



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Le leggi elettorali

*Elezioni
politiche*

Anno 2011

pubblicazione

1

Presentazione

La Direzione Centrale dei Servizi elettorali del Ministero dell'interno, con la presente pubblicazione, ha aggiornato, a distanza di alcuni anni dalla precedente edizione, la raccolta coordinata degli atti normativi in materia di elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I testi normativi, che, a seconda della rilevanza delle rispettive disposizioni, sono riportati per esteso o solo in estratto, sono raccolti secondo un ordine strettamente cronologico e il relativo indice è collocato all'inizio della pubblicazione.

La pubblicazione stessa è comunque corredata, alla fine, da un indice per argomenti, articolato, cioè, sulla base dell'oggetto esclusivo o prevalente dei testi normativi, secondo il seguente schema:

- I. Costituzione e leggi costituzionali*
- II. Elezione della Camera dei deputati*
- III. Elezione del Senato della Repubblica*
- IV. Altre norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*
- V. Esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*
- VI. Norme in materia di elettorato attivo*

- VII. *Norme in materia di ineleggibilità e incompatibilità*
- VIII. *Esercizio del diritto di voto degli elettori in condizioni di handicap*
- IX. *Propaganda elettorale e comunicazione politica*
- X. *Trattamento giuridico ed economico dei componenti degli uffici elettorali di sezione e relativi onorari e altre norme sulla organizzazione dei seggi*
- XI. *Tessera elettorale*
- XII. *Altre norme sul procedimento elettorale*
- XIII. *Uso della bandiera*
- XIV. *Modifiche al sistema penale e sanzionatorio*
- XV. *Norme in materia di contenzioso giurisdizionale*
- XVI. *Agevolazioni di viaggio*
- XVII. *Norme in materia di ordinamento giuridico del personale militare e di polizia*
- XVIII. *Norme in materia di trattamento economico del personale dipendente statale o comunale*
- XIX. *Norme di natura tributaria*
- XX. *Indennità parlamentari e pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive*
- XXI. *Contribuzioni ai partiti politici e documentazione e rimborsi delle relative spese elettorali*

Tra le altre caratteristiche redazionali si segnalano la numerazione progressiva delle note a piè di pagina per ogni documento legislativo e, allo scopo di fornire uno strumento di lavoro di più facile consultazione, l'apposizione di una numerazione ai commi di tutti gli atti normativi, compresi quelli che ne sono sprovvisti, senza, ovviamente, che ne vengano modificati il valore e l'efficacia delle fonti di diritto originarie. In particolare, la numerazione dei commi è riportata in carattere normale se prevista dal legislatore e in neretto se impressa nella pubblicazione per comodità di lettura.

Si esprime l'auspicio che la presente pubblicazione sia di valido ausilio a tutti gli operatori e agli studiosi della materia elettorale.

Roma, 15 novembre 2011

*IL DIRETTORE CENTRALE
DEI SERVIZI ELETTORALI*

Paolo Guglielman

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Guglielman', written in a cursive style.

Indice cronologico

1948

Costituzione della Repubblica italiana pag. 1

1953

Legge 15 febbraio 1953, n. 60

Incompatibilità parlamentari pag. 49

1956

Legge 4 aprile 1956, n. 212

Norme per la disciplina della propaganda elettorale pag. 53

1957

Decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361

**Testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati** pag. 61

1961

Legge 12 luglio 1961, n. 603

**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237
del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27
maggio 1935, n. 835**

(stralcio limitato all'articolo 3) pag. 141

1965

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261

**Determinazione dell'indennità spettante ai membri
del Parlamento** pag. 143

1969

Legge 26 maggio 1969, n. 241

**Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali** pag. 147

1972

Decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo

(stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui

all'Allegato B) pag. 149

1974

Legge 2 maggio 1974, n. 195

**Contributo dello Stato al finanziamento
dei partiti politici** pag. 151

1975

Legge 8 marzo 1975, n. 39

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno
compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre
norme relative alla capacità di agire e al diritto
di elettorato**

(stralcio limitato agli articoli 1 e 14) pag. 157

Legge 24 aprile 1975, n. 130

**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature
e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali** pag. 159

1976

Legge 23 aprile 1976, n. 136

**Riduzione dei termini e semplificazione
del procedimento elettorale** pag. 163

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161

**Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni
di legge relative al procedimento elettorale
per le elezioni politiche, regionali, provinciali
e comunali nonché norme per il rinvio
delle elezioni per la rinnovazione dei consigli
comunali nei comuni nei quali si vota
col sistema maggioritario il cui quinquennio
di carica scade il 12 giugno 1976** pag. 173

1979

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

**Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia**
(stralcio limitato all'articolo 5-bis) pag. 179

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti
la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali
dei cittadini italiani residenti all'estero**
(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8) pag. 181

Decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge
20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata
dalla legge 23 giugno 1977, n. 373,
sulla ristrutturazione dei servizi marittimi
di preminente interesse nazionale**
(stralcio limitato all'articolo 39) pag. 185

1980

Legge 13 marzo 1980, n. 70

**Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche
delle schede e delle urne per la votazione**

pag. 187

1981

Legge 1° aprile 1981, n. 121

**Nuovo ordinamento dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza**

(stralcio limitato all'articolo 81) pag. 195

Legge 23 aprile 1981, n. 154

**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità
alle cariche di consigliere regionale, provinciale,
comunale e circoscrizionale e in materia
di incompatibilità degli addetti
al Servizio sanitario nazionale**

*(stralcio limitato al primo comma dell'articolo 4
e all'articolo 13)* pag. 197

Legge 18 novembre 1981, n. 659

**Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974,
n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento
dei partiti politici**

pag. 199

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114) pag. 205

1982

Decreto del Presidente della Repubblica

24 aprile 1982, n. 335

**Ordinamento del personale della Polizia di Stato
che espleta funzioni di polizia**

(stralcio limitato agli articoli 47 e 53) pag. 209

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti pag. 211

1984

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive
(stralcio limitato all'articolo 9-bis) pag. 217

1985

Legge 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione pag. 219

Legge 8 agosto 1985, n. 413

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici pag. 221

1989

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 pag. 223

1990

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale pag. 229

1991

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti pag. 237

Legge 30 dicembre 1991, n. 422

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina pag. 241

1992

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (stralcio limitato agli articoli 10-13) pag. 245

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (stralcio limitato agli articoli 1-4, 29 e 44) pag. 247

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992

Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare pag. 251

Decreto del Presidente della Repubblica

16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (stralcio limitato agli articoli 59 e 408) pag. 253

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
**Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421**
(stralcio limitato agli articoli 3 e 20) pag. 255

1993

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata
e di contabilità pubblica**
(stralcio limitato all'articolo 15) pag. 259

Legge 4 agosto 1993, n. 276
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica pag. 261

Legge 4 agosto 1993, n. 277
Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati pag. 265

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'articolo
4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente
il riordino della finanza territoriale**
(stralcio limitato all'articolo 21, lettera e) pag. 271

Legge 10 dicembre 1993, n. 515
**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica** pag. 273

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione
del Senato della Repubblica** pag. 295

1994

Decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1994, n. 14

**Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993,
n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati** pag. 317

1995

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3) pag. 321

1996

Legge 31 dicembre 1996, n. 672

**Disposizioni in materia di documentazione
delle spese elettorali** pag. 323

1997

Legge 2 gennaio 1997, n. 2

**Norme per la regolamentazione della contribuzione
volontaria ai movimenti o partiti politici** pag. 325

Decreto del Presidente della Repubblica

10 marzo 1997

**Rideterminazione degli onorari da corrispondere
ai membri dei seggi elettorali** pag. 339

1998

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

**Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea** pag. 343

1999

Legge 30 aprile 1999, n. 120

**Disposizioni in materia di elezione degli organi
degli enti locali, nonché disposizioni sugli
adempimenti in materia elettorale**
(stralcio limitato agli articoli 4 e 9-14) pag. 345

Legge 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici pag. 349

2000

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica pag. 359

Decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2000, n. 121

Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
(stralcio limitato all'articolo 4, comma 4) pag. 377

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(stralcio limitato all'articolo 62, comma 1) pag. 379

Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299

Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120 pag. 381

2001

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero pag. 399

Legge 23 febbraio 2001, n. 38
**Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia**
(stralcio limitato agli articoli 1 e 26) pag. 401

Decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001
**Aggiornamento dell'importo massimo consentito,
a titolo di finanziamento e contributo,
a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano
titolo nonché dei limiti delle spese elettorali
dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica** pag. 403

Legge 27 dicembre 2001, n. 459
**Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero** pag. 405

2002

Legge 16 aprile 2002, n. 62
**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale** pag. 425

Legge 26 luglio 2002, n. 156
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali pag. 429

2003

Decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104
**Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero** pag. 431

2004

Legge 27 marzo 2004, n. 78

Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio

(stralcio limitato agli articoli 1, 3, commi 2 e 3, 4 e 5) pag. 453

Legge 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

(stralcio limitato agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a) pag. 455

2005

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

pag. 457

2006

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche

pag. 471

2007

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008

(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2)..... pag. 477

2008

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008

pag. 479

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49

**Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza
della espressione del voto nelle consultazioni**

elettorali e referendarie..... pag. 491

2009

Legge 18 giugno 2009, n. 69

**Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività nonché
in materia di processo civile**

(stralcio limitato all'articolo 44)..... pag. 493

2010

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

*(stralcio limitato agli articoli 1, 903, 904, 1350,
1483-1485, 1488-1492, 2267, 2268 e 2272)*..... pag. 497

Legge 13 ottobre 2010, n. 175

**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento
di propaganda elettorale per le persone sottoposte**

a misure di prevenzione..... pag. 507

2011

Decreto ministeriale 27 gennaio 2011

**Pubblicazione del numero dei cittadini italiani
residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero,**

alla data del 31 dicembre 2010..... pag. 509

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 <i>(stralcio limitato agli articoli 1 e 55)</i>	pag. 517
Decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali	pag. 521
Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011 <i>(stralcio limitato agli articoli 1 e 3)</i>	pag. 525
Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria <i>(stralcio limitato agli articoli 1, 6, 7, 41 e Allegato A)</i>	pag. 527
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo <i>(stralcio limitato agli articoli 13 e 20)</i>	pag. 531
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 <i>(stralcio limitato agli articoli 67, 70 e 76)</i>	pag. 535
Indice per argomenti.....	pag. 539

Costituzione della Repubblica italiana

*Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (edizione straordinaria)
n. 298 del 27 dicembre 1947*

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

Promulga

la Costituzione della Repubblica italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
2. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

ART. 2

1. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ART. 3

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

**Costituzione
della
Repubblica
italiana**

2. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

ART. 4

1. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
2. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ART. 5

1. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

ART. 6

1. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

ART. 7

1. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
2. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

ART. 8

1. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
2. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
3. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

ART. 9

1. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
2. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

ART. 10

1. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
2. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
3. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
4. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici¹.

ART. 11

1. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

ART. 12

1. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni².

1 - La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (*Estradizione per i delitti di genocidio*), con articolo unico, stabilisce che: "L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".

2 - La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni (art. 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22 "*Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea*") dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione sino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio (art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 "*Regolamento recante disciplina sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici*").

PARTE PRIMA

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I

Rapporti civili

ART. 13

1. La libertà personale è inviolabile.
2. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
4. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
5. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

ART. 14

1. Il domicilio è inviolabile.
2. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
3. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

ART. 15

1. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
2. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

ART. 16

1. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

2. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

ART. 17

1. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
2. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
3. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

ART. 18

1. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
2. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

ART. 19

1. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

ART. 20

1. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

ART. 21

1. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
3. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

4. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

5. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

6. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

ART. 22

1. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

ART. 23

1. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

ART. 24

1. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

2. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

3. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

4. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

ART. 25

1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge.

2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

ART. 26

1. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
2. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici³.

ART. 27

1. La responsabilità penale è personale.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
4. Non è ammessa la pena di morte⁴.

ART. 28

1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Titolo II

Rapporti etico-sociali

ART. 29

1. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
2. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

ART. 30

1. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

³ - La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1 (*Estradizione per i delitti di genocidio*), con articolo unico, stabilisce che: "L'ultimo comma dell'articolo 10 e l'ultimo comma dell'articolo 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio".

⁴ - L'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1 (*Modifica all'articolo 27 della Costituzione, concernente l'abolizione della pena di morte*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 10 ottobre 2007, ha soppresso le parole: " , se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra", contenute, in fine, nel testo originario del quarto comma dell'art. 27.

2. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
3. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
4. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

ART. 31

1. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
2. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

ART. 32

1. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
2. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

ART. 33

1. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
2. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
3. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
4. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
5. È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
6. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

ART. 34

1. La scuola è aperta a tutti.
2. L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
3. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
4. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III

Rapporti economici

ART. 35

1. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
2. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
3. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
4. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

ART. 36

1. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
2. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
3. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

ART. 37

1. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
2. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
3. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

ART. 38

1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
5. L'assistenza privata è libera.

ART. 39

1. L'organizzazione sindacale è libera.
2. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
3. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
4. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

ART. 40

1. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

ART. 41

1. L'iniziativa economica privata è libera.
2. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

ART. 42

1. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

2. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

3. La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

4. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

ART. 43

1. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

ART. 44

1. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

2. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

ART. 45

1. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

2. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

ART. 46

1. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

ART. 47

1. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
2. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV

Rapporti politici

ART. 48

1. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
2. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
3. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge⁵.
4. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

ART. 49

1. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

ART. 50

1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

5 - Il terzo comma dell'art. 48 è stato inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1 (*Modifica all'articolo 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. Le norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero sono state approvate con legge 27 dicembre 2001, n. 459.

ART. 51

1. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini⁶.
2. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
3. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

ART. 52

1. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
2. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
3. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

ART. 53

1. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
2. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

ART. 54

1. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
2. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

6 - L'ultimo periodo del primo comma dell'art. 51 è stato aggiunto dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2003.

PARTE SECONDA

Ordinamento della Repubblica

Titolo I

Il Parlamento

Sezione I

Le Camere

ART. 55

1. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56⁷

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
2. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
4. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo

7 - Articolo, già sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (*Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione*), poi così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1 (*Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero*). L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto:

"Art. 3. - *Disposizioni transitorie*

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57⁸

1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
2. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
3. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
4. La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 58

1. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.
2. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

ART. 59

1. È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.
2. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

8 - Articolo, già sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, così modificato prima dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3 e poi dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della stessa legge costituzionale n. 1/2001 ha, inoltre, così disposto: "Art. 3. - *Disposizioni transitorie*
1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.
2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore".

ART. 60⁹

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
2. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 61

1. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

ART. 62

1. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
3. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

ART. 63

1. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
2. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

ART. 64

1. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

⁹ - Articolo così modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.

3. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

4. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

ART. 65

1. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

ART. 66

1. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

ART. 67

1. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 68¹⁰

1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

10 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 (*Modifica dell'articolo 68 della Costituzione*). Per l'attuazione del presente articolo si veda ora la legge 20 giugno 2003, n. 140 (*Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato*).

ART. 69

1. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge¹¹.

Sezione II

La formazione delle leggi

ART. 70

1. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

ART. 71

1. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

2. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 72

1. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

3. Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

4. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia

¹¹ - Si veda la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*) [pag. 143].

costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

ART. 73

1. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
2. Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
3. Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

ART. 74

1. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
2. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

ART. 75

1. È indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
2. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
3. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
4. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

ART. 76

1. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

ART. 77

1. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
2. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
3. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 78

1. Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

ART. 79¹²

1. L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
2. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
3. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 80

1. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

ART. 81

1. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

¹² - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.

2. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
4. Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

ART. 82

1. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
2. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.

Titolo II

Il Presidente della Repubblica

ART. 83

1. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
2. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
3. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

ART. 84

1. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
2. L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
3. L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

ART. 85

1. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

2. Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

3. Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

ART. 86

1. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

2. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

ART. 87

1. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

2. Può inviare messaggi alle Camere.

3. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

4. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

5. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

6. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

7. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

8. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

9. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

10. Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

11. Può concedere grazia e commutare le pene.

12. Conferisce le onorificenze della Repubblica.

ART. 88

1. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
2. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura¹³.

ART. 89

1. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
2. Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 90

1. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
2. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

ART. 91

1. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III

Il Governo

Sezione I

Il Consiglio dei ministri

ART. 92

1. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

¹³ - Comma secondo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1 (*Modifica dell'articolo 88 della Costituzione*).

2. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

ART. 93

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

ART. 94

1. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
2. Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
3. Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
4. Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
5. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

ART. 95

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
2. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
3. La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

ART. 96¹⁴

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

¹⁴ - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (*Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1989.

Sezione II

La Pubblica Amministrazione

ART. 97

1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

ART. 98

1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
2. Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
3. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III

Gli organi ausiliari

ART. 99

1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
2. È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
3. Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

ART. 100

1. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.

2. La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

3. La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV

La Magistratura

Sezione I

Ordinamento giurisdizionale

ART. 101

1. La giustizia è amministrata in nome del popolo.
2. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

ART. 102

1. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
2. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
3. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

ART. 103

1. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
2. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
3. I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

ART. 104

1. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
2. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
3. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
4. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
5. Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
6. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
7. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

ART. 105

1. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

ART. 106

1. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
2. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
3. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

ART. 107

1. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in

seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

2. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
3. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
4. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 108

1. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
2. La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

ART. 109

1. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

ART. 110

1. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II

Norme sulla giurisdizione

ART. 111¹⁵

1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

¹⁵ - I primi cinque commi dell'articolo 111 sono stati aggiunti dall'art 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2 (*Inserimento dei principi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999.

3. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

5. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

6. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

7. Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

8. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

ART. 112

1. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

ART. 113

1. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

2. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

3. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V

Le Regioni, le Province, i Comuni

ART. 114¹⁶

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
3. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

ART. 115

*Abrogato*¹⁷

ART. 116¹⁸

1. Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale¹⁹.
2. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione

16 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001.

17 - Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

18 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

19 - Si vedano le leggi costituzionali 26 febbraio 1948, n. 2 (*Conversione in legge costituzionale dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455*), 26 febbraio 1948, n. 3 (*Statuto speciale per la Sardegna*), 26 febbraio 1948, n. 4 (*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*), 26 febbraio 1948, n. 5 (*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*) e 31 gennaio 1963, n. 1 (*Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia*), e successive modifiche e integrazioni.

interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

ART. 117²⁰

1. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

²⁰ - Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

3. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

4. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

6. La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

7. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

8. La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

9. Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

ART. 118²¹

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

4. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

ART. 119²²

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

3. La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

21 - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

22 - Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

4. Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

5. Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

6. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

ART. 120²³

1. La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

ART. 121

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.

²³ - Articolo così sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative²⁴ attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
3. La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
4. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica²⁵.

ART. 122²⁶

1. Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché

24 - Le parole "e regolamentari", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 1, lettera *a*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (*Disposizioni concernenti l'elezione diretta del presidente della giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 1999.

25 - Comma così sostituito dall'art. 1, lettera *b*), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

26 - Articolo così sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. Vedi, inoltre, l'art. 5 della stessa legge costituzionale, che così dispone:
"1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

(Segue)

dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi²⁷.

2. Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

3. Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

4. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

5. Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

ART. 123²⁸

1. Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

2. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni: *a)* entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli; *b)* nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente".

²⁷ - In attuazione di quanto disposto dal presente comma si veda la legge 2 luglio 2004, n. 165 (*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 5 luglio 2004.

²⁸ - Articolo così sostituito, nei commi da 1 a 3, dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

3. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

4. In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali²⁹.

ART. 124

*Abrogato*³⁰

ART. 125

1. *Abrogato*³¹

2. Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

ART. 126³²

1. Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

2. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da

²⁹ - Comma quarto aggiunto dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁰ - Articolo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³¹ - Comma primo abrogato dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³² - Articolo così sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

ART. 127³³

1. Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

ARTT. 128, 129 e 130

*Abrogati*³⁴

ART. 131

1. Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;

Valle d'Aosta;

Lombardia;

Trentino-Alto Adige;

Veneto;

Friuli-Venezia Giulia;

Liguria;

Emilia-Romagna;

Toscana;

³³ - Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

³⁴ - Articoli abrogati dall'art. 9, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise³⁵;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

ART. 132

1. Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

2. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra³⁶.

ART. 133

1. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

2. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

³⁵ - Originariamente Abruzzi e Molise costituivano una sola regione. La costituzione del Molise come regione a sè stante è stata disposta dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, che ha modificato in tal senso l'art. 131.

³⁶ - Comma secondo così modificato e integrato dall'art. 9, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Titolo VI

Garanzie costituzionali

Sezione I

La Corte costituzionale

ART. 134

1. La Corte costituzionale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione³⁷.

ART. 135³⁸

1. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

2. I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

3. I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

4. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

5. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

³⁷ - Alinea così modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

³⁸ - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 e successivamente modificato, nell'ultimo comma, dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

6. L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento o d'un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

7. Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

ART. 136

1. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

2. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

ART. 137

1. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.

2. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.

3. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

ART. 138

1. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

2. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o

cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

3. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

ART. 139

1. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I

1. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II

1. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III

1. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

2. Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

3. Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV

1. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V

1. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.

2. Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII

1. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.

2. Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

3. *Abrogato*³⁹.

³⁹ - Comma terzo abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

VIII

1. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
2. Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.
3. Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni, devono tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX

1. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X

1. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6⁴⁰.

XI

1. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione⁴¹ si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

⁴⁰ - Vedasi ora la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

⁴¹ - L'articolo unico della legge costituzionale 18 marzo 1958, n. 1 ha così disposto: "Il termine di cui alla XI delle "Disposizioni transitorie e finali" della Costituzione scadrà il 31 dicembre 1963".

XII

1. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista⁴².
2. In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII

1. I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive⁴³.
2. Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.
3. I beni, esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV

1. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
2. I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
3. L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
4. La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV

1. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

⁴² - Vedasi la legge 20 giugno 1952, n. 645 recante norme per l'attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

⁴³ - L'articolo 1 della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2002, così ha disposto: "I commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione esauriscono i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale".

XVI

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII

1. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

2. Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

3. In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

4. I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

5. L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII

1. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

2. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947

ENRICO DE NICOLA

Controfirmano:

Il Presidente dell'Assemblea Costituente

UMBERTO TERRACINI

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

ALCIDE DE GASPERI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

**Costituzione
della
Repubblica
italiana**

Legge 15 febbraio 1953, n. 60¹

Incompatibilità parlamentari²

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953³

ART. 1

1. I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato.

2. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonché quelle conferite nelle Università degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni [dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102]⁴.

3. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.

1 - La presente legge è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*).

2 - La Corte costituzionale, con sentenza n. 277 del 17-21 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^ Serie speciale - n. 45 del 26 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

3 - Nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 1953 è stata pubblicata una rettifica degli estremi del provvedimento legislativo.

4 - La legge 9 agosto 1948, n. 1102 (*Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento*) è stata abrogata dall'art. 7 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento*). Vedasi, ora, l'art. 3 della citata legge 31 ottobre 1965, n. 1261 [pag. 144].

*Legge
15 febbraio 1953,
n. 60*

Incompatibilità parlamentari

ART. 1-BIS⁵

1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo è incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

ART. 2

1. Fuori dei casi previsti nel primo comma dell'art. 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente.

2. Si applicano alle incompatibilità previste nel presente articolo le esclusioni indicate nel secondo comma dell'art. 1.

ART. 3

1. I membri del Parlamento non possono ricoprire le cariche, né esercitare le funzioni di cui all'articolo precedente in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede.

ART. 4

1. I membri del Parlamento non possono assumere il patrocinio professionale, né, in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza ad imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato.

ART. 5

1. Ai membri del Governo non possono essere assegnate indennità o compensi per l'esercizio di funzioni di presidenza o amministrazione di enti o aziende dipendenti dai loro Ministeri o su cui i loro Ministeri debbano o possano esercitare vigilanza o controllo.

ART. 6

1. Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non può assumere le cariche o le funzioni

5 - Articolo aggiunto dall'art. 10 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*).

di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle società, enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

ART. 7

1. I membri del Parlamento per i quali esista o si determini qualcuna delle incompatibilità previste negli articoli precedenti debbono, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, optare fra le cariche che ricoprono ed il mandato parlamentare.

ART. 8

1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che è investita del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente.

ART. 9

1. Oltre le incompatibilità previste dalla Costituzione, restano ferme tutte le altre incompatibilità e le varie cause di ineleggibilità contenute nelle leggi vigenti, salve, per queste ultime, le modifiche apportate dalla presente legge⁶.

6 - Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità alla carica di deputato, si vedano gli articoli 7, 8, 9 e 10 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 [pagg. 68-70], mentre le cause di ineleggibilità alla carica di senatore sono disciplinate dall'art. 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [pag. 297]

Si veda inoltre l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale. Si veda altresì l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riportato a pag. 533, che prevede fattispecie di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Si veda, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 17-21 ottobre 2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1^a Serie speciale – n. 45 del 26 ottobre 2011, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge 15 febbraio 1953, n. 60, nella parte in cui non prevedono l'incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.

Legge
15 febbraio 1953,
n. 60

**Incompatibilità
parlamentari**

Legge 4 aprile 1956, n. 212¹

Norme per la disciplina della propaganda elettorale²

Publiccata nella Gazzetta Ufficiale n. 87 dell'11 aprile 1956

ART. 1

1. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni comune.

2. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, è consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure:

metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei comuni sino a 10.000 abitanti;

1 - La presente legge è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*).

2 - Si vedano, altresì, la legge 22 febbraio 2000, n. 28 [pag. 359], che contiene disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica, e il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, all'art. 8 [pag. 438], sullo svolgimento della campagna elettorale in occasione dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme per
la disciplina
della
propaganda
elettorale**

metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia.

3. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

4. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi³.

5. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

ART. 2

1. In ogni comune la giunta municipale, tra il 33° e il 30° giorno precedente quello fissato per le elezioni è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 1, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato. Contemporaneamente provvede a delimitare gli spazi di cui al secondo comma anzidetto secondo le misure in esso stabilite⁴.

2. Il numero degli spazi è stabilito per ciascun centro abitato, in base alla relativa popolazione residente, secondo la seguente tabella:

da 150 a 3.000 abitanti: almeno 1 e non più di 3;

da 3.001 a 10.000 abitanti: almeno 3 e non più di 10;

da 10.001 a 30.000 abitanti: almeno 10 e non più di 20;

da 30.001 a 100.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia aventi popolazione inferiore: almeno 20 e non più di 50;

3 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

4 - Comma così sostituito dall'art. 2, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130.

da 100.001 a 500.000 abitanti: almeno 50 e non più di 100;

da 500.001 a 1.000.000 di abitanti: almeno 100 e non più di 500;

oltre 1.000.000 di abitanti: almeno 500 e non più di 1.000.

3. Qualora non fosse possibile destinare un unico spazio per comprendere il tabellone o riquadro, nelle misure prescritte, il tabellone o riquadro potrà essere distribuito in due o più spazi il più possibile vicini. L'insieme degli spazi così delimitati costituisce una unità agli effetti di cui al comma precedente.

4. Per le elezioni a sistema uninominale, nei comuni ripartiti fra più collegi, gli spazi sono distribuiti fra i vari collegi in proporzione della aliquota della popolazione dei comuni stessi appartenente a ciascun collegio.

5. In caso di coincidenza di elezioni, la giunta municipale provvederà a delimitare gli spazi distintamente per ciascuna elezione con le modalità previste nei commi precedenti.

6. Nel caso in cui la giunta municipale non provveda nei termini prescritti agli adempimenti di cui al presente articolo, il prefetto nomina un suo commissario. Le relative spese sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale.

7. Nell'ambito delle stesse disponibilità complessive, per le elezioni suppletive gli spazi assegnati ai candidati possono essere aumentati rispetto a quelli previsti dai commi precedenti⁵.

ART. 3⁶

1. La giunta municipale, entro i tre giorni di cui all'articolo 2, provvede a delimitare gli spazi di cui al primo comma dell'articolo 1 e a ripartirli in tante sezioni quante sono le liste o le candidature uninominali ammesse.

2. In ognuno degli spazi anzidetti spetta, ad ogni lista, una superficie di metri 2 di altezza per metri 1 di base e ad ogni candidatura uninominale una superficie di metri 1 di altezza per metri 0,70 di base.

⁵ - Comma aggiunto dall'art. 1-*quater* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131 (*Disposizioni urgenti in materia elettorale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 225. A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica sono ora previste per il caso di vacanza, rispettivamente, del seggio di deputato nella circoscrizione Valle d'Aosta o dei seggi di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o nei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

⁶ - Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme per
la disciplina
della
propaganda
elettorale**

3. L'assegnazione delle sezioni è effettuata seguendo l'ordine di ammissione delle liste o delle candidature, su di una sola linea orizzontale a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate tra le varie liste o i vari candidati.

ART. 4⁷

1. La giunta municipale, entro i tre giorni previsti all'articolo 2, provvede altresì a ripartire gli spazi di cui al secondo comma dell'articolo 1 fra tutti coloro che, pur non partecipando alla competizione elettorale con liste o candidature uninominali, abbiano fatto pervenire apposita domanda al sindaco entro il 34° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

2. Gli spazi anzidetti sono ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti, secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. Qualora il numero delle richieste non consenta di assegnare a ciascun richiedente uno spazio non inferiore a metri 0,70 di base per metri 1 di altezza, tra le richieste medesime sarà stabilito un turno, mediante sorteggio da effettuarsi in presenza dei richiedenti stessi, in maniera che tutti possano usufruire di eguale spazio per eguale durata.

4. Sono vietati gli scambi e le cessioni delle superfici assegnate.

ART. 5⁸

1. Nei casi in cui, entro il giorno 34° precedente la data fissata per le elezioni, non siano state ancora comunicate le liste o le candidature uninominali ammesse, la giunta municipale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 3 e 4 entro i due giorni successivi alla ricezione della comunicazione delle liste o delle candidature uninominali ammesse.

ART. 6⁹

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei

7 - Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

8 - Articolo così sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

9 - Articolo così sostituito, limitatamente ai commi primo e secondo, dall'art. 4 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.

2. La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹⁰.

3. *Abrogato*¹¹

ART. 7¹²

1. Le affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda negli spazi di cui all'articolo 1 possono essere effettuate direttamente a cura degli interessati.

ART. 8¹³

1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione o ne impedisce l'affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire duemilioni]¹⁴. Tale disposizione si applica

10 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole: "l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000", a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*). Tale sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

11 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lettera a), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

12 - Articolo così sostituito dall'art. 5 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

13 - Articolo così sostituito, limitatamente ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 6 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

14 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole: "la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000", a norma dell'art. 15, comma 17, della

(Segue)

Legge
4 aprile 1956,
n. 212

**Norme per
la disciplina
della
propaganda
elettorale**

anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

2. [Se il reato è commesso da pubblico ufficiale, la pena è della reclusione fino a due anni]¹⁵.

3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire duemilioni]¹⁶. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1.

4. *Abrogato*¹⁷.

ART. 9¹⁸

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.

2. Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.

3. È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche previste all'articolo 1 della presente legge.

legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

15 - Comma da ritenere abrogato in applicazione dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il quale è così formulato: "In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" [ora: da euro 103 a euro 1.032].

16 - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni" così hanno sostituito le parole: "l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000", a norma dell'art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

17 - Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 482, lettera b), della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2005*) e poi abrogato dall'art. 1, comma 176, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2007*).

18 - Articolo così sostituito dall'art. 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130.

4. Chiunque contravviene alle norme di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]¹⁹⁻²⁰.

*Legge
4 aprile 1956,
n. 212*

**Norme per
la disciplina
della
propaganda
elettorale**

19 - Le parole: “la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni” così hanno sostituito le parole: “l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000”, a norma dell’art. 15, comma 17, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Tale sanzione deve ora intendersi tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell’art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

20 - Si vedano altresì l’art. 9-bis (*Divieto di propaganda elettorale*) del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807 (*Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive*), convertito dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni, che così recita: “Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale” [pag. 218]; nonché l’art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, riportato a pag. 160.

Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361

**Testo unico delle leggi
recanti norme per la elezione della Camera
dei deputati**

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 139
del 3 giugno 1957*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493¹;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'interno;

DECRETA:

È approvato l'unito testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, composto di 121 articoli, visto dal Ministro Segretario di Stato per l'interno.

1 - Si riporta l'art. 50 della legge 16 maggio 1956, n. 493 (*Norme per la elezione della Camera dei deputati*), che così disponeva:

"Art. 50 (*Abrogazione delle disposizioni incompatibili. Coordinamento in testo unico*)

Sono abrogate tutte le disposizioni comunque incompatibili con le norme di cui alla presente legge.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a coordinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, e successive modifiche, e quelle della presente legge".

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1957

GRONCHI

SEGNI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1957

Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 159. – CARLOMAGNO

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati²

- 2 - Si elencano di seguito, in ordine cronologico, i provvedimenti normativi che hanno apportato specifiche modifiche, integrazioni, sostituzioni o abrogazioni a singoli articoli del testo unico in esame:
- legge 31 ottobre 1965, n. 1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 novembre 1965;
 - legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 30 maggio 1970;
 - legge 27 dicembre 1973, n. 933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 23 gennaio 1974;
 - legge 24 aprile 1975, n. 130 (*Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975;
 - legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976;
 - legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980;
 - decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186 (*Modificazioni al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante norme sullo svolgimento delle elezioni alla Camera dei deputati*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'11 maggio 1981, convertito dalla legge 4 luglio 1981, n. 349;
 - legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989;
 - legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990;
 - decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 200 (*Abrogazione, a seguito di referendum popolare, di talune disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per le elezioni della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 1991;
 - legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 1991;
 - legge 16 gennaio 1992, n. 15 (*Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992;
 - legge 18 gennaio 1992, n. 16 (*Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992;
 - decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8 giugno 1992, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;

(Segue)

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

-
- legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97, recante misure urgenti relative alle operazioni preparatorie per lo svolgimento dei referendum popolari indetti per il 18 aprile 1993. Ulteriori disposizioni in materia elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1993;
 - legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993;
 - legge 4 agosto 1993, n. 277 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993;
 - decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534 (*Modificazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*), pubblicato nel supplemento ordinario n. 119 del 1993 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993;
 - decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73 (*Provvedimenti urgenti per il procedimento elettorale*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 1994, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162;
 - legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995;
 - decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 1996, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368;
 - legge 30 luglio 1996, n. 368 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, recante disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.162 del 12 maggio 1996;
 - legge 3 febbraio 1997, n. 13 (*Modifica all'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità dei magistrati in caso di scioglimento anticipato delle Camere e di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 1997;
 - decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000;
 - legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2002;
 - legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002;
 - legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003;
 - legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004;
 - legge 4 aprile 2005, n. 47 (*Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle*

(Segue)

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1³

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la ripartizione dei seggi è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a norma degli articoli 77, 83 e 84, e si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

ART. 2⁴

1. La elezione nel collegio «Valle d'Aosta», che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico.

ART. 3⁵

1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, è effettuata

leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005;

- legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005;

- decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75 (Modifiche della composizione grafica delle schede e delle modalità di espressione del voto per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché disposizioni finanziarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2006, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121;

- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010.

- 3 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 4 agosto 1993, n. 277, ora così nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. La tabella A richiamata al secondo comma del presente art. 1 è stata altresì sostituita dalla tabella A allegata alla legge 277 del 1993, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della medesima legge.
- 4 - Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 277 del 1993. Si vedano inoltre gli articoli 92 e 93 del presente testo unico.
- 5 - Articolo così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 277 del 1993.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ta - sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione⁶, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale⁷ di statistica - con decreto del Presidente della Repubblica⁸, promosso dal Ministro per l'interno, da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi⁹.

ART. 4¹⁰

1. Il voto è un dovere civico e un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.
2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista.

6 - La popolazione legale della Repubblica sulla base del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001 è stata determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

7 - La parola "nazionale" deve intendersi sostituire la parola "centrale", precedentemente in vigore, a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

8 - Si riporta uno stralcio dell'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*):

"Art. 1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

omissis

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica è prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

omissis.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

9 - Si veda anche l'art. 56, quarto comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2 (*Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione*) e, poi, ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.

10 - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), della legge 277 del 1993, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

Titolo II

Elettorato

Capo I

Elettorato attivo

ART. 5

1. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione [annuale]¹¹ delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione per la elezione sono disciplinate dalle disposizioni della [legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni]¹².

Capo II

*Eleggibilità*¹³

ART. 6

1. Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno delle elezioni.

11 - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

12 - La legge 7 ottobre 1947, n. 1058 (*Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali*), e le sue successive modificazioni sono state riunite e coordinate nel testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per l'elettorato attivo si vedano anche, in questa stessa pubblicazione, la legge 8 marzo 1975, n. 39 (*Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato*), la legge 7 febbraio 1979, n. 40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero*), la legge 16 gennaio 1992, n. 15 (*Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), la legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

13 - Per la disciplina delle incompatibilità parlamentari, si vedano l'art. 122, secondo comma, della Costituzione, la legge 15 febbraio 1953, n. 60 e l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 7¹⁴

1. Non sono eleggibili¹⁵:

- a) [i deputati regionali o consiglieri regionali]¹⁶;
- b) i presidenti delle giunte provinciali;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) il capo e vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- e) i capi di Gabinetto dei ministri;
- f) il rappresentante del Governo presso la regione autonoma della Sardegna, il commissario dello Stato nella regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- g) i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- b) *abrogato*¹⁷

14 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271; poi, dall'art. 9 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che, in particolare, ne ha sostituito gli originari commi secondo e terzo con gli attuali commi secondo, terzo e quarto; infine, dall'art. 1, comma 3, della legge n. 270 del 2005, che ne ha modificato l'attuale comma settimo.

15 - Si veda altresì l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Si veda, inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 17-21 ottobre 2011, richiamata in nota alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, riportata a pag. 49.

16 - La Corte costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993, n. 344, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale - n. 32 del 4 agosto 1993, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, lettera a). Conseguentemente, a norma dell'art. 136, primo comma, della Costituzione, la predetta lettera a) ha cessato di avere efficacia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza, ossia dal 5 agosto 1993, e in luogo della causa di ineleggibilità, di cui alla medesima lettera a), rimane ora prevista una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 122, secondo comma, della Costituzione (*"Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento....."*), nonché dell'art. 4, comma 1, della legge 23 aprile 1981, n. 154 [pag. 197].

17 - La lettera b), che prevedeva una ipotesi di ineleggibilità per "gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale", è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 ed

(Segue)

2. Le cause di ineleggibilità di cui al primo comma sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
3. Le cause di ineleggibilità, di cui al primo e al secondo comma, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati.
4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del primo comma e nei corrispondenti casi disciplinati dal secondo comma, dalla formale presentazione delle dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere *a)*, *b)* e *c)*.
6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma del successivo articolo 11.
7. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità anzidette non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 8¹⁸

1. I magistrati - esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori - anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili nelle circoscrizioni sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa.

entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2272 del decreto legislativo medesimo, cinque mesi dopo la pubblicazione, cioè a decorrere dall'8 ottobre 2010. Una fattispecie di ineleggibilità analoga a quella di cui alla abrogata lettera *b)* dell'art. 7 del presente testo unico n. 361 del 1957 è peraltro contenuta, ora, all'art. 1485 (*Cause di ineleggibilità al Parlamento*) dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, riportato a pag. 503.

18 - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1997, n. 13.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

ART. 9

1. I diplomatici, i consoli, i vice-consoli, eccettuati gli onorari, ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere eletti alla Camera dei deputati sebbene abbiano ottenuto il permesso dal Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa causa di ineleggibilità si estende a tutti coloro che abbiano impiego da Governi esteri.

ART. 10

1. Non sono eleggibili inoltre¹⁹:

1) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta;

2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società e imprese volte al profitto di privati e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;

3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui ai numeri 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.

2. Dalla ineleggibilità sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri di prefettura.

¹⁹ - Si veda altresì l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità sanitaria locale.

Titolo III

*Del procedimento elettorale preparatorio*²⁰

ART. 11²¹

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica²², su deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'articolo 61 della Costituzione.
3. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 45° giorno antecedente quello della votazione.
4. I sindaci di tutti i comuni della Repubblica danno notizia al pubblico del decreto di convocazione dei comizi con speciali avvisi.

ART. 12

1. Presso la Corte di Cassazione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, composto da un presidente di sezione e quattro consiglieri scelti dal Primo Presidente.

ART. 13²³

1. Presso la corte d'appello o il tribunale nella cui giurisdizione è il comune capoluogo della circoscrizione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio centrale circoscrizionale, composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della corte d'appello o del tribunale²⁴.

20 - A norma dell'art. 2, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 277, "le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali". Peraltro, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'unico seggio di deputato attribuito sulla base di collegi uninominali è ora quello spettante nella circoscrizione Valle d'Aosta, in merito a cui si vedano anche le speciali disposizioni di cui al titolo VI (artt. 92 e 93) del presente testo unico.

21 - Articolo così modificato, al comma terzo, dall'art. 1, primo comma, lettera *a*), della legge 23 aprile 1976, n. 136.

22 - Vedasi nota 8.

23 - Articolo così modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *b*), della legge 136 del 1976 e dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534.

24 - Si veda anche l'art. 93, primo comma, relativo all'Ufficio centrale elettorale per il collegio "Valle d'Aosta" costituito presso il Tribunale di Aosta.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Art. 14²⁵

1. I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati, debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nelle singole circoscrizioni. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato²⁶.
2. I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca tale simbolo.
3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, usati tradizionalmente da altri partiti.
4. Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica.
5. Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso.
6. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.
7. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.

25 - Articolo modificato dall'art. 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, che ha sostituito all'originario terzo e ultimo comma gli attuali commi terzo, sesto e settimo; dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 4 agosto 1993, n. 277, che ha aggiunto gli attuali commi quarto e quinto; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 1, comma 4, della legge n. 270 del 2005, che ha modificato i commi primo, terzo e quarto.

26 - A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, il contrassegno deve essere riprodotto sulle schede di votazione con i colori di quello depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 14.

ART. 14-BIS²⁷

1. I partiti o i gruppi politici organizzati possono effettuare il collegamento in una coalizione delle liste da essi rispettivamente presentate. Le dichiarazioni di collegamento debbono essere reciproche.
2. La dichiarazione di collegamento è effettuata contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14. Le dichiarazioni di collegamento hanno effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.
3. Contestualmente al deposito del contrassegno di cui all'articolo 14, i partiti o i gruppi politici organizzati che si candidano a governare depositano il programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica. I partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione. Restano ferme le prerogative spettanti al Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92, secondo comma, della Costituzione.
4. Gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma.
5. Entro il trentesimo giorno antecedente quello della votazione, gli Uffici centrali circoscrizionali comunicano l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale che, accertata la regolarità delle dichiarazioni, provvede, entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco dei collegamenti ammessi.

ART. 15²⁸

1. Il deposito del contrassegno di cui all'articolo 14 deve essere effettuato non prima delle ore 8 del 44° e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione, da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato.
2. Agli effetti del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno rimane aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.
3. Il contrassegno deve essere depositato in triplice esemplare.

²⁷ - Articolo introdotto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 270 del 2005.

²⁸ - Articolo così modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera c), della legge 136 del 1976 e successivamente dall'art. 6, comma 1, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Art. 16²⁹

1. Il Ministero dell'interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.
2. Qualora i partiti o gruppi politici presentino un contrassegno che non sia conforme alle norme di cui all'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.
3. Sono sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero a sostituire il proprio contrassegno o dai depositanti di altro contrassegno avverso l'accettazione di contrassegno che ritengano facilmente confondibile: a quest'ultimo effetto, tutti i contrassegni depositati possono essere in qualsiasi momento presi in visione da chi abbia presentato un contrassegno a norma degli articoli precedenti.
4. Le opposizioni devono essere presentate al Ministero dell'interno entro 48 ore dalla sua decisione e, nello stesso termine, devono essere notificate ai depositanti delle liste che vi abbiano interesse. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore, dopo aver sentito i depositanti delle liste che vi abbiano interesse³⁰.

Art. 17³¹

1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo ufficio centrale circoscrizionale, della lista dei

²⁹ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *d*), della legge 136 del 1976; dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge 4 agosto 1993, n. 277; dall'art. 1, comma 1, lettera *c*) del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; infine, al comma quarto, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

³⁰ - La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale - n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del presente testo unico, sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

³¹ - Articolo modificato, al comma primo, dall'art. 1, primo comma, lettera *e*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 534 del 1993; da ultimo, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

candidati e dei relativi documenti. La designazione è fatta con un unico atto, autenticato da notaio. Il Ministero dell'interno comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale le designazioni suddette entro il 36° giorno antecedente quello della votazione.

2. Con le stesse modalità possono essere indicati, entro il [33°] giorno³² antecedente quello della votazione, altri rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito di cui al precedente comma, qualora i rappresentanti precedentemente designati siano entrambi impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto. Il Ministero dell'interno ne dà immediata comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale cui la nuova designazione si riferisce.

ART. 18

*Abrogato*³³

ART. 18-BIS³⁴

1. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

³² - Le parole: "entro il 33° giorno" sono state così sostituite dall'art. 1, primo comma, lettera *f*), della legge 136 del 1976. Tuttavia, l'eventuale indicazione di altri rappresentanti supplenti può essere fatta, ora, entro il 35° giorno antecedente quello della votazione, atteso che l'art. 4, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, modificando l'art. 20, primo comma, del presente testo unico, ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate, attualmente, dal 35° al 34° giorno antecedenti la votazione.

³³ - Articolo prima sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 277 del 1993; poi modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162; da ultimo abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

³⁴ - Articolo, già inserito dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge 277 del 1993 e poi modificato dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, ora sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14³⁵. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze

35 - Per le elezioni politiche tenutesi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 18-bis del testo unico n. 361 del 1957, l'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha così stabilito:

Art. 4 (*Esonero dalle sottoscrizioni delle liste*) - "1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi".

linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

ART. 19³⁶

1. Nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

ART. 20³⁷

1. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione, alla cancelleria della corte di appello o del tribunale indicati nella tabella *A*, allegata al presente testo unico, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20.

2. Insieme con le liste dei candidati devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati e la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori.

3. Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione.

4. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati.

³⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), della legge 277 del 1993, poi modificato, al comma 1, dall'art. 1, comma 7, della legge n. 270 del 2005.

³⁷ - Articolo modificato dagli artt. 4, comma 1, e 6, commi 1 e 2, della legge 271 del 1991; dagli artt. 2, comma 1, lettere *e*) ed *f*), della legge 277 del 1993; dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534; da ultimo, dall'art. 6, comma 5, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificati i commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

5. La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53³⁸; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Per tale prestazione è dovuto al notaio o al cancelliere l'onorario di lire 100 [ora, euro 0,05]³⁹ per ogni sottoscrizione autenticata.

6. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

7. Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno la lista intenda distinguersi.

8. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25.

Art. 21⁴⁰

1. La cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale⁴¹ accerta l'identità personale del depositante e, nel caso in cui si tratti di persona diversa da quelle designate ai sensi dell'articolo 17, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti, di cui una copia è consegnata immediatamente al presentatore.

2. Nel medesimo verbale, oltre alla indicazione della lista dei candidati presentata e delle designazioni del contrassegno e dei delegati, è annotato il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista secondo l'ordine di presentazione.

³⁸ - L'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è riportato a pag. 234.

³⁹ - L'importo originario in lire deve intendersi ora espresso in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

⁴⁰ - Articolo modificato, al secondo comma, prima dall'art. 1, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 6, della legge n. 270 del 2005.

⁴¹ - Si veda la tabella A allegata al presente testo unico – come sostituita dalla tabella A allegata alla legge 277 del 1993 – nella quale sono indicate le circoscrizioni, nonché le città in cui hanno sede gli uffici centrali circoscrizionali.

ART. 22⁴²

1. L'ufficio centrale circoscrizionale entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:

1) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno ai sensi dell'articolo 17;

2) ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'interno, ai termini degli articoli 14, 15 e 16;

3) verifica se le liste siano state presentate in termine e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto, dichiarandole non valide se non corrispondono a queste condizioni; riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-*bis*, cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-*bis*;

4) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali manca la prescritta accettazione;

5) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato [il certificato di nascita, o documento equipollente, o]⁴³ il certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

6) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;

7) *abrogato*

2. I delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.

⁴² - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettere *i*) e *l*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *g*), nn. 1-9, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 7, della legge n. 270 del 2005 che, in particolare, ha modificato il primo comma, anche mediante l'abrogazione del n. 7, e i commi secondo e terzo.

⁴³ - Le parole tra parentesi quadra devono ritenersi implicitamente abrogate, avendo l'art. 6, comma 1, della legge 276 del 1993 espressamente abrogato, dal testo del precedente art. 20, secondo comma, del testo unico in esame, le parole: "i certificati di nascita, o documento equipollente". Per l'effetto, non essendo più prescritto l'obbligo di presentare, unitamente alle liste dei candidati, i certificati di nascita o documenti equipollenti, è da ritenersi abrogata la disposizione del presente n. 5) secondo cui l'ufficio centrale circoscrizionale cancella dalle liste i nomi di candidati per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

3. L'ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

ART. 23⁴⁴⁻⁴⁵

1. Le decisioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.
2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale.
3. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella cancelleria dell'ufficio centrale circoscrizionale.
4. Il predetto ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni.
5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.
6. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi.
7. Le decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sono comunicate nelle 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

ART. 24⁴⁶

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, o, nel caso in cui sia

⁴⁴ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera *m*), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 8, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e secondo.

⁴⁵ - La Corte costituzionale, con sentenza n. 259 del 5 - 19 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361 del 1957, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

⁴⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *i*), n. 9), del decreto legislativo 534 del 1993, successivamente modificato, anche con la abrogazione del n. 1 e la sostituzione del n. 2, dall'art. 6, comma 9, della legge n. 270 del 2005.

stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

1) Abrogato

2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

3) comunica ai delegati di lista le definitive determinazioni adottate;

4) trasmette immediatamente alla prefettura capoluogo della circoscrizione le liste ammesse, con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14, per la stampa delle schede medesime e per l'adempimento di cui al numero 5);

5) provvede, per mezzo della prefettura capoluogo della circoscrizione, alla stampa - su manifesti riproducenti i rispettivi contrassegni - delle liste nonché alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione; una a disposizione dell'ufficio e le altre per l'affissione nella sala della votazione.

ART. 25⁴⁷

1. Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione⁴⁸, i delegati di cui all'art. 20, o persone da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio di ciascuna sezione ed all'ufficio centrale cir-

⁴⁷ - Articolo modificato dall'art. 1, primo comma, lettera o), della legge 136 del 1976; dall'art. 1, comma 1, lettera l), nn. 1 e 2, del decreto legislativo 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che, in particolare, ne ha modificato i commi primo e ultimo.

⁴⁸ - Per quanto riguarda i soggetti competenti e le modalità di autenticazione delle firme, si veda l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 234].

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

coscrizionale, due rappresentanti della lista: uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione, al segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione.

2. L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'ufficio centrale circoscrizionale è presentato, entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale circoscrizionale, la quale ne rilascia ricevuta.

3. Per lo svolgimento del loro compito i delegati di lista devono dimostrare la loro qualifica esibendo la ricevuta rilasciata dalla cancelleria della corte d'appello o del tribunale all'atto del deposito delle liste dei candidati. Nel caso che alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, a norma del primo comma del presente articolo, il notaio, nell'autenticarne la firma, dà atto dell'esibizione fattagli della ricevuta rilasciata all'atto del deposito delle liste.

ART. 26⁴⁹

1. Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

2. Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

ART. 27

*Abrogato*⁵⁰

⁴⁹ - Articolo così modificato, al primo comma, dapprima, dall'articolo 1, comma 1, lettera *m*), del decreto legislativo 534 del 1993 e, successivamente, dall'articolo 6, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

⁵⁰ - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

ART. 28

*Abrogato*⁵¹

ART. 29

1. La commissione elettorale circondariale⁵² trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi.

ART. 30⁵³

1. Nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione, autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁵⁴, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione nella sala della votazione;
- 3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono degenti, a norma dell'articolo 51;
- 4) tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione: una copia rimane a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
- 5) i verbali di nomina degli scrutatori;
- 6) le designazioni dei rappresentanti di lista, ricevute a norma dell'articolo 25, secondo comma;

51 - Articolo abrogato dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

52 - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

53 - Articolo modificato, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

54 - La parola: "circondariale" deve intendersi sostituire quella di "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

- 7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati trasmessi sigillati dalla prefettura, con l'indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 8) un'urna del tipo descritto nell'articolo 32;
- 9) una cassetta o scatola per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;
- 10) un congruo numero di matite copiative per l'espressione del voto.

ART. 31⁵⁵

1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.

2. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre.

ART. 32⁵⁶

1. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva conforme al modello descritto nella tabella *D*, allegata al presente testo unico, sono forniti dal Ministero dell'interno.

2. Le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

⁵⁵ - Articolo, già modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993 e dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993, poi sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge n. 270 del 2005 e da ultimo modificato, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 2, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

⁵⁶ - Articolo così modificato, mediante sostituzione dei commi secondo e terzo, dall'art. 8 della legge 13 marzo 1980, n.70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

3. Il Ministro dell'interno stabilisce, altresì con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella *D* allegata al presente testo unico⁵⁷.

ART. 33⁵⁸

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, ogni elettore può ricorrere al prefetto, perché, ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire, anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui al comma precedente.

3. La prefettura provvede ad inviare ai sindaci, insieme con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno antecedente quello dell'elezione.

ART. 34

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori⁵⁹, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

ART. 35

1. La nomina dei presidenti di seggio deve essere effettuata dal presidente della corte d'appello competente per territorio entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della corte stessa e, occorrendo, tra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i vice pretori onorari e quei cittadini che, a giudizio del presidente medesimo, siano idonei all'ufficio, esclusi gli appartenenti alle categorie elencate nell'articolo 38.

57 - Si veda ora in proposito, il decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 521.

58 - Articolo così modificato, ai commi primo e terzo, rispettivamente, dall'art. 1, comma 1, lettera *r*), della legge n. 136 del 1976 e dall'art.1, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n.534 del 1993.

59 - Le parole: "quattro scrutatori" sono state così sostituite dall'art. 8, comma 1, della legge n. 53 del 1990.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2. L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.
3. Presso la cancelleria di ciascuna corte di appello, è tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale⁶⁰.
4. Entro il ventesimo giorno precedente quello della votazione, il presidente della corte d'appello trasmette ad ogni comune l'elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali, con i relativi indirizzi, dando tempestiva notizia delle eventuali successive variazioni.
5. In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentirne la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.
6. Delle designazioni è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici; agli altri designati, mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri degli uffici di conciliazione o dai messi comunali.

ART. 36

*Abrogato*⁶¹

ART. 37

*Abrogato*⁶²

⁶⁰ - Si richiama in proposito il decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro dell'interno 30 ottobre 1979 (*Norme per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi di persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale in attuazione dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570*). La disciplina relativa alla istituzione e alla tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale è peraltro ora contenuta nell'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pag. 229].

⁶¹ - Articolo, già relativo alla nomina degli scrutatori, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95.

⁶² - Articolo, già relativo alla scelta del segretario dell'ufficio elettorale di sezione, abrogato dall'art. 8, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Per la nomina del segretario del seggio si veda l'art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, che si riporta di seguito: "Art. 2. - Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado".

ART. 38

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:

a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età⁶³;

b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;

c) *abrogato*⁶⁴;

d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;

e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;

f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

ART. 39

*Abrogato*⁶⁵

ART. 40⁶⁶

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

2. Lo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente coadiuva il presidente e ne fa le veci in caso di assenza o d'impedimento.

⁶³ - La causa ostativa all'espletamento delle funzioni di componente di seggio elettorale, consistente nel superamento dei settanta anni di età, è da ritenere non più operante nei confronti degli scrutatori, per il principio della successione delle leggi nel tempo; infatti, l'art. 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che in origine, nell'istituire l'albo a sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore, ne subordinava l'inclusione al possesso, tra l'altro, del requisito del non superamento del settantesimo anno di età, è stato successivamente "novellato" e sostituito ai sensi dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, con l'introduzione di un unico albo a domanda delle persone idonee al medesimo precitato ufficio e con l'eliminazione, tra i requisiti di iscrizione, del limite massimo di età.

⁶⁴ - La lettera c), che prevedeva una ipotesi di esclusione dalle funzioni di componente di seggio elettorale per "gli appartenenti a Forze armate in servizio", è stata abrogata dall'art. 2268, comma 1, n. 429, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 ed entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2272 del decreto legislativo medesimo, cinque mesi dopo la pubblicazione, cioè a decorrere dall'8 ottobre 2010. Una fattispecie di esclusione analoga a quella di cui alla abrogata lettera c) dell'art. 38 del presente testo unico n. 361 del 1957 è peraltro contenuta, ora, all'art. 1492, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010, riportato a pag. 505.

⁶⁵ - Articolo abrogato dall'art. 1 della legge 22 maggio 1970, n. 312 (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione*), a sua volta abrogata.

⁶⁶ - Articolo modificato, al terzo comma, prima, dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 6, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

3. Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di lista, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

ART. 41⁶⁷

1. Alle ore sedici del giorno che precede le elezioni, il presidente costituisce l'ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario e invitando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati.

2. Se tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane tra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e non siano rappresentanti di liste di candidati, e per i quali non sussista alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38.

Titolo IV

Della votazione

ART. 42⁶⁸

1. La sala delle elezioni deve avere una sola porta d'ingresso aperta al pubblico, salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne.

2. La sala dev'essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo, con un'apertura centrale per il passaggio.

3. Il primo compartimento, in comunicazione diretta con la porta d'ingresso, è riservato agli elettori, i quali possono entrare in quello riservato all'ufficio elettorale soltanto per votare, trattenendovisi il tempo strettamente necessario.

4. Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che i rappresentanti di lista possano girarvi attorno, allorché sia stata chiusa la votazione. L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile a tutti.

⁶⁷ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 1, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

⁶⁸ - Articolo modificato, ai commi quarto e settimo, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 15, della legge n. 270 del 2005; al comma quinto, mediante sostituzione del comma medesimo, dall'art. 2, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

5. Ogni sala, salva comprovata impossibilità logistica, deve avere quattro cabine, di cui una destinata ai portatori di *bandicap*. Le cabine sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite di un riparo che assicura la segretezza del voto.

6. Le porte e le finestre che siano nella parete adiacente ai tavoli, ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

7. L'estratto delle liste degli elettori e due copie del manifesto contenente le liste dei candidati devono essere visibilmente affissi, durante il corso delle operazioni elettorali, in modo che possano essere letti dagli intervenuti.

ART. 43

1. Salvo le eccezioni previste dagli articoli 44, 47, 48, 49, 50 e 51, possono entrare nella sala dell'elezione soltanto gli elettori che presentino il certificato d'iscrizione alla sezione rispettiva.

2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

ART. 44

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza. Può disporre degli agenti della Forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala delle elezioni.

3. Però, in caso di tumulti o di disordini nella sala o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, ma non contro la sua opposizione, entrare nella sala delle elezioni e farsi assistere dalla Forza.

4. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste e reclami relativi alle operazioni della sezione.

5. Il presidente può, in via eccezionale, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

6. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

7. Quando abbia giustificato timore che possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione.

8. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugino artificiosamente nella votazione, o non rispondano all'invito di restituire la scheda riempita, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della scheda, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti. Di ciò è dato atto nel processo verbale.

ART. 45⁶⁹

1. Appena accertata la costituzione dell'ufficio, il presidente, dopo aver preso nota sulla lista sezionale degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 30, n. 3, estrae a sorte il numero progressivo di ogni gruppo di 100 schede, le quali devono essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

2. Il presidente apre il pacco delle schede e distribuisce agli scrutatori un numero di schede corrispondenti a quello degli elettori iscritti nella sezione.

3. Lo scrutatore [scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna scheda ed]⁷⁰ appone la sua firma sulla faccia posteriore della scheda stessa.

4. Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.

5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, nessuno può allontanarsi dalla sala.

6. Nel processo verbale si fa menzione della serie di schede firmate da ciascun scrutatore.

69 - Articolo modificato, con l'inserimento dell'attuale quarto comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993; con l'aggiunta dell'ottavo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; con la sostituzione del nono e ultimo comma, dall'art. 1, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62; con l'abrogazione, infine, del medesimo ottavo comma, dall'art. 6, comma 16, della legge n. 270 del 2005.

70 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate. Infatti, l'appendice sulle schede di votazione - già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976 - non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

7. Il presidente depone le schede nell'apposita cassetta e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle schede rimaste nel pacco, di cui al n. 7 dell'articolo 30.

8. *Abrogato*

9. Successivamente, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore otto del giorno seguente, affidando la custodia delle urne, della scatola contenente le schede firmate e dei documenti alla Forza pubblica.

ART. 46⁷¹

1. Alle ore otto antimeridiane della domenica fissata per l'inizio della votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione.

ART. 47

1. Ha diritto di votare chi è iscritto nelle liste degli elettori della sezione, salve le eccezioni previste agli articoli 48, 49, 50 e 51.

2. Ha, inoltre, diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore della circoscrizione⁷².

ART. 48⁷³

1. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio votano, previa esibizione [del certificato elettorale], nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione o in altro comune della circoscrizione. I rappresentanti delle

71 - Articolo, già sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 1, comma 2, della legge n. 62 del 2002.

72 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 (*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*) [pag. 237], nonché l'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*) [pag. 249]. Si veda, altresì, l'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n.40 (*Modifiche alle norme sull'elettorato attivo*), riportato a pag. 181.

73 - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 7, comma 1, della legge n. 271 del 1991; poi, dall'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, dall'art. 6, comma 17, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

liste votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione⁷⁴. I candidati possono votare in una qualsiasi delle sezioni della circoscrizione dove sono proposti, presentando [il certificato elettorale]. Votano, inoltre, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se risultino iscritti come elettori in altra sezione o in qualsiasi altro comune del territorio nazionale, gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica in servizio di ordine pubblico. Essi sono ammessi al voto, previa esibizione [del certificato elettorale]⁷⁵.

2. Gli elettori di cui al comma precedente sono iscritti, a cura del presidente, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale.

Art. 49⁷⁶

1. I militari delle Forze armate nonché gli appartenenti a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia⁷⁷ ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano per causa di servizio.

⁷⁴ - Per quanto riguarda i rappresentanti delle liste dei candidati, si riporta, qui di seguito, l'art. 13, comma 4, del decreto legislativo n. 533 del 1993:

“4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale”.

⁷⁵ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “certificato elettorale”, contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: “tessera elettorale”.

⁷⁶ - Articolo, già modificato dall'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1981, n. 349, ulteriormente modificato, mediante sostituzione del primo comma, dall'art. 8, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

⁷⁷ - Si riporta, qui di seguito, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*):

“Art. 16 (*Forze di polizia*) -

Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della Guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento dei servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso”.

2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del [certificato elettorale]⁷⁸, e sono iscritti in una lista aggiunta.
3. È vietato ad essi di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.
4. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente.

ART. 50⁷⁹

1. I naviganti fuori residenza per motivi di imbarco sono ammessi a votare nel comune ove si trovano.
2. Essi possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale del comune stesso, in soprannumero agli elettori iscritti nelle relative liste, previa esibizione [del certificato elettorale], corredato dai seguenti documenti:
 - a) certificato del comandante del porto o del direttore dell'aeroporto attestante che il marittimo o l'aviatore si trova nell'impossibilità di recarsi a votare nel comune di residenza per motivi di imbarco; limitatamente a questi fini il direttore dell'aeroporto viene considerato autorità certificante;
 - b) certificato del sindaco del comune, di cui al primo comma, attestante l'avvenuta notifica telegrafica, da parte del comune stesso, non oltre il giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune che ha rilasciato [il certificato elettorale], della volontà espressa dall'elettore di votare nel comune in cui si trova per causa di imbarco.
3. I predetti elettori sono iscritti, a cura del presidente della sezione, nella stessa lista aggiunta di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
4. I sindaci dei comuni che hanno rilasciato [i certificati elettorali], sulla base delle notifiche telegrafiche previste dal secondo comma, compileranno gli elenchi dei naviganti che hanno tempestivamente

⁷⁸ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale", contenute nel testo del presente comma, devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

⁷⁹ - Articolo così modificato dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 25 maggio 1993, n. 160 (*Conversione in legge del decreto-legge 6 aprile 1993, n. 97 ed ulteriori disposizioni in materia elettorale*). Inoltre, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

espresso la volontà di votare nel comune ove si trovano per causa di imbarco e li consegneranno ai presidenti di seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. I presidenti di seggio ne prenderanno nota, a fianco dei relativi nominativi, nelle liste di sezione.

ART. 51

1. I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. A tale effetto gli interessati devono fare pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione]⁸⁰, risultanti [dal certificato elettorale]⁸¹, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell'istituto stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'articolo 30, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

ART. 52⁸²

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita una sezione elettorale per ogni 500 letti o frazioni di 500.

⁸⁰ - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, atteso che, tra l'altro, il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

⁸¹ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: "certificato elettorale" devono intendersi sostituite dalle parole: "tessera elettorale".

⁸² - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976, riportato a pag. 166.

2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione, a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione [annuale]⁸³ delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.

3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il presidente prende nota, sulla lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.

ART. 53⁸⁴⁻⁸⁵

1. Negli ospedali e case di cura minori, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione è posto il luogo di cura, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e del segretario ed alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

2. Dei nominativi di tali elettori viene presa nota, con le modalità di cui all'articolo precedente, dal presidente in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

3. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente in un plico, o in due plichi distinti nel caso di elezioni della Camera dei deputati e del Senato contemporanee, e sono immediatamente portate alla sezione elettorale ed immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

ART. 54

*Abrogato*⁸⁶

⁸³ - A norma dell'art. 7 del testo unico sull'elettorato attivo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, l'aggiornamento delle liste elettorali si effettua, ora, a mezzo di due revisioni semestrali.

⁸⁴ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n.534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 18, della legge n. 270 del 2005.

⁸⁵ - Si veda anche l'art. 9 della legge n. 136 del 1976, riportato a pag. 166.

⁸⁶ - Articolo, che disciplinava l'ammissione al voto dei ricoverati nel luogo di cura, abrogato dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Art. 55⁸⁷⁻⁸⁸

1. Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
2. I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi comune della Repubblica.
3. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. [Sul suo certificato elettorale] è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito⁸⁹.
4. I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori [il certificato elettorale], per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.
5. L'accompagnatore consegna [il certificato] dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
6. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.
7. L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera

87 - Al presente articolo, il primo comma è stato sostituito dall'art. 21 della legge 27 dicembre 2001, n. 459; il secondo comma è stato modificato, con l'inserimento delle parole "in un qualsiasi comune della Repubblica", dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17; il settimo comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, della stessa legge 5 febbraio 2003, n. 17.

88 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, tutti i riferimenti al certificato elettorale, contenuti nel testo del presente articolo, devono intendersi fatti alla tessera elettorale.

89 - L'art. 11 (*Annotazione del voto assistito*) del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 [pag. 388] stabilisce che l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'art. 55, terzo comma, del presente testo unico, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni⁹⁰.

ART. 56⁹¹

1. I certificati medici eventualmente richiesti dagli elettori agli effetti dell'articolo 55 possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

2. Detti certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

ART. 57

1. Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire la carta d'identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purché munito di fotografia. In tal caso, nell'apposita colonna d'identificazione, sulla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale⁹², sono indicati gli estremi del documento.

2. Ai fini della identificazione degli elettori sono validi anche:

a) le carte di identità e gli altri documenti di identificazione, indicati nel comma precedente, scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante;

b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purché munite di fotografia e convalidate da un comando militare;

⁹⁰ - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione della legge 675/1996 citata nel testo.

⁹¹ - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge n. 271 del 1991.

⁹² - Le parole: "Commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purché munite di fotografia.

3. In mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione.

4. Se nessuno dei membri dell'ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'ufficio, che ne attesti l'identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 104.

5. L'elettore che attesta l'identità deve apporre la sua firma nella colonna di identificazione.

6. In caso di dubbi sulla identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 66.

ART. 58⁹³⁻⁹⁴

1. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa⁹⁵.

2. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. L'elettore deve poi piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla [inumidendone la parte gommata]. Di queste operazioni il presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione.

⁹³ - Articolo modificato, al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 (emanato a seguito di consultazione referendaria) e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; al primo e al secondo comma, dall'art. 2, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993, che aveva altresì aggiunto il sesto comma; al secondo comma, dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge n. 368 del 1996; al primo comma, dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299; ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 10, della legge n. 270 del 2005, che ha altresì abrogato il sesto comma; infine, al primo periodo del comma secondo, dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

⁹⁴ - Le parole tra parentesi quadra contenute nei commi secondo, terzo e quinto dell'art. 58 devono intendersi abrogate, poiché l'appendice e la gommatura sulle schede di votazione - già espressamente abolite dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136 - non sono state più previste nei modelli di scheda di voto.

⁹⁵ - Per gli adempimenti successivi al riconoscimento dell'elettore, vedasi anche l'art. 12 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

3. Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al presidente la scheda chiusa e la matita. Il presidente constata la chiusura della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a chiuderla, facendolo rientrare in cabina; ne verifica l'identità esaminando la firma e il bollo, [e confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista; ne distacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata] e pone la scheda stessa nell'urna.

4. Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista sopraindicata.

5. Le schede mancanti [dell'appendice o prive di numero,] di bollo o della firma dello scrutatore non sono poste nell'urna, e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale fa anche menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda, non l'abbiano riconsegnata.

6. *Abrogato*

ART. 59⁹⁶

1. Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista.

ART. 60

Abrogato⁹⁷

⁹⁶ - Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, così modificato dall'art. 6, comma 19, della legge n. 270 del 2005.

⁹⁷ - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: "Art. 60 - 1. Il voto di preferenza si esprime scrivendo con la matita copiativa, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

2. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno dei due. La indicazione deve contenere, a tutti gli effetti, entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

3. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

4. Le preferenze per candidati compresi in liste di altri Collegi sono inefficaci.

5. Sono, altresì, inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

6. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista ma abbia scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, s'intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

(Segue)

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 60-BIS

*Abrogato*⁹⁸

ART. 61

*Abrogato*⁹⁹

ART. 62¹⁰⁰

1. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto.

ART. 63¹⁰¹

1. Se un elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in un plico, dopo che il presidente vi abbia scritto «scheda deteriorata», aggiungendo la sua firma.

7. Se l'elettore abbia segnato più di un contrassegno di lista, ma abbia scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

8. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per il Collegio sono nulle. Rimangono valide le prime”.

⁹⁸ - Articolo, già introdotto dall'art. 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, poi abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), della legge n. 277 del 1993. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: “Art. 60-*bis* - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo”.

⁹⁹ - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200. Si ritiene però utile riportarne di seguito il testo: “Art. 61 - 1. L'indicazione delle preferenze può essere fatta scrivendo, invece dei cognomi, i numeri coi quali sono contrassegnati nella lista i candidati preferiti; tali preferenze sono efficaci purché siano comprese nello spazio a fianco del contrassegno votato.

2. Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma abbia espresso le preferenze mediante numeri nello spazio posto a fianco di un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

3. Le preferenze espresse in numeri sulla stessa riga sono nulle se ne derivi incertezza; tuttavia sono valide agli effetti dell'attribuzione del voto di lista a norma del comma precedente”.

¹⁰⁰ - Articolo modificato, prima, dall'art. 2, comma 1, lettera *g*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 20, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰¹ - Articolo modificato, al primo comma, dapprima, dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 21, della legge n. 270 del 2005.

2. Il presidente deve immediatamente sostituire nella cassetta la seconda scheda consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal pacco delle schede residue e contrassegnata [con lo stesso numero di quella deteriorata, nonché]¹⁰² col bollo e con la firma dello scrutatore. Nella colonna della lista indicata nel primo comma dell'articolo 58, è annotata la consegna della nuova scheda.

ART. 64¹⁰³

1. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

2. Il presidente rinvia quindi la votazione alle ore 7 del giorno successivo e, dopo aver provveduto a sigillare l'urna e la scatola recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

3. Successivamente, fatti uscire dalla sala tutti gli estranei all'ufficio, il presidente provvede alla chiusura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni apertura e provvede, quindi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

4. Il presidente, infine, affida alla Forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

5. È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa.

ART. 64-BIS¹⁰⁴

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della

¹⁰² - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, sulla quale doveva essere apposto un numero, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge n. 136 del 1976, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

¹⁰³ - Articolo, già sostituito dall'art. 3 della legge n. 277 del 1993 e poi nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 16 aprile 2002, n. 62, da ultimo modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰⁴ - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 4, della legge 16 aprile 2002, n. 62 e poi modificato dall'art. 6, comma 23, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi, dichiara riaperta la votazione che prosegue fino alle ore 15; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto.

ART. 65

*Abrogato*¹⁰⁵

ART. 66

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione.
2. Tre membri almeno dell'ufficio, fra i quali il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Titolo V

Dello scrutinio

ART. 67¹⁰⁶⁻¹⁰⁷⁻¹⁰⁸

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi degli articoli 64 e 64-bis, il presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:
 - 1) dichiara chiusa la votazione;

¹⁰⁵ - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge n.277 del 1993.

¹⁰⁶ - Articolo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; dall' art. 1, comma 5, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al primo comma, nn. 2 e 3, dall'art. 6, comma 24, della legge n. 270 del 2005.

¹⁰⁷ - Si veda anche l'art. 7, primo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, a norma del quale: "I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, debbono essere rimessi contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del circondario [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale competente] che ne rilascia ricevuta". Alla luce di tale disposto normativo devono pertanto essere ora interpretate le parole: "consegnato o trasmesso" (*o "consegnati o trasmessi"*) contenute nel testo del presente articolo.

¹⁰⁸ - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, ogni riferimento ai tagliandi dei certificati elettorali, contenuto nel testo del presente articolo, deve intendersi fatto al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale circondariale¹⁰⁹, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e [dai tagliandi dei certificati elettorali]. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori, nonché dal presidente, e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliano, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al [pretore] del circondario¹¹⁰, il quale ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnata una senza [appendice o senza il numero o]¹¹¹ il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, [ed i tagliandi dei certificati elettorali] vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al [pretore del circondario]¹¹².

2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale.

109 - Le parole: "commissione elettorale circondariale" devono intendersi così sostituite dall'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali mandamentali. - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

110 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

111 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

112 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" sostituisce l'originario termine "mandamento" in applicazione dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244.

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 68¹¹³⁻¹¹⁴

1. *Abrogato*

2. *Abrogato*

3. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

4. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.

5. *Abrogato*

6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.

7. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede

113 - Articolo, già sostituito dall'art. 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, poi modificato, mediante la sostituzione dei primi tre commi e l'aggiunta del comma 3-bis, dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 277 del 1993; mediante l'abrogazione del quinto comma e l'abrogazione o aggiunta di periodi ai commi sesto e settimo, dall'art. 3, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante l'abrogazione dei commi 1 e 2, la modifica del comma 3 e la soppressione dell'ultimo periodo del comma 7, dall'art. 6, comma 25, della legge n. 270 del 2005.

114 - Si riporta qui di seguito l'art. 10, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271: "2. I nominativi dei presidenti inadempienti agli obblighi previsti dall'art. 68 del testo unico n. 361 del 1957 sono segnalati al presidente della corte d'appello da parte degli uffici immediatamente straordinari agli uffici elettorali di sezione, comunque denominati, ai fini della cancellazione dall'albo, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 21 marzo 1990, n. 53".

contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nei verbali.

8. Tutte queste operazioni devono essere compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale.

ART. 69¹¹⁵

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto di cui all'articolo seguente. Quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso.

ART. 70¹¹⁶

1. Salve le disposizioni di cui agli articoli 58, 59 e 62, sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

2. Sono, altresì, nulli i voti contenuti in schede che non siano quelle prescritte dall'articolo 31, o che non portino la firma o il bollo richiesti dagli articoli 45 e 46.

ART. 71¹¹⁷

1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori:

1) pronuncia in via provvisoria, facendolo risultare dal verbale, salvo il disposto dell'articolo 87, sopra i reclami anche orali, le difficoltà e gli incidenti intorno alle operazioni della sezione, nonché sulla nullità dei voti;

115 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, mediante l'aggiunta del secondo periodo, dall'art. 1, comma 1-*ter*; del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

116 - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200, e dall'art. 3, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

117 - Articolo modificato, prima, mediante la sostituzione del secondo comma, dall'art. 4, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993; poi, mediante la modifica del numero 2) del primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 26, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del n. 2) dell'articolo 76.

2. I voti contestati debbono essere raggruppati, per le singole liste, a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti.

3. Le schede corrispondenti ai voti nulli o contestati a qualsiasi effetto e per qualsiasi causa, siano stati questi ultimi provvisoriamente assegnati o non assegnati, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da almeno due scrutatori.

ART. 72¹¹⁸⁻¹¹⁹

1. Alla fine delle operazioni di scrutinio, il presidente del seggio procede alla formazione:

a) del plico contenente le schede corrispondenti a voti contestati per qualsiasi effetto e per qualsiasi causa e le carte relative ai reclami ed alle proteste;

b) del plico contenente le schede corrispondenti a voti nulli;

c) del plico contenente le schede deteriorate e le schede consegnate senza [appendice o numero o]¹²⁰ bollo o firma dello scrutatore;

d) del plico contenente le schede corrispondenti a voti validi ed una copia delle tabelle di scrutinio.

2. Abrogato

118 - Articolo modificato, dapprima, mediante l'aggiunta del secondo comma e la modifica del terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *f*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, mediante l'abrogazione del secondo comma stesso e la modifica del terzo, dall'art. 6, comma 27, della legge n. 270 del 2005.

119 - Si vedano anche il secondo e il terzo comma dell'art. 7 della legge 23 aprile 1976, n. 136, riportati a pag. 165.

120 - Le parole tra parentesi quadra devono intendersi abrogate, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista sui modelli di scheda di voto.

3. I predetti plichi debbono recare l'indicazione della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, le firme dei rappresentanti di lista presenti e quelle del presidente e di almeno due scrutatori.
4. I plichi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* devono essere allegati, con una copia delle tabelle di scrutinio, al verbale destinato all'ufficio centrale circoscrizionale.
5. Il plico di cui alla lettera *d)* deve essere depositato nella cancelleria [della pretura]¹²¹, ai sensi del quinto comma dell'articolo 75, e conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri.

ART. 73¹²²

1. Le operazioni di cui all'articolo 67 e, successivamente, quelle di scrutinio devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione ed ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.
2. Se per causa di forza maggiore l'ufficio non possa ultimare le anzidette operazioni nel termine prescritto, il presidente deve, alle ore 14 del martedì successivo al giorno delle elezioni, chiudere la cassetta contenente, secondo i casi, le schede non distribuite o le schede già spogliate, l'urna contenente le schede non spogliate, e chiudere in un plico le schede residue, quelle che si trovassero fuori della cassetta o dell'urna, le liste indicate nel n. 2 dell'articolo 67 e tutte le altre carte relative alle operazioni elettorali.
3. Alla cassetta, all'urna ed al plico devono apporsi le indicazioni della circoscrizione e della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio e quello dei rappresentanti di lista che vogliono aggiungere il proprio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori.
4. La cassetta, l'urna ed il plico, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito portati nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione e consegnate al cancelliere il quale ne diviene personalmente responsabile.
5. In caso di inadempimento, si applica la disposizione del penultimo comma dell'articolo 75.

121 - Ora: "tribunale o sezione distaccata di tribunale", a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni.

122 - Articolo modificato, dapprima, ai commi primo, secondo e terzo, dall'art. 3, comma 1, lettera *g)*, nn. 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 1, comma 6, lettere *a)* e *b)*, della legge 16 aprile 2002, n. 62; infine, al comma terzo, dall'art. 6, comma 28, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 74¹²³

1. Il verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione è redatto dal segretario in doppio esemplare, firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio e dai rappresentanti delle liste presenti.
2. Nel verbale dev'essere presa nota di tutte le operazioni prescritte dal presente testo unico e deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati (siano stati o non attribuiti provvisoriamente alle liste) e delle decisioni del presidente, nonché delle firme e dei sigilli.
3. Il verbale è atto pubblico.

ART. 75¹²⁴

1. Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare un estratto, contenente i risultati della votazione e dello scrutinio, che provvede a rimettere subito alla prefettura, tramite il comune. Il verbale è poi immediatamente chiuso in un plico, che dev'essere sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente, da almeno due scrutatori e dai rappresentanti delle liste presenti. L'adunanza è poi sciolta immediatamente.
2. Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori, recano immediatamente il plico chiuso e sigillato contenente un esemplare del verbale con le schede e tutti i plichi e i documenti di cui al 3° comma dell'articolo 72 alla cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede la sezione.
3. La cancelleria del tribunale provvede all'immediato inoltro alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale del capoluogo della circoscrizione dei plichi e dei documenti previsti dal comma precedente, nonché della cassetta, dell'urna, dei plichi e degli altri documenti di cui all'articolo 73.

¹²³ - Articolo modificato, al primo comma, dall'art. 3, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; successivamente, ai commi primo e secondo, dall'art. 6, comma 29, della legge n. 270 del 2005.

¹²⁴ - Articolo modificato, mediante l'aggiunta dell'attuale sesto comma, dall'art. 12, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica del primo comma e l'abrogazione dei commi settimo, ottavo e nono, dall'art. 3, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo n. 534 del 1993; infine, mediante la modifica dei commi primo e terzo, dall'art. 6, comma 30, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, gli attuali commi settimo e ottavo corrispondono ai commi decimo e undicesimo del testo in vigore antecedentemente alla anzidetta abrogazione.

4. L'altro esemplare del suddetto verbale è depositato, nella stessa giornata, nella segreteria del comune dove ha sede la sezione, ed ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prenderne conoscenza.
5. Il plico delle schede spogliate, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo 73, viene subito portato, da due membri almeno dell'ufficio della sezione, al [pretore], il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo della [pretura] e la propria firma e redige verbale della consegna¹²⁵⁻¹²⁶.
6. Le persone incaricate del trasferimento degli atti e documenti di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto sono personalmente responsabili del recapito di essi; è vietato ogni stazionamento o tramite non previsto dalle citate disposizioni.
7. Qualora non si sia adempiuto a quanto prescritto nel 2°, 3° e 4° comma del presente articolo, il presidente della corte di appello o del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le schede e le carte ovunque si trovino.
8. Le spese tutte per le operazioni indicate in questo e negli articoli precedenti sono anticipate dal comune e rimborsate dallo Stato.

ART. 76¹²⁷

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai termini dell'articolo 13, procede, entro quarantotto ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1) fa lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni in conformità dell'articolo 73, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75;

¹²⁵ - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, ogni riferimento al "pretore" o alla "pretura" contenuto nel testo del presente comma deve intendersi fatto al tribunale o alla sezione distaccata del tribunale competente.

¹²⁶ - Si veda anche il terzo comma dell'art. 7 della legge n. 136 del 1976, che si riporta qui di seguito: "Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al pretore [ora, tribunale o sezione distaccata del tribunale]".

¹²⁷ - Articolo così modificato, al primo comma, n. 1, dapprima, dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 3 luglio 1991, n. 200 e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

2) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il presidente della corte d'appello o del tribunale, a richiesta del presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, aggrega, ai fini delle operazioni del presente numero, all'ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni.

2. Ultimato il riesame, il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale farà chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in unico plico che - suggellato e firmato dai componenti dell'ufficio medesimo - verrà allegato all'esemplare del verbale di cui al comma quarto¹²⁸ dell'articolo 81.

3. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.

ART. 77¹²⁹

1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

2) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della circoscrizione.

¹²⁸ - Il riferimento al comma quarto dell'art. 81 deve intendersi ora trasposto al comma secondo del medesimo articolo, per effetto delle successive modifiche ad esso apportate.

¹²⁹ - Articolo sostituito, prima, dall'art. 4, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 11, della legge n. 270 del 2005.

ART. 78

*Abrogato*¹³⁰

ART. 79¹³¹

1. L'ufficio centrale circoscrizionale pronuncia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il giudizio definitivo degli organi di verifica dei poteri.
2. Ad eccezione di quanto previsto dal n. 2) dell'articolo 76, circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all'ufficio centrale circoscrizionale di deliberare, o anche di discutere, sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza.
3. Non può essere ammesso nell'aula dove siede l'ufficio centrale circoscrizionale l'elettore che non presenti ogni volta il certificato d'iscrizione nelle liste della circoscrizione.
4. Nessun elettore può entrare armato.
5. L'aula dev'essere divisa in due compartimenti da un solido traverso: il compartimento in comunicazione immediata con la porta d'ingresso è riservato agli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale circoscrizionale ed ai rappresentanti delle liste dei candidati.
6. Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni. Per ragioni di ordine pubblico egli può, inoltre, disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, ferme le disposizioni del secondo comma dell'articolo 26, hanno diritto di entrare e di rimanere nell'aula i rappresentanti delle liste dei candidati.

ART. 80

*Abrogato*¹³²

¹³⁰ - Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993.

¹³¹ - Articolo modificato, dapprima, ai commi quinto e sesto, dall'art. 3, comma 1, lettera *m*), nn. 1 e 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; poi, ai commi terzo, quinto e sesto, dall'art. 6, comma 31, della legge n. 270 del 2005.

¹³² - Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 81¹³³

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale circoscrizionale, si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti di lista presenti.
2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonché tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.
3. Il secondo esemplare del verbale è depositato nella cancelleria della corte di appello o del tribunale.

ART. 82

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all'articolo precedente alla prefettura della provincia nel cui territorio ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale.

ART. 83¹³⁴

1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:
 - 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno;

¹³³ - Articolo originariamente formato da sei commi, di cui il primo modificato dall'art. 3, comma 1, lettera *n*), n. 1, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il secondo abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 277 del 1993; gli originari terzo e quarto successivamente abrogati dall'art. 3, comma 1, lettera *n*), n. 2, del decreto legislativo n. 534 del 1993; il primo nuovamente modificato dall'art. 6, comma 32, della legge n. 270 del 2005. Conseguentemente, del testo iniziale dell'art. 81, sono attualmente vigenti il primo comma, il quarto comma (divenuto, ora, il secondo) ed il sesto ed ultimo comma (rimasto il terzo e ultimo).

¹³⁴ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *a*), della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2005, n. 47 (*Modifiche agli articoli 83, 84 e 86 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di attribuzione di seggi nell'elezione della Camera dei deputati*), ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 12, della legge n. 270 del 2005.

2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste che compongono la coalizione stessa, nonché la cifra elettorale nazionale delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi;

3) individua quindi:

a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione;

4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi;

6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera *a*), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi;

7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo, procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3), lettera *b*), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero 4);

8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di

cui al numero 4), ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate;

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

9) salvo quanto disposto dal comma 2, l'Ufficio procede quindi all'attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista della coalizione per tale quoziente circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero dei seggi ad essa attribuito ai sensi del numero 7). In caso negativo, procede alle seguenti operazioni, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste, in ordine decrescente di seggi eccedenti: sottrae i seggi eccedenti alla lista in quelle circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti, secondo il loro ordine crescente e nelle quali inoltre le liste, che non abbiano ottenuto il numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate. Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima circoscrizione due o più liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla lista eccedentaria vengono sottratti i seggi in quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alle liste deficitarie sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate.

2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito almeno 340 seggi, ad essa viene ulterior-

mente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi il totale delle cifre elettorali nazionali di tutte le liste della coalizione o della singola lista per 340, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza.

3. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 277, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

4. L'Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto. A tale fine procede ai sensi del comma 1, numero 7), periodi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo.

5. Ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numeri 8) e 9). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste.

6. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista.

7. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, un altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Art. 84¹³⁵

1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 6, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.
2. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti in quella medesima circoscrizione, l'Ufficio centrale nazionale assegna i seggi alla lista nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
3. Qualora al termine delle operazioni di cui al comma 2, residuino ancora seggi da assegnare alla lista in una circoscrizione, questi sono attribuiti, nell'ambito della circoscrizione originaria, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti, nelle altre circoscrizioni, alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente.
4. Se nell'effettuare le operazioni di cui ai commi 2 e 3 due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.
5. L'Ufficio centrale nazionale comunica gli esiti delle operazioni effettuate ai sensi dei commi 2 e 3 agli uffici elettorali circoscrizionali ai fini delle relative proclamazioni.
6. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonchè alle singole prefetture – uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del pubblico.

¹³⁵ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 4 aprile 2005, n. 47, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge n. 270 del 2005.

ART. 85¹³⁶

1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla data dell'ultima proclamazione, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione, si procede al sorteggio.

ART. 86¹³⁷

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati si procede con le modalità di cui all'articolo 84, commi 2, 3 e 4.

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili.

ART. 87¹³⁸⁻¹³⁹

1. Alla Camera dei deputati è riservata la convalida della elezione dei propri componenti. Essa pronuncia giudizio definitivo sulle contesta-

¹³⁶ - Articolo, già sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge n. 277 del 1993, poi così modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 1996, n. 398, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 1996. La stessa legge n. 398 del 1996, all'art. 1, comma 2, ha, inoltre, disposto che, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'art. 85 decorre dalla suddetta data di entrata in vigore.

¹³⁷ - Articolo, già sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge n. 277 del 1993 e successivamente modificato dall'art. 3 della legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*) e dall'art. 1, comma 3, della legge 4 aprile 2005, n. 47, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 270 del 2005.

¹³⁸ - Vedasi anche l'art. 66 della Costituzione.

¹³⁹ - La Corte costituzionale, con ordinanza 13-20 novembre 2000, n. 512, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^a serie speciale, n. 49 del 29 novembre 2000, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 16, quarto comma, e 87 del presente testo unico sollevata in riferimento agli artt. 24, 66 e 113 della Costituzione.

(Segue)

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

zioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente.

2. I voti delle sezioni, le cui operazioni siano annullate, non hanno effetto.

3. Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'Ufficio centrale devono essere trasmessi alla Segreteria della Camera dei deputati entro il termine di venti giorni dalla proclamazione fatta dall'Ufficio centrale. La Segreteria ne rilascia ricevuta.

4. Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

ART. 88¹⁴⁰

1. I dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare.

2. Qualora il loro trattamento netto di attività, escluse le quote di aggiunta di famiglia, risulti superiore ai quattro decimi dell'ammontare dell'indennità parlamentare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza per i parlamentari della Repubblica e detratte altresì l'imposta unica sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali e l'imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia, è loro corrisposta, a carico dell'amministrazione presso cui erano in

La Corte costituzionale, inoltre, con sentenza n. 259 del 5 - 19 ottobre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 ottobre 2009, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 23 e 87 del testo unico n. 361 del 1957, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, primo comma, 51, primo comma, 103, primo comma, 113 e 117 della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848.

140 - Gli attuali commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo sostituiscono gli originari commi primo e secondo, a norma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n.1261 (*Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento*). Inoltre, l'articolo unico della legge 21 novembre 1967, n. 1148 (*Interpretazione autentica dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 ...*) ha così stabilito: "Il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, deve intendersi operante, con effetti positivi, anche ai fini del superamento del periodo di prova e della maturazione dell'anzianità utile per l'ammissione a futuri concorsi". Conseguentemente, gli attuali commi sesto e settimo dell'art. 88 del presente testo unico erano, rispettivamente, il terzo ed il quarto nella formulazione originaria dell'articolo medesimo.

servizio al momento del collocamento in aspettativa, la parte eccedente. Sono comunque sempre corrisposte dall'amministrazione le quote di aggiunta di famiglia.

3. Il dipendente collocato in aspettativa per mandato parlamentare non può, per tutta la durata del mandato stesso, conseguire promozioni se non per anzianità. Allo stesso sono regolarmente attribuiti, alla scadenza normale, gli aumenti periodici di stipendio.

4. Nei confronti del parlamentare dipendente o pensionato che non ha potuto conseguire promozioni di merito a causa del divieto di cui al comma precedente, è adottato, all'atto della cessazione, per qualsiasi motivo, dal mandato parlamentare, provvedimento di ricostruzione di carriera con inquadramento anche in soprannumero.

5. Il periodo trascorso in aspettativa per mandato parlamentare è considerato a tutti gli effetti periodo di attività di servizio ed è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Durante tale periodo il dipendente conserva inoltre, per sé e per i propri familiari a carico, il diritto all'assistenza sanitaria e alle altre forme di assicurazione previdenziale di cui avrebbe fruito se avesse effettivamente prestato servizio.

6. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano ai professori universitari e ai direttori di istituti sperimentali equiparati solo a domanda degli interessati.

7. I magistrati in aspettativa ai sensi dell'articolo 8 conservano il trattamento di cui godevano.

ART. 89

1. È riservata alla Camera dei deputati la facoltà di ricevere e accettare le dimissioni dei propri membri.

ART. 90

1. Qualora un deputato sia tratto in arresto perché colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, la Camera decide, entro dieci giorni, se l'arresto debba essere mantenuto.

ART. 91

1. Non è ammessa rinuncia o cessione dell'indennità spettante ai deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

TITOLO VI

Disposizioni speciali per il collegio «Valle d'Aosta»¹⁴¹

ART. 92¹⁴²

1. L'elezione uninominale nel collegio «Valle d'Aosta», agli effetti dell'articolo 22 del decreto legislativo 7 settembre 1945, n. 545¹⁴³, è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e con le modificazioni seguenti:

1) alla «Valle d'Aosta» spetta un solo deputato;

2) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 300 e non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della dichiarazione è ridotto della metà;

3) la dichiarazione di candidatura dev'essere depositata, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno anteriore a quello dell'elezione, insieme con il contrassegno di ciascun candidato, presso la Cancelleria del Tribunale di Aosta¹⁴⁴;

¹⁴¹ - Si riporta l'art. 2 di questo stesso testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera c, della legge n. 277 del 1993):

Art. 2. - La elezione nel collegio della "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

Si riportano altresì i commi 3 e 4 dell'art. 86 del medesimo testo unico (come sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge n. 270 del 2005):

"Art. 86 - *Omissis*

3. Nel caso in cui rimanga vacante il seggio della circoscrizione Valle d'Aosta si procede ad elezioni suppletive.

4. Alle elezioni suppletive si procede ai sensi dei commi da 1 a 6 dell'articolo 21-ter del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in quanto applicabili".

L'art. 21-ter del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è riportato a pag. 310.

¹⁴² - Articolo così modificato, al primo comma, mediante la sostituzione del n. 2, la modifica del n. 3 e la sostituzione del n. 4, rispettivamente, dall'art. 3, comma 2, dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271.

¹⁴³ - (*Ordinamento amministrativo della Valle d'Aosta*).

¹⁴⁴ - A norma dell'art. 24, primo comma, n. 4, del presente testo unico, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori del contrassegno depositato.

4) la votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno, secondo il modello stabilito dalla legge¹⁴⁵.

2. L'elettore, per votare, traccia un segno, con la matita copiativa, sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene.

3. Una scheda valida rappresenta un voto individuale.

ART. 93

1. Il tribunale di Aosta, costituito ai sensi dell'articolo 13, con l'intervento di tre magistrati, ha le funzioni di ufficio centrale elettorale.

2. È proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.

3. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

Titolo VII

Disposizioni penali¹⁴⁶

ART. 94

1. Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazio-

¹⁴⁵ - Il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio della Valle d'Aosta (che è circoscrizione elettorale), è quello risultante dalle tabelle F (parte interna) e G (parte esterna) allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riportate a pag. 192 e 193, come sostituite, rispettivamente, la tabella F, da quella allegata alla legge 11 agosto 1991, n. 271, e, la tabella G, dalla tabella C-bis allegata al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

¹⁴⁶ - L'ammontare delle pene pecuniarie indicate nel testo degli articoli del presente Titolo è stato aggiornato sulla base degli aumenti di pena stabiliti, da ultimo, dall'art. 113, primo e secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifiche al sistema penale*). In particolare, gli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, come modificati dall'art. 101 della legge n. 689 del 1981, rispettivamente dispongono che l'entità della multa non può essere in alcun modo inferiore a lire diecimila e che l'entità dell'ammenda non può essere in alcun caso inferiore a lire quattromila. Inoltre, a norma dell'art. 32 della medesima legge n. 689 del 1981, mentre, ai sensi del primo comma, non costituiscono reato e sono soggette a sanzione amministrativa tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, viceversa, ai sensi del secondo comma, sono escluse dalla depenalizzazione le fattispecie di reato che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

(Segue)

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ne tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da 5 euro a 25 euro [anziché da lire 10.000 a lire 50.000].

ART. 95

1. Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 1.291 euro a 5.164 euro [anziché da lire 2.500.000 a lire 10.000.000].

ART. 96¹⁴⁷

1. Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000], anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

2. La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o

L'ammontare stesso delle pene pecuniarie deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

¹⁴⁷ - Articolo così modificato, al primo comma, dall'art. 11-*quater* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (*Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

ART. 97

1. Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 98

1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anziché da lire 600.000 a lire 4.000.000].

ART. 99

1. Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 309 euro a 1.549 euro [anziché da lire 600.000 a lire 3.000.000].

2. Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Art. 100¹⁴⁸⁻¹⁴⁹

1. Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro [anzichè da lire 600.000 a lire 4.000.000].

2. Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

3. Omissis

Art. 101

1. Nei casi indicati negli articoli 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati

¹⁴⁸ - L'art. 100 è stato modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a*), della legge 2 marzo 2004, n. 61 (*Norme in materia di reati elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, che ha sostituito il secondo e il terzo comma. Successivamente, però, con sentenza della Corte Costituzionale n. 394 dell'8-23 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1^a Serie speciale - n. 47 del 29 novembre 2006, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo il predetto terzo comma dell'art. 100, così come sostituito dalla legge n. 61/2004, il cui testo comunque si riporta di seguito: "3. Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda da 500 euro a 2.000 euro".

¹⁴⁹ - Ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le sanzioni previste dall'art. 100 del presente testo unico, in caso di voto per corrispondenza, si intendono raddoppiate. Si ritiene utile riportare di seguito il testo integrale dell'art. 18 della citata legge n. 459 del 2001:

"Art. 18 - 1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro".

disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

2. Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000], salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del codice penale.

ART. 102¹⁵⁰

1. Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a 206 euro [anziché lire 400.000].

2. Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a 206 euro [anziché lire 400.000].

ART. 103

1. Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 51 euro [anziché lire 100.000].

2. Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a 129 euro [anziché lire 250.000].

3. Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da 258 euro a 1.291 euro [anziché da lire 500.000 a lire 2.500.000].

¹⁵⁰ - La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

4. Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 516 euro a 2.065 euro [anziché da lire 1.000.000 a lire 4.000.000].

ART. 104¹⁵¹

1. Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 1.032 euro [anziché lire 2.000.000]. Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

2. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000]¹⁵².

3. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

4. Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire due milioni a lire quattro milioni].

151 - Articolo così modificato, mediante l'aggiunta del terzo comma, dall'art. 17, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53; mediante la sostituzione dell'attuale quarto comma, dall'art. 13, comma 1, della legge 16 gennaio 1992, n. 15; mediante la modifica dell'attuale sesto comma, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 33, della legge n. 270 del 2005.

152 - Il presente comma è richiamato dall'art. 5, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95 (*Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale*).

5. Il segretario dell'ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

6. I rappresentanti delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 1.032 euro a 2.065 euro [anziché da lire 2.000.000 a lire 4.000.000].

7. Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso [del certificato elettorale] è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

8. Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta [di certificati elettorali]¹⁵³ è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a 2.065 euro [anziché lire 4.000.000].

ART. 105

1. Il sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'articolo 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

ART. 106¹⁵⁴

1. L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammonda da 200 euro a 1.000 euro.

ART. 107

1. I comandanti di reparti militari, il sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28¹⁵⁵

153 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 novembre 2000, n. 299, ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

154 - Articolo così modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera *p*), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, poi, dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 2 marzo 2004, n. 61. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000.

155 - Gli artt. 27 e 28 del presente testo unico sono stati abrogati dall'art. 15, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che, in sostituzione del certificato elettorale, ha istituito la tessera elettorale.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da n. 309 euro a 1.032 euro [anziché da lire 600.000 a lire 2.000.000].

ART. 108

1. Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da 309 euro a 516 euro [anziché da lire 600.000 a lire 1.000.000]. Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali¹⁵⁶.

ART. 109

1. L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 43 od a quella di cui al quarto comma dell'articolo 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

ART. 110¹⁵⁷

1. L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 309 euro [anziché da lire 200.000 a lire 600.000]¹⁵⁸.

2. [Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda]¹⁵⁹.

ART. 111

1. Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

¹⁵⁶ - La sanzione di cui al presente articolo è esclusa dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera o), della legge 24 novembre 1981, n. 689.

¹⁵⁷ - Articolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

¹⁵⁸ - Le parole: "la sanzione amministrativa pecuniaria" sostituiscono le originarie parole: "l'ammenda", a norma dell'art. 32 della legge n. 689 del 1981.

¹⁵⁹ - Il secondo comma deve intendersi abrogato, poichè l'appendice sulle schede di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è stata più prevista nei modelli di scheda di voto.

ART. 112¹⁶⁰

1. Per i reati commessi in danno dei membri degli uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli articoli 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

ART. 113

1. Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

2. Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

3. Il giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

4. Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

5. *Abrogato*¹⁶¹

ART. 114

1. L'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, deve ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue pronunce definitive o indicare sommariamente i motivi per i quali i giudizi non sono ancora definiti.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 115

*Abrogato*¹⁶²

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁶⁰ - Articolo modificato, prima, dall'art. 3, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 534 del 1993 e, successivamente, dall'art. 6, comma 34, della legge n. 270 del 2005.

¹⁶¹ - Comma abrogato dall'articolo unico della legge 27 dicembre 1973, n.933 (*Abrogazione dell'art. 113, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, testo unico sulla elezione della Camera dei deputati*).

¹⁶² - Articolo abrogato dall'art. 3, comma 1, lettera s), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

Art. 116¹⁶³

1. In occasione delle elezioni politiche, è autorizzata la applicazione della tariffa ridotta del 70 per cento sulle Ferrovie dello Stato a favore degli elettori per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno. Sono stabilite dalla Direzione generale delle Ferrovie dello Stato le norme per l'applicazione delle riduzioni.

Art. 117¹⁶⁴

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa.

Art. 118

1. Al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi in comune diverso da

¹⁶³ - Si veda anche l'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 (*Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37, convertito dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, riportato qui di seguito:

“Art. 2 - 1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per le isole del territorio nazionale.

2. Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.

3. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico agli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali”. Si vedano altresì, in materia di agevolazioni di viaggio, l'art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [pag. 313], l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 416], nonché l'art. 22 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 451].

¹⁶⁴ - Si riporta di seguito il testo del comma 1 dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2001, n. 459:

“1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241”.

quello ove si trova la sede dell'ufficio per partecipare ad elezioni politiche, compete il rimborso delle spese di trasporto e l'indennità di missione ai sensi delle disposizioni in vigore e nei limiti di tempo che saranno stabiliti dal Ministro per il tesoro con proprio decreto¹⁶⁵.

ART. 119¹⁶⁶⁻¹⁶⁷

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.

2. I giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma 1 sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa¹⁶⁸.

165 - Si veda il decreto del Ministero del tesoro 5 marzo 1992 (*Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare*), riportato a pag. 251 Per ogni utilità, si richiama altresì la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 1° dicembre 1992 (*Assenze dal servizio degli impiegati dello Stato per recarsi a votare in località diversa da quella dell'ufficio di appartenenza, in occasione di elezioni politiche ed amministrative e di referendum*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1992.

166 - Articolo, già sostituito dall'art. 11 della legge n. 53 del 1990, successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 534 del 1993.

167 - Si riporta di seguito il testo della legge 30 aprile 1981, n. 178 (*Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 6 maggio 1981:

“Art. 1 - Le norme di cui all'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, si applicano anche in occasione delle elezioni comunali, provinciali e regionali.

Art. 2 - Le somme corrisposte in base alla norma dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dal precedente articolo, sono detraibili, da parte del datore di lavoro, dall'imponibile complessivo determinato ai fini delle imposte sul reddito.

Art. 3 - *Omissis*”.

Si veda, anche, l'art. 9, comma 2, della legge n. 53 del 1990, a norma del quale:

“2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisse forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali”.

168 - Il comma 2 deve essere inteso nel senso che i lavoratori, di cui al comma 1 dello stesso art. 119, hanno diritto al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta all'ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi, eventualmente compresi nel periodo di svolgi-

(Segue)

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361**

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 120

1. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le occorrenti variazioni in dipendenza del presente testo unico.

Titolo IX

Disposizione transitoria

ART. 121

1. Le nuove norme relative alle incompatibilità e alle ineleggibilità nei riguardi dei sindaci e dei magistrati, nonché quella relativa alla aspettativa nei riguardi dei dipendenti di pubbliche amministrazioni, di cui agli articoli 7, 8 e 88, non si applicano alla legislatura in corso e cominceranno ad esercitare la loro efficacia nei riguardi delle elezioni che saranno tenute successivamente alla entrata in vigore del presente testo unico.

mento delle operazioni elettorali: in tali sensi, l'art. 1, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 69 (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 1992.

TABELLA A¹⁶⁹**CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI**¹⁷⁰

	Circoscrizione	Sede Ufficio Centrale Circoscrizionale
1	Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2	Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3	Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4	Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5	Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6	Trentino-Alto Adige	Trento
7	Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8	Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma

¹⁶⁹ - Tabella così sostituita dalla tabella A allegata alla legge 4 agosto 1993, n. 277, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b*), della stessa legge.

¹⁷⁰ - L'art. 2, comma 1, di questo stesso testo unico dispone che: "La elezione nel collegio Valle d'Aosta, che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico".

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

Segue: **TABELLA A**

Circoscrizione		Sede Ufficio Centrale Circoscrizionale
16	Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17	Abruzzi	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20	Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro
24	Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta).	Palermo
25	Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26	Sardegna	Cagliari

TABELLA A-BIS¹⁷¹
MODELLO DELLA PARTE INTERNA
DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

The ballot paper is divided into four horizontal sections labeled 'Parte I', 'Parte II', 'Parte III', and 'Parte IV' from top to bottom. The numbers 1 through 24 are arranged as follows:

- Parte I:** A horizontal row of circles numbered 1 to 9.
- Parte II:** A horizontal row of circles numbered 4 to 13. Circles 10, 11, and 12 are arranged in a vertical column to the left of circle 13.
- Parte III:** A horizontal row of circles numbered 14 to 23.
- Parte IV:** A single circle numbered 24, positioned at the bottom center.

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le coalizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione.

I contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono in ogni caso collocati - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.

Le parti della scheda sono impiegate, in ordine, per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine di cui la coalizione abbia più di dieci liste; in tale caso il numero dei contrassegni riportati in ciascuna riga è pari al massimo a quello della predetta coalizione.

Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

171 - La tabella A-bis, già inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, è stata così sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

TABELLA A-TER¹⁷²

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA
SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

La scheda di votazione è un rettangolo grigio con tre sezioni bianche in basso a destra. La prima sezione è un rettangolo con il testo "ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI" in alto, "del" in basso, e "(data dell'elezione)" in piccolo al centro. La seconda sezione è un rettangolo con il testo "CIRCOSCRIZIONE ELETTORALE" in alto e "....." in basso. La terza sezione è un rettangolo con il titolo "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" in alto, un riquadro circolare con il testo "BOLLO DELLA SEZIONE" al centro, e "FIRMA DELLO SCRUTATORE" in basso con "....." sottostante.

¹⁷² - La tabella A-ter è stata inserita al presente testo unico dall'allegato 1 alla legge n. 270 del 2005, di cui all'art. 1, comma 9, della legge medesima.

Omissis

TABELLA D

Bollo della sezione



Il bollo, in duralluminio, è fornito dal Ministero dell'interno e reca una numerazione progressiva unica per tutte le sezioni elettorali della Repubblica.

Esso è racchiuso in una cassetina di legno debitamente sigillata¹⁷³, cosicché il numero recato dal bollo rimane segreto sino al momento dell'inizio delle operazioni di votazione.

VISTO: *Il Ministro per l'interno* TAMBRONI

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
30 marzo 1957,
n. 361*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
la elezione
della Camera
dei deputati**

¹⁷³ - Si veda ora l'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'interno 1^o aprile 2011 (*Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali*), riportato a pag. 522.

Legge 12 luglio 1961, n. 603¹

Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237 del codice penale e agli articoli 19 e 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835²

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 24 luglio 1961

Omissis

ART. 3

1. Le pene pecuniarie comminate per i singoli reati dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le altre sanzioni comminate per le singole infrazioni dal codice di procedura penale, sono moltiplicate per quaranta.
2. Gli aumenti preveduti nel presente articolo assorbono quelli disposti dal decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679³, dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250⁴ e, per le sanzioni comminate dal codice di procedura penale, anche dal decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 438⁵.
3. Le disposizioni precedenti non si applicano alle pene proporzionali, né alle leggi tributarie e finanziarie; parimenti non si applicano alle altre leggi, anche se modificatrici del codice penale, emanate dopo il 21 ottobre 1947.

Omissis

-
- 1 - La presente legge era stata abrogata ai sensi dell'art. 24 (*Taglia-leggi*) e dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), ma la legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del citato decreto-legge, nel testo definitivo dell'Allegato A, non ha più previsto tale abrogazione.
 - 2 - Vedasi anche la legge 24 novembre 1981, n. 689, ed in particolare l'art. 113 che ha aumentato le pene pecuniarie ivi indicate [pag. 206].
 - 3 - (*Modificazioni al codice penale e al codice di procedura penale*).
 - 4 - (*Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia penale*).
 - 5 - (*Aumento del deposito per il ricorso per cassazione e delle pene pecuniarie previste dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale*).

**Legge
12 luglio 1961,
n. 603**

**Modificazioni
agli articoli
24, 26, 66,
78, 135 e 237
del codice
penale e agli
articoli 19 e
20 del regio
decreto-legge
20 luglio
1934, n. 1404,
convertito
nella legge 27
maggio 1935,
n. 835**

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261¹

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 20 novembre 1965

ART. 1

1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli uffici di presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate².

1 - La presente legge è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*).

2 - Si riporta il testo del comma 52, primo periodo, dell'art. 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006*), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2005:

“52. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono ride terminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. ... *Omissis* ...”.

Si riporta, inoltre, il testo del comma 375 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2007:

“375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448”.

*Legge
31 ottobre 1965,
n. 1261*

**Determinazione
dell'indennità
spettante
ai membri
del Parlamento**

ART. 2

1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare sulla base di 15 giorni di presenza per ogni mese ed in misura non superiore all'indennità di missione giornaliera prevista per i magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione ed equiparate; possono altresì stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

ART. 3

1. Con l'indennità parlamentare non possono cumularsi assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti da incarichi di carattere amministrativo, conferiti dallo Stato, da enti pubblici, da banche di diritto pubblico, da enti privati concessionari di pubblici servizi, da enti privati con azionariato statale e da enti privati aventi rapporti di affari con lo Stato, le regioni, le province ed i comuni.

2. L'indennità di cui all'articolo 1, fino alla concorrenza dei quattro decimi del suo ammontare, detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica, non è cumulabile con stipendi, assegni o indennità derivanti da rapporti di pubblico impiego, secondo quanto disposto dal successivo articolo 4.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle indennità e agli assegni derivanti da incarichi accademici, quando i rispettivi titolari siano stati posti in aspettativa.

4. Restano in ogni caso escluse dal divieto di cumulo le indennità per partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso, a missioni, a commissioni di studio e a commissioni d'inchiesta.

ART. 4

*Omissis*³

ART. 5

1. L'indennità mensile prevista dall'articolo 1 della presente legge, limitatamente ai quattro decimi del suo ammontare e detratti i contributi per la Cassa di previdenza dei parlamentari della Repubblica,

3 - Ha sostituito i commi primo e secondo dell'art. 88 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

è soggetta ad una imposta unica, sostitutiva di quelle di ricchezza mobile, complementare e relative addizionali, con aliquota globale pari al 16 per cento alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta.

2. L'indennità mensile è altresì assoggettata, nei limiti e con le detrazioni di cui al comma precedente, ad una imposta sostitutiva dell'imposta di famiglia per la quota di reddito imponibile corrispondente al suo ammontare netto, alla cui riscossione si provvede mediante ritenuta diretta, con aliquota forfettaria pari all'8 per cento; l'importo corrispondente è devoluto ai comuni presso i quali ciascun membro del Parlamento ha la residenza.

3. L'indennità mensile e la diaria per il rimborso delle spese di soggiorno prevista dall'articolo 2 sono esenti da ogni tributo e non possono comunque essere computate agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti, o a qualsiasi altro effetto.

4. L'indennità mensile e la diaria non possono essere sequestrate o pignorate.

ART. 6

1. Il trattamento tributario previsto dall'articolo 5 della presente legge si applica, per quanto compatibile, alle indennità ed agli assegni spettanti ai consiglieri delle regioni a statuto speciale.

ART. 7

1. La legge 9 agosto 1948, n. 1102⁴, è abrogata.

ART. 8

1. Le somme necessarie all'esecuzione della presente legge a decorrere dal 1° luglio 1965 sono iscritte nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi alla dotazione dei due rami del Parlamento per l'anno 1965.

2. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1965 si farà fronte con riduzione del capitolo 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo di riserva per le spese impreviste.

⁴ - (Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento).

*Legge
31 ottobre 1965,
n. 1261*

**Determinazione
dell'indennità
spettante
ai membri
del Parlamento**

3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 9

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Legge 26 maggio 1969, n. 241¹

Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 30 maggio 1969

Art. 1

1. Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361², sono estese alle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali.

2. Gli oneri derivanti dalle facilitazioni tariffarie per le elezioni comunali, provinciali e regionali saranno rimborsati a titolo specifico dal bilancio dello Stato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, secondo le norme stabilite dalla legge 29 novembre 1957, n. 1155.

1 - La presente legge è tuttora in vigore ai sensi dell'art. 1, comma 1, e dell'Allegato 1 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (*Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246*).

2 - Gli artt. 116 e 117 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono riportati a pag. 132 Si vedano altresì, in materia di agevolazioni di viaggio, l'art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 [pag. 313], l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (*Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 416], nonché l'art. 22 del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*) [pag. 451]. In particolare, si riporta di seguito il testo del comma 1 dell'art. 20 della citata legge n. 459 del 2001: "1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241".

*Legge
26 maggio 1969,
n. 241*

**Agevolazioni
di viaggio per
le elezioni
politiche,
regionali,
provinciali e
comunali**

ART. 2

1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati³ sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle società di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale.

2. Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore⁴.

3. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali.

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3 - Vedasi nota 1.

4 - Il presente comma dell'art. 2 è stato inserito dopo il primo dall'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37 (*Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011*), convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642

Disciplina dell'imposta di bollo

*Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292
dell'11 novembre 1972*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa
per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifi-
che, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio
e la programmazione economica;

Decreta:

Omissis

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
26 ottobre 1972,
n. 642*

**Disciplina
dell'imposta
di bollo**

ALLEGATO B

Tabella

Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto¹

1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.

Omissis

¹ - Il titolo della tabella è stato così sostituito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 359 del 31 dicembre 1982.

Legge 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 25 maggio 1974

ARTT. 1-2

Abrogati¹

ART. 3

Abrogato²

ART. 4

1. In qualsiasi caso di contestazioni o ritardo nella riscossione, il Presidente della Camera o il Presidente del Senato, secondo la rispettiva competenza, provvedono al deposito bancario della somma destinata al contributo. Le eventuali controversie sono decise dagli uffici di presidenza rispettivamente della Camera e del Senato.

ART. 5

1. I partiti politici ed i gruppi parlamentari che intendono ottenere i contributi previsti dalla presente legge devono indicare nei loro statuti e regolamenti i soggetti, muniti di rappresentanza legale, abilitati alla riscossione.
2. Per la prima applicazione della presente legge, i segretari politici

1 - Articoli abrogati dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157 [pag. 358].

2 - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1993, emanato a seguito del referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993.

*Legge
2 maggio 1974,
n. 195*

**Contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

dei partiti e i presidenti dei gruppi parlamentari indicheranno, nella domanda, le persone fisiche abilitate a riscuotere i contributi.

ART. 6

1. I contributi previsti dalla presente legge non sono soggetti ad alcuna tassa né imposta, diretta o indiretta³.

ART. 7

1. Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari.

2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge.

ART. 8

*Abrogato*⁴

3 - Articolo così modificato, mediante la soppressione degli originari primo e secondo periodo, dall'art. 39-*quater decies*, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*), come inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

4 - Articolo abrogato dall'art. 4, ultimo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659 [pag. 203].

ART. 9

*Abrogato*⁵

ART. 10

1. All'onere complessivo previsto nella misura massima di lire 45.000 milioni per l'esercizio finanziario 1974 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Legge
2 maggio 1974,
n. 195*

**Contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

⁵ - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1993, emanato a seguito del referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993.

ALLEGATO

BILANCIO DEL PARTITO

ENTRATE

- 1) Quote associative annuali L
- 2) Contributi dello Stato:
- a)* quote rimborso spese elettorali “
- b)* contribuzione annuale all’attività del gruppo
 parlamentare alla Camera dei deputati “
- c)* contribuzione annuale all’attività
 del gruppo parlamentare al Senato “
- d)* contribuzioni annuali ai gruppi
 parlamentari alla Camera e al Senato..... “
- 3) Proventi finanziari diversi:
- a)* fitti, dividendi su
 partecipazioni e interessi su titoli..... “
- b)* interessi su finanziamenti “
- c)* altri proventi finanziari “
- 4) Entrate diverse:
- a)* da attività editoriali “
- b)* da manifestazioni “
- c)* da altre attività statutarie “
- 5) Atti di liberalità:
- a)* contribuzioni straordinarie degli associati “
- b)* contribuzioni di non associati (privati, società
 private, organismi privati vari, contribuzioni
 di associazioni sindacali e di categoria) “
- Totale entrate..... L.

SPESE

1) Personale	L.
2) Spese generali	“
3) Contributi alle sedi e organizzazioni periferiche ⁶	“
4) Spese per attività editoriali, di informazione e di propaganda	“
5) Spese straordinarie per campagne elettorali.....	“
Totale spese	L.

RIEPILOGO

Totale entrate	L.
Totale spese	“
Differenza	L.

*Legge
2 maggio 1974,
n. 195*

**Contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

⁶ - È in facoltà dei partiti, secondo i propri statuti o regolamenti interni, presentare in allegato la distribuzione dei contributi fra le sedi e organizzazioni periferiche.

Legge 8 marzo 1975, n. 39

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 10 marzo 1975

ART. 1

1. L'articolo 2 del codice civile¹ è sostituito dal seguente:

“Art. 2. - (*Maggiore età. Capacità di agire*). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa.

Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro”.

Omissis

ART. 14

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223², è sostituito dal seguente:

“Art. 1 - Sono elettori i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3”.

Omissis

1 - Il codice civile è stato approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262.

2 - (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

*Legge
8 marzo 1975,
n. 39*

Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato

Legge 24 aprile 1975, n. 130

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 30 aprile 1975

Titolo I

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale

ART. 1

Omissis¹

ART. 2

Omissis²

ART. 3

Omissis³

ART. 4

Omissis⁴

ART. 5

Omissis⁵

1 - Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 1 della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*) [pag. 53].

2 - Modifica il primo comma dell'art. 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 54].

3 - Sostituisce gli artt. 3, 4 e 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pagg. 55-56].

4 - Sostituisce l'art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 56].

5 - Sostituisce l'art. 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 57].

*Legge
24 aprile 1975,
n. 130*

Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

ART. 6

*Omissis*⁶

ART. 7

1. Le riunioni elettorali alle quali non si applicano le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza⁷, a termine dell'ultimo comma dello stesso articolo, possono aver luogo non prima del 30° giorno antecedente la data fissata per le elezioni.

6 - Sostituisce l'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 57].

7 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 18 del T. U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:

“1. I promotori di una riunione in luogo pubblico [o aperto al pubblico] devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al questore.

2. È considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata).

3. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413 [anziché da lire 200.000 a 800.000]. [Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola].

4. Il questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

5. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413 [anziché da lire 400.000 a 800.000]. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

6. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

7. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 31 marzo-8 aprile 1958, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme contenute nel presente articolo “nella parte relativa alle riunioni non tenute in luogo pubblico, in riferimento all'art. 17 della Costituzione”.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 11 del 4-10 maggio 1979, ha dichiarato l'illegittimità del comma terzo, secondo periodo, del presente art. 18, “nella parte in cui prevede come reato il fatto di chi prende la parola in una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, promossa senza che ne sia stato dato l'avviso all'autorità di pubblica sicurezza”. In precedenza, la stessa Corte, con sentenza n. 90 del 3-10 giugno 1970, aveva già dichiarato che l'ambito della fattispecie contravvenzionale di cui al medesimo comma terzo dell'art. 18 poteva ritenersi costituzionalmente legittimo solo in quanto si considerasse elemento costitutivo, addebitabile a coloro che prendono la parola, la consapevolezza dell' infrazione in cui siano incorsi i promotori nell'aver omesso di dare preavviso della riunione.

La misura delle ammende previste dall'art. 18 del predetto T.U. n. 773/1931 è stata come sopra elevata dall'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, nonché dall'art. 113, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tali sanzioni sono escluse dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 32, secondo comma, della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, e devono intendersi ora tradotte in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

2. Durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito soltanto per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale e solamente dalle ore 9 alle ore 21,30 del giorno della manifestazione e di quello precedente, salvo diverse motivate determinazioni più restrittive adottate da parte degli enti locali interessati relativamente agli orari anzidetti.

3. La contravvenzione alle norme di cui al comma precedente è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 1.032 [anziché da lire 200.000 a lire 2.000.000]⁸.

ART. 8

*Omissis*⁹

ART. 9

*Omissis*¹⁰

Titolo II

Modifiche alla disciplina della presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali

ART. 10

*Omissis*¹¹

ART. 11

*Omissis*¹²

8 - L'entità della sanzione amministrativa è stata così introdotta, in luogo delle sanzioni penali presenti nel testo originario dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 21-27 febbraio 1996. Tale sanzione deve intendersi ora tradotta in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

9 - Sostituisce l'art. 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 [pag. 58] .

10 - Modificava il testo e la portata applicativa dell'art. 20, n. 10), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, ora abrogato dall'art. 37 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

11 - Modificava gli articoli 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

12 - Sostituisce il n. 4) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).

*Legge
24 aprile 1975,
n. 130*

**Modifiche alla
disciplina della
propaganda
elettorale ed
alle norme per
la presentazione
delle candidature
e delle liste dei
candidati nonché
dei contrassegni
nelle elezioni
politiche,
regionali,
provinciali e
comunali**

ART. 12

*Omissis*¹³

ART. 13

*Omissis*¹⁴

ART. 14

*Omissis*¹⁵

ART. 15

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

¹³ - Sostituisce la lettera *b*) dell'art. 30 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

¹⁴ - Sostituisce la lettera *b*) dell'art. 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

¹⁵ - Sostituisce alcuni commi (attualmente numerati come terzo, sesto e settimo) dell'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).

Legge 23 aprile 1976, n. 136

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 24 aprile 1976

Titolo I

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale preparatorio

ART. 1

*Omissis*¹

ART. 2

*Omissis*²

ART. 3

*Omissis*³

-
- 1 - Reca modificazioni agli artt. 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 33 e 92 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*).
 - 2 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 3 - Recava modificazioni all'art. 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 64 (*Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 - Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione
dei termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Titolo II

Norme relative alle operazioni di votazione e di scrutinio

ART. 4

*Omissis*⁴

ART. 5

1. Nelle schede di votazione occorrenti per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è abolita l'appendice, sulla quale andava apposto il numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura⁵.

ART. 6

*Omissis*⁶

ART. 7

1. I plichi di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁷, debbono essere rimessi

4 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

5 - L'art. 5 modificava i modelli delle schede di votazione così com'erano configurati nel momento della sua entrata in vigore (25 aprile 1976). Successivamente, la legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*) ha predisposto modelli di schede del tutto differenti, privi di appendice e senza gommatura. Attualmente, i modelli di schede, ulteriormente modificati, sono privi di appendice e senza gommatura e sono stabiliti: - per l'elezione della Camera dei deputati, dall'art. 31 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle tabelle A-bis e A-ter allegate al medesimo [pagg. 137 e 138]; - per l'elezione del Senato della Repubblica, dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dalle tabelle A e B ad esso allegate [pagg. 314 e 315].

6 - Recava modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per la elezione del Senato della Repubblica*), che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la relativa materia interamente disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

7 - Si tratta dei plichi contenenti le liste degli elettori della sezione, le liste elettorali aggiunte e le schede autenticate avanzate alla chiusura delle operazioni di votazione.

contemporaneamente, prima che inizino le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore del circondario]⁸ che ne rilascia ricevuta.

2. I plichi contenenti gli atti dello scrutinio devono essere recapitati, al termine delle operazioni del seggio, dal presidente o, per sua delegazione scritta, da uno scrutatore al sindaco del comune, il quale provvederà al sollecito inoltro agli uffici cui sono diretti.

3. Il plico di cui all'articolo 75, quinto comma, del predetto testo unico⁹ deve essere recapitato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, al sindaco del comune, il quale provvederà al successivo inoltro al [pretore]¹⁰.

ART. 8

1. I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalità di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione.

2. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato [e il suo numero d'iscrizione nella lista elettorale di sezione]¹¹, [risultanti dal certificato

8 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

9 - Si tratta del plico contenente le schede spogliate e l'estratto del verbale relativo alla formazione ed all'invio del medesimo. L'art. 75 del D.P.R. 361/1957 è riportato a pag. 108.

10 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate).

11 - La necessità di inserire nella dichiarazione anche il numero di iscrizione nella lista sezionale deve ritenersi non più attuale, stante, tra l'altro, che il D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*) non prevede l'indicazione di tale numero all'interno della tessera elettorale.

Legge
23 aprile 1976,
n. 136

**Riduzione
dei termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

elettorale)¹², deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso.

3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera *a*).

4. *Abrogato*¹³

ART. 9

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi esistenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine.

2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno che precede le elezioni contemporaneamente all'insediamento dell'ufficio elettorale di sezione.

3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio.

4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista o dei gruppi di candidati, designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.

5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.

6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione.

¹² - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "risultanti dal certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "risultante dalla tessera elettorale".

¹³ - L'ultimo comma dell'art. 8 è stato abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, che l'ha sostituito con la seguente norma regolamentare: "I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti".

7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate alla votazione, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le sezioni ospedaliere per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina.

10. Negli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il voto degli elettori ivi ricoverati viene raccolto con le modalità previste dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361¹⁴.

11. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di cinquecento, la commissione elettorale circondariale¹⁵, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Titolo III

Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta

ART. 10

*Omissis*¹⁶

14 - L'art. 53 del D.P.R. 361/1957 è riportato a pag. 95.

15 - La parola "circondariale" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamentale" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

16 - L'art. 10, che recava disposizioni per l'indizione delle elezioni suppletive della Camera e del Senato nella Valle d'Aosta, è da ritenere implicitamente abrogato. Si vedano ora, infatti, l'art. 86, commi 3 e 4, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e l'art. 21-ter, commi da 1 a 6, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione
dei termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Titolo IV

Disposizioni finali

ART. 11

Omissis

ARTT. 12 – 15

*Abrogati*¹⁷

ART. 16

1. È abrogata la legge 22 maggio 1970, n. 312¹⁸.

ART. 17¹⁹

1. Tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni politiche e dei *referendum* previsti dai titoli I e II della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono a carico dello Stato.

2. Le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, fatta eccezione di quelle indicate nel successivo comma, sono a carico degli enti ai quali i consigli appartengono. Le spese inerenti all'attuazione delle elezioni dei consigli circoscrizionali sono a carico dei rispettivi comuni²⁰.

17 - Gli articoli dal 12 al 15, che contenevano norme sul trattamento economico dei componenti degli uffici elettorali, sono stati abrogati dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

18 - (*Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali*).

19 - Si veda anche l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale ...*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, per il caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, provinciali e comunali. Si vedano altresì gli artt. 4 e 5 del medesimo decreto-legge, per i casi di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana e dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige.

20 - Periodo aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *a*), della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*).

3. Sono, comunque, a carico dello Stato le spese per il funzionamento dei propri uffici interessati alle elezioni, per la spedizione [dei certificati elettorali agli elettori residenti fuori del comune e]²¹ delle cartoline-avviso agli elettori residenti all'estero, per la fornitura delle schede per la votazione, dei manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, degli stampati e delle buste occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezione nonché le spese per la spedizione dei plichi dei predetti uffici, comprese quelle per l'apertura degli uffici postali fuori del normale orario di lavoro.

4. Nel caso di contemporaneità di elezioni politiche con le elezioni dei consigli regionali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni vengono ripartite tra lo Stato e la regione rispettivamente nella misura di due terzi e di un terzo.

5. In qualunque caso di contemporaneità di elezioni dei consigli regionali, provinciali e comunali, vengono ripartite in parti uguali tra gli enti interessati tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle consultazioni.

6. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione dei consigli regionali e provinciali, tutte le spese derivanti da adempimenti comuni alle elezioni che non fanno carico allo Stato sono ripartite tra gli enti interessati alla consultazione ponendo a carico del comune metà della spesa totale²².

7. Nel caso di contemporaneità della elezione dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali con la elezione del solo consiglio regionale o del solo consiglio provinciale, le spese di cui al precedente comma sono poste a carico del comune in ragione dei due terzi del totale²³.

8. Gli oneri per il trattamento economico dei componenti dei seggi e per gli adempimenti di spettanza dei comuni quando le elezioni non riguardino esclusivamente i consigli comunali e circoscrizionali²⁴ sono

21 - Le parole indicate tra parentesi quadra devono intendersi abrogate a seguito del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 di istituzione della tessera elettorale personale a carattere permanente.

22 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

23 - Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lettera *b*), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

24 - Le parole: "e circoscrizionali" sono state inserite dall'art. 11, comma 1, lettera *c*), della legge 11 agosto 1991, n. 271.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione
dei termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

anticipati dai comuni e rimborsati dallo Stato, dalla regione o dalla provincia, in base a documentato rendiconto, da presentarsi entro il termine di tre mesi dalla data delle consultazioni.

9. Lo Stato, le regioni o le province sono tenuti ad erogare ai comuni, nel mese precedente le consultazioni, acconti pari al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare.

10. Ai fondi iscritti nel bilancio dello Stato per effetto delle presenti disposizioni, si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440²⁵ e successive modificazioni. I fondi stessi possono essere utilizzati con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni. A carico di tali ordini di accreditamento possono essere imputate, per intero, spese dipendenti da contratti²⁶.

ART. 18

1. In occasione di consultazioni popolari il personale dei comuni, delle prefetture, del Ministero dell'interno, nonché del Ministero di grazia e giustizia, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo individuale di 80 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse²⁷.

ART. 19

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, entro il termine di un anno, all'emanazione di un testo unico, nel quale dovranno essere riunite e coordinate con la presente legge tutte le disposizioni di legge concernenti le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

²⁵ - *(Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).*

²⁶ - In deroga a quanto disposto dal presente articolo, si veda l'art. 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (pag. 427).

²⁷ - Per il personale comunale, si veda ora l'art. 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

2. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

ART. 20

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

*Legge
23 aprile 1976,
n. 136*

**Riduzione
dei termini e
semplificazione
del
procedimento
elettorale**

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161*

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 4 maggio 1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

ART. 1

1. Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Omissis

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

*Decreto-legge
3 maggio 1976,
n. 161*

**Modificazioni
ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale
per le elezioni
politiche,
regionali,
provinciali
e comunali...**

ART. 2

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) *abrogato*¹;

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

*Abrogato*²;

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al [pretore] del circondario³ che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato alle ore 14 del martedì successivo alla votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali⁴;

1 - La lettera a), concernente la compilazione e distribuzione dei certificati elettorali, è stata abrogata dall'art. 15 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

2 - Alinea abrogato dall'art. 6 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti degli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

3 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

4 - Quest'ultimo periodo della lettera c), già sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, convertito dalla legge 6 luglio 2001, n. 271, è stato ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni provinciali e comunali sono ripartite tra lo Stato, la provincia ed il comune, nella misura di due quarti per lo Stato e di un quarto, rispettivamente, per la provincia e per il comune⁵.

ART. 3

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223⁶, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

ART. 4

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della Regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

⁵ - Alinea aggiunto dall'art. 1 della legge di conversione 14 maggio 1976, n. 240.

⁶ - Trattasi del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: "Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali".

*Decreto-legge
3 maggio 1976,
n. 161*

**Modificazioni
ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale
per le elezioni
politiche,
regionali,
provinciali
e comunali...**

b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136⁷;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

ART. 5

1. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

7 - Riportato a pag. 166.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al [pretore] del circondario⁸ che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

2. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

ART. 6

*Omissis*⁹

ART. 7

*Omissis*¹⁰

8 - A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*) e successive modificazioni, l'ufficio del pretore è stato soppresso e le relative competenze sono state trasferite al tribunale ordinario (o alle sue sezioni distaccate). Inoltre, la parola: "circondario" deve intendersi sostituire l'originario termine "mandamento" a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (*Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali - Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione*).

9 - Le disposizioni di cui al presente articolo sono da ritenersi implicitamente abrogate, in quanto, per le elezioni politiche, i casi di esenzione dalla raccolta delle sottoscrizioni di elettori ai fini della presentazione di liste di candidati e la disciplina delle modalità di presentazione delle liste stesse e di autenticazione delle sottoscrizioni sono ora contenuti, rispettivamente, per la Camera dei deputati, nell'art. 18-bis del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre, n. 270, e, per il Senato della Repubblica, nell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della stessa legge n. 270/2005. Per l'autenticazione delle firme degli elettori, si veda inoltre l'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, riportato a pag. 234.

10 - L'art. 7 conteneva disposizioni, relative alla rinnovazione dei consigli comunali, che hanno avuto efficacia soltanto in occasione della prima applicazione del presente decreto-legge.

*Decreto-legge
3 maggio 1976,
n. 161*

**Modificazioni
ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale
per le elezioni
politiche,
regionali,
provinciali
e comunali...**

ART. 8

1. Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 24 gennaio 1979, n. 18

Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1979

Omissis

Titolo II

Elettorato - Eleggibilità - Compatibilità

Omissis

ART. 5-BIS²

1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:
- a)* con l'ufficio di deputato o di senatore;
 - b)* con la carica di componente del governo di uno Stato membro.

Omissis

1 - Titolo così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 27 marzo 2004, n. 78 (*Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004.

2 - Articolo aggiunto dall'art. 3, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 78. L'art. 4 (*Efficacia*) della stessa legge n. 78 del 2004 ha altresì disposto che: "1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-bis, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004".

*Legge
24 gennaio 1979,
n. 18*

**Elezione
dei membri
del
Parlamento
europeo
spettanti
all'Italia**

Legge 7 febbraio 1979, n. 40

Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti la iscrizione e la reinscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979

Titolo I

Modifiche al testo unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali

Omissis

ART. 3

1. Dopo l'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, è inserito il seguente articolo:

“Art. 32-*bis* - Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale circondariale¹ dispone l'ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

¹ - La parola: “circondariale” deve intendersi sostituire l'originario termine “mandamentale” a norma dell'art. 2, comma 3, della legge 30 giugno 1989, n. 244 (Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali – Disposizioni sulle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e sugli uffici elettorali di sezione).

*Legge 7
febbraio 1979,
n. 40*

**Modifiche
alle norme
sull'elettorato
attivo
concernenti
la iscrizione
e la
reiscrizione
nelle liste
elettorali
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.

Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione [del certificato elettorale]².

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione"³.

Titolo II

Norme transitorie per la iscrizione o reinscrizione nelle liste elettorali degli elettori residenti all'estero

Omissis

ART. 6

1. Salvo quanto disposto dalla legge sulla elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo⁴, entro il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, a cura dei comuni di iscrizione elettorale è spedita agli elettori residenti all'estero una cartolina avviso recante l'indicazione della data della votazione, l'avvertenza che il destinatario potrà ritirare il certificato elettorale presso il competente ufficio comunale e che la esibizione della cartolina stessa dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di viaggio per recarsi a votare nel comune di iscrizione elettorale.

2. Le cartoline devono essere spedite col mezzo postale più rapido⁵.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 le parole "del certificato elettorale" devono intendersi sostituite con le seguenti: "della tessera elettorale".

3 - Si veda anche l'art. 7 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 concernente la consegna all'elettore di un attestato sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per una singola consultazione.

4 - Legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*) e successive modifiche.

5 - Vedasi, anche, l'art. 23 (*Spedizione della cartolina avviso*) del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), riportato a pag. 451.

ART. 8

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

*Legge 7
febbraio 1979,
n. 40*

**Modifiche
alle norme
sull'elettorato
attivo
concernenti
la iscrizione
e la
reiscrizione
nelle liste
elettorali
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 501

**Regolamento di esecuzione della legge
20 dicembre 1974, n. 684, interpretata
e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373,
sulla ristrutturazione dei servizi marittimi
di preminente interesse nazionale**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 18 ottobre 1979

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile di concerto con quelli del tesoro e delle partecipazioni statali;

Decreta:

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 20 dicembre 1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23 giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale, che, firmato dai Ministri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali, è allegato al presente decreto.

Omissis

Capo V

Servizi dovuti

Omissis

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
1° giugno 1979,
n. 501*

**Regolamento
di esecuzione
della legge 20
dicembre 1974,
n. 684,
interpretata
e modificata
dalla legge 23
giugno 1977,
n. 373, sulla
ristrutturazione
dei servizi
marittimi
di preminente
interesse
nazionale**

ART. 39

Facilitazioni di viaggio

- 1.** Ai cittadini, regolarmente iscritti nelle liste elettorali, che viaggiano per prendere parte a consultazioni elettorali, ai mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, ai militari di truppa, ai ciechi e rispettivi accompagnatori, a comitive, a partecipanti a congressi, fiere, esposizioni, raduni ed altre simili manifestazioni, nonché ai dipendenti del Ministero della marina mercantile e delle altre amministrazioni dello Stato e loro familiari sono accordate facilitazioni di viaggio uguali a quelle concesse dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
- 2.** Sulle linee svolgentisi esclusivamente fra scali nazionali hanno diritto al viaggio gratuito, in prima classe, i senatori ed i deputati del Parlamento in carica.
- 3.** Ai componenti le famiglie dei membri del Parlamento nazionale vengono concesse facilitazioni uguali a quelle accordate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Omissis

Legge 13 marzo 1980, n. 70

Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione¹

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 20 marzo 1980

ART. 1²

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei [rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo]³, al presidente dell'ufficio elettorale di sezione è corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai dirigenti dell'amministrazione statale.

2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario fisso forfettario di euro 120.

3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi 1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

1 - A norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*), "gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile a fini fiscali".

2 - Articolo così sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

3 - Il riferimento ai "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" deve intendersi sostituito con quello ai "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

*Legge
13 marzo 1980,
n. 70*

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei [rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo]⁴, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

ART. 2

*Omissis*⁵

ART. 3⁶⁻⁷

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e

4 - Il riferimento ai "rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo" deve intendersi sostituito con quello ai "membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia", ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

5 - L'art. 2, come sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*) disciplina gli onorari da corrispondere, in caso di elezioni comunali o circoscrizionali, ai componenti dell'adunanza dei presidenti delle sezioni e dell'ufficio centrale.

6 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Gli importi originari in lire stabiliti dal presente articolo devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁸, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali regionali di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533⁹, dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18¹⁰, dell'ufficio centrale per il referendum e degli uffici provinciali per il referendum di cui agli articoli 12 e 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352¹¹, degli uffici centrali circoscrizionali e degli uffici centrali regionali di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108¹², nonché degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali centrali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 8 marzo 1951, n. 122¹³, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 80.000 [ora, euro 41,32].

2. Ai componenti ed ai segretari dei predetti consessi è inoltre corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita ovvero, se estranei all'Amministrazione dello Stato, nella misura corrispondente a quella che spetta ai direttori di sezione dell'Amministrazione predetta.

3. Ai presidenti degli uffici elettorali di cui al comma 1, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 120.000 [ora, euro 61,97] nonché, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

ART. 3-BIS¹⁴

1. Gli importi di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge sono rivalutati a partire dal mese di aprile dell'anno 2000 con le procedure ed i termini previsti dalla legge 4 aprile 1985, n. 117.

8 - Riportati a pag. 71.

9 - L'art. 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, che prevedeva la costituzione di uffici elettorali circoscrizionali per ogni collegio uninominale del Senato, è stato abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270. L'art. 7 del medesimo decreto legislativo è riportato a pag. 298.

10 - *(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).*

11 - *(Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).*

12 - *(Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale).*

13 - *(Norme per la elezione dei consigli provinciali).*

14 - Articolo aggiunto dall'art. 11, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

*Legge
13 marzo 1980,
n. 70*

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

ART. 4

1. Le indennità di trasferta previste nella presente legge non sono dovute, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento economico di missione e di trasferimento dei dirigenti statali, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
2. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono esentate dall'obbligo del rientro giornaliero in sede, disposto per le missioni dei dirigenti statali.
3. Esse sono altresì autorizzate all'uso del mezzo proprio, restando esclusa l'amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
4. I titoli di spesa per gli onorari giornalieri previsti nella presente legge devono essere corredati da estratti dei verbali relativi alle singole riunioni.

ART. 5

1. Ai componenti dei seggi che siano lavoratori dipendenti e che, possedendo solo il proprio reddito di lavoro, non sono tenuti a presentare, a norma dell'articolo 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600¹⁵ la dichiarazione dei redditi, è consentito di comunicare l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali e della relativa ritenuta operata, al proprio datore di lavoro, affinché questi ne tenga conto in sede di conguaglio di fine d'anno.

ART. 6

1. Sono abrogate le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 23 aprile 1976, n. 136¹⁶, del terzo comma dell'articolo 1 della legge 14 maggio 1976, n. 240¹⁷, e dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 199¹⁸.

15 - *(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).*

16 - Riportata a pag. 163.

17 - Legge di conversione del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, riportato a pag. 173.

18 - *(Modificazioni alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo).*

ART. 7

1. Le tabelle *B*, *C*, *G* ed *H* allegate al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B*, *F* e *G* allegate alla presente legge¹⁹.

2. Le tabelle *B* e *C* allegate alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica, sono sostituite dalle tabelle *H* ed *I* allegate alla presente legge²⁰.

Omissis

ART. 8

*Omissis*²¹

ART. 9

Omissis

ART. 10

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

19 - Le tabelle A e B allegate alla presente legge recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione della Camera dei deputati, successivamente modificati. Quelli attualmente in vigore sono ora previsti dall'art. 31 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e dalle tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al D.P.R. medesimo [pagg. 137 e 138].

Per quanto riguarda, invece, le tabelle F e G allegate alla presente legge, recanti i modelli, tuttora in vigore, delle schede di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della circoscrizione elettorale Valle d'Aosta, la tabella F (parte interna della scheda) è stata così sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), dalla tabella allegata alla stessa legge n. 271/1991; la tabella G (parte esterna della scheda) è stata invece così sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella *C-bis* allegata al decreto-legge medesimo.

20 - Le tabelle H e I recavano i modelli delle schede di votazione per l'elezione del Senato della Repubblica. Quelli attualmente in vigore sono ora previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e dalle tabelle A e B ad esso allegate [314 e 315].

21 - Sostituisce i commi secondo e terzo dell'art. 32 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportati a pag. 84-85.

Legge
13 marzo 1980,
n. 70

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

TABELLA F

(come sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271, dalla tabella allegata alla medesima legge n. 271/1991)

**MODELLO DELLA SCHEDE DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA**

PARTE INTERNA DELLA SCHEDE

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1 COGNOME E NOME	5	9	
2	6	10	
3	7	11	
4	8	12	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e possono contenere ciascuna 4 spazi, per un numero complessivo di 12.
Quando i contrassegni da inserire sono da 13 a 15, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 5; quando sono da 16 a 18, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 6; quando sono da 19 a 21, gli spazi vengono ridotti in modo che ciascuna parte ne contenga 7.
Prendere una parte quinta, ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi.
I contrassegni sono posti secondo l'ordine di ammissione delle candidature, progredendo dall'alto in basso e, quindi, da sinistra a destra.
La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA G

(come sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella C-*bis* allegata al decreto-legge medesimo)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DI UN DEPUTATO NEL COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA

PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SOLO SEGNO NEL RETTANGOLO
CONTENENTE IL NOMINATIVO DEL CANDIDATO PREFERITO.
SONO VIETATI ALTRI SEGNI O INDICAZIONI.
POUR EXPRIMER LE SUFFRAGE, COCHÉZ LA CASE CONTENANT LE NOM DU
CANDIDAT CHOISI. TOUT AUTRE SIGNE OU INSCRIPTION EST INTERDIT.

.....
(data dell'elezione - date de l'élection).....

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
ÉLECTION DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
COLLEGIO UNINOMINALE DELLA VALLE D'AOSTA
CIRCOSCRIZIONE UNINOMINALE
DE LA VALLE D'AOSTE

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
BULLETIN DE VOTE

BOLLO
AZIONE
CAGHET
SIETON

.....
RIVA DEL SODDIRE - SONDRE D'ISSAIRE

Legge
13 marzo 1980,
n. 70

**Determinazione
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali e delle
caratteristiche
delle schede e
delle urne per
la votazione**

Legge 1° aprile 1981, n. 121

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981

Omissis

Capo VII

Norme di comportamento politico. Rappresentanze e diritti sindacali

ART. 81

Norme di comportamento politico

1. Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia è fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente. È fatto altresì divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.
2. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Omissis

*Legge
1° aprile 1981,
n. 121*

**Nuovo
ordinamento
dell'Ammi-
nistrazione
della
pubblica
sicurezza**

Legge 23 aprile 1981, n. 154¹

Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 27 aprile 1981

Omissis

ART. 4

1. Le cariche di membro di una delle due Camere, di Ministro e Sottosegretario di Stato, di giudice ordinario della Corte di cassazione, di componente del Consiglio superiore della magistratura, di membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di magistrato del Tribunale supremo delle acque, di magistrato della Corte dei conti, di magistrato del Consiglio di Stato, di magistrato della Corte costituzionale, di presidente e di assessore di giunta provinciale, di sindaco e di assessore dei comuni compresi nel territorio della regione, sono incompatibili con la carica di consigliere regionale².

2. - 3. *Omissis*

Omissis

ART. 13

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1 - L'art. 274, comma 1, lettera *l*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato la presente legge, fatte salve le disposizioni ivi previste per i consiglieri regionali.

2 - Si veda anche l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riportato a pag. 533, che prevede fattispecie di incompatibilità delle cariche di deputato e di senatore con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni, popolazione superiore a 5.000 abitanti.

*Legge
23 aprile 1981,
n. 154*

**Norme
in materia di
ineleggibilità ed
incompatibilità
alle cariche
di consigliere
regionale,
provinciale,
comunale e
circoscrizionale
e in materia di
incompatibilità
degli addetti
al Servizio
sanitario
nazionale**

Legge 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici

Publiccata nella Gazzetta Ufficiale n. 323 del 24 novembre 1981

ART. 1

1. A titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale i partiti politici hanno diritto, per ciascuna regione, a un contributo finanziario a carico dello Stato.

2. Nell'ambito di un ammontare globale di venti miliardi di lire, il contributo per ciascuna elezione regionale viene determinato in base alla proporzione fra la popolazione del territorio regionale interessato e la popolazione del territorio nazionale¹.

3. Hanno diritto al contributo i partiti che abbiano avuto almeno un proprio candidato eletto e, in caso di elezioni concomitanti, almeno un proprio candidato eletto in una delle regioni.

ART. 2

1. Ad integrazione della legge 8 agosto 1980, n. 422², ed in riferimento alle ultime elezioni che in ciascuna regione a statuto speciale hanno

1 - Vedasi, anche, l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413 (pag. 221) e l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

2 - La legge 8 agosto 1980, n. 422, recante "Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali", è stata abrogata dall'art. 24 (*Taglia-leggi*) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 e convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a far data dal 180° giorno successivo alla entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

*Legge
18 novembre 1981,
n. 659*

**Modifiche ed
integrazioni
alla legge
2 maggio 1974,
n. 195, sul
contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

avuto luogo prima dell'entrata in vigore della predetta legge, i partiti politici hanno diritto ad un contributo finanziario a carico dello Stato nella misura globale di cinque miliardi di lire.

2. Hanno diritto al contributo i partiti che, almeno in una regione, abbiano avuto un proprio candidato eletto.

3. Nell'ambito della misura globale il contributo per le singole regioni viene determinato proporzionalmente in base al numero dei votanti.

ART. 3

1. Per l'anno 1980 la somma da erogare a titolo di contributo di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195³, è fissata in lire 72.630 milioni. Con effetto dal 1° gennaio 1981 la stessa somma è fissata in lire 82.886 milioni annui.

2. A titolo di concorso nelle spese per la elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è stabilito un contributo di lire quindici miliardi in favore dei partiti politici che abbiano ottenuto almeno un rappresentante⁴.

3. I contributi per concorso nelle spese elettorali previsti nella presente legge e nell'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195⁵, sono erogati dal Presidente della Camera dei deputati ai partiti che ne abbiano diritto ed i cui legali rappresentanti ne facciano richiesta, secondo le seguenti proporzioni e modalità:

a) il venti per cento della somma stanziata è ripartita in misura eguale fra tutti i partiti che ne hanno diritto;

b) la somma residua è ripartita fra i partiti in proporzione ai voti ottenuti.

4. Tutte le somme di cui al comma precedente sono erogate in una unica soluzione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e, per quanto riguarda le integrazioni previste dal primo comma e dall'articolo 2, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3 - L'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173, emanato a seguito del referendum indetto con D.P.R. 25 febbraio 1993.

4 - Vedasi, anche, l'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413 (pag. 221) e l'art. 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

5 - L'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è stato abrogato dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

5. Nel termine di cui al precedente comma il presidente del consiglio regionale è tenuto a comunicare alla Presidenza della Camera dei deputati i voti ottenuti da tutte le liste che hanno partecipato alla consultazione elettorale, la copia del verbale dell'ufficio centrale circoscrizionale relativo all'accettazione dei contrassegni di lista che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale e copia dei contrassegni medesimi, nonché l'elenco delle liste che hanno ottenuto almeno un candidato eletto nel consiglio regionale⁶.

6. Hanno altresì diritto al contributo di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195⁷, i partiti e le formazioni politiche che abbiano partecipato con proprio contrassegno alle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ed abbiano ottenuto almeno un quoziente in una delle due Camere, nelle regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche.

7. La percentuale di cui al primo ed al secondo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195⁸, è ridotta al novanta per cento.

8. Sono abrogati l'articolo 156 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché gli artt. 285 e 286 del regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 32.630 milioni per l'anno 1980 e in lire 37.886 milioni per gli anni 1981 e 1982, si provvede, rispettivamente, a carico e con riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4

1. I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento

6 - Comma aggiunto dall'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 413 (*Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici*).

7 - L'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è stato abrogato dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

8 - L'art. 3 della legge 2 maggio 1974, n. 195 è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 5 giugno 1993, n. 173.

*Legge
18 novembre 1981,
n. 659*

**Modifiche ed
integrazioni
alla legge
2 maggio 1974,
n. 195, sul
contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nei partiti politici⁹.

2. Nel caso di contributi erogati a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari in violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, dei divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, l'importo del contributo statale di cui all'articolo 3 della stessa legge è decurtato in misura pari al doppio delle somme illegittimamente percepite.

3. Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superiori euro cinquantamila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari¹⁰.

4. Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione è posto a carico del solo soggetto che li percepisce.

5. L'obbligo di cui al terzo e quarto comma deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che

9 - Comma così sostituito dall'art. 3 della legge 27 gennaio 1982, n. 22 (*Modifiche dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, recante modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 1° febbraio 1982.

10 - Comma così modificato, dapprima, dall'art. 7, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, da ultimo, dall'art. 39-*quater decies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (*Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative*), come inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51.

soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.

6. Chiunque non adempie gli obblighi di cui al terzo, quarto e quinto comma ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale¹¹.

7. - 8. - 9. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18. *Abrogati*¹²

19. L'art. 8 della legge 2 maggio 1974, n. 195, è abrogato.

*Legge
18 novembre 1981,
n. 659*

**Modifiche ed
integrazioni
alla legge
2 maggio 1974,
n. 195, sul
contributo
dello Stato al
finanziamento
dei partiti
politici**

¹¹ - Il codice penale vigente è stato approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modifiche.

¹² - Commi abrogati dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1997, n. 2.

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981

Capo I

Le sanzioni amministrative

Omissis

Sezione III

Depenalizzazione di delitti e contravvenzioni

ART. 32

Sostituzione della sanzione amministrativa pecuniaria alla multa o alla ammenda

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dall'articolo 39.
2. La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.
3. La disposizione del primo comma non si applica, infine, ai delitti in esso previsti che siano punibili a querela.

Omissis

ART. 34

Esclusione della depenalizzazione

1. La disposizione del primo comma dell'articolo 32 non si applica ai reati previsti:

omissis

*Legge
24 novembre 1981,
n. 689*

Modifiche al sistema penale

o) dall'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia elettorale.

Omissis

Capo V

Disposizioni in materia di pene pecuniarie

Omissis

ART. 101

Nuovo testo degli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 136 del codice penale

*Omissis*¹

ART. 113

*Aumento delle pene pecuniarie*²

1. Le pene pecuniarie comminate per i reati previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, nonché le sanzioni pecuniarie comminate

1 - Si riportano di seguito i testi vigenti degli artt. 24 (*Multa*) e 26 (*Ammenda*) del codice penale, così come modificati, da ultimo, dall'art. 3, commi 60 e 61, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2009:

“Art. 24 (*Multa*) – La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisce soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere la multa da euro 50 a euro 25.000.”

“Art. 26 (*Ammenda*) – La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a euro 20 né superiore a euro 10.000.”

2 - Si riporta il testo del comma 65 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94: “65. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a rivalutare l'ammontare delle multe, delle ammende e delle sanzioni amministrative originariamente previste come sanzioni penali, attualmente vigenti. Fermi restando i limiti minimi e massimi delle multe e delle ammende previsti dal codice penale, nonché quelli previsti per le sanzioni amministrative dall'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la rivalutazione delle sanzioni pecuniarie è stabilita nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore anteriormente al 24 novembre 1981, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 6 e non superiore a 10;

per le infrazioni previste dal codice di procedura penale, aumentate per effetto della legge 12 luglio 1961, n. 603, sono moltiplicate per cinque.

2. Sono altresì moltiplicate per cinque le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 21 ottobre 1947 e prima della legge 12 luglio 1961, n. 603.

3. Le pene pecuniarie comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo la legge 12 luglio 1961, n. 603, e fino al 31 dicembre 1970 sono moltiplicate per tre.

4. Quelle comminate per reati previsti da leggi entrate in vigore dopo il 31 dicembre 1970 e fino al 31 dicembre 1975, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate per due.

5. Quando, tenuto conto degli aumenti previsti nei commi precedenti, [la legge stabilisce la pena dell'ammenda inferiore nel minimo a euro 2 o nel massimo a euro 5, i limiti edittali sono elevati rispettivamente a euro 5 e a euro 12]³.

b) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 24 novembre 1981 e prima del 31 dicembre 1986, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 3 e non superiore a 6;

c) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1986 e prima del 31 dicembre 1991, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 2 e non superiore a 3;

d) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1991 e prima del 31 dicembre 1996, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,50 e non superiore a 2;

e) le pene pecuniarie, il cui attuale ammontare sia stato stabilito con una disposizione entrata in vigore successivamente al 31 dicembre 1996 e prima del 31 dicembre 2001, ad eccezione delle leggi in materia di imposte dirette e di tasse ed imposte indirette sugli affari, sono moltiplicate, tenuto conto della serie storica degli indici di aumento dei prezzi al consumo, per un coefficiente non inferiore a 1,30 e non superiore a 1,50^o.

3 - Ai sensi di quanto disposto dal primo comma dell'art. 26 del codice penale, come modificato, da ultimo, dal comma 61 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94, la pena dell'ammenda consiste ora nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro e non superiore a euro 10.000.

Legge
24 novembre 1981,
n. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 114

Aumento delle sanzioni amministrative pecuniarie⁴

- 1.** Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano a tutte le sanzioni amministrative pecuniarie originariamente previste come sanzioni penali.
- 2.** Le altre sanzioni amministrative pecuniarie inferiori nel minimo a euro 20 o nel massimo a euro 50 sono elevate, rispettivamente, a euro 20 e a euro 50⁵.
- 3.** Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle violazioni finanziarie.

Omissis

⁴ - Vedasi nota 2.

⁵ - Comma così modificato dal comma 64 dell'art. 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335

Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 158
del 10 giugno 1982*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 36 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con il quale viene conferita delega al Governo per provvedere, tra l'altro, alla determinazione dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Sentiti i pareri delle commissioni parlamentari di cui all'art. 109 della stessa legge;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 e del 23 aprile 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro;

Emana

il seguente decreto:

Omissis

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
24 aprile 1982,
n. 335*

**Ordinamento
del personale
della Polizia
di Stato
che espleta
funzioni
di polizia**

Titolo II *Norme particolari di stato*

Capo I

ART. 47

Diritti e doveri

1. I diritti e i doveri del personale della Polizia di Stato sono previsti e disciplinati dal capo V della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto compatibili, nonché dalle norme del presente decreto legislativo.

Omissis

ART. 53

Mandato amministrativo o politico

1. Il personale di cui al presente decreto legislativo, candidato alle elezioni politiche ed amministrative, non può prestare servizio per tre anni nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

2. Il personale non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico, e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni, e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita.

3. Il personale eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'art. 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078¹.

4. Detto personale, ove non si avvalga della facoltà prevista dal comma precedente, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal Capo dell'ufficio o reparto nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto oltre che al trattamento economico ordinario anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale, ai compensi per speciali prestazioni ed al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato ed ai servizi di istituto effettivamente svolti.

5. I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati a tutti i fini come servizio effettivamente prestato.

Omissis

1 - *(Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali).*

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 16 luglio 1982

ART. 1

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- 1) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- 2) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai ministri, ai sottosegretari di Stato;
- 3) ai consiglieri regionali;
- 4) ai consiglieri provinciali;
- 5) ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 50.000 abitanti¹.

ART. 2

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

- 1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

¹ - Numero così sostituito dall'art. 26 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (*Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali*). La legge n. 816/1985 è stata poi abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*).

*Legge
5 luglio 1982,
n. 441*

**Disposizioni
per la
pubblicità
della
situazione
patrimoniale
di titolari
di cariche
elettive
e di cariche
direttive di
alcuni enti**

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659², relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

3. I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

ART. 3

1. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

ART. 4

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1

2 - *(Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici)* [pag. 199].

del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Si applica il secondo comma dell'articolo 2.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

ART. 5

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dagli uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.

ART. 6

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i membri in carica del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati devono provvedere agli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del primo comma dell'articolo 2.

ART. 7

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli articoli 2, 3 e 6 il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida ad adempiere entro il termine di quindici giorni.

2. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea.

ART. 8

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'articolo 2, secondo le modalità stabilite nell'articolo 9.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite dal Presidente della Camera dei deputati, le dichiarazioni previste dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

*Legge
5 luglio 1982,
n. 441*

**Disposizioni
per la
pubblicità
della
situazione
patrimoniale
di titolari
di cariche
elettive
e di cariche
direttive di
alcuni enti**

ART. 9

1. Le dichiarazioni previste nei numeri 1 e 3 del primo comma dell'articolo 2, nonché quelle previste dagli articoli 3 e 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato a cura dell'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi, depositata ai sensi del numero 2 del primo comma dell'articolo 2.

2. Il bollettino è a disposizione dei soggetti indicati nell'articolo 8.

ART. 10

1. Per i soggetti indicati nel numero 2 dell'articolo 1, che non appartengono ad una delle due Camere, competente per l'applicazione di tutte le precedenti disposizioni è il Senato della Repubblica.

2. Per i soggetti indicati nel comma precedente i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo 2 e dal primo comma dell'articolo 4 decorrono, rispettivamente, dal momento dell'assunzione della carica e dal momento della cessazione dalla medesima.

ART. 11

1. Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3, 4 e 5 dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli.

2. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e, per quanto riguarda i consigli provinciali e comunali, su apposito bollettino.

ART. 12³

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 si applicano, con le modificazioni di cui ai successivi articoli:

1) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali di istituti e di enti pubblici, anche economici, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina sia demandata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Consiglio dei ministri od a singoli ministri;

3 - Vedasi, anche, l'art. 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

2) ai presidenti, vicepresidenti, amministratori delegati e direttori generali delle società al cui capitale concorrono lo Stato o enti pubblici, nelle varie forme di intervento o di partecipazione, per un importo superiore al venti per cento;

3) ai presidenti, ai vicepresidenti, agli amministratori delegati ed ai direttori generali degli enti o istituti privati, al cui funzionamento concorrono lo Stato o enti pubblici in misura superiore al cinquanta per cento dell'ammontare complessivo delle spese di gestione esposte in bilancio ed a condizione che queste superino la somma annua di lire cinquecento milioni;

4) ai direttori generali delle aziende autonome dello Stato;

5) ai direttori generali delle aziende speciali di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578⁴, dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai centomila abitanti.

ART. 13

1. Le dichiarazioni e gli atti indicati negli articoli 2, 3, 4 e 6 devono essere trasmessi, per quanto riguarda i soggetti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 12, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, per quanto riguarda i soggetti indicati nel numero 5 dello stesso articolo, al sindaco od al presidente dell'amministrazione locale interessata.

ART. 14

1. La diffida di cui all'articolo 7 è effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale.

2. Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

ART. 15

1. Per i soggetti indicati nel numero 1 dell'articolo 12, la cui nomina, proposta o designazione o approvazione di nomina spettino ad organi della regione, e per i soggetti indicati nei numeri 2 e 3 del mede-

⁴ - (Approvazione del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province).

*Legge
5 luglio 1982,
n. 441*

**Disposizioni
per la
pubblicità
della
situazione
patrimoniale
di titolari
di cariche
elettive
e di cariche
direttive di
alcuni enti**

simo articolo 12, per i quali la regione concorra, nella percentuale ivi prevista, al capitale o al funzionamento, le regioni provvedono ad emanare leggi nell'osservanza dei principi dell'ordinamento espressi dalla presente legge.

ART. 16

1. All'onere finanziario derivante dalla presente legge si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per il funzionamento di ciascuna Camera. Le regioni, le province ed i comuni provvedono con i fondi stanziati per il funzionamento dei rispettivi consigli.

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807*

Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni radiotelevisive

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 336 del 6 dicembre 1984

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Emana

il seguente decreto:

Omissis

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 1985.

*Decreto-legge
6 dicembre 1984,
n. 807*

**Disposizioni
urgenti in
materia di
trasmissioni
radiotelevisive**

ART. 9-BIS¹

Divieto di propaganda elettorale

1. Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni è fatto divieto anche alle emittenti radiotelevisive private di diffondere propaganda elettorale.

Omissis

¹ - Articolo aggiunto dalla legge di conversione 4 febbraio 1985, n. 10.

Legge 4 aprile 1985, n. 117

Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 9 aprile 1985

ART. 1

1. Ad iniziare dall'entrata in vigore della presente legge, le misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70¹, sono aggiornate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'importo è aggiornato ogni tre anni, a partire dal mese di aprile del primo anno del triennio successivo, in base alla variazione risultante dai numeri indici delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato, che è fornita, a richiesta, dall'Istituto nazionale² di statistica.

3. L'aggiornamento è calcolato nella stessa misura percentuale risultante dal rapporto tra l'indice medio riferito all'anno immediatamente antecedente e quello riferito all'ultimo anno del triennio considerato nel precedente decreto. [Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire]³⁻⁴

1 - Riportato a pag. 187, nel testo come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

2 - La parola "nazionale" deve intendersi così introdotta, in sostituzione della parola "centrale", a norma dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (*Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

3 - Il periodo contenuto fra parentesi quadre deve intendersi ora abrogato, atteso che l'art. 3, comma 2, ultimo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62 prevede, con riferimento alla medesima fattispecie di aggiornamento delle misure degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione, che: "Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro".

4 - L'ultimo aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione

(Segue)

*Legge
4 aprile 1985,
n. 117*

**Norme per
l'adeguamento
degli onorari
dei componenti
gli uffici
elettorali
di sezione**

4. *Omissis*⁵

ART. 2

1. *Omissis*⁶

ART. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

secondo le procedure e i termini di cui alla presente legge è stato disposto, per il periodo aprile 1997-marzo 2000, con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997 (*Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali*).

Successivamente, con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*legge finanziaria 2006*); per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, l'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*), convertito, con modificazioni, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, così come successivamente modificato dall'art. 8, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

- 5 - L'ultimo comma dell'art. 1 ha cessato di avere efficacia.
- 6 - L'art. 2 ha avuto applicazione solo in occasione delle elezioni regionali ed amministrative di domenica 12 maggio 1985.

Legge 8 agosto 1985, n. 413

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 19 agosto 1985

ART. 1

1. I contributi dello Stato ai partiti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, previsti dall'articolo 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195¹, e dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659², sono elevati, ciascuno, a lire 30.000 milioni.

2. Il contributo dello Stato ai partiti politici per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario o speciale previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 18 novembre 1981, n. 659, è elevato a 40.000 milioni a decorrere dall'anno 1985.

ART. 2

1. Ad integrazione del contributo previsto dal secondo comma dell'articolo 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659, i partiti politici hanno diritto ad un contributo di lire 15.000 milioni a titolo di ulteriore concorso nelle spese elettorali sostenute per le elezioni del Parlamento europeo del 17 giugno 1984.

ART. 3

*Omissis*³

1 - L'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n.195 (*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*) è stato abrogato dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

2 - (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*) [pag. 199].

3 - Aggiunge un comma, dopo il quarto, all'art. 3 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

*Legge
8 agosto 1985,
n. 413*

**Aumento del
contributo
dello Stato
a titolo
di concorso
nelle spese
elettorali
sostenute
dai partiti
politici**

ART. 4

*Omissis*⁴

ART. 5

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 32.000 milioni per l'anno 1985 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1986, si provvede per l'anno 1985 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per l'anno 1986, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4 - Modificava il comma settimo e gli originari commi nono e undicesimo dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 e aggiungeva tre commi, dopo il settimo, al medesimo articolo. Tali commi sono stati successivamente abrogati dall'art. 10 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 (*Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria a movimenti o partiti politici*).

Legge 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore¹ di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1989

ART. 1²

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.

2. La inclusione nell'albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del comune;
- b) avere assolto gli obblighi scolastici.

ART. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l'albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

1 - A questo punto del testo originario del titolo erano presenti le parole "e di segretario", poi soppresse dall'art. 3, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 (*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*).

2 - Articolo così sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).

Il comma 2 dell'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n. 120, ha inoltre stabilito che: "In sede di prima applicazione della presente legge, sono iscritti all'albo di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1989, n. 95, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, anche gli elettori già iscritti, alla data di entrata in vigore della presente legge [4 maggio 1999], nell'apposito albo istituito a norma dell'articolo 5-bis della citata legge n. 95 del 1989".

*Legge
8 marzo 1989,
n. 95*

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle
persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

ART. 3³

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell'albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.

2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.

4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.

5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denegata iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

3 - Articolo, già modificato dall'art. 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), che al comma 4 del presente articolo, ha premesso le parole: "Entro il 15 gennaio di ciascun anno,".

6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di aver fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla presentazione, la notificazione del ricorso alla parte interessata, la quale può, entro cinque giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.

ART. 4⁴

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.

2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

ART. 5⁵

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.

2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

4 - Articolo, già sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, poi modificato dall'art. 9, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, che, al comma 1 del presente articolo, ha aggiunto, in fine, le parole: "entro il mese di febbraio".

5 - Articolo, già modificato, ai commi 1, 2, 3 e 4, dall'art. 5, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 21 marzo 1990, n. 53, poi ulteriormente modificato dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, mediante la sostituzione del comma 4.

*Legge
8 marzo 1989,
n. 95*

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle
persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.

5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

ART. 5-BIS

*Abrogato*⁶

ART. 6⁷

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

6 - Articolo, aggiunto dall'art. 6 della legge 21 marzo 1990, n. 53, successivamente abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Articolo, già sostituito prima dall'art. 7 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e poi dall'art. 9, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ulteriormente così sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato, al secondo periodo del comma 2, dall'art. 3-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della commissione elettorale vota per un nome⁸ e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

ART. 7

*Omissis*⁹

ART. 8

1. Le disposizioni di cui all'articolo 6 hanno effetto dalla scadenza del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 e, dalla stessa data, sono abrogati gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e 21 e 22 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

8 - Le parole "un nome" hanno sostituito le parole "due nomi", ai sensi dell'art. 3-*quiquies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

9 - L'art. 7 ha modificato l'art. 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Legge
8 marzo 1989,
n. 95

**Norme per
l'istituzione
dell'albo
e per il
sorteggio
delle
persone
idonee
all'ufficio
di scrutatore
di seggio
elettorale...**

Legge 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 1990

ART. 1

1. Presso la cancelleria di ciascuna corte d'appello è istituito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

2. La prima iscrizione nel predetto albo è disposta, d'ufficio, dal presidente della corte d'appello, che vi inserisce i nominativi degli elettori appartenenti alle particolari categorie elencate nel primo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico n. 361 del 1957, e nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, di seguito denominato testo unico n. 570 del 1960, nonché, per ciascun comune, i nomi degli iscritti negli elenchi di cui al terzo comma del citato articolo 35 ed al quarto comma del citato articolo 20.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

4. Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno dispone la cancellazione dall'albo:

a) di coloro che non hanno i requisiti stabiliti dalla legge;

b) di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo;

*Legge
21 marzo 1990,
n. 53*

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

c) di coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo anche non definitiva;

d) di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico n. 361 del 1957 e nel capo IX del testo unico n. 570 del 1960;

e) di coloro che, sulla base di segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione, e comunque denominati, si sono resi responsabili di gravi inadempienze.

5. Le operazioni di cancellazione dall'albo sono comunicate, in estratto, dal presidente della corte d'appello ai sindaci relativamente ai nominativi cancellati che siano stati da loro stessi in precedenza segnalati, perché, sentita la commissione elettorale comunale¹, propongano, per la iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nomi di cittadini elettori del comune quivi abitualmente dimoranti, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, che siano in possesso del titolo di studio previsto dal comma 3. Nella proposta dovranno essere precisati i nominativi di coloro che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

6. Analoghe comunicazioni sono effettuate dal presidente della corte d'appello nei confronti dei presidenti degli ordini professionali relativamente ai nominativi cancellati che siano stati dagli stessi in precedenza segnalati, perché propongano, per l'iscrizione nell'albo, entro il mese di febbraio di ogni anno ed in numero doppio rispetto a quello dei depennati, i nominativi dei professionisti che abbiano manifestato con dichiarazione scritta gradimento per l'incarico di presidente di seggio elettorale, con esclusione di quelli compresi in una delle categorie indicate nell'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e nell'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960.

7. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere

1 - Il riferimento alla commissione elettorale comunale, di cui alla presente disposizione normativa, deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*).

inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale², accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello.

9. Ai fini dell'aggiornamento periodico previsto dai commi 5, 6 e 7, l'iscrizione nell'albo è disposta secondo i criteri indicati ai commi 2 e 3 dal presidente della corte d'appello accordando la precedenza a coloro che hanno manifestato gradimento o formulato domanda per l'incarico di presidente di seggio elettorale.

ART. 2

1. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

ART. 3

*Omissis*³

ART. 4

*Omissis*⁴

ART. 5

1. *Omissis*⁵

2 - Il riferimento alla commissione elettorale comunale, di cui alla presente disposizione normativa, deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3 - Modifica il titolo della legge 8 marzo 1989, n. 95 nonché l'art. 1, comma 1, della legge stessa.

4 - Modificava l'art. 3, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95. Tale articolo è stato poi sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

5 - Modifica l'art. 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il cui comma 4 è stato successivamente sostituito dall'art. 9, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Legge
21 marzo 1990,
n. 53*

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

2. In occasione del primo aggiornamento annuale dell'albo degli scrutatori, previsto dall'articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, il sindaco, in qualità di presidente della commissione elettorale comunale, invita tutti coloro che sono già iscritti nell'albo ad esprimere per iscritto, entro quindici giorni dalla ricezione dell'invito stesso, il gradimento a restare iscritti nell'albo.

ART. 6

*Omissis*⁶

ART. 7

*Omissis*⁷

ART. 8

*Omissis*⁸

ART. 9

1. *Omissis*

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

ART. 10

*Omissis*⁹

ART. 11

*Omissis*¹⁰

6 - Aggiungeva l'art. 5-*bis* alla legge 8 marzo 1989, n. 95, poi abrogato dall'art. 9, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

7 - Sostituiva l'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, da ultimo sostituito dall'art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

8 - Modifica l'art. 34 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e l'art. 20 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).

9 - L'art. 10, al comma 1, ha sostituito l'art. 71 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, al comma 2, ha abrogato l'art. 74 del medesimo testo unico.

10 - Sostituisce l'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 133.

ART. 12

1. *Omissis*¹¹
2. *Omissis*¹²
3. *Omissis*¹³
4. *Omissis*¹⁴

ART. 13

1. *Omissis*¹⁵
2. *Omissis*¹⁶
3. - 4. - 5. - 6. *Omissis*¹⁷
7. *Omissis*¹⁸
8. *Omissis*¹⁹
9. *Omissis*²⁰

-
- 11 - Modifica gli artt. 28 e 32 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).
 - 12 - Inseriva un comma, dopo il primo, all'art. 18 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, articolo che, già integralmente sostituito dalla legge 4 agosto 1993, n. 77 e poi modificato dal decreto-legge 29 gennaio 1994, n. 73, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 162, è stato però da ultimo abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
 - 13 - Modifica l'art. 1, primo comma, lettera *b*), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
 - 14 - Modifica l'art. 12, quarto comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).
 - 15 - Sostituiva il n. 1 del primo comma dell'art. 24 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora abrogato dall'art. 6, comma 9, lettera *a*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
 - 16 - Sostituiva il n. 1 del primo comma dell'art. 13 della legge 6 febbraio 1948, n. 29 (*Norme per l'elezione del Senato della Repubblica*), legge che ha però cessato di avere vigore, essendo ora la materia disciplinata dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 17 - I commi 3, 4, 5 e 6 modificano, rispettivamente, gli artt. 30, 31, 33 e 34 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*).
 - 18 - Sostituisce i nn. 1 e 2 del primo comma dell'art. 17 della legge 8 marzo 1951, n. 122 (*Norme per la elezione dei consigli provinciali*).
 - 19 - Sostituisce i nn. 1, 4 e 5 del primo comma dell'art. 11 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (*Norme per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale*).
 - 20 - Modifica l'art. 13, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18 (*Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia*).

Legge
21 marzo 1990,
n. 53

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

Art. 14²¹

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352²², e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle [preture]²³, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15²⁴.

21 - Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130 (*Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori*) ed ulteriormente modificato, al comma 1, dall'art. 4, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*), che, tra l'altro, ha aggiunto l'ultimo periodo al predetto comma 1 dell'art. 14 della legge in esame.

22 - (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

23 - Ora, "tribunali ovvero sezioni distaccate dei tribunali", in applicazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (*Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado*), e successive modificazioni.

24 - La legge 4 gennaio 1968, n. 15 è stata abrogata dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) che, a sua volta, ha disciplinato, tra l'altro, le modalità di

(Segue)

3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.

ART. 15

*Omissis*²⁵

ART. 16

*Omissis*²⁶

ART. 17

1. *Omissis*²⁷

2. *Omissis*²⁸

ART. 18

*Omissis*²⁹

effettuazione dell'autenticazione delle sottoscrizioni nell'art. 21, comma 2, che di seguito si riporta:

“Art. 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni*

1. *Omissis*

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”.

25 - L'art. 15, al comma 1, sostituisce l'art. 68 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, al comma 2, integra quanto previsto dal medesimo articolo 68.

26 - L'art. 16, al comma 1, modifica il secondo comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e, ai commi 2 e 3, reca altre disposizioni in materia di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali.

27 - Inserisce, dopo il primo, un comma all'art. 96 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

28 - Inserisce, dopo il secondo, un comma all'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 128.

29 - L'art. 18 conteneva norme transitorie da applicare ai fini della prima attuazione della presente legge.

Legge
21 marzo 1990,
n. 53

**Misure
urgenti atte
a garantire
maggiore
efficienza al
procedimento
elettorale**

ART. 19

1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103³⁰, detta disposizioni per disciplinare la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio.

2. Detti programmi sono realizzati e trasmessi dalla società concessionaria del servizio pubblico della radio e della televisione alle medesime condizioni stabilite per la rubrica: «Tribuna elettorale».

ART. 20

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le disponibilità del fondo iscritto al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, destinate a fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*.

ART. 21

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

30 - (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva).

Legge 15 gennaio 1991, n. 15

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 19 gennaio 1991

ART. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente alla tessera elettorale¹, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione².

2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o

1 - Le parole "alla tessera elettorale" sostituiscono le parole "al certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*).

2 - Le parole "anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione" sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*).

*Legge
15 gennaio 1991,
n. 15*

**Norme
intese
a favorire
la votazione
degli
elettori non
deambulanti**

della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto³.

3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.

4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.

5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

ART. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliono, alle operazioni dell'ufficio elettorale.

2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi delle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384⁴.

3 - Comma così sostituito dall'art. 8, comma 2, della legge 4 agosto 1993, n. 276 (*Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati*). La relativa disposizione non è però, di fatto, più operante in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nei collegi uninominali senatoriali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e nel collegio della Camera della stessa Valle d'Aosta, non vi sono comuni ripartiti tra più collegi.

4 - L'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, recante il regolamento di attuazione dell'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore di mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, è stato abrogato dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere*

(Segue)


3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.

ART. 3

1. I comuni provvedono al censimento delle barriere esistenti nei locali adibiti a seggi elettorali e provvedono di conseguenza allo scopo di evitare che si ripresenti la stessa situazione nelle future consultazioni.

architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), ed il relativo simbolo sostituito con quello di cui all'allegato A del citato decreto n. 503 del 1996, di seguito riportato.

SIMBOLO CON FIGURA E BORDO BIANCO SU FONDO AZZURRO



*Legge
15 gennaio 1991,
n. 15*

**Norme
intese
a favorire
la votazione
degli
elettori non
deambulanti**

Legge 30 dicembre 1991, n. 422

**Elezioni del Senato della Repubblica
per l'attuazione della misura 111 a favore
della popolazione alto-atesina**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 1992

ART. 1

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino-Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge¹.

**Tabella delle circoscrizioni dei collegi della regione
Trentino-Alto Adige per la elezione del Senato della Repubblica**
(articolo 1, comma 1)

1. - COLLEGIO DI TRENTO
(*Tribunale di Trento*)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Calavino; Caldes; Campodenno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredò; Croviana; Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Faedo; Fai della Paganella; Faver; Flavon; Fondo; Garniga Terme; Giovo; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Malè; Malosco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico;

¹ - La presente legge e i sei collegi uninominali con essa definiti sono richiamati dall'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Legge
30 dicembre 1991,
n. 422*

**Elezioni del
Senato della
Repubblica
per
l'attuazione
della
misura 111
a favore
della
popolazione
alto-atesina**

Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Peio; Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzone; Roverè della Luna; Ruffrè-Mendola; Rumo; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz; Smarano; Sover; Spormaggiore; Sporminore; Taio; Tassullo; Terlago; Terres; Terzolas; Ton; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Zambana.

2. - COLLEGIO DI ROVERETO

(Tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Ala; Arco; Avio; Bersone; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Brentonico; Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei; Condino; Daone; Darè; Dorsino; Drena; Dro; Fiavè; Folgaria; Giustino; Isera; Lardaro; Lomaso; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago-Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledro; Pinzolo; Pomarolo; Praso; Preore; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone; Ronzo-Chienis; Rovereto; San Lorenzo in Banale; Spiazzo; Stenico; Storo; Strembo; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di Trento; Trambileno; Vallarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena; Volano; Zuclo².

3. - COLLEGIO DI PERGINE VALSUGANA

(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Baselga di Pinè; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carzano; Castello-Molina di

² - Con legge regionale del Trentino-Alto Adige 19 settembre 2008, n. 6, la denominazione del comune di "Caderzone" è stata modificata in quella di "Caderzone Terme". Con legge regionale del Trentino-A.A. 13 marzo 2009, n. 1, è stato costituito il nuovo comune di Ledro, mediante fusione dei comuni di Molina di Ledro, Pieve di Ledro, Concei, Bezzecca, Tiarno di Sopra e Tiarno di Sotto. Con altra legge regionale 13 novembre 2009, n. 7, è stato costituito il nuovo comune di Comano Terme, mediante fusione dei comuni di Bleggio Inferiore e Lomaso.

Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigno; Imer; Ivano-Fracena; Lavarone; Levico Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moena; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa; Predazzo; Roncegno Terme; Ronchi Valsugana; Sagron Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Soraga; Spera; Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. - COLLEGIO DI BOLZANO (*Tribunale di Bolzano*)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Aldino; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano; Bronzolo; Caldaro sulla strada del vino; Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magrè sulla strada del vino; Montagna; Ora; Salorno; Termeno sulla strada del vino; Trodena; Vadena³.

5. - COLLEGIO DI MERANO (*Tribunale di Bolzano*)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Andriano; Avelengo; Caines; Castebello-Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale-San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio, Terlano; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano.

³ - Con legge regionale del Trentino-Alto Adige 22 febbraio 2008, n. 1, la denominazione del comune di "Trodena" è stata modificata in quella di "Trodena nel parco naturale".

Legge
30 dicembre 1991,
n. 422

**Elezioni del
Senato della
Repubblica
per
l'attuazione
della
misura 111
a favore
della
popolazione
alto-atesina**

6. - COLLEGIO DI BRESSANONE
(*Tribunale di Bolzano*)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo-Tesido; Naz-Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturmo; Villabassa; Villandro; Vipiteno.

Legge 16 gennaio 1992, n. 15

Modificazioni al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1992

*Omissis*¹

ART. 10

1. Dopo l'articolo 32-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, aggiunto dall'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è inserito il seguente:

“Art. 32-*ter* – Qualora, successivamente alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, pervenga al comune provvedimento, dal quale risulti la perdita del diritto elettorale per uno dei motivi indicati ai numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 32, il sindaco fa notificare all'elettore una comunicazione indicante il motivo per il quale l'elettore stesso non è ammesso al voto, disponendo, nel contempo, il ritiro [del certificato elettorale, se già consegnato]².”

Copia della comunicazione di cui al comma 1 è consegnata al presidente del seggio il quale ne prende nota, nelle liste della sezione accanto al nome dell'elettore.

1 - I primi nove articoli della presente legge modificano vari articoli del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

2 - Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, le parole: “del certificato elettorale, se già consegnato” devono intendersi sostituite con le seguenti: “della tessera elettorale, se già consegnata”.

Legge
16 gennaio 1992,
n. 15

Modificazioni al T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e al T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al comma 1 sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione”.

ART. 11

*Omissis*³

ART. 12

*Omissis*⁴

ART. 13

*Omissis*⁵

3 - L'art. 10 modifica l'art. 36 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

4 - Inserisce un comma, dopo il quinto, all'art. 75 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 108.

5 - Sostituisce il quarto comma all'art. 104 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 128.

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1992

ART. 1

Finalità

1. La Repubblica:

a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;

b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;

c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata;

d) predisporre interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

ART. 2

Principi generali

1. La presente legge detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata. Essa costituisce inoltre riforma economico-sociale della Repubblica, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

*Legge
5 febbraio 1992,
n. 104*

**Legge-quadro
per
l'assistenza,
l'integrazione
sociale
e i diritti
delle persone
handicappate**

ART. 3

Soggetti aventi diritto

1. È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

ART. 4

Accertamento dell'handicap

1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295¹, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

Omissis

1 - (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti).

ART. 29

Esercizio del diritto di voto

1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15².
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito³⁻⁴.

Omissis

ART. 44

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2 - Riportato a pag. 237.

3 - Le parole "sulla tessera elettorale" sostituiscono le parole "sul certificato elettorale" a norma dell'art. 14 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (*Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente*). Ai sensi dell'art. 11 dello stesso D.P.R. 299/2000, l'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto.

4 - Sulle modalità di esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (*ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità*), si veda l'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 96, anche alla luce delle modifiche apportate da ultimo dall'art. 1 della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*).

*Legge
5 febbraio 1992,
n. 104*

**Legge-quadro
per
l'assistenza,
l'integrazione
sociale
e i diritti
delle persone
handicapate**

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992

Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo 1992

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riconosce al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi a votare in un comune diverso da quello di servizio, il diritto al rimborso delle spese di trasporto e all'indennità di missione in base alla normativa generale vigente in materia;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1958, registro 11, foglio 175, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione del citato art. 118, i limiti di tempo entro i quali i dipendenti statali possono fruire del trattamento economico di missione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni¹;

Visto l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18², che estende le disposizioni di cui al succitato testo unico, in quanto applicabili, alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

1 - *(Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali).*

2 - *(Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).*

*Decreto
del Ministro
del tesoro
5 marzo 1992*

Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare

Considerato che i limiti di tempo stabiliti con il decreto ministeriale 12 aprile 1958 sono da ritenere superati, in quanto non più in armonia con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazioni, intervenuto dal 1958 ad oggi;

Decreta:

ART. 1

1. I limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il trattamento di missione al personale delle amministrazioni statali, ivi comprese le aziende autonome, che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto, sono così fissati:

- a) un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;
- b) due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

ART. 2

1. Il trattamento di cui al precedente articolo può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223³.

3 - Si riporta l'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 (*Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente*):

“Art. 13 – *Dichiarazioni anagrafiche*”

1. Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dai responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento concernono i seguenti fatti:

- a) trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
- b) costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
- c) cambiamento di abitazione;
- d) cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
- e) cambiamento della qualifica professionale;
- f) cambiamento del titolo di studio.

2. Le dichiarazioni di cui alle lettere precedenti devono essere rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti. Le dichiarazioni di cui alla lettera a) devono essere rese mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica; ai dichiaranti deve essere rilasciata ricevuta.

3. Le dichiarazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), possono essere rese anche a mezzo di lettera raccomandata; le dichiarazioni di cui alle lettere e) ed f) devono essere corredate dalla necessaria documentazione.

4. Le dichiarazioni anagrafiche sono esenti da qualsiasi tassa o diritto”.

Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada¹

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 28 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, ed in particolare l'articolo 3
il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica
sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione
del codice della strada;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale
del 30 novembre 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione
del 10 dicembre 1992;

Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti;

Emana

il seguente regolamento:

Omissis

ART. 59²

Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.

1 - Il codice della strada è stato emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2 - Articolo così sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 1996.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
16 dicembre 1992,
n. 495*

**Regolamento
di esecuzione
e di attuazione
del nuovo
codice della
strada**

2. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita nelle zone e negli orari stabiliti dai regolamenti comunali e, in assenza degli stessi, negli orari fissati al comma 1.

3. La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata, fuori dai centri abitati, dall'ente proprietario della strada e, entro i centri abitati, dal sindaco del comune.

4. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130³. La pubblicità elettorale è autorizzata dal sindaco del comune; nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ricadono i comuni stessi.

5. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991.

Omissis

ART. 408

Entrata in vigore delle disposizioni del presente regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 407, le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore contestualmente al codice della strada, il 1° gennaio 1993.

3 - Riportato a pag. 160.

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

**Riordino della disciplina in materia sanitaria,
a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421**

*Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305
del 30 dicembre 1992*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421¹;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 1° dicembre 1992;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro²;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Ordinamento

Omissis

1 - *(Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).*

2 - Le premesse del presente decreto legislativo sono state così rettifiche con comunicato di errata-corrige pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1993.

*Decreto legislativo
30 dicembre 1992,
n. 502*

**Riordino
della
disciplina
in materia
sanitaria,
a norma
dell'articolo 1
della legge 23
ottobre 1992,
n. 421**

ART. 3

Organizzazione delle unità sanitarie locali

1. Le regioni, attraverso le unità sanitarie locali, assicurano i livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, avvalendosi anche delle aziende di cui all'articolo 4³.

1-*bis*. In funzione del perseguimento dei loro fini istituzionali, le unità sanitarie locali si costituiscono in aziende con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali. L'atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica⁴.

1-*ter*. *Abrogato*⁵

1-*quater*. Sono organi dell'azienda il direttore generale e il collegio sindacale. Il direttore generale adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-*bis*; è responsabile della gestione complessiva e nomina i responsabili delle strutture operative dell'azienda. Il direttore generale è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano forme e modalità per la direzione e il coordinamento delle attività socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si avvale del Collegio di direzione di cui all'articolo 17 per le attività ivi indicate⁶.

1-*quinqüies*. Il direttore amministrativo e il direttore sanitario sono nominati dal direttore generale. Essi partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la responsabilità, alla direzione dell'azienda, assumono diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione generale⁷.

Omissis

3 - Comma così sostituito, prima, dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 15 dicembre 1993, e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999.

4 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e successivamente così modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000.

5 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successivamente abrogato dall'art. 256 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

6 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

7 - Comma aggiunto dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

6. Tutti i poteri di gestione, nonché la rappresentanza dell'unità sanitaria locale, sono riservati al direttore generale. ... *Omissis* ... In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione. ...*Omissis* ...⁸.

Omissis

9. Il direttore generale non è eleggibile a membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e assemblee delle regioni e del Parlamento, salvo che le funzioni esercitate non siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei medesimi, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. In ogni caso il direttore generale non è eleggibile nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'unità sanitaria locale presso la quale abbia esercitato le sue funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Il direttore generale che sia stato candidato e non sia stato eletto non può esercitare per un periodo di cinque anni le sue funzioni in unità sanitarie locali comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni. La carica di direttore generale è incompatibile con quella di membro del consiglio e delle assemblee delle regioni e delle province autonome, di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di presidente o di assessore di comunità montana, di membro del Parlamento, nonché con l'esistenza di rapporti anche in regime convenzionale con la unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni o di rapporti economici o di consulenza con strutture che svolgono attività concorrenziali con la stessa. La predetta normativa si applica anche ai direttori amministrativi ed ai direttori sanitari. La carica di direttore generale è altresì incompatibile con la sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni⁹.

8 - Comma così sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

9 - Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera *f*), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517. Successivamente, l'art. 274, lettera *x*), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) ha abrogato il presente comma 9 limitatamente a quanto riguarda le cariche di consigliere comunale, provinciale, sindaco, assessore comunale, presidente e assessore di comunità montane.

**Decreto legislativo
30 dicembre 1992,
n. 502**

**Riordino
della
disciplina
in materia
sanitaria,
a norma
dell'articolo 1
della legge 23
ottobre 1992,
n. 421**

Omissis

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Omissis

ART. 20

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8

Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica

*Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente decreto-legge:

Omissis

ART. 15

Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali¹

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere auto-

* - Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1993.

1 - Tale norma sostituisce di fatto, per il personale comunale, quella già contenuta nell'art. 18 della legge 23 aprile 1976, n. 136 (*Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale*).

*Decreto-legge
18 gennaio 1993,
n. 8*

**Disposizioni
urgenti in
materia
di finanza
derivata e di
contabilità
pubblica**

rizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base a documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso².

Omissis

2 - Comma così modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1993, n. 68.

Legge 4 agosto 1993, n. 276

Norme per l'elezione del Senato della Repubblica¹

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993
e ripubblicata, con note, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 20 agosto 1993*

ART. 1

Principi generali

Omissis²

ART. 2

Presentazione delle candidature

Omissis³

-
- 1 - La legge 4 agosto 1993, n. 276 ha apportato una serie di modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, che ha poi cessato di avere vigore insieme alle leggi che l'avevano, nel corso del tempo, modificata ed integrata (legge 27 febbraio 1958, n. 64: *Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29 - Norme per la elezione del Senato della Repubblica*; legge 27 febbraio 1987, n. 31: *Disposizioni particolari per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica*; legge 23 gennaio 1992, n. 33: *Modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, sulla elezione del Senato della Repubblica*). La materia è regolata, ora, dal testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, emanato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
- 2 - L'art. 1, al comma 1, aveva sostituito gli artt. 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29; al comma 2, aveva invece abrogato i commi quinto e sesto della stessa legge.
- 3 - L'art. 2, al comma 1, aveva modificato l'art. 9 della legge n. 29 del 1948; al comma 2, aveva modificato l'art. 25, primo comma, della legge n. 29 del 1948; al comma 3, aveva abrogato l'art. 28 della legge n. 29 del 1948, che disciplinava la possibilità di candidarsi contemporaneamente per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. La materia è ora regolata dall'art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Legge
4 agosto 1993,
n. 276*

**Norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

ART. 3

Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale

*Omissis*⁴

ART. 4

Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

*Omissis*⁵

ART. 5

Disposizioni per i seggi vacanti

1. *Omissis*⁶

2. *Omissis*⁷

3. [Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.]⁸ L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29 è abrogato.

ART. 6

Modifica di norme sulla presentazione delle candidature

1. *Omissis*⁹

ART. 7

Delega legislativa in materia di collegi elettorali

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legisla-

4 - L'art. 3 sostituiva l'art. 17, secondo comma, della legge n. 29 del 1948.

5 - L'art. 4 sostituiva l'art. 19 della legge n. 29 del 1948.

6 - Sostituiva l'art. 1, comma 1, della legge 14 febbraio 1987, n. 31.

7 - Abrogava l'art. 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31.

8 - Il periodo fra parentesi quadra deve ritenersi abrogato. Si veda ora, infatti, l'art. 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

9 - Modifica il secondo comma dell'art. 20 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), ora ulteriormente modificato dall'art. 6, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

tivo¹⁰ adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*Omissis*¹¹

ART. 8

Delega legislativa in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani residenti all'estero

*Omissis*¹²

ART. 9

Testo unico

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico¹³ che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29 e le successive modificazioni.

ART. 10

Norma transitoria

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7 della presente legge¹⁴, il territorio delle singole regioni

10 - La presente legge è entrata in vigore il 21 agosto 1993; entro il prescritto termine di quattro mesi è stato emanato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535 (*Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica*), successivamente abrogato dall'art. 8, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

11 - Le disposizioni del presente articolo, che stabilivano i principi e criteri direttivi per la individuazione e delimitazione dei collegi uninominali del Senato e le procedure per l'emanazione del relativo decreto legislativo nonché per la successiva verifica e revisione delle circoscrizioni dei collegi stessi, sono da ritenere implicitamente abrogati a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

12 - La delega legislativa prevista con il presente articolo non è stata esercitata e le disposizioni di cui all'articolo medesimo, concernenti, tra l'altro, la determinazione dei collegi uninominali nelle circoscrizioni estere, sono da ritenersi implicitamente abrogate. Per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani residenti all'estero, si veda la legge 27 dicembre 2001, n. 459 e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

13 - Si tratta del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).

14 - Ossia: sino al 27 dicembre 1993, data di entrata in vigore del decreto legislativo 20

(Segue)

*Legge
4 agosto 1993,
n. 276*

**Norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64 e successive modificazioni, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422¹⁵.

dicembre 1993, n. 535 (*Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica*), che ora è stato abrogato dall'art. 8, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

¹⁵ - (*Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina*).

Legge 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati

*Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993
e ripubblicata, con note, nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 195 del 20 agosto 1993*

ART. 1

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) omissis¹

b) omissis²

c) omissis³

d) omissis⁴

e) omissis⁵

2. *Omissis⁶*

1 - Sostituiva l'art. 1 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

2 - Sostituisce, con la tabella *A* allegata alla presente legge, la tabella *A* allegata al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

3 - Sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

4 - Modifica l'art. 3 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

5 - Sostituiva l'art. 4 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, successivamente sostituito dall'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

6 - Le disposizioni del comma 2, relative all'adeguamento dei modelli di scheda di voto in conseguenza di quanto previsto dall'originario disposto dell'art. 4 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, sono da ritenersi implicitamente abrogate.

*Legge
4 agosto 1993,
n. 277*

**Nuove norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 2

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) *omissis*⁷
- b) *omissis*⁸
- c) *omissis*⁹
- d) *omissis*¹⁰
- e) *omissis*¹¹
- f) *omissis*¹²
- g) *omissis*¹³
- h) *omissis*¹⁴

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali¹⁵.

7 - Modificava l'art. 14 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i cui commi 1, 3 e 4 sono stati ora modificati dall'art. 1, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

8 - Modificava l'art. 16 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il cui comma 4 è stato ora modificato dall'art. 6, comma 2, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

9 - Sostituiva l'art. 18 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora abrogato dall'art. 6, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

10 - Inseriva l'art. 18-*bis* al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora sostituito dall'art. 1, comma 6, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

11 - Sostituiva l'art. 19 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, il cui comma 1 è stato ora modificato dall'art. 1, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

12 - Modificava l'art. 20 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i cui commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 sono stati ora modificati dall'art. 6, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

13 - Modificava l'art. 22 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i cui commi 1, 2 e 3 sono stati ora modificati dall'art. 6, comma 7, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

14 - Sostituiva il secondo comma dell'art. 31 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, articolo ora sostituito dall'art. 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

15 - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'unico seggio di deputato attribuito sulla base di collegi uninominali è quello spettante nella circoscrizione Valle d'Aosta; si vedano, pertanto, anche le speciali disposizioni di cui al titolo VI (artt. 92 e 93) del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 3

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*¹⁶

b) *omissis*¹⁷

c) *omissis*¹⁸

d) *omissis*¹⁹

e) *omissis*²⁰

f) *omissis*²¹

g) *omissis*²²

h) *omissis*²³

ART. 4

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*²⁴

b) *omissis*²⁵

16 - Inserisce un comma, dopo il terzo, all'art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

17 - Modifica l'ultimo comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

18 - Sostituisce l'art. 46 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

19 - Modificava il secondo comma dell'art. 58 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 10, lettera *b*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

20 - Abroga i commi secondo, terzo e quarto dell'art. 59 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

21 - Abroga gli artt. 60 e 60-*bis* del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

22 - Sostituisce l'art. 64 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora ulteriormente modificato, al comma 2, dall'art. 6, comma 22, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

23 - Abroga l'art. 65 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

24 - Ha sostituito i commi 1, 2 e 3 e aggiunto il comma 3-*bis* all'art. 68 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361. L'art. 6, comma 25, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ha ora abrogato gli anzidetti commi 1 e 2 e modificato il comma 3 dell'art. 68 del D.P.R. 361 del 1957.

25 - Sostituiva il secondo comma dell'art. 71 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora modificato dall'art. 6, comma 26, lettera *b*), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Legge
4 agosto 1993,
n. 277

**Nuove norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati**

c) *omissis*²⁶

d) *omissis*²⁷

ART. 5

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*²⁸

b) *omissis*²⁹

c) *omissis*³⁰

ART. 6

1. *Omissis*³¹

ART. 7

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo³² per la determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

*Omissis*³³

26 - Sostituiva l'art. 77 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 11, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

27 - Abroga gli artt. 78, 80 e 81, secondo comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

28 - Sostituiva l'art. 83 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 12, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

29 - Sostituiva l'art. 84 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 13, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

30 - Sostituisce l'art. 85 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

31 - Sostituiva l'art. 86 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ora nuovamente sostituito dall'art. 1, comma 14, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

32 - La presente legge è entrata in vigore il 21 agosto 1993; entro il prescritto termine di quattro mesi è stato emanato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536 (*Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati*), successivamente abrogato dall'art. 6, comma 35, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

33 - Le disposizioni del presente articolo, che stabilivano i principi e criteri direttivi per la individuazione e delimitazione dei collegi uninominali della Camera e le procedure per l'emanazione del relativo decreto legislativo nonché per la successiva verifica e revisione delle circoscrizioni dei collegi stessi, sono da ritenere implicitamente abrogati a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

ART. 8

1. *Omissis*³⁴
2. *Omissis*³⁵

ART. 9.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400³⁶

ART. 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni.

TABELLA A

*Omissis*³⁷

³⁴ - Modifica il comma 1 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 riportato a pag. 237.

³⁵ - Sostituisce il comma 2 dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 riportato a pag. 237.

³⁶ - Si veda il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14 [pag. 317]. Si riporta di seguito, inoltre, il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre 2005 n. 270: "Art. 7 - (*Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14*)

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n.277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.14, in quanto compatibili".

³⁷ - Sostituisce la tabella A allegata al D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportata a pag. 135.

Legge
4 agosto 1993,
n. 277

**Nuove norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati**

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 4, lettere *a), b), c), d)* ed *e)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza degli enti territoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 settembre 1993;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri delle finanze e dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Omissis

*Decreto legislativo
15 novembre 1993,
n. 507*

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale

ART. 21

Esenzioni dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

Omissis

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;

Omissis

Legge 10 dicembre 1993, n. 515

Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

*Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 14 dicembre 1993*

ART. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale¹, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazionale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2.-3.-4. *Abrogati*²

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle opera-

1 - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali, definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422.

2 - Commi abrogati dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

zioni di voto³, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223⁴, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni⁵.

5-bis. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate⁶.

ART. 2

Propaganda elettorale a mezzo stampa e radiotelevisiva

Abrogato⁷

ART. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2⁸, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati⁹ o a singoli

3 - Le parole "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto" sono state così inserite a norma dell'art. 5, comma 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore.

4 - (*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*).

5 - Le disposizioni del presente comma hanno cessato di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali "a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28" introdotto dall'articolo 1 della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*). Trattasi del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

6 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*). A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le elezioni suppletive della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica sono ora previste per il caso di vacanza, rispettivamente, del seggio di deputato nella circoscrizione Valle d'Aosta o dei seggi di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o nei sei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

7 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

8 - Ossia: nei trenta giorni precedenti la data della votazione per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il comma 2 dell'art. 1 della presente legge è stato abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

9 - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di

(Segue)

candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212¹⁰, e successive modificazioni.

2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.

3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatarî, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatarîo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatarî. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

ART. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature¹¹.

elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

10 - (*Norme per la disciplina della propaganda elettorale*).

11 - La disposizione di cui al presente articolo non è, di fatto, più operante in occasione delle elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, nei collegi uninominali senatoriali del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta e nel collegio della Camera della stessa Valle d'Aosta, non vi sono comuni ripartiti tra più collegi.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

ART. 5

Divieto di propaganda istituzionale

Abrogato¹²

ART. 6

Divieto di sondaggi

Abrogato¹³

ART. 7

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000 per ogni circoscrizione o collegio elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni o collegi elettorali nei quali il candidato si presenta¹⁴⁻¹⁵⁻¹⁶.
2. Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, devono essere quantificate nella dichiarazione di cui al comma 6¹⁷.

12 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. Si veda l'art. 9, comma 1, della stessa legge n. 28.

13 - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

14 - Il comma 1 dell'art. 7 della presente legge è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

15 - Nel caso di elezioni politiche, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, rimangono costituiti collegi uninominali solo nella Valle d'Aosta, di cui uno per l'elezione della Camera dei deputati e uno per l'elezione del Senato della Repubblica, e nel Trentino - Alto Adige, in numero di sei, per l'elezione del Senato della Repubblica, come definiti con legge 30 dicembre 1991, n. 422.

16 - Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista o gruppo di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

17 - Il comma 2 dell'art. 7 è stato così sostituito dall'art. 3-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27

(Segue)

3. Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il candidato dichiara per iscritto al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura, il nominativo del mandatario elettorale da lui designato. Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

4. Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni di cui al comma 3 relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale. Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale di cui al presente comma. Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato¹⁸.

5. *Omissis*¹⁹

6. La dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, numero 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441²⁰, deve essere trasmessa entro tre mesi dalla proclamazione²¹, oltre che al Presidente della Camera

gennaio 2006, n. 22. Inoltre, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino - Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

18 - L'art. 3-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, ha soppresso l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 7 della presente legge, che stabiliva un limite massimo dell'importo o valore dei contributi o servizi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica.

19 - Modifica il terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*), riportato a pag. 201.

20 - L'art. 2 della legge 5 luglio 1982, n. 441 (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di taluni enti*) è riportato a pag. 211.

21 - Le parole "entro tre mesi dalla proclamazione" sono state aggiunte dall'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

di appartenenza, al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 che ne cura la pubblicità. Oltre alle informazioni previste da tale legge, alla dichiarazione deve essere allegato un rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche, se di importo o valore superiore a euro 20.000, e tutti i contributi e servizi di qualsiasi importo o valore provenienti da soggetti diversi²². Vanno inoltre allegati gli estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.

7. Alla trasmissione al collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione di cui al comma 6 sono tenuti anche i candidati non eletti. Il termine di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione²³.

8. Gli importi di cui al presente articolo sono rivalutati periodicamente con decreto del Ministro dell'interno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi all'ingrosso²⁴.

ART. 8

Obblighi di comunicazione

*Abrogato*²⁵

²² - Le parole: "euro 20.000" contenute nel terzo periodo del presente comma 6 sono state così sostituite dall'art. 3-ter, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

²³ - Il secondo periodo del presente comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672.

²⁴ - La rivalutazione è stata determinata, da ultimo, con il decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001. Gli importi di cui ai commi 1 e 6 del presente articolo sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3-ter (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*), comma 1, lettere *a*) e *d*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

²⁵ - Articolo abrogato dall'art. 13, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

ART. 9²⁶

Contributo per le spese elettorali

1. *Abrogato²⁷.*

2. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo del Senato della Repubblica è ripartito su base regionale. A tal fine il fondo è suddiviso tra le regioni in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna regione è ripartita tra i gruppi di candidati e i candidati non collegati ad alcun gruppo in proporzione ai voti conseguiti in ambito regionale. Partecipano alla ripartizione del fondo i gruppi di candidati che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella regione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi in ambito regionale. Partecipano altresì alla ripartizione del fondo i candidati non collegati ad alcun gruppo che risultino eletti o che conseguano nel rispettivo collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi.

3. Il fondo per il rimborso delle spese elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati è ripartito, in proporzione ai voti conseguiti, tra i partiti e i movimenti che abbiano superato la soglia dell'1 per cento dei voti validamente espressi in ambito nazionale. Il verificarsi di tale ultima condizione non è necessario per l'accesso al rimborso da parte dei partiti o movimenti che abbiano presentato proprie liste o candidature esclusivamente in circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela delle minoranze linguistiche. Per il calcolo del rimborso spettante a tali partiti e movimenti si attribuisce a ciascuno di essi, per ogni candidato eletto nei collegi uninominali, una cifra pari al rimborso medio per deputato risultante dalla ripartizione di cui al primo periodo del presente comma²⁸.

²⁶ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel presente articolo, a collegi uninominali deve intendersi limitato al collegio della Camera dei deputati e a quello del Senato della Repubblica costituiti nella regione Valle d'Aosta, nonché ai sei collegi uninominali del Senato costituiti nel Trentino-Alto Adige, mentre il riferimento a "gruppi di candidati" è ora applicabile soltanto alla elezione del Senato nel Trentino-Alto Adige.

²⁷ - Comma abrogato dall'art. 39-*bis*, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

²⁸ - Comma così modificato prima dall'art. 2 della legge 3 giugno 1999, n. 157, poi dall'art. 2 della legge 26 luglio 2002, n. 156 e infine dall'art. 39-*bis*, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come introdotto dalla legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

ART. 9-BIS²⁹

Contributo alle spese elettorali in occasione di elezioni suppletive

1. In occasione di elezioni suppletive, il contributo finanziario di cui alla legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni, è attribuito ai partiti o movimenti politici collegati ai candidati che risultino eletti o che abbiano conseguito nel proprio collegio almeno il 15 per cento dei voti validamente espressi. Il contributo è ripartito tra i partiti e i movimenti politici in proporzione ai voti conseguiti dai candidati ad essi collegati nel collegio uninominale. I candidati alle elezioni suppletive della Camera dei deputati dichiarano, all'atto della candidatura, a quale partito o movimento politico si collegano per il rimborso delle spese elettorali. La dichiarazione è facoltativa per i candidati alle elezioni suppletive del Senato della Repubblica; in caso di mancata dichiarazione, il contributo è erogato direttamente a tali candidati, sussistendo i requisiti di cui al primo periodo del presente comma.

2. A tal fine è istituito, in occasione di ciascun turno elettorale suppletivo, un fondo pari all'importo di lire 800 per il numero degli abitanti dei collegi elettorali interessati alla consultazione³⁰. Tale indice è soggetto a rivalutazione in base agli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

ART. 10³¹

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione, escluse quelle sostenute dai singoli

²⁹ - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995. L'art. 2 della stessa legge ha disposto che le norme di cui all'art. 9-bis si applicano per tutti i casi di elezioni suppletive successive alla tornata elettorale del 27 marzo 1994. A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, le elezioni suppletive della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sono ora previste per il caso di vacanza, rispettivamente, del seggio di deputato nella circoscrizione Valle d'Aosta e dei seggi di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o nei sei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige.

³⁰ - L'importo di cui al primo periodo del presente comma va convertito in euro ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

³¹ - L'art. 10, già modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157 (*Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e*

(Segue)

candidati di cui al comma 2 dell'articolo 7, non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00³² per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per la Camera dei deputati e quelli iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni o collegi per il Senato della Repubblica nelle quali è presente con liste o candidati³³⁻³⁴.

ART. 11

Tipologia delle spese elettorali

1. Per spese relative alla campagna elettorale si intendono quelle relative:

a) alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;

b) alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a), compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;

c) all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), è stato successivamente così sostituito dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.

³² - L'importo di euro 1,00, così stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*) rispetto a quello di lire 800 già precedentemente modificato dall'art. 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è stato successivamente confermato dall'art. 3-*quater*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

³³ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, ai "collegi" deve intendersi limitato al collegio della Camera dei deputati e a quello del Senato della Repubblica costituiti nella regione Valle d'Aosta nonché ai sei collegi uninominali del Senato costituiti nel Trentino-Alto Adige, come definiti con legge 30 dicembre 1991, n. 422.

³⁴ - Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento o lista di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni della circoscrizione Estero.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

d) alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

2. Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 95 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361³⁵, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

ART. 12

Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati

1. I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento³⁶.

2. Per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi di cui al comma 1, ferma restando l'attuale dotazione organica, è istituito presso la Corte dei conti un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

3. I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dagli aventi diritto e della regolarità della

³⁵ - Riportato a pag. 124.

³⁶ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

documentazione prodotta a prova delle spese stesse. I controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio di cui al comma 2, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito. Per la durata dell'incarico i componenti del collegio non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni.

4. Copia del consuntivo va altresì depositata presso l'ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

ART. 13

Collegio regionale di garanzia elettorale

1. Presso la corte di appello o, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione è istituito il collegio regionale di garanzia elettorale composto, rispettivamente, dal presidente della corte di appello o del tribunale, che lo presiede, e da altri sei membri nominati dal presidente per un periodo di quattro anni rinnovabile una sola volta. I componenti sono nominati, per la metà, tra i magistrati ordinari e per la restante metà tra coloro che siano iscritti da almeno dieci anni all'albo dei dottori commercialisti o tra i professori universitari di ruolo in materie giuridiche, amministrative o economiche. Oltre ai componenti effettivi, il presidente nomina quattro componenti supplenti, di cui due tra i magistrati e gli altri due tra le categorie di cui al periodo precedente.

2. Non possono essere nominati componenti effettivi o supplenti del collegio i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri regionali, provinciali e comunali nonché i componenti delle rispettive giunte, coloro che siano stati candidati alle cariche predette nei cinque anni precedenti, coloro che ricoprono incarichi direttivi e esecutivi nei partiti a qualsiasi livello, nonché coloro che abbiano ricoperto tali incarichi nei cinque anni precedenti.

3. Per l'espletamento delle sue funzioni il collegio si avvale del personale in servizio presso la cancelleria della corte di appello o del tribunale. Il collegio può chiedere ai competenti uffici pubblici, ivi incluso quello del Garante per la radiodiffusione e l'editoria³⁷, tutte

³⁷ - Ora: Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

le notizie utili per gli accertamenti da svolgere. Per l'effettuazione degli accertamenti il collegio si avvale anche dei servizi di controllo e vigilanza dell'Amministrazione finanziaria dello Stato.

4. I componenti del collegio non appartenenti alla magistratura hanno diritto, per ciascuna seduta cui prendano parte, alla corresponsione di una indennità di presenza il cui ammontare è definito con decreto adottato dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge³⁸.

Art. 14

Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati

1. Il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 riceve le dichiarazioni e i rendiconti di cui all'articolo 7 e ne verifica la regolarità.

2. Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso gli uffici del collegio. Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

3. Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

4. Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il collegio, entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi quindici giorni memorie e documenti.

5. *Abrogato*³⁹

³⁸ - Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (*Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), le funzioni attribuite al collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.

³⁹ - Comma abrogato dall'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

ART. 15

*Sanzioni*⁴⁰⁻⁴¹

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni]. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni] è irrogata dal Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

⁴⁰ - L'ammontare delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo deve intendersi ora tradotto in euro ai sensi e con le modalità dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

⁴¹ - Ogni riferimento, contenuto nel presente articolo, al Garante per la radiodiffusione e l'editoria deve intendersi fatto, ora, alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita con legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 25.822 [anziché da lire un milione a lire cinquanta milioni]⁴².

3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile⁴³.

4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire 100 milioni a lire 1 miliardo]. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie⁴⁴. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 ad euro 51.645 [anziché da lire un milione a lire cento milioni].

⁴² - Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17 (*Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*) e dal comma 2 dell'art. 42-bis (*Disposizioni per la definizione di violazioni in materia di affissioni e pubblicità*) del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*), come inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 8-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

⁴³ - Comma così modificato, prima, dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*) e, successivamente, dall'art. 1, comma 178, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*legge finanziaria 2007*). Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 della presente legge non si applicano nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 17 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal comma 2 dell'art. 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 come inserito dalla legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14, e successivamente modificato dall'art. 2, comma 8-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

⁴⁴ - Gli attuali primi due periodi del comma 4 sono stati così sostituiti dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (*Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale*), convertito nella legge 24 febbraio 1994, n. 127.

5. In caso di mancato deposito presso il collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il collegio regionale⁴⁵ applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.822 ad euro 103.291 [anziché da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni].

6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.

7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.

8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato⁴⁶, il collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.

9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.

10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il collegio regionale⁴⁷ di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo

⁴⁵ - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

⁴⁶ - L'art. 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*) ha abrogato le parole "proclamato eletto", presenti a questo punto del testo originario del comma 8.

⁴⁷ - La parola "regionale" è stata inserita dall'art. 1, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 1996, n. 672 (*Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.

11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]. La stessa sanzione si applica nel caso di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo⁴⁸.

14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51.645 ad euro 516.456 [anziché da lire cento milioni a lire un miliardo]⁴⁹.

15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 ad euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni].

⁴⁸ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

⁴⁹ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, ogni riferimento, nel caso di elezioni politiche, a "gruppi di candidati" deve intendersi limitato alla elezione del Senato nella regione Trentino-Alto Adige, nel cui ambito sono costituiti sei collegi uninominali.

16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto. Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli articoli 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212⁵⁰, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [anziché da lire duecentomila a lire due milioni]⁵¹.

18. *Omissis*⁵²

19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689⁵³, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981⁵⁴.

Art. 16

Norme finanziarie - Contributo per le elezioni europee

1. Il contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9 viene erogato fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 91 miliardi di lire.

⁵⁰ - Gli artt. 6, 8 e 9 della legge 212 del 1956 sono riportati alle pagg. 56-58.

⁵¹ - La Corte costituzionale, con sentenza 21-27 febbraio 1996, n. 52, ha dichiarato l'illegittimità del comma nella parte in cui permette che il fatto previsto dall'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (*uso di altoparlanti su mezzi mobili*), venga punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 51 ad euro 516 [da lire 100.000 a lire 1.000.000] anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032 [da lire 200.000 a lire 2.000.000].

⁵² - Sostituisce il comma 5 dell'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).

⁵³ - (*Modifiche al sistema penale*).

⁵⁴ - Al presente comma era stato aggiunto, dall'art. 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (*Legge finanziaria 2005*), il seguente ultimo periodo: "La responsabilità in materia di manifesti è personale e non sussiste responsabilità neppure del committente"; che è stato successivamente soppresso dall'art. 1, comma 178, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*).

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

2. In relazione alle spese connesse all'attuazione dell'articolo 9, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, apposito capitolo per memoria, qualificato «capitolo per spese obbligatorie». Nel caso di elezioni politiche anticipate, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9, pari a lire 61 miliardi, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6854 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, che per il 1994 è aumentato a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

3. A titolo di concorso nelle spese per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁵⁵ è stabilito un contributo in favore dei partiti e dei movimenti che abbiano ottenuto almeno un rappresentante. Il contributo è corrisposto ripartendo tra gli aventi diritto un fondo il cui ammontare è pari, in occasione delle prime elezioni per il Parlamento europeo che si svolgeranno in applicazione della presente legge, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di lire 800 per il numero degli abitanti della Repubblica quale risulta dall'ultimo censimento generale. Il fondo viene ripartito tra i partiti e i movimenti aventi diritto al rimborso in proporzione ai voti ottenuti da ciascuno di essi sul piano nazionale.

4. Ai maggiori oneri connessi all'attuazione del comma 3, pari a lire 15,5 miliardi, si provvede a carico del Fondo speciale di parte corrente della legge finanziaria per il 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. Le relative risorse affluiscono al capitolo istituito ai sensi del comma 2.

5. Per i contributi relativi alle spese per l'elezione al Parlamento europeo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

Art. 17

Agevolazioni postali⁵⁶

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della

⁵⁵ - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

⁵⁶ - Invero, l'art. 41 (*Tariffe postali agevolate*), comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (*Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo*), aveva così disposto: «Con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni

(Segue)

Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70⁵⁷, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati⁵⁸. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.

ART. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento⁵⁹.

postali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse...". Successivamente, l'art. 16, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (*Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali ecc.*) ha stabilito che "...restano valide le disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni postali finalizzate alla propaganda connessa alle consultazioni elettorali". Da ultimo, dopo vari provvedimenti legislativi di proroga di termini in materia, è intervenuto l'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, che ha abrogato, tra l'altro, il precitato comma 1 dell'art. 41 della legge n. 448/1998.

- 57 - Importo convertito in euro 0,04, ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).
- 58 - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, per le elezioni politiche, rimangono costituiti collegi uninominali solo nella Valle d'Aosta, di cui uno per l'elezione della Camera dei deputati e uno per l'elezione del Senato della Repubblica, e nel Trentino-Alto Adige, in numero di sei, per l'elezione del Senato della Repubblica, come definiti con legge 30 dicembre 1991, n. 422.
- 59 - Le parole da: "inclusi carta e inchiostri..." fino a: "...commissionati" hanno sostituito le parole: "attinente alle campagne elettorali, commissionato", ai sensi dell'art. 7,

(Segue)

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633⁶⁰, sono aggiunte, in fine, le parole: materiale tipografico, attinente le campagne elettorali.

ART. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-*bis*. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali⁶¹.

ART. 20

Elezioni europee, regionali, provinciali e comunali

1. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo⁶² e per le elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario e, in quanto compatibili, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

2. Per le elezioni dei consigli comunali e provinciali, del sindaco e del presidente della provincia si applicano le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della presente legge.

comma 1, primo periodo, della legge 8 aprile 2004, n. 90. Per l'estensione dell'agevolazione fiscale di cui al presente comma, vedasi l'art. 2-*bis* del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 25 giugno 2005, n. 109.

⁶⁰ - (*Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto*).

⁶¹ - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 13 luglio 1999, n. 225 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, recante disposizioni urgenti in materia elettorale*).

⁶² - Il riferimento ai «rappresentanti italiani al Parlamento europeo» deve intendersi sostituito con quello ai «membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della legge 27 marzo 2004, n. 78.

3. L'articolo 28 della legge 25 marzo 1993, n. 81⁶³, è abrogato.

ART. 20-BIS

*Regolamenti di attuazione*⁶⁴

1. Il Consiglio di Presidenza del Senato della Repubblica e l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati approvano appositi regolamenti per l'attuazione, nelle parti di rispettiva competenza, della presente legge.

*Legge
10 dicembre 1993,
n. 515*

**Disciplina
delle
campagne
elettorali per
l'elezione alla
Camera dei
deputati e al
Senato della
Repubblica**

⁶³ - (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale).

⁶⁴ - Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 1994, n. 448 (Modifiche ed integrazioni alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, ecc.).

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533

Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica

Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1993

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 9 della legge 4 agosto 1993, n. 276;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro per le riforme elettorali e istituzionali;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Disposizioni generali

ART. 1¹

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le

¹ - Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*).

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

regioni² a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione³, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica⁴, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale, con l'eventuale attribuzione del premio di coalizione regionale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422⁵. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con metodo del recupero proporzionale⁶.

2 - Le regioni sono espressamente indicate dall'art. 131 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.

3 - La popolazione legale della Repubblica sulla base dei risultati del censimento ISTAT alla data del 21 ottobre 2001 è stata determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile 2003, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2003.

4 - Si riporta uno stralcio dell'art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 (*Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica*):

"Art.1. - 1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente:

omissis;

ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica è prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

omissis.

2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso".

5 - (*Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della norma 111 a favore della popolazione alto-atesina*).

6 - Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono contenute nel titolo VII di questo stesso decreto legislativo (articoli da 20 a 21-ter), come sostituito dall'art. 5 della legge n. 270 del 2005.

ART. 2

1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, favorendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nelle circoscrizioni regionali⁷.

ART. 3

*Abrogato*⁸

ART. 4

1. I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il decreto di convocazione dei comizi per l'elezione dei senatori deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

ART. 5

1. Sono eleggibili a senatori gli elettori che, al giorno delle elezioni, hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non si trovano in alcuna delle condizioni d'ineleggibilità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁹⁻¹⁰.

7 - Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 270 del 2005.

8 - Articolo abrogato dall'art. 1, comma 7, della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*).

9 - Per la disciplina delle incompatibilità parlamentari si vedano l'art. 122, secondo comma, della Costituzione, la legge 15 febbraio 1953, n. 60 – anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 17-21 ottobre 2011 – e l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10 - Si veda altresì l'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*), come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 [pag. 257], che prevede fattispecie di ineleggibilità o di incompatibilità tra la carica di membro del Parlamento e le cariche di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario dell'unità

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

Titolo II

Degli uffici elettorali¹¹ regionali

ART. 6

Abrogato¹²

ART. 7

1. La corte d'appello o il tribunale del capoluogo della regione si costituisce in ufficio elettorale regionale con l'intervento di cinque magistrati, dei quali uno presiede, nonché di quattro esperti con attribuzioni esclusivamente tecniche, nominati dal primo presidente o dal presidente entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.

Titolo III

Della presentazione delle candidature¹³

ART. 8¹⁴

1. I partiti o gruppi politici organizzati che intendono presentare candidature per l'elezione del Senato della Repubblica debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno¹⁵ con il quale dichiarano di volere distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 14-*bis*, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

sanitaria locale.

11 - Dalla rubrica del Titolo II, le parole: "circostrizionali e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 8, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

12 - Articolo abrogato dall'art. 8, comma 3, della legge n. 270 del 2005.

13 - La rubrica del Titolo III è stata così sostituita dall'art. 8, comma 4, della legge n. 270 del 2005.

14 - Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge n. 270 del 2005.

15 - A norma dell'art. 11, comma 1, lettera c), n. 1, di questo stesso decreto legislativo, i contrassegni devono essere riprodotti, sulle schede di votazione, con i colori di quelli depositati presso il Ministero dell'interno.

1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 9¹⁶

1. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta: *a)* da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti; *b)* da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; *c)* da almeno 3.500 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* è ridotto alla metà.

3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell'articolo 14 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957¹⁷. In tali casi, la presenta-

¹⁶ - Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 3, della legge n. 270 del 2005.

¹⁷ - Per le elezioni politiche tenutesi nell'anno 2008, in deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 9 del testo unico n. 533 del 1993, l'art. 4 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008 e convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, ha così stabilito:

Art. 4 (*Esonero dalle sottoscrizioni delle liste*) - "1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto

(Segue)

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

zione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione.

5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 18-*bis*, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

ART. 10¹⁸

1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.

2. I delegati delle liste di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.

3. *Abrogato*

4. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno suc-

legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi".

¹⁸ - Articolo così modificato, ai commi 2, 5 e 6 nonché con l'abrogazione del comma 3, dall'art. 8, comma 5, della legge n. 270 del 2005.

cessivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

5. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle liste di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.

6. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati possono ricorrere all'ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. Per le modalità ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto testo unico.

ART. 11

1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

c) procede, per mezzo delle prefetture – uffici territoriali del Governo:

1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della circoscrizione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. *Abrogato*¹⁹

¹⁹ - Gli originari commi 1 e 2 dell'art. 11 sono stati così sostituiti dall'attuale comma 1 ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera *a)* della legge n. 270 del 2005.

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

3. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione. Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, uno accanto all'altro, su un'unica riga. L'ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonché l'ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con sorteggio secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera *a*). I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre²⁰.

4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
4-bis. La scheda elettorale per l'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana ed in lingua francese²¹

ART. 12²²

1. La designazione dei rappresentanti delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I rappresentanti presso gli uffici elettorali regionali devono essere iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione.

Titolo IV

Della votazione

ART. 13²³

20 - Il comma 3 dell'art. 11, già sostituito dall'art. 4, comma 4, lettera *b*), della legge n. 270 del 2005, è stato successivamente modificato, mediante la sostituzione del secondo periodo, dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

21 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, nel testo come modificato dalla legge di conversione 8 luglio 1996, n. 368.

22 - Articolo così modificato, ai commi 1 e 2, dall'art. 8, comma 6, lettere *a*) e *b*), della legge n. 270 del 2005.

23 - Articolo così modificato, ai commi 3 e 4, dall'art. 8, comma 7, lettere *a*) e *b*), della legge n. 270 del 2005.

1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio²⁴.
3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della circoscrizione regionale.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori della circoscrizione regionale.

ART. 14²⁵

1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta.

Titolo V

Abrogato²⁶

²⁴ - Per l'esercizio del diritto di voto da parte del personale militare in servizio, si veda anche l'art. 1490 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*Codice dell'ordinamento militare*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010 ed entrato in vigore, ai sensi dell'art. 2272 del decreto legislativo medesimo, cinque mesi dopo la pubblicazione, cioè a decorrere dall'8 ottobre 2010. L'art. 1490 del predetto decreto legislativo n. 66 del 2010 è riportato a pag. 504.

²⁵ - Articolo, già sostituito, prima, dall'art. 1, comma 2-*bis*, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, e, poi, dall'art. 4, comma 6, della legge n. 270 del 2005, ora, ulteriormente modificato dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 21.

²⁶ - Il Titolo V (*Delle operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale*) e l'art. 15 del

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

Titolo VI

Delle operazioni dell'ufficio elettorale regionale

ART. 16²⁷

1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361:

a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione. Determina inoltre la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste, data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono;

b) individua quindi:

1) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano regionale almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi;

2) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi nonché le liste che, pur appartenendo a coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui al numero 1), abbiano conseguito sul piano regionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi.

ART. 17²⁸

1. L'ufficio elettorale regionale procede ad una prima attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b)*, per il numero dei

presente decreto legislativo sono stati abrogati dall'art. 8, commi 8 e 9, della legge n. 270 del 2005.

²⁷ - L'art. 16 è stato così sostituito dall'art. 4, comma 7, della legge n. 270 del 2005. L'art. 16 stesso, inoltre, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della medesima legge n. 270 del 2005, è stato incluso nel Titolo VI del presente decreto legislativo, con l'abrogazione, conseguentemente, del Titolo V.

²⁸ - Articolo così sostituito dall'art. 4, comma 8, della legge n. 270 del 2005.

seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

2. L'ufficio elettorale regionale verifica quindi se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell'ambito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito negativo, l'ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all'unità superiore.

5. I restanti seggi sono ripartiti tra le altre coalizioni di liste o singole liste. A tale fine, l'ufficio elettorale regionale divide il totale delle cifre elettorali di tali coalizioni di liste o singole liste per il numero dei seggi restanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste e alle singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

6. Per ciascuna coalizione l'ufficio procede al riparto dei seggi ad essa spettanti ai sensi dei commi 4 e 5. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera *b*), numero *1*), per il numero dei seggi ad essa spettanti. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per quest'ultimo quoziente. La parte intera del risultato così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da attribuire a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista per la quale queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale.

7. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine di presentazione.

8. Qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati nella circoscrizione regionale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi ad essa spettanti, l'ufficio elettorale regionale assegna i seggi alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo un ordine decrescente. Qualora due o più liste abbiano una uguale parte decimale del quoziente, si procede mediante sorteggio.

ART. 17-BIS²⁹

1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 3. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 4, 5 e 6.

ART. 18

01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori³⁰.

1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; l'altro è depositato nella cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale, con facoltà agli elettori della regione di prenderne visione nei successivi quindici giorni.

ART. 19³¹

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.

2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito, nell'ambito della stessa circoscrizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 8.

²⁹ - Articolo inserito dall'art. 4, comma 9, della legge n. 270 del 2005.

³⁰ - Comma premesso al comma 1 del presente articolo 18 ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 270 del 2005.

³¹ - Articolo - già modificato, con l'inserimento di un comma 3-bis, dall'art. 3 della legge 27 luglio 1995, n. 309 (*Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in tema di contributi per le spese elettorali in caso di elezioni suppletive. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in tema di termini per lo svolgimento di elezioni suppletive*) – ora così integralmente sostituito dall'art. 4, comma 10, della legge n. 270 del 2005.

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

Titolo VII³²

Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

ART. 20

1. L'elezione uninominale nel collegio della Valle d'Aosta e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige è regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) nella regione Valle d'Aosta la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale di Aosta;

b) nella regione Trentino-Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati deve essere sottoscritta da almeno 1.750 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione. Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. Per le candidature individuali la dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della corte d'appello di Trento;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle due regioni sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni³³;

³² - Il Titolo VII del presente decreto legislativo è stato interamente così sostituito, anche mediante l'introduzione degli artt. 20-*bis*, 21-*bis* e 21-*ter*, dall'art. 5 della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

³³ - Le tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*), recanti il modello della scheda di votazione per l'elezione di un deputato nel collegio uninominale della circoscrizione elettorale Valle d'Aosta,

(Segue)

d) il tribunale di Aosta, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

ART. 20-BIS

1. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale.

ART. 21

1. L'ufficio elettorale regionale procede, con l'assistenza del cancelliere, alle seguenti operazioni:

- a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
- b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

ART. 21-BIS

1. Per l'assegnazione dei seggi spettanti alla regione Trentino-Alto Adige non assegnati nei collegi uninominali, l'ufficio elettorale regionale procede alla determinazione della cifra elettorale di ciascun gruppo di candidati e della cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo non risultati eletti ai sensi dell'articolo 21.

2. La cifra elettorale dei gruppi di candidati è data dalla somma dei voti ottenuti dai candidati presenti nei collegi uninominali della regione con il medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati già proclamati eletti ai sensi dell'articolo 21. La cifra individuale dei singoli candidati viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti da ciascun candidato non risultato eletto ai sensi dell'articolo 21, e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel collegio.

sono riportate alle pagg. 192 e 193. In particolare, la tabella F (parte interna della scheda) è stata sostituita, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271 (*Modifiche ai procedimenti elettorali*), dalla tabella allegata alla stessa legge n. 271/1991; la tabella G (parte esterna della scheda) è stata invece sostituita, ai sensi dell'art. 3, comma 3-bis, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257 (*Disposizioni urgenti sulle modalità di espressione del voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalla tabella C-bis allegata al decreto-legge medesimo.

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

3. Per l'assegnazione dei seggi, l'ufficio elettorale regionale divide la cifra elettorale di ciascun gruppo successivamente per uno, due, ... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere, scegliendo quindi, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale ai senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi sono assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parità di quoziente il seggio è attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se ad un gruppo spettano più seggi di quanti sono i suoi candidati, i seggi esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. L'ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo medesimo che abbiano ottenuto la più alta cifra individuale, esclusi i candidati eletti ai sensi dell'articolo 21.

ART. 21-TER

1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore nel collegio uninominale della Valle d'Aosta o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige, il presidente del Senato della Repubblica ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato.

2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.

3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni.

4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.

5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di illeggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive

modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni.

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nella circoscrizione regionale del Trentino-Alto Adige, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

ART. 22

1. Nel caso di coincidenza delle elezioni della Camera dei deputati con quelle del Senato, esse sono indette per il medesimo giorno.

2. Lo svolgimento delle operazioni elettorali è regolato dalle disposizioni seguenti.

3. L'elettore iscritto nelle liste elettorali per le elezioni delle due Camere, dopo che è stata riconosciuta la sua identità personale, ritira dal presidente del seggio le schede relative alle due votazioni, che devono essere di colore diverso e, dopo aver espresso il voto, le riconsegna contemporaneamente al presidente il quale le pone nelle rispettive urne.

4. Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni³⁴; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nella sala sono ammessi a votare.

5. Le operazioni di cui all'articolo 67 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuate immediatamente dopo la chiusura della votazione.

³⁴ - Le parole: "fino alle ore 15 del lunedì, fermo restando quanto disposto dagli articoli 64 e 64-bis del testo unico ... e successive modificazioni", ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera a), della legge 16 aprile 2002, n. 62 (*Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale*), hanno sostituito le parole: "fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali".

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

6. Il presidente procede quindi alle operazioni di scrutinio, con precedenza di quelle relative all'elezione del Senato. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore quattordici del martedì successivo alla votazione³⁵; se non sono compiute entro tale ora, si applicano le disposizioni dell'articolo 73 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

7. I verbali delle operazioni per l'elezione del Senato devono essere compilati distintamente da quelli per l'elezione della Camera dei deputati e redatti in duplice esemplare.

8. Se non è possibile l'immediato recapito, i plichi contenenti i verbali e i documenti allegati devono rimanere nella sala della votazione, che viene chiusa e custodita secondo le prescrizioni di cui all'articolo 64 del testo unico sopra richiamato, per essere recapitati con ogni urgenza, a cura del presidente, al mattino.

ART. 23

1. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 1, la commissione elettorale comunale³⁶, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi, appone sull'esemplare della lista di sezione, depositato presso il comune, apposita annotazione, mediante stampigliatura, a fianco dei nominativi degli elettori che possono votare soltanto per l'elezione della Camera dei deputati. L'elenco di detti nominativi è trasmesso, a cura del sindaco, immediatamente alla commissione elettorale circoscrizionale, che provvede ad apporre analoga annotazione stampigliata sull'esemplare della lista destinato all'ufficio elettorale di sezione.

ART. 24

1. Se le due elezioni per il Senato e per la Camera dei deputati non sono contemporanee, il membro della Camera ancora in funzione, che accetta la candidatura per l'altra Camera, decade dal mandato.

³⁵ - Le parole: "entro le ore 14 del martedì successivo alla votazione", ai sensi dell'art. 1, comma 8, lettera *b*), della legge 16 aprile 2002, n. 62, hanno sostituito le parole: "entro le ore ventiquattro del giorno successivo a quello della votazione".

³⁶ - Il riferimento alla Commissione elettorale comunale, di cui alla presente disposizione normativa, deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*).

ART. 25

1. Per le aperture di credito inerenti al pagamento delle spese per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è autorizzata la deroga alle limitazioni previste dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440³⁷.

ART. 26

1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa³⁸.

ART. 27

1. Per l'esercizio del diritto di voto e per tutto ciò che non è disciplinato dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 28

1. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

³⁷ - (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato).

³⁸ - Le agevolazioni di viaggio previste dal presente articolo sono state abolite dall'art. 20, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero), riportato a pag. 416.

TABELLA A³⁹
MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Parte I Parte II Parte III Parte IV

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	11	12	13						
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									24

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti verticali; iniziando dall'alto, tali parti vengono usate per la stampa dei contrassegni di lista, da sinistra a destra, secondo l'ordine risultante da distinti sorteggi, uno tra le condizioni e liste singole, uno all'interno di ciascuna coalizione - ciascuno in un proprio riquadro - su un'unica riga orizzontale, all'interno di un più ampio riquadro. Quando una coalizione è composta da almeno cinque liste, nella riga sono riprodotti solamente i contrassegni di tali liste.
 Il primo riquadro precedente il numero 10 è riservato ai contrassegni di lista di ciascuna coalizione, in cui il numero di contrassegni è pari al numero di seggi attribuite alla rispettiva coalizione. Ove necessario, la scheda comprende la parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi. La scheda deve essere ripiegata in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

39 - La tabella A allegata al presente decreto legislativo, già sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 2 alla legge 21 dicembre 2005, n. 270, è stata così nuovamente sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 al decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121.

TABELLA B⁴⁰
MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
.....
(data dell'elezione)
.....
REGIONE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE
.....

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

TIMBRO

*Decreto legislativo
20 dicembre 1993,
n. 533*

**Testo unico
delle leggi
recanti
norme per
l'elezione del
Senato della
Repubblica**

⁴⁰ - La tabella B allegata al presente decreto legislativo, già sostituita dalla tabella C allegata al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, è stata così nuovamente sostituita, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, dalla tabella B di cui all'allegato 2 alla stessa legge n. 270 del 2005.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994,
n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati¹

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 1994²

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 9 della legge 4 agosto 1993, n. 277;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale del
23 dicembre 1993;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni
del 29 dicembre 1993 e del 5 gennaio 1994;

Sulla proposta del Ministro per le riforme elettorali ed istituzionali e
del Ministro dell'interno;

1 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 7 della legge 21 dicembre 2005, n. 270:
*"Art. 7. - (Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14)*

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993,
n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coor-
dinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo
procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora prov-
veduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili".

2 - Comunicati di avviso di rettifica, concernenti il testo dell'art. 4, comma 1, e dell'art.
2, sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali, rispettivamente, n. 9 del 13 gennaio
e n. 16 del 21 gennaio 1994.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
5 gennaio 1994,
n. 14*

**Regolamento
di attuazione
della legge
4 agosto
1993, n. 277,
per l'elezione
della Camera
dei deputati**

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

1. Non è ammesso il deposito presso il Ministero dell'interno di più di un contrassegno da parte della medesima persona.
2. Non può essere conferito mandato da una medesima persona a depositare più di un contrassegno.
3. Ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni previste nell'art. 16 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato testo unico, la persona incaricata del deposito del contrassegno deve eleggere domicilio in Roma.

ART. 2

1. Le liste recanti più di un nome sono formate da candidati di entrambi i sessi elencati nello stesso ordine alternato, sia sul manifesto contenente la lista dei candidati della circoscrizione, [sia sulle schede di votazione]³.

ART. 3

*Omissis*⁴

ART. 4

*Omissis*⁵

3 - L'art. 2, così sostituito, da ultimo, dall'art. 2 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1994, non trova più applicazione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale emessa con sentenza della Corte costituzionale 6-12 settembre 1995, n. 422, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie speciale – n. 39 del 20 settembre 1995. Le parole tra parentesi quadra, inoltre, sono da ritenere implicitamente abrogate a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

4 - L'art. 3, i cui commi 4, 5 e 6 sostituivano l'originario comma 4 per effetto dell'art. 1 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, è da ritenere implicitamente abrogato a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

5 - L'art. 4, il cui secondo comma, aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 12 febbraio 1994, n. 104, non trovava più applicazione a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale emessa con sentenza della Corte costituzionale 6-12 settembre 1995, n. 422, è da ritenere implicitamente abrogato a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

ARTT. 5-6

*Omissis*⁶

ART. 7

*Abrogato*⁷

ART. 8

1. Per l'elezione nei collegi uninominali, in caso di parità di voti fra candidati che hanno ottenuto la maggiore cifra individuale, è proclamato eletto il candidato più anziano di età⁸.

ARTT. 9-11

*Omissis*⁹

ART. 12

1. Qualora lo scioglimento anticipato della Camera dei deputati intervenga fra la data della convocazione dei comizi per le elezioni suppletive e quella fissata per il loro svolgimento, queste ultime sono sospese con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri¹⁰.

ART. 13

*Omissis*¹¹

6 - Gli artt. 5 e 6 sono da ritenere implicitamente abrogati a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

7 - L'art. 7 è stato abrogato dall'art. 3 del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 luglio 1996, n. 368.

8 - L'art. 8, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è da ritenere operante limitatamente alla elezione di un deputato nel collegio uninominale della circoscrizione Valle d'Aosta.

9 - Gli artt. 9, 10 e 11 sono da ritenere implicitamente abrogati a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

10 - L'art. 12, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, è da ritenere operante limitatamente alla elezione suppletiva per il seggio di deputato nel collegio uninominale della circoscrizione Valle d'Aosta.

11 - L'art. 13 è da ritenere implicitamente abrogato a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
5 gennaio 1994,
n. 14*

**Regolamento
di attuazione
della legge
4 agosto
1993, n. 277,
per l'elezione
della Camera
dei deputati**

ART. 14

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TABELLE A, B, C e D

*Omissis*¹²

¹² - Al presente regolamento erano allegate le tabelle A e B (recanti il modello, rispettivamente, della parte interna e della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati nei collegi uninominali) e le tabelle C e D (recanti il modello, rispettivamente, della parte interna e della parte esterna della scheda di votazione per l'elezione dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale); in particolare, le anzidette tabelle B e D erano state sostituite, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 257, convertito dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, dalle tabelle A e B allegate allo stesso decreto-legge n. 257/1996, mentre la tabella C era stata sostituita dalla tabella allegata al decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88 (*Provvedimenti urgenti per il regolare svolgimento della competizione elettorale*), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1994 e convertito dalla legge 24 febbraio 1994, n. 127, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1994. Tutte le tabelle allegate al presente regolamento sono ora da ritenere abrogate a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Legge 28 dicembre 1995, n. 549

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica

Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1995

Omissis

ART. 3

Omissis

67. Sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Omissis

*Legge
28 dicembre 1995,
n. 549*

**Misure di
razionalizza-
zione della
finanza
pubblica**

Legge 31 dicembre 1996, n. 672

Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1997

ART. 1

Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515

1. *Omissis*¹

ART. 2

Norme transitorie

1. Il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge diffida i candidati non eletti alle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica del 27 e 28 marzo 1994 e del 21 aprile 1996 e alle elezioni regionali del 23 aprile 1995, che non abbiano presentato la dichiarazione di cui all'articolo 2, primo comma, n. 3), della legge 5 luglio 1982, n. 441², a depositare la dichiarazione stessa entro quarantacinque giorni dalla diffida. Ove la dichiarazione sia depositata nel predetto termine di quarantacinque giorni, sono revocate le sanzioni amministrative pecuniarie già irrogate, delle quali è comunque sospesa l'esecuzione durante il decorso dei termini previsti dal presente comma.

1 - Modifica i commi 6 e 7 dell'art. 7, abroga il comma 5 dell'art. 14 e modifica i commi 5, 8 e 10 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), riportata a pag. 273.

2 - (*Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti*).

*Legge
31 dicembre 1996,
n. 672*

**Disposizioni
in materia di
documentazione
delle spese
elettorali**

2. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non sia depositata nel termine di quarantacinque giorni ivi previsto, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

ART. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 2 gennaio 1997, n. 2

Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici

Publiccata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1997

ARTT. 1-3

Abrogati¹

ART. 4

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1997, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da adottare entro il 28 febbraio, ripartisce a titolo di prima erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 160 miliardi di lire. Il medesimo decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo 2 e al comma 3 dell'articolo 3 e sulla base dei dati comunicati dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati ai sensi del comma 6 dell'articolo 2.

1-bis. Per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare entro il 31 maggio 1998, ripartisce a titolo di erogazione tra i movimenti e partiti politici una somma pari a 110 miliardi di lire, con riserva di conguaglio negli anni 1999 e successivi. Il medesimo

¹ - Gli articoli 1 (*Destinazione del quattro per mille dell'IRPEF al finanziamento della politica*), 2 (*Requisiti per partecipare al riparto delle risorse di cui all'articolo 1*) e 3 (*Determinazione ed erogazione delle somme*) della presente legge sono stati abrogati dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

decreto eroga le somme spettanti agli aventi diritto. L'individuazione degli aventi diritto e la ripartizione del fondo sono effettuate secondo i criteri di cui al comma 1².

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede mediante riduzione proporzionale delle quote disponibili alla data di entrata in vigore della presente disposizione degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, con esclusione di quelle preordinate per accordi internazionali, per cofinanziamenti comunitari, per regolazioni debitorie, per rate ammortamento mutui, per limiti di impegno, per disegni di legge già approvati dal Consiglio dei ministri alla data del 31 marzo 1998, nonché per provvedimenti per i quali le Commissioni competenti in materia di bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica abbiano espresso parere favorevole³.

1-*quater*. Per l'anno 1998, l'importo complessivo destinato al finanziamento dei movimenti e partiti politici risultante dalle scelte operate dai contribuenti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, è portato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in diminuzione dell'unità previsionale di base 7.1.3.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e in aumento al fondo speciale di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 450 del 1997, reintegrando gli accantonamenti di cui al comma 1-*ter* del presente articolo, con priorità per quello relativo al Ministero della pubblica istruzione⁴.

1-*quinquies*. I movimenti e partiti politici che hanno usufruito dei contributi per l'anno finanziario 1998 sono tenuti, ai sensi del comma 1-*bis*, al conguaglio delle somme già ricevute, che risultino eventualmente in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. A tal fine, a decorrere dall'anno 2000, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, determina l'eventuale ammontare in eccesso dei fondi ed approva un piano di ripartizione delle somme, che i movimenti e partiti politici di cui al comma 1-*bis* restituiscono a titolo di conguaglio dei contributi già ricevuti.

2 - Comma aggiunto dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146 (*Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario*).

3 - Comma aggiunto dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

4 - Comma aggiunto dall'art. 30 della legge 8 maggio 1998, n. 146.

La restituzione delle somme è effettuata mediante il versamento di rate annuali, per un periodo non eccedente i dieci anni. L'ammontare delle rate annuali non può essere inferiore al 10 per cento delle somme già ricevute che risultino in eccesso rispetto alle somme effettivamente spettanti. I movimenti e partiti politici che non hanno diritto al rimborso delle spese elettorali versano le somme in eccesso con cadenza annuale, per un periodo di cinque anni, nella misura del 20 per cento annuo del totale delle somme complessivamente dovute⁵.

1-*sexies*. Nel caso in cui si verifichi l'estinzione di uno o più movimenti o partiti politici prima dell'integrale versamento del conguaglio dovuto ai sensi del comma 1-*quinquies*, le relative somme che risultino ancora da versare sono portate in detrazione dai fondi di cui agli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515⁶.

ART. 5

Erogazioni liberali delle persone fisiche

1. *Omissis*⁷

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13-*bis*, comma 1-*bis*, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6

Erogazioni liberali delle società di capitali e degli enti commerciali

1. *Omissis*⁸

2. Le disposizioni di cui all'articolo 91-*bis* del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano per le erogazioni liberali effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5 - Comma aggiunto dall'art. 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

6 - Comma aggiunto dall'art. 6 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

7 - Aggiunge il comma 1-*bis* all'art. 13-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (*Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*).

8 - Aggiunge l'art. 91-*bis* al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Legge
2 gennaio 1997,
n. 2

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

ART. 7

Esclusioni

1. Di nessuna detrazione prevista dagli articoli 5 e 6 possono valersi persone fisiche, società di capitali ed enti commerciali che abbiano dichiarato passività nelle dichiarazioni rese per l'esercizio finanziario precedente a quello nel quale l'erogazione liberale abbia avuto luogo.

ART. 8

Rendiconto dei partiti e movimenti politici

1. Il rappresentante legale o il tesoriere cui per statuto sia affidata autonomamente la gestione delle attività patrimoniali del partito o del movimento politico che ha usufruito dei contributi per le spese elettorali o ha partecipato alla ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1 deve redigere il rendiconto di esercizio secondo il modello di cui all'allegato A.

2. Il rendiconto deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere di cui al comma 1 sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso. Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B.

3. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa secondo il modello di cui all'allegato C.

4. Al rendiconto devono, inoltre, essere allegati i bilanci relativi alle imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, nonché, relativamente alle società editrici di giornali o periodici, ogni altra documentazione eventualmente prescritta dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

5. Il rappresentante legale o il tesoriere di cui al comma 1 deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

6. Il rappresentante legale o il tesoriere deve altresì conservare ordinatamente, in originale o in copia, per almeno cinque anni, tutta la documentazione che abbia natura o comunque rilevanza amministrativa e contabile.

7. I libri contabili tenuti dai partiti e dai movimenti politici di cui al comma 1, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio da un notaio. Il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina del libro il numero dei fogli che lo compongono.

8. Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni compiute.

9. L'inventario deve essere redatto al 31 dicembre di ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività. L'inventario si chiude con il rendiconto e deve essere sottoscrit-

to dal rappresentante legale o dal tesoriere del partito o movimento politico entro tre mesi dalla presentazione del rendiconto agli organi statutariamente competenti.

10. Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di una ordinata contabilità, senza parti in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1997. Il primo rendiconto redatto a norma del presente articolo deve essere presentato in riferimento all'esercizio 1997. Il legale rappresentante o il tesoriere di cui al comma 1 è tenuto a pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno, almeno su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il rendiconto corredato da una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

12. Il rendiconto di esercizio, corredato della relazione sulla gestione, della nota integrativa, sottoscritti dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal legale rappresentante o dal tesoriere del partito o del movimento politico, entro il 31 luglio di ogni anno, al Presidente della Camera dei deputati.

13. Il rendiconto di esercizio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa sono comunque pubblicati, a cura dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale.

14. Il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, comunica al Ministro del tesoro, sulla base del controllo di conformità alla legge compiuto da un collegio di revisori, l'avvenuto riscontro della regolarità della redazione del rendiconto, della relazione e della nota integrativa. Il collegio dei revisori è composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è rinnovabile⁹.

⁹ - Gli ultimi due periodi così sostituiscono l'originario ultimo periodo per effetto di quanto disposto dall'art. 17, comma 130, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

15. - 16. - 17. *Abrogati*¹⁰

ART. 9

Norma di salvaguardia

1. *Abrogato*¹¹

2. Il mancato gettito derivante dall'applicazione degli articoli 5 e 6 non può in ogni caso superare l'importo di 50 miliardi di lire per ciascun anno. Qualora tale limite fosse superato per effetto delle erogazioni liberali dei soggetti di cui agli articoli 5 e 6, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, provvede con proprio decreto a rideterminare, per l'esercizio finanziario successivo, le detrazioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6 nella misura sufficiente ad assicurare il rispetto del limite di cui al presente comma.

ART. 10

Abrogazioni

1. Sono abrogati i commi dal settimo al diciottesimo dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

ART. 11

Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dalla presente legge, pari a lire 160.000 milioni a decorrere dal 1997, si provvede per lire 134.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, e per lire 26.000 milioni mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri iscritti al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il bilancio triennale 1997-1999.

¹⁰ - Commi abrogati dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

¹¹ - Comma abrogato dall'art. 10 della legge 3 giugno 1999, n. 157.

ALLEGATO A

Modello per la redazione dei rendiconti dei partiti e movimenti politici

Stato patrimoniale

Attività.

Immobilizzazioni immateriali nette:

- costi per attività editoriali, di informazione e di comunicazione;
- costi di impianto e di ampliamento.

Immobilizzazioni materiali nette:

- terreni e fabbricati;
- impianti e attrezzature tecniche;
- macchine per ufficio;
- mobili e arredi;
- automezzi;
- altri beni.

Immobilizzazioni finanziarie (al netto dei relativi fondi rischi e svalutazione, e con separata indicazione, per i crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- partecipazioni in imprese;
- crediti finanziari;
- altri titoli.

Rimanenze (di pubblicazioni, gadget, eccetera).

Crediti (al netto dei relativi fondi rischi e con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- crediti per servizi resi a beni ceduti;
- crediti verso locatari;
- crediti per contributi elettorali;
- crediti per contributi 4 per mille;
- crediti verso imprese partecipate;
- crediti diversi.

Attività finanziarie diverse dalle immobilizzazioni:

- partecipazioni (al netto dei relativi fondi rischi);
- altri titoli (titoli di Stato, obbligazioni, eccetera).

Disponibilità liquida:

- depositi bancari e postali;
- denaro e valori in cassa.

Ratei attivi e risconti attivi.

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

Passività.

Patrimonio netto:

- avanzo patrimoniale;
- disavanzo patrimoniale;
- avanzo dell'esercizio;
- disavanzo dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri:

- fondi previdenza integrativa e simili;
- altri fondi.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

Debiti (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo):

- debiti verso banche;
- debiti verso altri finanziatori;
- debiti verso fornitori;
- debiti rappresentati da titoli di credito;
- debiti verso imprese partecipate;
- debiti tributari;
- debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- altri debiti.

Ratei passivi e risconti passivi.

Conti d'ordine:

- beni mobili e immobili fiduciariamente presso terzi;
- contributi da ricevere in attesa espletamento controlli autorità pubblica;
- fideiussione a/da terzi;
- avalli a/da terzi;
- fideiussioni a/da imprese partecipate;
- avalli a/da imprese partecipate;
- garanzie (pegni, ipoteche) a/da terzi.

Conto economico.

A) Proventi gestione caratteristica.

- 1) Quote associative annuali.
- 2) Contributi dello Stato:
 - a) per rimborso spese elettorali;
 - b) contributo annuale derivante dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF.

- 3) Contributi provenienti dall'estero:
 - a) da partiti o movimenti politici esteri o internazionali;
 - b) da altri soggetti esteri.
- 4) Altre contribuzioni:
 - a) contribuzioni da persone fisiche;
 - b) contribuzioni da persone giuridiche.
- 5) Proventi da attività editoriali, manifestazioni, altre attività.

Totale proventi gestione caratteristica.

B) Oneri della gestione caratteristica.

- 1) Per acquisti di beni (incluse rimanenze).
- 2) Per servizi.
- 3) Per godimento di beni di terzi.
- 4) Per il personale:
 - a) stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi.
- 5) Ammortamenti e svalutazioni.
- 6) Accantonamenti per rischi.
- 7) Altri accantonamenti.
- 8) Oneri diversi di gestione.
- 9) Contributi ad associazioni.

Totale oneri gestione caratteristica.

Risultato economico della gestione caratteristica (A-B).

C) Proventi e oneri finanziari.

- 1) Proventi da partecipazioni.
- 2) Altri proventi finanziari.
- 3) Interessi e altri oneri finanziari.

Totale proventi e oneri finanziari.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

- 1) Rivalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.
- 2) Svalutazioni:
 - a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie;
 - c) di titoli non iscritti nelle immobilizzazioni.

Totale rettifiche di valore di attività finanziarie.

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

E) Proventi e oneri straordinari.

1) Proventi:

plusvalenza da alienazioni;
varie.

2) Oneri:

minusvalenze da alienazioni;
varie.

Totale delle partite straordinarie.

Avanzo (disavanzo) dell'esercizio (A-B+C+D+E).

ALLEGATO B

Contenuto della relazione

Devono essere indicati:

- 1) le attività culturali, di informazione e comunicazione;
- 2) le spese sostenute per le campagne elettorali come indicate nell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonché l'eventuale ripartizione tra i livelli politico-organizzativi del partito o del movimento dei contributi per le spese elettorali ricevuti;
- 3) l'eventuale ripartizione delle risorse derivanti dalla destinazione del 4 per mille dell'IRPEF tra i livelli politico-organizzativi del partito o movimento;
- 4) i rapporti con imprese partecipate anche per tramite di società fiduciarie o per interposta persona, con l'indicazione del numero e del valore nominale delle azioni e delle quote possedute, nonché della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni e comunque dei redditi derivanti da attività economiche e finanziarie;
- 5) l'indicazione dei soggetti eroganti, le eventuali libere contribuzioni di ammontare annuo superiore all'importo di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, erogate al partito, alle articolazioni politico-organizzative, ai raggruppamenti interni ed ai gruppi parlamentari e disciplinate dal medesimo articolo 4;
- 6) i fatti di rilievo assunti dopo la chiusura dell'esercizio;
- 7) l'evoluzione prevedibile della gestione.

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

ALLEGATO C

Contenuto della nota integrativa

Devono essere indicati:

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del rendiconto, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; i precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio; la specificazione delle immobilizzazioni possedute fiduciariamente da terzi;
- 3) la composizione delle voci «costi di impianto e di ampliamento» e «costi editoriali, di informazione e comunicazione», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, le utilizzazioni e gli accantonamenti;
- 5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese partecipate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
- 6) distintamente per ciascuna voce l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie;
- 7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

- 9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della associazione, specificando quelli relativi a imprese partecipate;
- 10) la composizione delle voci «proventi straordinari» e «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;
- 11) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria.

*Legge
2 gennaio 1997,
n. 2*

**Norme per la
regolamen-
tazione della
contribuzione
volontaria
ai movimenti
o partiti
politici**

Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1997

Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali¹

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, concernente: "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione"²;

Visto l'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, recante: "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione";

1 - Successivamente all'emanazione del presente decreto del Presidente della Repubblica, non si è provveduto all'ulteriore aggiornamento degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione secondo le procedure e i termini di cui all'art. 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117, riportata a pag. 219, in quanto con provvedimenti legislativi di natura finanziaria è stato fatto divieto di procedere all'aggiornamento di indennità, compensi, gratifiche, emolumenti e rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita: si vedano, infatti, per il triennio 2000-2002, l'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (*Legge finanziaria 2000*); per il triennio 2003-2005, l'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (*Legge finanziaria 2003*); per il triennio 2006-2008, l'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (*Legge finanziaria 2006*); per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, l'art. 41, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, così come successivamente modificato dall'art. 8, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Gli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione in occasione sia di consultazioni elettorali che di consultazioni referendarie, così come stabiliti dalla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono stati peraltro rideterminati dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62, che ha sostituito l'art. 1 della precitata legge n. 70 del 1980.

2 - Riportato a pag. 187, nel testo come ora sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 16 aprile 2002, n. 62.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
10 marzo 1997*

**Ridetermi-
nazione degli
onorari da
corrispondere
ai membri
dei seggi
elettorali**

Visto l'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53, recante: "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale"³;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica relativa alla variazione risultante tra la media dei numeri indici dell'anno 1993 e quella dell'anno 1996 delle retribuzioni contrattuali per dipendente degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che la suddetta variazione percentuale di incremento è pari al 7,4%;

Visto il proprio decreto in data 8 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 64 del 18 marzo 1994, con il quale sono stati determinati, per il triennio marzo 1994 - marzo 1997, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro;

Emana

il seguente decreto:

ART. 1

1. Per il triennio aprile 1997 - marzo 2000, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, sono determinati come segue:

omissis

ART. 2

1. Per lo stesso periodo di cui all'art. 1, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352⁴, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:

omissis

³ - Riportato a pag. 232.

⁴ - (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

ART. 3

1. Gli importi stabiliti nel presente decreto costituiscono, a norma del comma 2 dell'art. 9 della legge 21 marzo 1990, n. 53⁵, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
10 marzo 1997*

**Ridetermi-
nazione degli
onorari da
corrispondere
ai membri
dei seggi
elettorali**

⁵ - Riportato a pag. 232.

Legge 5 febbraio 1998, n. 22

Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998

ART. 1

1. La presente legge detta, in attuazione dell'articolo 12 della Costituzione e in conseguenza dell'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, disposizioni generali in materia di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea, fatte salve le disposizioni particolari sull'uso delle bandiere militari.

2. Le regioni possono, limitatamente ai casi di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 2, emanare norme per l'attuazione della presente legge, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione¹. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresì norme generali regolatrici della materia, nel rispetto delle quali il Governo, per i casi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 e di cui al comma 2 dell'articolo 2, è autorizzato ad emanare, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti commissioni parlamentari, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400².

1 - L'art. 117 della Costituzione è stato ora sostituito ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*). Il riferimento, contenuto nella norma in esame, al secondo comma dell'art. 117 Cost. può intendersi ora trasposto al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo, secondo cui: "la potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni".

2 - In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedasi il D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, riportato a pag. 377.

*Legge
5 febbraio 1998,
n. 22*

**Disposizioni
generali
sull'uso della
bandiera della
Repubblica
italiana
e di quella
dell'Unione
europea**

ART. 2

1. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono esposte all'esterno degli edifici ove hanno sede centrale gli organismi di diritto pubblico di seguito indicati, per il tempo in cui questi esercitano le rispettive funzioni e attività:

a) gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e comunque la sede del Governo allorché il Consiglio dei ministri è riunito;

b) i ministeri;

c) i consigli regionali, provinciali e comunali, in occasione delle riunioni degli stessi;

d) gli uffici giudiziari;

e) le scuole e le università statali.

2. La bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea vengono altresì esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni e all'esterno delle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero.

3. Il regolamento e le norme regionali di cui al comma 2 dell'articolo 1 possono, nei limiti delle rispettive competenze, dettare una disciplina integrativa in merito alle modalità di uso ed esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nonché di gonfalon, stemmi e vessilli, anche con riferimento ad organismi di diritto pubblico non ricompresi nell'elenco di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 3

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

ART. 4

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono abrogati il regio decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 1925, n. 2264, e la legge 24 giugno 1929, n. 1085. A decorrere dalla stessa data cessa altresì di avere applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 1986.

ART. 5

Omissis

Legge 30 aprile 1999, n. 120

Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 1999

Omissis

ART. 4

Modifiche alle leggi 25 maggio 1970, n. 352, e 21 marzo 1990, n. 53¹

1. *Omissis*

2. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, dopo le parole: «i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie» sono inserite le seguenti: «delle corti di appello,»; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *omissis*²

Omissis

ART. 9

Albo degli scrutatori

*Omissis*³

1 - La legge 25 maggio 1970, n. 352 reca "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo". La legge 21 marzo 1990, n. 53 reca "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".

2 - Il testo del periodo è stato inserito nel comma 1 dell'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, riportato a pag. 234.

3 - I commi del presente articolo hanno apportato modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95, riportata a pag. 223.

*Legge
30 aprile 1999,
n. 120*

**Disposizioni
in materia
di elezione
degli organi
degli enti
locali, nonché
disposizioni
sugli
adempimenti
in materia
elettorale**

ART. 10

Adeguamento del gettone di presenza ai componenti della commissione elettorale circondariale

1. *Omissis*⁴

ART. 11

Adeguamento dei compensi per organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali

1. - 2. - 3. *Omissis*⁵

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in lire 620 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

ART. 12

Numero di scrutatori nei seggi istituiti nei Paesi dell'Unione europea

Omissis

ART. 13

Istituzione della tessera elettorale

1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero;

4 - Sostituisce l'art. 24 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*).

5 - I primi commi del presente articolo hanno apportato modifiche alla legge 13 marzo 1980, n. 70, riportata a pag. 187.

b) la tessera elettorale contiene i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza, nonché il numero e la sede della sezione alla quale l'elettore è assegnato;

c) eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera b) sono tempestivamente riportate nella tessera a cura dei competenti uffici comunali;

d) la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole consultazioni elettorali;

e) le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da garantire la consegna della stessa al solo titolare e il rispetto dei principi generali in materia di tutela della riservatezza personale.

2. Con i regolamenti di cui al comma 1 possono essere apportate le conseguenti modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legislazione relativa alla disciplina dei vari tipi di consultazioni elettorali e referendarie. I medesimi regolamenti possono inoltre disciplinare l'adozione, anche in via sperimentale, della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando anche la carta di identità prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191⁶.

ART. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

⁶ - Con D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, in attuazione del presente articolo 13, è stato emanato il regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente. Con successivi decreti del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 e 23 luglio 2003 sono stati modificati i modelli di tessera elettorale allegati al precitato D.P.R. 299/2000.

*Legge
30 aprile 1999,
n. 120*

**Disposizioni
in materia
di elezione
degli organi
degli enti
locali, nonché
disposizioni
sugli
adempimenti
in materia
elettorale**

Legge 3 giugno 1999, n. 157

Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1999

ART. 1

Rimborso per le spese elettorali sostenute da movimenti o partiti politici

1. È attribuito ai movimenti o partiti politici un rimborso in relazione alle spese elettorali sostenute per le campagne per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali².

-
- 1 - Si riporta di seguito il testo del comma 275 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2008*):
"275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008".
- 2 - Si riporta di seguito il testo della legge 29 novembre 2004, n. 298, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, recante *"Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157 e dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di rimborso per le spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano"*: "Art. 1.
1. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e dall'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in relazione alle spese elettorali sostenute dai movimenti o partiti politici per la campagna per il rinnovo dei consigli regionali si intende riferito, per la regione Trentino-Alto Adige, al rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. A seguito dell'entrata in vigore della legge della provincia autonoma di Trento 5 marzo 2003, n. 2, l'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, si interpreta nel senso che i voti espressi senza indicazione di lista a favore di un candidato alla carica di presidente della provincia di Trento sono attribuiti alla lista collegata al medesimo candidato ovvero, in caso di collegamento plurimo, alle liste collegate allo stesso candidato in proporzione alla cifra elettorale di ciascuna lista.

(Segue)

*Legge
3 giugno 1999,
n. 157*

**Nuove norme
in materia
di rimborso
delle spese per
consultazioni
elettorali e
referendarie
e abrogazione
delle
disposizioni
concernenti la
contribuzione
volontaria ai
movimenti e
partiti politici**

1-*bis*. Specifiche disposizioni sono previste dal comma 5-*bis* per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere³.

2. L'erogazione dei rimborsi è disposta, secondo le norme della presente legge, con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera dei deputati, per quanto riguarda il rinnovo della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali, nonché per i comitati promotori dei referendum, nei casi previsti dal comma 4. Con decreto del Presidente del Senato della Repubblica, a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, si provvede all'erogazione dei rimborsi per il rinnovo del Senato della Repubblica. I movimenti o partiti politici che intendano usufruire dei rimborsi ne fanno richiesta, a pena di decadenza, al Presidente della Camera dei deputati o al Presidente del Senato della Repubblica, secondo le rispettive competenze, entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste per il rinnovo degli organi di cui al comma 1⁴.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con decorrenza dalle elezioni per il rinnovo dei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano svoltesi il 26 ottobre 2003".

- 3 - Comma aggiunto dal comma 1, lettera a), dell'art. 39-*bis* (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 4 dello stesso articolo 39-*bis* ha stabilito che le disposizioni di cui all'articolo medesimo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.
- 4 - Per il differimento del termine entro il quale fare richiesta di rimborso ai sensi del presente comma 2 dell'art. 1, si vedano: l'art. 1, comma 1, della legge 26 luglio 2002, n. 156 (*Disposizioni in materia di rimborsi elettorali*) [pag. 429]; l'art. 14-*undecies* del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168 (*Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative*); l'art. 51-*bis*, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria*), come aggiunto dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31; l'art. 3, comma 8, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; infine, l'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), come aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10.

3. Il rimborso di cui al comma 1 è corrisposto ripartendo, tra i movimenti o partiti politici aventi diritto, i diversi fondi relativi alle spese elettorali per il rinnovo di ciascuno degli organi di cui al medesimo comma 1.

4. In caso di richiesta di uno o più referendum, effettuata ai sensi dell'articolo 75 della Costituzione e dichiarata ammissibile dalla Corte costituzionale, è attribuito ai comitati promotori un rimborso pari alla somma risultante dalla moltiplicazione di un euro per ogni firma valida fino alla concorrenza della cifra minima necessaria per la validità della richiesta e fino ad un limite massimo pari complessivamente a euro 2.582.285 annui, a condizione che la consultazione referendaria abbia raggiunto il quorum di validità di partecipazione al voto. Analogo rimborso è previsto, sempre nel limite di euro 2.582.285 di cui al presente comma, per le richieste di referendum effettuate ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione⁵.

5. L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 1,00 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per le elezioni della Camera dei deputati. Per le elezioni dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo del 13 giugno 1999, l'importo di cui al presente comma è [ridotto a] L. 3.400⁶⁻⁷.

5 - Comma così modificato dal comma 1, lettera *b*), dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

6 - Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *a*), della legge 26 luglio 2002, n. 156 che ha, tra l'altro, sostituito l'importo di euro 1.00 a quello originariamente stabilito di lire 4.000. L'espressione "ridotto a" contenuta nel testo del presente comma deve pertanto intendersi come superata.

7 - Si riporta di seguito il testo del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2010 e convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122: "4. A decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'importo di un euro previsto dall'art. 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto del 10 per cento ed è abrogato il quarto periodo del comma 6 del citato articolo 1". Si riporta altresì il testo dei commi 1 e 3 dell'art. 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 155 (*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: "1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge

(Segue)

*Legge
3 giugno 1999,
n. 157*

**Nuove norme
in materia
di rimborso
delle spese per
consultazioni
elettorali e
referendarie
e abrogazione
delle
disposizioni
concernenti la
contribuzione
volontaria ai
movimenti e
partiti politici**

5-*bis*. Per il rimborso previsto dal comma 1-*bis*, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515⁸.

6. I rimborsi di cui ai commi 1 e 1-*bis* sono corrisposti con cadenza annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno. I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un'unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria. In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi. [Il versamento della quota annua di rimborso, spettante sulla base del presente comma, è effettuato anche nel caso in cui sia trascorsa una frazione di anno]. Le somme erogate o da erogare ai sensi del presente articolo ed ogni altro credito, presente o futuro, vantato dai partiti o movimenti politici possono costituire oggetto di operazioni di cartolarizzazione e sono comunque cedibili a terzi⁹.

3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento”;

“3. Il comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

- 8 - Comma aggiunto dal comma 1, lettera *c*), dell'art. 39-*bis* del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il comma 13 dell'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è riportato a pag. 288
- 9 - Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*) della legge 26 luglio 2002, n. 156; dall'art. 39-*quater decies*, comma 2, lettere *a*), *b*) e *c*) del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, come convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51; dall'art. 39-*bis*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; dall'art. 5, comma 4, del decreto-legge

(Segue)

7. Per il primo rinnovo del Parlamento europeo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e dei consigli regionali negli anni 1999 e 2000, nonché per le consultazioni referendarie il cui svolgimento sia previsto entro l'anno 2000, i rimborsi sono corrisposti in unica soluzione.

8. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2¹⁰, o di irregolare redazione del rendiconto, redatto secondo le modalità di cui al medesimo articolo 8 della citata legge n. 2 del 1997, il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, per i fondi di rispettiva competenza, sospendono l'erogazione del rimborso fino ad avvenuta regolarizzazione.

9. All'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «lire 200» sono sostituite dalle seguenti: «lire 800»¹¹. Al medesimo comma, le parole: «degli abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali».

10. In sede di prima applicazione e in relazione alle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Parlamento europeo del 13 giugno 1999, il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2

Requisiti per partecipare al riparto delle somme

1. La determinazione degli aventi diritto alla ripartizione dei fondi di cui all'articolo 1 della presente legge e dei criteri di riparto dei fondi medesimi, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-*bis* dello stesso articolo 1, è disciplinata dagli articoli 9 e 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e dall'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43¹².

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; da ultimo, dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tale legge di conversione ha soppresso le parole, introdotte dal decreto-legge n. 98 del 2011, riportate tra parentesi quadra.

10 - *(Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici)* [pag. 325].

11 - Le parole: "lire 800" sono state successivamente sostituite, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *b*), della legge 26 luglio 2002, n. 156, dalle parole: "euro 1,00".

12 - Comma così modificato dall'art. 39-*bis*, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

*Legge
3 giugno 1999,
n. 157*

**Nuove norme
in materia
di rimborso
delle spese per
consultazioni
elettorali e
referendarie
e abrogazione
delle
disposizioni
concernenti la
contribuzione
volontaria ai
movimenti e
partiti politici**

2. All'articolo 9, comma 3, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «almeno il 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «almeno l'1 per cento»¹³.

ART. 3

Risorse per accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica

1. Ogni partito o movimento politico destina una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per ciascuno dei fondi di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 1 ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica.

2. I movimenti ed i partiti politici di cui al comma 1 introducono una apposita voce all'interno del rendiconto di cui all'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, al fine di dare espressamente conto dell'avvenuta destinazione delle quote dei rimborsi alle iniziative di cui al medesimo comma 1.

ART. 4

Erogazioni liberali

1. All'articolo 13-bis, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «compresi tra 500.000 e 50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire».

ART. 5

Disciplina fiscale dell'attività di movimenti e partiti politici ed agevolazioni

1. *Omissis*¹⁴

2. *Omissis*¹⁵

3. *Omissis*¹⁶

¹³ - Il comma 3 dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 è riportato a pag. 279.

¹⁴ - Aggiunge il comma 1-bis all'art. 13-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (*Disciplina delle tasse sulle concessioni governative*).

¹⁵ - Aggiunge l'art. 27-ter all'allegato B annesso al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (*Disciplina dell'imposta di bollo*).

¹⁶ - Aggiunge l'art. 11-ter alle tabelle allegate al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro*).

4. *Omissis*¹⁷

5. Alle occupazioni temporanee di suolo pubblico, di durata temporanea non superiore a trenta giorni, effettuate da movimenti e partiti politici per lo svolgimento della loro attività, si applicano le agevolazioni previste nei regolamenti comunali sulle entrate, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446¹⁸.

6. I consigli comunali e provinciali, in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142¹⁹, possono prevedere nei loro regolamenti le forme per l'utilizzazione non onerosa di strutture comunali e provinciali idonee ad ospitare manifestazioni ed iniziative dei partiti politici. I regolamenti comunali e provinciali dettano altresì le disposizioni generali per garantire ai partiti politici le forme di accesso alle strutture di cui al presente comma nel rispetto dei principi di trasparenza, di pluralismo e di uguaglianza. Gli oneri per l'utilizzazione di tali strutture sono posti a carico dei bilanci dei rispettivi enti.

7. Hanno diritto alle agevolazioni di cui ai commi 5 e 6 i partiti o movimenti politici che abbiano propri rappresentanti eletti nelle elezioni politiche, regionali, provinciali o comunali o per il Parlamento europeo.

ART. 6

Modifiche ed integrazioni all'articolo 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2

1. *Omissis*²⁰

17 - Aggiunge il comma 4-bis all'art. 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (*Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni*).

18 - (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*).

19 - La legge 8 giugno 1990, n. 142 (*Ordinamento delle autonomie locali*) è stata abrogata dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Si veda ora lo stesso decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

20 - Aggiunge i commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* all'art. 4 della legge 2 gennaio 1997, n. 2 [pag. 326].

*Legge
3 giugno 1999,
n. 157*

**Nuove norme
in materia
di rimborso
delle spese per
consultazioni
elettorali e
referendarie
e abrogazione
delle
disposizioni
concernenti la
contribuzione
volontaria ai
movimenti e
partiti politici**

ART. 6-BIS²¹

Garanzia patrimoniale

1. Le risorse erogate ai partiti ai sensi della presente legge costituiscono, ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile, garanzia ai fini dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte da parte dei partiti e movimenti politici beneficiari delle stesse. I creditori dei partiti e movimenti politici di cui alla presente legge non possono pretendere direttamente dagli amministratori dei medesimi l'adempimento delle obbligazioni del partito o movimento politico se non qualora questi ultimi abbiano agito con dolo o colpa grave.

2. Per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e movimenti politici maturati in epoca antecedente all'entrata in vigore della presente legge è istituito un fondo di garanzia alimentato dall'1 per cento delle risorse stanziare per i fondi indicati all'articolo 1. Le modalità di gestione e funzionamento del fondo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 7

Disposizioni transitorie

1. Per l'anno finanziario 1999, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, determina con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, l'ammontare del fondo da ripartire tra i partiti e movimenti politici aventi diritto, sulla base delle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1998, ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 2 del 1997.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è effettuata la ripartizione del fondo tra i partiti e movimenti politici aventi i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della citata legge n. 2 del 1997. L'erogazione delle somme spettanti sulla base della predetta ripartizione avrà luogo negli esercizi finanziari 2000, 2001

21 - Articolo aggiunto dall'art. 39-*quater decies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, come inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51. La relativa disposizione, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 39-*quater decies* del decreto-legge n. 273/2005, "si applica anche per i giudizi e procedimenti in corso". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, n. 31, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007, sono state stabilite le modalità di gestione e finanziamento del fondo per il soddisfacimento dei debiti dei partiti e dei movimenti politici.

e 2002, nei limiti delle disponibilità determinatesi in base all'applicazione dell'articolo 9 della presente legge. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Dalle somme spettanti ad ogni movimento o partito politico ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, viene trattenuto l'ammontare dei contributi eventualmente ricevuti in eccesso per l'anno finanziario 1998, rispetto alle dichiarazioni effettuate dai contribuenti nel 1997, ai fini del conguaglio previsto dall'articolo 4, comma 1-bis, della citata legge n. 2 del 1997.

ART. 8

Testo unico

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni²² dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico compilativo nel quale devono essere riunite e coordinate le norme di legge vigenti in materia di:

- a) rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore di partiti, movimenti politici, candidati e titolari di cariche elettive;
- b) agevolazioni a favore dei medesimi soggetti di cui alla lettera a);
- c) controlli e sanzioni previsti dalla legge.

2. Lo schema di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, è trasmesso, previo parere del Consiglio di Stato, da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, almeno sessanta giorni prima della scadenza del termine indicato al comma 1, alle Camere per l'acquisizione del parere delle commissioni competenti per materia, che devono esprimersi entro quarantacinque giorni dall'assegnazione; trascorso inutilmente tale termine, il parere si intende acquisito.

ART. 9

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari a lire 208 miliardi per il 1999, a lire 198 miliardi per il 2000 e a lire 257 miliardi annue a decorrere dal 2001, si provvede a carico delle risorse rivenienti dalla soppressione delle autorizzazioni di spesa

²² - Il termine per l'esercizio della delega è stato fissato in otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340 (*Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999*), ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 2, della stessa.

*Legge
3 giugno 1999,
n. 157*

**Nuove norme
in materia
di rimborso
delle spese per
consultazioni
elettorali e
referendarie
e abrogazione
delle
disposizioni
concernenti la
contribuzione
volontaria ai
movimenti e
partiti politici**

di cui alla legge 18 novembre 1981, n. 659, alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, alla legge 23 febbraio 1995, n. 43, e alla legge 2 gennaio 1997, n. 2.

ART. 10

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:

a) gli articoli 1, 2 e 3, nonché l'articolo 8, commi 15, 16 e 17, e l'articolo 9, comma 1, della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7 della presente legge;

b) gli articoli 1 e 2 della legge 2 maggio 1974, n. 195.

ART. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 22 febbraio 2000, n. 28

Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000

Capo I

Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica¹

ART. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.
2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni referendum.

ART. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.

¹ - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 1 della presente legge, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 novembre 2003, n. 313 (*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*).

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.

3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.

4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La partecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata "Commissione", e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti², di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

2 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 6 novembre 2003, n. 313, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, sottoscritto dalle organizzazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche e televisive locali, ai sensi dell'art. 11-quater, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313*).

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *Abrogato*³

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca⁴ l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti⁵.

3 - Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera *b*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

4 - Le parole "la denominazione 'messaggio autogestito gratuito' o 'messaggio autogestito a pagamento' e", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

5 - Il secondo periodo del comma 7 è stato soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera *d*), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

ART. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale⁶, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio⁷, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

6 - La campagna elettorale si conclude alle ore 24 del venerdì che precede il giorno stabilito per la votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

7 - L'eventuale turno di ballottaggio è previsto soltanto per le elezioni provinciali e le elezioni comunali.

d) per il referendum, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, nè essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

economica⁸. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 [ora, euro 6,20] e per le emittenti televisive in lire 40.000 [ora, euro 20,66]⁹, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. - 7. *Abrogati*¹⁰

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali¹¹ comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1,

8 - Si veda, per l'anno 2007, il decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 23 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2007.

9 - Gli importi originari in lire devono intendersi ora espressi in euro, con le regole di arrotondamento definite dagli artt. 4 e 5 del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e sulla base del tasso di conversione successivamente fissato, anche in relazione al disposto dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 (*Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433*).

10 - Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lettera e), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

11 - Le parole "e locali", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera f), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale¹², la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei referendum.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

ART. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

¹² - Cioè sino alle ore 24 del venerdì che precede il giorno della votazione [art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (*Norme per la disciplina della campagna elettorale*), e successive modificazioni].

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515¹³, le parole: "A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto".

ART. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

ART. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti dall'Autorità.

2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:

- a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
- b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
- c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.

¹³ - Riportato a pag. 273.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

ART. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

ART. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pub-

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

bliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

2. Le emittenti radiotelesive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

ART. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;

c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelesivi;

d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelesivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelesive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4¹⁴, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito¹⁵, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;

b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

14 - Le parole "3 e 4" hanno sostituito le parole "da 3 a 7", già presenti a questo punto del testo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

15 - Le parole "o a pagamento", presenti a questo punto del testo, sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lettera b), della legge n. 313 del 2003, con effetto dal 16 aprile 2004, giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 (*Codice di autoregolamentazione... ecc.*).

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. *Abrogato*¹⁶

Art. 11

Obblighi di comunicazione

1. Entro trenta giorni dalla consultazione elettorale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed anche nel caso di elezioni suppletive, i titolari di emittenti radiotelevisive, nazionali e locali, e gli editori di quotidiani e periodici comunicano ai Presidenti delle Camere nonché al collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i servizi di comunicazione politica ed i messaggi politici effettuati ai sensi dei precedenti articoli, i nominativi di coloro che vi hanno partecipato, gli spazi concessi a titolo gratuito o a tariffa ridotta, gli introiti realizzati ed i nominativi dei soggetti che hanno provveduto ai relativi pagamenti.

2. In caso di inosservanza degli obblighi stabiliti dal comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.164 a euro 51.645 [anziché da lire dieci milioni a lire cento milioni]¹⁷.

16 - Il comma 10 dell'art. 10 della presente legge, che prevedeva i termini e le modalità per l'impugnativa dinanzi al tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 22, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 luglio 2010 ed entrato in vigore dal 16 settembre 2010.

Si veda ora lo stesso decreto legislativo n. 104 del 2010, di cui si riportano, in stralcio, i seguenti articoli:

Art. 119 (*Rito abbreviato comune a determinate materie*)

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: ... b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; ...";

Art. 134 (*Materie di giurisdizione estesa al merito*)

"Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: ... c) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti; ...";

Art. 135 (*Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma*)

"1. Sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: ... b) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ...".

17 - L'importo originario in lire deve intendersi tradotto in euro ai sensi e con le modalità di cui all'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

Capo II

*Disposizioni particolari per le emittenti locali*¹⁸

ART. 11-BIS

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.
2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

ART. 11-TER

Definizioni

1. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per “emittente radiofonica e televisiva locale”, ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all’esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per “programma di informazione”, il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell’attualità e della cronaca;

c) per “programma di comunicazione politica”, ogni programma in cui assuma carattere rilevante l’esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

ART. 11-QUATER

Tutela del pluralismo

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l’obiettività, l’imparzialità e l’equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

¹⁸ - L'intero Capo II è stato inserito, dopo l'articolo 11 della presente legge, dall'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quindici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni¹⁹.

ART. 11-QUINQUIES

Vigilanza e poteri dell'Autorità

1. L'Autorità vigila sul rispetto dei principi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonché delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

¹⁹ - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

4. Abrogato²⁰

ART. 11-SEXIES

Norme regolamentari e attuative dell'Autorità

1. L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

ART. 11-SEPTIES

Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8²¹.

20 - Il comma 4 dell'art. 11-*quinquies* della presente legge, che prevedeva la giurisdizione esclusiva degli organi di giustizia amministrativa - e in particolare del TAR Lazio in primo grado - nei confronti dei provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 22, dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 7 luglio 2010 ed entrato in vigore dal 16 settembre 2010.

Si veda ora lo stesso decreto legislativo n. 104 del 2010, di cui si riportano, in stralcio, i seguenti articoli:

Art. 119 (*Rito abbreviato comune a determinate materie*)

"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: ... *b*) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; ...";

Art. 134 (*Materie di giurisdizione estesa al merito*)

"Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto: ... *c*) le sanzioni pecuniarie la cui contestazione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, comprese quelle applicate dalle Autorità amministrative indipendenti; ...";

Art. 135 (*Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma*)

"1. Sono devolute alla competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge: ... *b*) le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; ...".

21 - Il codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali è stato emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2004.

Capo III

*Disposizioni finali*²²

ART. 12

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando per gli anni 2000 e 2002 l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati²³.

ART. 14

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Legge
22 febbraio 2000,
n. 28*

**Disposizioni
per la parità
di accesso ai
mezzi di
informazione
durante
le campagne
elettorali
e referendarie
e per la
comunicazione
politica**

²² - Tale rubrica è stata inserita, prima dell'articolo 12 della presente legge, dall'art. 1, comma 3, della legge 6 novembre 2003, n. 313.

²³ - La legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*), e successive modificazioni, è riportata a pag. 273.

Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000,
n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle
bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione
europea da parte delle amministrazioni dello
Stato e degli enti pubblici**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto che a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, il Governo è autorizzato, sentite le commissioni parlamentari, ad emanare un regolamento contenente disposizioni attuative in merito all'esposizione della bandiera della Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)*, e del comma 2, della stessa legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere della competente commissione permanente della Camera dei deputati e tenuto conto che la corrispondente commissione del Senato della Repubblica non ha espresso nei termini il proprio parere;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 settembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 marzo 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Emana

il seguente regolamento:

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
7 aprile 2000,
n. 121*

**Regolamento
recante
disciplina
dell'uso delle
bandiere della
Repubblica
italiana
e dell'Unione
europea da
parte delle
amministra-
zioni dello
Stato e degli
enti pubblici**

Capo I

Esposizione delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici

Omissis

ART. 4

1.-2.-3. *Omissis*

4. Le bandiere all'esterno degli edifici in cui hanno sede uno o più seggi elettorali sono esposte dall'insediamento dei rispettivi uffici elettorali di sezione alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Omissis

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante delega al Governo per l'adozione di un testo unico in materia di ordinamento degli enti locali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'8 giugno 2000;

Acquisito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

*Decreto
legislativo
18 agosto 2000,
n. 267*

**Testo unico
delle leggi
sull'ordina-
mento
degli enti
locali**

PARTE PRIMA

Ordinamento istituzionale

Omissis

TITOLO III

Organi

Omissis

CAPO II

Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità

Omissis

ART. 62

Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive ricoperte.

Omissis

Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299

**Regolamento concernente l'istituzione,
le modalità di rilascio, l'aggiornamento
ed il rinnovo della tessera elettorale personale
a carattere permanente, a norma dell'articolo 13
della legge 30 aprile 1999, n. 120**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, recante:
"Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali,
nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale";

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante: "Tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";

Ritenuto di dover provvedere, conformemente ai principi e criteri
direttivi contenuti nel citato articolo 13 della legge n. 120 del 1999,
ad istituire la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che
sostituisce integralmente il certificato elettorale;

Considerato di dover disciplinare le modalità di istituzione, rilascio,
aggiornamento e rinnovo della suddetta tessera elettorale;

Ritenuto di apportare le conseguenti modifiche, integrazioni ed abro-
gazioni alla normativa concernente le consultazioni elettorali e refe-
rendarie;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consulti-
va per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 1999;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consulti-
va per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali,
espresso nella seduta del 22 giugno 2000;

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana

il seguente regolamento:

Titolo I

Disposizioni sull'istituzione e l'aggiornamento della tessera elettorale

ART. 1

Istituzione della tessera elettorale

1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale.

2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria.

ART. 2

Caratteristiche della tessera elettorale

1. La tessera elettorale ha le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto¹ e

1 - Le tabelle A, B, C e D [pagine da 391 a 398] sono state modificate, dapprima, con il provvedimento che si riporta qui di seguito.

Decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000

Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2000

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale, a carattere permanente, avente le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle A, B, C e D allegate al decreto stesso;

può essere adattata alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni.

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni ai modelli suddetti al fine di consentire un migliore adattamento alle esigenze dei vari impianti meccanografici o elettronici in uso presso i comuni e rimuovere difficoltà di carattere tecnico nella personalizzazione dei singoli esemplari del documento che potrebbero ritardarne la consegna agli elettori;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

I modelli della tessera elettorale descritti nelle tabelle A, B, C e D allegata al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, sono modificati in conformità al testo indicato nelle tabelle A, B, C e D che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2000

Il Ministro: BIANCO

Successivamente, la tabella B [pagg. 393 e 394] è stata sostituita da quella allegata al provvedimento che di seguito pure si riporta.

Decreto del Ministro dell'interno 23 luglio 2003

Modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige.

Publiccato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299, con il quale, in conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, sono state dettate disposizioni concernenti le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000 che riporta i vigenti modelli di tessera elettorale, descritti nelle tabelle A, B, C e D allegata al decreto stesso;

Visti gli articoli 25, 47 e 48 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificati dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al modello di tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige al fine di adeguare tale modello alle modifiche normative introdotte dalla suddetta legge costituzionale n. 2/2001;

Visto l'art. 2, comma 6, del citato decreto presidenziale;

Decreta:

Il modello della tessera elettorale nella regione Trentino-Alto Adige descritto nella tabella B, allegata al decreto del Ministro dell'interno 16 novembre 2000, è sostituito dal modello riportato nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 luglio 2003

Il Ministro: PISANU

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

2. In ogni caso, la tessera, che riporta l'indicazione del comune di rilascio, è contrassegnata da una serie e da un numero progressivi e contiene i seguenti dati relativi al titolare:

a) nome e cognome; per le donne coniugate il cognome può essere seguito da quello del marito;

b) luogo e data di nascita;

c) indirizzo;

d) numero, sede ed indirizzo della sezione elettorale di assegnazione;

e) il collegio e la circoscrizione o regione nei quali può esprimere il diritto di voto in ciascun tipo di elezione².

3. Sulla tessera sono previsti appositi spazi, in numero non inferiore a diciotto, per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che si effettua mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della data della elezione e del bollo della sezione.

4. La tessera riporta, in avvertenza, il testo del primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, nonché un estratto delle disposizioni del presente decreto. Le tessere rilasciate ai cittadini di altri Stati dell'Unione europea residenti in Italia riportano, in avvertenza, l'indicazione delle consultazioni in cui il titolare ha facoltà di esercitare il diritto di voto. Sulle tessere rilasciate dai comuni delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta, è inserito un estratto delle rispettive disposizioni che ivi subordinano l'esercizio del diritto di voto per le elezioni regionali ed amministrative al maturare di un ininterrotto periodo di residenza nel relativo territorio; in tutti i casi di mancata maturazione del suddetto prescritto periodo di residenza, il sindaco del comune in cui l'elettore ha diritto di votare per le elezioni regionali o amministrative gli invia una attestazione di ammissione al voto.

5. Gli esemplari della tessera elettorale sono forniti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale dei servizi elettorali³, tramite l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai dirigenti degli uffici elettorali comunali.

2 - L'indicazione del collegio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, riportata nel modello di tessera elettorale di cui alla Tabella A (1ª parte) allegata al presente decreto, è ora di fatto inoperante, in quanto, a seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, al di fuori del collegio uninominale della Camera nella circoscrizione Valle d'Aosta e di quelli del Senato nella stessa Valle d'Aosta e nel Trentino-Alto Adige, non è più prevista la costituzione di collegi unominali nel restante territorio nazionale. I modelli di tessera elettorale da rilasciare nelle predette regioni del Trentino-Alto Adige e della Valle d'Aosta sono stabiliti dalle successive tabelle B e C allegate al presente decreto.

3 - La vigente esatta denominazione dell'ufficio competente si evince dall'art. 3 del D.P.R. 7 settembre 2001, n. 398 (*Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno*).

6. Le eventuali modificazioni ai modelli di tessera elettorale, di cui alle tabelle A, B, C e D del presente decreto, sono apportate con decreto del Ministro dell'interno⁴.

ART. 3

Consegna della tessera elettorale

1. La consegna della tessera elettorale è eseguita, in plico chiuso, a cura del comune di iscrizione elettorale, all'indirizzo del titolare, ed è constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente. Qualora l'intestatario non possa o non voglia rilasciare ricevuta, l'addetto alla consegna la sostituisce con la propria dichiarazione.
2. La tessera elettorale viene consegnata ai titolari domiciliati fuori del comune per il tramite del sindaco del comune di domicilio, quando quest'ultimo sia conosciuto.
3. Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita al comune che l'ha emessa.
4. Gli elettori residenti all'estero ritirano la tessera presso il comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione utile, fermo restando l'invio della cartolina avviso prevista dall'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40.

ART. 4

Aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale

1. In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune ad un altro, il comune di nuova iscrizione nelle liste elettorali provvede a consegnare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza.
2. Le variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, conseguenti alle revisioni delle liste elettorali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, vengono effettuate dall'ufficio elettorale comunale, che provvede a trasmettere per posta, all'indirizzo del titolare, un tagliando di convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti, che il titolare stesso incolla all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio. Analogamente si procede in caso di variazione dei dati relativi al collegio o circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il voto.

⁴ - Vedasi nota 1.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

3. La tessera elettorale è ritirata qualora il titolare perda il diritto di voto ai sensi della normativa vigente; il ritiro è effettuato, a cura del comune, previa notifica all'interessato della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano al godimento dell'elettorato attivo.
4. La tessera ritirata è conservata nel fascicolo personale del titolare.
5. In caso di deterioramento della tessera, con conseguente inutilizzabilità, l'ufficio elettorale del comune rilascia al titolare un duplicato della stessa, previa presentazione da parte dell'interessato di apposita domanda e consegna dell'originale deteriorato.
6. In caso di smarrimento o furto, il comune rilascia il duplicato della tessera al titolare, previa sua domanda, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.
7. Su domanda dell'interessato, si procede al rinnovo della tessera elettorale personale quando essa non risulti più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto.

ART. 5

Protezione dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal presente decreto, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della tessera elettorale, nonché della sua custodia nel fascicolo personale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318⁵.
2. A tali fini, gli adempimenti di cui al comma precedente sono posti, in ogni comune, sotto la diretta vigilanza del responsabile del trattamento dei dati personali, che cura, altresì, l'individuazione delle persone incaricate del trattamento.

5 - A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono in vigore le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), con contestuale abrogazione dei testi normativi sopra riportati (legge 675/1996, decreto legislativo 135/1999 e D.P.R. 318/1999).

ART. 6

Nomina di un commissario

1. In caso di mancata, irregolare o ritardata consegna, da parte del comune, delle tessere elettorali, il prefetto, previ sommari accertamenti, nomina un commissario.

ART. 7

Impossibilità di consegna della tessera

1. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un attestato del sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

ART. 8

Sperimentazione della tessera elettorale elettronica

1. In applicazione dell'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 30 aprile 1999, n. 120, può essere adottata, in via sperimentale, la tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica prevista dall'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

2. A tale fine, i comuni, contestualmente o successivamente all'introduzione della carta d'identità elettronica, potranno procedere alla relativa sperimentazione attenendosi alle prescrizioni e alle modalità di presentazione ed approvazione dei relativi progetti previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 1999, n. 437, e dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 2, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

3. Il Ministero dell'interno, in sede di esame dei progetti di sperimentazione, ne valuta la compatibilità con quanto previsto dalla normativa elettorale vigente.

4. Conclusa la fase di sperimentazione, con decreto del Ministro dell'interno sono fissate le modalità per l'adozione a regime della tessera elettorale su supporto informatico, utilizzando la carta di identità elettronica.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

Titolo II

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni alla normativa sulle consultazioni elettorali e referendarie, conseguenti alla istituzione della tessera elettorale permanente

ART. 9

Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, allo scopo di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, l'ufficio elettorale comunale resta aperto nei cinque giorni antecedenti la elezione dalle ore 9 alle ore 19 e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto.

ART. 10

Voto dei degenti nei luoghi di cura

1. In occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, gli elettori ricoverati nei luoghi di cura possono votare negli stessi luoghi esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale e dell'attestazione rilasciata dal sindaco concernente l'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti in ospedali e case di cura ammessi a votare nel luogo di ricovero.

2. L'attestazione di cui al comma 1, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 11

Annotazione del voto assistito

1. L'annotazione dell'avvenuto assolvimento delle funzioni di accompagnatore, prevista dall'articolo 55, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 41, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, viene apposta dal presidente di seggio sulla tessera elettorale dell'accompagnatore medesimo, all'interno dello spazio destinato alla certificazione dell'esercizio del voto⁶.

⁶ - Ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) sono disciplinate le modalità di

(Segue)

ART. 12

Annotazione dell'esercizio del voto

1. In occasione delle operazioni di votazione per tutte le consultazioni elettorali o referendarie, successivamente al riconoscimento dell'identità personale dell'elettore, e all'esibizione della tessera elettorale, uno scrutatore, prima che il presidente consegni all'elettore la scheda o le schede di votazione ai sensi dell'articolo 58, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, o dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, appone sull'apposito spazio della tessera elettorale il timbro della sezione e la data, e provvede, altresì, ad annotare il numero della tessera stessa nell'apposito registro.

ART. 13

Ammissione al voto dei detenuti

1. L'ultimo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1976, n. 136, è abrogato e sostituito, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, dalla seguente norma regolamentare:

“1. I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera *b*), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti”.

ART. 14

Norma di chiusura

1. Salvo che sia diversamente stabilito dal presente regolamento, quando leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale fanno

esercizio, in occasione delle elezioni politiche, del diritto al voto assistito da parte di alcune categorie di persone portatrici di handicap (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità). In particolare, l'ultimo comma del citato articolo – comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 2003, n. 17 (*Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità*) – prevede ora la possibilità di annotazione sulla tessera elettorale, mediante apposizione di un simbolo o codice, del diritto al voto assistito; detta norma, infatti, così recita:

“Art. 55, ultimo comma: L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni”.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299*

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occasione di ciascuna consultazione, ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende, in quanto compatibile, rispettivamente alla tessera elettorale personale, ovvero al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

ART. 15

Norme abrogate

1. Sono abrogati, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 120 del 1999, gli articoli 27, 28, 54 e 58, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, gli articoli 19, 45 e 49, primo comma, limitatamente alle parole da: "stacca il tagliando" a: "in apposito plico,", del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, l'articolo 18 della legge 25 maggio 1970, n. 352, l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 maggio 1994, n. 300, convertito dalla legge 16 luglio 1994, n. 453, e l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.

Tabella A (2^a parte)
Modello di tessera elettorale

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	DATA DELLA VOTAZIONE 	4	DATA DELLA VOTAZIONE 	7	DATA DELLA VOTAZIONE 
2	DATA DELLA VOTAZIONE 	5	DATA DELLA VOTAZIONE 	8	DATA DELLA VOTAZIONE 
3	DATA DELLA VOTAZIONE 	6	DATA DELLA VOTAZIONE 	9	DATA DELLA VOTAZIONE 
10	DATA DELLA VOTAZIONE 	13	DATA DELLA VOTAZIONE 	16	DATA DELLA VOTAZIONE 
11	DATA DELLA VOTAZIONE 	14	DATA DELLA VOTAZIONE 	17	DATA DELLA VOTAZIONE 
12	DATA DELLA VOTAZIONE 	15	DATA DELLA VOTAZIONE 	18	DATA DELLA VOTAZIONE 

Tabella B (1ª parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige


 Repubblica Italiana
TESSERA ELETTORALE
 N. 000000000

Comune di _____
Cognome _____

Nome _____

Luogo e data di nascita _____

Data di rilascio _____
Il Sindaco/Il Commissario

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifonda di residenza e si presenti al seggio per votare, verrà restituita al titolare in base all'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 309/00.

In caso di variazione dei dati (ivi compresi), il comune trasmette per posta al titolare un tagliando di convalida adesivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di trasferimento o fino della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa autorizzazione, corredata della richiesta presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori della Comunità autonoma di Bolzano, per le elezioni provinciali di Bolzano, gli elettori che risultano ininterrottamente in regione da quattro anni e, per le elezioni provinciali di Trento, gli elettori che risultano ininterrottamente da un anno in quel territorio provinciale.

Non ammessi al voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia di Bolzano sono gli elettori che risultano ininterrottamente dal territorio della regione da almeno quattro anni, sempre che il periodo di residenza (anche non continuativo) in provincia di Bolzano sia superiore a quello maturato in provincia di Trento.

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI

Circoscrizione o regione _____ Collegio _____

Parlamento europeo _____

Senato della Repubblica _____

Camera dei deputati _____

Provinciali _____

Circoscrizionali _____

Numero Tessera Elettorale	Iscribia nella lista elettorale della Sezione n. _____
Indirizzo della sezione	_____
Indirizzo dell'elettorale/elettore	_____
Data di aggiornamento	Il Sindaco/Il Commissario _____

G.P. 001 01/10/00

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299**

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

393

Tabella B (2^a parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Trentino - Alto Adige

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO					
1	4	7	10	13	16
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
2	5	8	11	14	17
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					
3	6	9	12	15	18
DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE	DATA DELLA VOTAZIONE
					

Tabella C (1^a parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta

CIRCOSCRIZIONI E COLLEGI ELETTORALI



Unione Provinciale
Repubblica Italiana

TESSERA ELETTORALE

N. 000000000

NOTA

La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.

Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.

Parlamento europeo

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Circoscrizioni

Circoscrizione o regione

Collegio

Comune di

Cognome

Nome

Luogo e data di nascita

Data di rilascio

Il Sindaco/Commissario

Numero Tessera Elettorale

Indirizzo della sezione

Indirizzo dell'elettore/elettifica

Data di aggiornamento

Il Sindaco/Commissario

AVVERTENZE

La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 36/057 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.

In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune istruisce per posta al titolare un ragnuolo di convalida additivo, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa domanda del titolare, corredata della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.

Sono ammessi al voto per l'elezione del Senato della Repubblica gli elettori che hanno superato il venticinquantesimo anno di età (art. 38, primo comma, della Costituzione).

Per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, sono ammessi al voto gli elettori che risiedono ininterrottamente nel territorio della regione da almeno un anno.

P. 102/006/01/0001

Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299

Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...

395

Tabella C (2^a parte)

Modello di tessera elettorale
nella regione Valle d'Aosta

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabella D (1^a parte)

**Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia**

 <p>Unione Europea Repubblica Italiana</p> <p>TESSERA ELETTORALE</p> <p>N. 000000000</p>	<p>NOTA</p> <p>La presente tessera elettorale è strettamente personale ed ha carattere permanente; essa costituisce titolo per l'esercizio del diritto di voto e, a tal fine, al momento della votazione, deve essere esibita al presidente del seggio unitamente ad un documento di identificazione.</p> <p>Uno scrutatore provvederà a certificare l'avvenuta partecipazione al voto apponendo sulla tessera, in uno degli appositi spazi, la data della elezione ed il bollo della sezione.</p>
<p>Circoscrizioni e COLLEGI ELETTORALI</p>	<p>Comune di _____</p> <p>Cognome _____</p> <p>Nome _____</p> <p>Luogo e data di nascita _____</p> <p>Data di nascita _____</p> <p style="text-align: right;">Il Sindaco/Commissario</p>
<p>Circoscrizione o regione</p> <p>Collegio</p> <p>Parlamento europeo</p> <p>Circoscrizioni</p>	<p style="text-align: center;">AVVERTENZE</p> <p><i>Il titolare della presente tessera può esercitare il diritto di voto esclusivamente per le elezioni.</i></p> <p>La tessera elettorale viene ritirata quando il titolare perde il diritto di voto; qualora questi si rifiuti di restituirla e si presenti al seggio per votare, verrà punito ai sensi dell'art. 103 del D.P.R. n. 361/57 o dell'art. 97 del D.P.R. n. 570/60.</p> <p>In caso di variazione dei dati ivi contenuti, il comune (tramite per posta al titolare un tagliando di cancellata adesiva, che il titolare stesso dovrà apporre sulla tessera in corrispondenza dei dati da aggiornare.</p> <p>In caso di smarrimento o furto della tessera, il duplicato è rilasciato dal comune, previa donazione del titolare, carcerati della denuncia presentata ai competenti uffici di pubblica sicurezza.</p> <p style="text-align: right;"><small>1987/2002/1004</small></p>
	<p>Numero Tessera Elettorale _____</p> <p>Indirizzo della sezione _____</p> <p>Indirizzo dell'elettore/elettice _____</p> <p>Data di aggiornamento _____</p> <p style="text-align: right;">Il Sindaco/Commissario</p>

**Decreto
del Presidente
della Repubblica
8 settembre 2000,
n. 299**

**Regolamento
concernente
l'istituzione,
le modalità
di rilascio,
l'aggiorna-
mento ed il
rinnovo della
tessera
elettorale
personale a
carattere
permanente...**

397

Tabella D (2^a parte)

**Modello di tessera elettorale per i cittadini
di altro Stato membro
dell'Unione europea residenti in Italia**

SPAZI PER LA CERTIFICAZIONE DEL VOTO

1 DATA DELLA VOTAZIONE 	2 DATA DELLA VOTAZIONE 	3 DATA DELLA VOTAZIONE 	4 DATA DELLA VOTAZIONE 	5 DATA DELLA VOTAZIONE 	6 DATA DELLA VOTAZIONE 	7 DATA DELLA VOTAZIONE 	8 DATA DELLA VOTAZIONE 	9 DATA DELLA VOTAZIONE 	10 DATA DELLA VOTAZIONE 	11 DATA DELLA VOTAZIONE 	12 DATA DELLA VOTAZIONE 	13 DATA DELLA VOTAZIONE 	14 DATA DELLA VOTAZIONE 	15 DATA DELLA VOTAZIONE 	16 DATA DELLA VOTAZIONE 	17 DATA DELLA VOTAZIONE 	18 DATA DELLA VOTAZIONE
---	---	--	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001

ART. 1

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

1. *Omissis*¹
2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole da: «si effettua dividendo» fino a: «seicentotrenta» sono sostituite dalle seguenti: «, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto».

ART. 2

Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

1. *Omissis*²
2. *Omissis*³
3. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo le parole: «La ripartizione dei seggi tra le Regioni,», sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,».

1 - Sostituisce il secondo comma dell'art. 56 della Costituzione.

2 - Sostituisce il primo comma dell'art. 57 della Costituzione.

3 - Sostituisce il secondo comma dell'art. 57 della Costituzione.

*Legge
costituzionale
23 gennaio 2001,
n. 1*

**Modifiche
agli articoli
56 e 57 della
Costituzione
concernenti
il numero
dei deputati
e senatori in
rappresentanza
degli italiani
all'estero**

ART. 3

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore.

Data a Roma, addì 23 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: FASSINO

Legge 23 febbraio 2001, n. 38

Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 2001

ART. 1

Riconoscimento della minoranza slovena

1. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, a norma degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante approvazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, in conformità ai principi generali dell'ordinamento ed ai principi proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, nelle convenzioni internazionali e nei trattati sottoscritti dal Governo italiano.

2. Ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena si applicano le disposizioni della legge 15 dicembre 1999, n. 482¹, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.

Omissis

ART. 26

Disposizioni in materia elettorale.

1. Le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Omissis

1 - (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche).

*Legge
23 febbraio 2001,
n. 38*

**Norme
a tutela della
minoranza
linguistica
slovena
della regione
Friuli-Venezia
Giulia**

Decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001

Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titolo di finanziamento e contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo nonché dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2001

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7, comma 8, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante: «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica»;

Visto l'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659, concernente: «Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici»;

Visto il proprio decreto emanato in data 26 febbraio 1998;

Visto l'art. 7, commi 1, 4 e 6, della citata legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 14 marzo 2000 relativa alla sospensione della rilevazione degli indici dei prezzi praticati dai grossisti a partire dal gennaio 1998 e all'indicazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali quale indicatore più vicino, per natura e contenuto, a quello sospeso;

Vista, altresì, la successiva comunicazione del medesimo Istituto nazionale di statistica in data 20 febbraio 2001 relativa agli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali per gli anni 1998-2000;

Considerato che la variazione degli indici da ultimo citati, relativamente al periodo sopraindicato, è pari a 5,8%;

*Decreto
del Ministro
dell'interno
23 febbraio 2001*

**Aggiornamento
dell'importo
massimo
consentito,
a titolo di
finanziamento
e contributo, a
soggetti politici
e ai candidati
che ne abbiano
titolo nonché
dei limiti delle
spese elettorali
dei candidati
alla Camera
dei deputati e
al Senato della
Repubblica**

Decreta:

ART. 1

*Omissis*¹

ART. 2

1. *Omissis*²
2. *Omissis*³
3. *Omissis*⁴

-
- 1 - L'art. 1 del presente decreto rivalutava all'anno 2000 l'importo indicato all'art. 4, terzo comma, della legge 18 novembre 1981, n. 659. L'art. 4, terzo comma della predetta legge n. 659/1981, riportato a pag. 202, è stato però modificato dall'art. 39-*quater decies*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, come inserito dalla legge di conversione 23 febbraio 2006, n. 51, e non prevede più una rivalutazione nel tempo del medesimo importo come ora rideterminato.
 - 2 - L'art. 2, comma 1, del presente decreto rivalutava all'anno 2000 le cifre indicate all'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. L'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge n. 515/1993, riportato a pag. 276, è stato però modificato dall'art. 3-*ter* (*Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati*), comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006.
 - 3 - L'art. 2, comma 2, del presente decreto rivalutava all'anno 2000 l'importo previsto dall'art. 7, comma 4, ultimo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ma tale ultimo periodo del comma 4 del precitato art. 7 è stato soppresso dall'art. 3-*ter*, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.
 - 4 - L'art. 2, comma 3, del presente decreto rivalutava all'anno 2000 l'importo previsto dall'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. L'art. 7, comma 6, terzo periodo, della legge n. 515/1993, riportato a pag. 277, è stato però modificato dall'art. 3-*ter*, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inserito dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22.

Legge 27 dicembre 2001, n. 459

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2002

ART. 1

1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nei limiti e nelle forme previsti dalla presente legge.

2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.

ART. 2

1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare periodicamente gli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, delle norme contenute nella presente legge, con riferimento alle modalità di voto per

¹ - Per il regolamento di attuazione della presente legge, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, riportato a pag. 431.

Si richiama altresì la disposizione transitoria, riferita allo svolgimento delle elezioni politiche tenutesi nell'anno 2008, di cui all'art. 2 (*Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*) del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24 (*Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, riportato a pag. 481.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei strumenti di informazione, sia in lingua italiana che nella lingua degli Stati di residenza.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore un plico contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero che lo riguardano e una busta affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare competente. Gli elettori rispediscono la busta contenente il modulo con i dati aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.

ART. 3

1. Ai fini della presente legge con l'espressione «uffici consolari» si intendono gli uffici di cui all'articolo 29 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni.

ART. 4

1. In occasione di ogni consultazione elettorale l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 1, comma 3, dandone comunicazione scritta alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, l'elettore può esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni².

3. Il Ministero degli affari esteri comunica, senza ritardo, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia, ai sensi dei commi 1 e 2. Almeno trenta giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia ai comuni di ultima residenza in Italia. I comuni adottano le conseguenti misure necessarie per l'esercizio del voto in Italia.

² - Per una diversa decorrenza del termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui al comma 2 del presente articolo 4, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche tenutesi nell'anno 2008, si veda l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, come convertito dalla legge 27 febbraio 2008, n. 39, riportato a pag. 481.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le rappresentanze diplomatiche e consolari, sulla base delle istruzioni impartite a tale fine dal Ministero degli affari esteri, informano, con apposita comunicazione, l'elettore della possibilità di esercitare l'opzione per il voto in Italia specificando in particolare che l'eventuale opzione è valida esclusivamente per una consultazione elettorale o referendaria e che deve essere esercitata nuovamente in occasione della successiva consultazione.

5. L'elettore che intenda esercitare l'opzione per il voto in Italia per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data di entrata in vigore della presente legge lo comunica, entro il sessantesimo giorno dalla ricezione della comunicazione, alla rappresentanza diplomatica o consolare operante nella circoscrizione consolare di residenza e comunque entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura.

ART. 5

1. Il Governo, mediante unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, provvede a realizzare l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero finalizzato alla predisposizione delle liste elettorali, distinte secondo le ripartizioni di cui all'articolo 6, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Sono ammessi ad esprimere il proprio voto in Italia solo i cittadini residenti all'estero che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3.

ART. 6

1. Nell'ambito della circoscrizione Estero sono individuate le seguenti ripartizioni comprendenti Stati e territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide.

2. In ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 è eletto un deputato e un senatore, mentre gli altri seggi sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, secondo l'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

ART. 7

1. Presso la corte di appello di Roma, entro tre giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi elettorali, è istituito l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'Ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente³.

ART. 8

1. Ai fini della presentazione dei contrassegni e delle liste per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, si osservano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli da 14 a 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e in ogni caso le seguenti disposizioni⁴:

a) le liste di candidati sono presentate per ciascuna delle ripartizioni di cui al comma 1 dell'articolo 6;

b) i candidati devono essere residenti ed elettori nella relativa ripartizione;

c) la presentazione di ciascuna lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione;

d) le liste dei candidati devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedenti quello delle votazioni.

2. Più partiti o gruppi politici possono presentare liste comuni di candidati. In tale caso, le liste devono essere contrassegnate da un simbolo composito, formato dai contrassegni di tutte le liste interessate.

3 - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

4 - Ai sensi dell'art. 2 (*Presentazione delle liste*) della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (*Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*), anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'art. 8 della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'art. 18-*bis*, comma 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, come sostituito dall'art. 1, comma 6, della stessa legge n. 270 del 2005. L'art. 18-*bis* del citato D.P.R. 361/1957 è riportato a pag. 75.

3. Le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno.

4. Gli elettori residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, non possono essere candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale.

ART. 9

*Omissis*⁵

ART. 10

*Omissis*⁶

ART. 11

1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione proporzionale per ciascuna ripartizione, con le modalità previste dagli articoli 15 e 16.

2. Le schede sono di carta consistente, di colore diverso per ciascuna votazione e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto la responsabilità del Ministero degli affari esteri, attraverso le rappresentanze diplomatiche e consolari, con le caratteristiche essenziali del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla presente legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste di candidati presentate nella ripartizione. L'ordine dei contrassegni è stabilito secondo le modalità previste per le liste di candidati dall'articolo 24, n. 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni⁷. Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito degli stessi spazi, sono stampate le righe per l'attribuzione del voto di preferenza.

3. L'elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può inoltre esprimere due voti di prefe-

5 - Sostituisce con tre commi gli originari commi secondo e terzo dell'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 68.

6 - Aggiunge l'art. 1-bis alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, riportato a pag. 50.

7 - L'art. 24, n. 2, del D.P.R. n. 361 del 1957, è riportato a pag. 81.

Legge
27 dicembre 2001,
n. 459

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

renza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di preferenza è espresso scrivendo il cognome del candidato nella apposita riga posta accanto al contrassegno votato. È nullo il voto di preferenza espresso per un candidato incluso in altra lista. Il voto di preferenza espresso validamente per un candidato è considerato quale voto alla medesima lista se l'elettore non ha tracciato altro segno in altro spazio della scheda.

ART. 12

1. Il Ministero dell'interno consegna al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data delle votazioni.

2. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari preposte a tale fine dallo stesso Ministero provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico di cui al comma 3 e per i casi di cui al comma 5.

3. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità, agli elettori che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta ed una busta affrancata recante l'indirizzo dell'ufficio consolare competente; il plico contiene, altresì, un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6⁸.

4. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio domicilio il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare; questi, all'elettore che si presenti personalmente, può rilasciare, previa annotazione su apposito registro, un altro

8 - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

certificato elettorale munito di apposito sigillo e una seconda scheda elettorale che deve comunque essere inviata secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.

6. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

7. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente alla comunicazione del numero degli elettori della circoscrizione consolare che non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica.

8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate per i casi di cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

ART. 13

1. Presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero è costituito un seggio elettorale per un minimo di duemila e un massimo di tremila elettori residenti all'estero che non abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun seggio elettorale è competente per lo spoglio dei voti provenienti da un'unica ripartizione di cui all'articolo 6, comma 1. L'assegnazione delle buste contenenti le schede ai singoli seggi è effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero⁹.

2. Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai rispettivi componenti e per le modalità di effettuazione dello spoglio e dello scrutinio dei voti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408,

⁹ - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483¹⁰, intendendosi sostituito il riferimento all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado¹¹.

10 - Si riporta di seguito il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408 (*Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:

“Art. 6 (*Operazioni di scrutinio*) – 1. Presso ogni ufficio elettorale circoscrizionale è costituito un seggio elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero, con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a norma dell'articolo 5.

2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni è fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.

3. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, provvede a richiedere, rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa, la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori per ogni seggio.

4. Per il segretario del seggio si applicano le disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei deputati.

5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal presente articolo spetta un onorario fisso pari, rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti dei seggi istituiti a norma dell'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da istituire.

6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli scrutatori.

7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale provvede a far consegnare il plico sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del numero delle schede contenute.

8. Il presidente del seggio dà quindi inizio, alle ore 22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, nonché, in quanto applicabili, le norme del titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di cui al primo comma dell'articolo 75 del testo unico il presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il plico di cui all'articolo 17 della citata legge n. 18 del 1979”.

11 - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

ART. 14

1. Le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

2. Insieme al plico contenente le buste inviate dagli elettori, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero consegna al presidente del seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 5, dei cittadini aventi diritto all'espressione del voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.

3. Costituito il seggio elettorale, il presidente procede alle operazioni di apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e, successivamente, alle operazioni di scrutinio. A tale fine il presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:

a) accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;

b) accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto da un'unica ripartizione elettorale estera;

c) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la seconda busta nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta appartenga ad elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;

3) accerta che la busta contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;

4) annulla, senza procedere allo scrutinio del voto, le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato più di una volta, o di elettore non appartenente alla ripartizione elettorale assegnata, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando di certificato elettorale la busta recante la scheda annullata in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

d) completata l'apertura delle buste esterne e l'inserimento nell'urna sigillata di tutte le buste interne recanti la scheda con l'espressione del voto, procede alle operazioni di spoglio. A tale fine:

1) il vicepresidente del seggio estrae successivamente dall'urna ciascuna delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del voto; aperta la busta imprime il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

2) il presidente, ricevuta la scheda, enuncia ad alta voce la votazione per la quale tale voto è espresso e, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, enuncia la votazione per la quale il voto è espresso e consegna la scheda al segretario¹²;

3) il segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota dei voti di ciascuna lista e di ciascun candidato; pone quindi le schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.

4. Tutte le operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse è fatta menzione nel verbale.

5. Alle operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede si applicano le disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, in quanto non diversamente disposto dal presente articolo.

ART. 15

1. Concluse le operazioni di scrutinio, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero per ciascuna delle ripartizioni di cui all'articolo 6:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista. La cifra elettorale della lista è data dalla somma dei voti di lista validi ottenuti nell'ambito della ripartizione;

b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale individuale è data dalla somma dei voti di preferenza riportati dal candidato nella ripartizione;

c) procede all'assegnazione dei seggi tra le liste di cui alla lettera *a)*. A tale fine divide la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei seggi da assegnare

¹² - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30.

in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale della ripartizione. Divide, quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale;

d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali. A parità di cifra sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

ART. 16

1. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 15 che rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima ripartizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria delle cifre elettorali individuali o, in assenza di questi, nell'ordine della lista.

ART. 17

1. Lo svolgimento della campagna elettorale è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1.

3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la più ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunità italiane all'estero, in conformità ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici.

ART. 18

1. Chi commette in territorio estero taluno dei reati previsti dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

1957, n. 361, e successive modificazioni, è punito secondo la legge italiana. Le sanzioni previste all'articolo 100 del citato testo unico, in caso di voto per corrispondenza si intendono raddoppiate.

2. Chiunque, in occasione delle elezioni delle Camere e dei referendum, vota sia per corrispondenza che nel seggio di ultima iscrizione in Italia, ovvero vota più volte per corrispondenza è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro a 258 euro.

ART. 19

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.

ART. 20

1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo

1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché, limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241.

2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonché negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.

ART. 21

*Omissis*¹³

ART. 22

1. Al fine di individuare nelle circoscrizioni della Camera dei deputati i seggi da attribuire alla circoscrizione Estero, si applica l'articolo 56, quarto comma, della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna circoscrizione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente.

2. Al fine di individuare nelle regioni i seggi del Senato della Repubblica da attribuire alla circoscrizione Estero, si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 57 della Costituzione, fermi restando i collegi uninominali di ciascuna regione già definiti in applicazione della legge elettorale vigente¹⁴.

ART. 23

1. I cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 1, comma 1, partecipano alla richiesta di indizione dei referendum popolari previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

¹³ - Sostituisce il primo comma dell'art. 55 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, riportato a pag. 96.

¹⁴ - A seguito della legge 21 dicembre 2005, n. 270, rimangono costituiti collegi uninominali solo nella Valle d'Aosta, di cui uno per l'elezione della Camera dei deputati e uno per l'elezione del Senato della Repubblica, e nel Trentino-Alto Adige, in numero di sei, per l'elezione del Senato della Repubblica, come definiti con legge 30 dicembre 1991, n. 422.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

2. Ai fini di cui al comma 1, alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, primo comma, dopo le parole: «di un comune della Repubblica», sono inserite le seguenti: «o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

b) all'articolo 8, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero»;

c) all'articolo 8, terzo comma, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione è fatta dal console d'Italia competente»;

d) all'articolo 8, sesto comma, primo periodo, dopo le parole: «elettorali dei comuni medesimi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero di cui alla legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero»;

e) all'articolo 50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, per i cittadini italiani residenti all'estero, le disposizioni della legge in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero».

ART. 24

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a carico del «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum», iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.3.2 «Spese elettorali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

ART. 25

1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 26

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere parlamentare¹⁵.

ART. 27

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

¹⁵ - In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si veda il D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104.

TABELLA A
(art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 6 spazi, per un numero complessivo di 18 liste. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24 viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni.

Per la stampa di tutti i contrassegni ammessi (secondo l'ordine risultante dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali, al numero di righe corrispondono due o più spazi, il voto di preferenza deve essere espresso in un solo spazio di preferenza. La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda; il voto sulla parte successiva deve essere espresso in un solo spazio di preferenza. La scheda deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di voto, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di voto.

TABELLA B¹⁶
(art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

Il modello della scheda di votazione è composto da un rettangolo grigio con un'area bianca in basso a destra. Questa area bianca è divisa in tre sezioni verticali. La prima sezione è un rettangolo con il testo: "ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI", "del", "(data dell'elezione)", "CIRCOSCRIZIONE ESTERO". La seconda sezione è un rettangolo con il testo: "RIPARTIZIONE" e "SCHEDA PER LA VOTAZIONE". La terza sezione è un rettangolo con un cerchio al centro contenente il testo: "TIMBRO DELLA SEZIONE".

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

16 - La Tabella B è stata così sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, dalla Tabella di cui all'allegato 1 dello stesso decreto-legge.

TABELLA C
(art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA
DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI CANDIDATI
AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
1	7	13	
2	8	14	
3	9	15	
4	10	16	
5	11	17	
6	12	18	

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le prime tre, iniziando da sinistra, vengono usate per la stampa dei contrassegni e devono contenere ciascuna 9 spazi, per un numero complessivo di 18 spazi. Quando i contrassegni da inserire sono da 19 a 24, viene utilizzata la parte quarta della scheda; nel caso in cui siano più di 24, la scheda comprenderà una parte quinta ed eventuali parti successive sufficienti per la stampa di tutti i contrassegni ammessi facendo comunque in modo che in ogni parte non siano contenuti più di sei contrassegni. I contrassegni devono essere disposti, secondo l'ordine risultato dal sorteggio, progredendo dall'alto in basso e da sinistra a destra e in posizione centrale rispetto alle righe poste per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si elegge un solo senatore accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. Nelle ripartizioni nelle quali si eleggono più senatori accanto al contrassegno è posta una sola riga per l'espressione del voto di preferenza. La scheda deve essere compilata in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il lato sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle piogge verticali (quadrilateri in alto). La scheda non può essere piegata orizzontalmente e metà, in modo da lasciare esattamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

TABELLA D¹⁷
(art. 11, comma 2)

**MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA
DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI CANDIDATI
AL SENATO DELLA REPUBBLICA PER L'ATTRIBUZIONE
DEI SEGGI DELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO**

Il modello della scheda di votazione è un rettangolo grigio con un'area bianca in basso a destra. Questa area bianca è divisa in tre sezioni verticali. La prima sezione è un rettangolo con il testo: "ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA" in grassetto, "del" in piccolo, "(data dell'elezione)" in piccolo, e "CIRCOSCRIZIONE ESTERO" in grassetto. La seconda sezione è un rettangolo con il testo "RIPARTIZIONE" in grassetto. La terza sezione è un rettangolo con il testo "SCHEDA PER LA VOTAZIONE" in grassetto. Sotto la terza sezione c'è un riquadro circolare con il testo "TIMBRO DELLA SEZIONE" in grassetto.

*Legge
27 dicembre 2001,
n. 459*

**Norme
per l'esercizio
del diritto di
voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

17 - La Tabella B è stata così sostituita, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, dalla Tabella di cui all'allegato 2 dello stesso decreto-legge.

Legge 16 aprile 2002, n. 62

Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2002

ART. 1

Prolungamento dell'orario di votazione

1. *Omissis*¹
2. *Omissis*²
3. *Omissis*³
4. *Omissis*⁴
5. *Omissis*⁵
6. *Omissis*⁶
7. *Omissis*⁷

-
- 1 - Sostituisce il nono comma dell'art. 45 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*), e successive modificazioni.
 - 2 - Sostituisce il primo comma dell'art. 46 del D.P.R. n. 361 del 1957.
 - 3 - Sostituisce l'art. 64 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 4 - Inserisce l'art. 64-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 5 - Modifica il primo comma, alinea, dell'art. 67 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 6 - Modifica i commi primo e secondo dell'art. 73 del D.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.
 - 7 - Abroga l'art. 3 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (*Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica*).

*Legge
16 aprile 2002,
n. 62*

**Modifiche ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale**

8. *Omissis*⁸
9. *Omissis*⁹
10. *Omissis*¹⁰
11. *Omissis*¹¹
12. *Omissis*¹²
13. *Omissis*¹³

ART. 2

Cabine elettorali

1. *Omissis*¹⁴
2. *Omissis*¹⁵

ART. 3

Adeguamento degli onorari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione

1. *Omissis*¹⁶

-
- 8 - Modifica i commi quarto e sesto dell'art. 22 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.
 - 9 - Modifica il primo comma, lettera *c*), dell'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161 (*Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonchè norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976*) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240.
 - 10 - Modifica il decimo comma dell'art. 47 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali*) e successive modificazioni.
 - 11 - Modifica il primo comma dell'art. 48 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
 - 12 - Modifica il secondo comma dell'art. 52 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni.
 - 13 - Sostituisce l'art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81 (*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*).
 - 14 - Sostituisce il quinto comma dell'art. 42 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.
 - 15 - Sostituisce il quarto comma dell'art. 37 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
 - 16 - Sostituisce l'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 (*Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione*).

2. Le misure degli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione previste dal presente articolo sono aggiornate con le modalità indicate dall'articolo 1 della legge 4 aprile 1985, n. 117. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, all'unità di euro.

3. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge¹⁷, è autorizzato ad adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione delle disposizioni concernenti la determinazione dei compensi e del trattamento di missione spettanti ai componenti degli organi collegiali preposti allo svolgimento dei procedimenti elettorali, prevedendo che i compensi siano stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e fissando i criteri ai quali deve attenersi il decreto medesimo. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di legge con esso incompatibili.

ART. 4

Disposizioni relative alle elezioni regionali

Omissis

ART. 5

Copertura degli oneri finanziari

1. In deroga all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, ai maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti dalla presente legge si provvede a carico del "Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum", iscritto nell'unità previsionale di base 4.1.5.3 "Spese elettorali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

¹⁷ - Tale termine è stato prorogato di dodici mesi dall'art. 13-*septies* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236 (*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284.

*Legge
16 aprile 2002,
n. 62*

**Modifiche ed
integrazioni
alle
disposizioni
di legge
relative al
procedimento
elettorale**

Legge 26 luglio 2002, n. 156

Disposizioni in materia di rimborsi elettorali

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2002

ART. 1

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157¹, per la presentazione della richiesta dei rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 2001 per il rinnovo della Camera dei deputati e dell'Assemblea regionale siciliana è differito al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le quote di rimborso relative agli anni 2001 e 2002 maturate a seguito della richiesta presentata in applicazione del comma 1 sono corrisposte in unica soluzione entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine differito di cui al medesimo comma 1. L'erogazione delle successive quote ha luogo alle scadenze previste dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157.

ART. 2

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, dopo le parole: «è pari» sono inserite le seguenti: «, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi,» e le parole: «lire 4.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00»;

b) all'articolo 1, comma 6, le parole da: «, in misura pari» fino a: «al 15 per cento della somma spettante» e da: «, eccetto quello» fino a: «del 40 per cento» sono soppresse.

1 - La legge 3 giugno 1999, n. 157, è riportata a pag. 349.

*Legge
26 luglio 2002,
n. 156*

**Disposizioni
in materia
di rimborsi
elettorali**

2. Alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *omissis*²;

b) all'articolo 10, comma 1, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge 3 giugno 1999, n. 157, le parole: «lire 800» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1,00».

3. *Omissis*³

4. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a partire dalla rata di rimborso delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da erogare entro il 31 luglio 2002.

ART. 3

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 125.328.611,95 euro per l'anno 2002, a 125.089.621,44 euro per l'anno 2003 e a 153.089.621,44 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, quanto a 125.000.000 di euro a decorrere dal 2002, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157; quanto a 328.611,95 euro per l'anno 2002, a 89.621,44 euro per l'anno 2003 e a 28.089.621,44 euro a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2 - Sostituisce il primo periodo al comma 3 dell'art. 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*) e successive modificazioni [pag. 279].

3 - Sostituisce il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (*Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario*).

Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003,
n. 104

**Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina
per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2003

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 26 della legge 27 dicembre 2001, n. 459;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, di cui all'articolo 31, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675¹, reso in data 17 settembre 2002;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 24 ottobre 2002;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della I commissione della Camera dei deputati in data 20 febbraio 2003 e della I commissione del Senato della Repubblica in data 20 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

1 - Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ha contestualmente abrogato, tra l'altro, la legge n. 675 del 1996.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

Sulla proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni;

Emana

il seguente regolamento:

ART. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «legge», la legge 27 dicembre 2001, n. 459;
- b) «elettore», il cittadino italiano residente all'estero iscritto nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- c) «opzione», l'opzione per l'esercizio del diritto di voto in Italia, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge;
- d) «elenco aggiornato», l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge;
- e) «ripartizioni», le ripartizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge;
- f) «ufficio consolare», l'ufficio consolare competente nella circoscrizione consolare in cui risiede l'elettore, rientrando nel novero degli uffici di cui all'articolo 3 della legge. Ai fini della registrazione dei dati nell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1 della legge, per «ufficio consolare» si intendono i consolati generali di prima categoria e i consolati di prima categoria di cui all'articolo 3 della legge e all'articolo 16, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
- g) «intese in forma semplificata», le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge;
- b) «forme di collaborazione», le forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge;
- i) «testo unico per l'elezione della Camera dei deputati», il testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

ART. 2

Comunicazione sull'opzione e aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza

1. L'ufficio consolare invia al cittadino italiano maggiorenne residente all'estero, iscritto negli schedari consolari, il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza all'estero e la busta affrancata, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, nonché la comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, in un unico plico.
2. La comunicazione sulla possibilità di esercitare l'opzione, di cui all'articolo 4, comma 4, della legge, include un'informazione sui termini entro i quali deve essere esercitata l'opzione e sulle modalità di voto per corrispondenza previste dalla legge.
3. Il cittadino italiano di cui al comma 1 restituisce entro trenta giorni dalla data della ricezione il modulo per l'aggiornamento dei dati anagrafici e di residenza, di cui all'articolo 2, comma 2, della legge, debitamente compilato, all'ufficio consolare.

ART. 3

Informazione periodica

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge, l'ufficio consolare informa i cittadini italiani residenti all'estero almeno ogni due anni.

ART. 4

Opzione

1. La comunicazione di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge:
 - a) è redatta su carta libera;
 - b) riporta nome, cognome, data e luogo di nascita, nonché luogo di residenza dell'elettore;
 - c) riporta il nome del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero o di ultima residenza dell'elettore, ove a lui noti;
 - d) riporta l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione;
 - e) è datata e firmata dall'elettore;
 - f) è consegnata all'ufficio consolare, il quale ne rilascia ricevuta, ovvero è spedita all'ufficio consolare, nei termini previsti dall'articolo 4, commi 1, 2 e 5, della legge.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

2. L'opzione che non riporta tutti gli elementi di cui al comma 1, lettera *b*), ovvero che non reca la firma dell'elettore, si intende non esercitata.
3. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera *c*), si intende esercitata. Gli uffici consolari desumono il dato dall'elenco aggiornato di cui all'articolo 5, comma 1, della legge.
4. L'opzione priva dell'indicazione di cui al comma 1, lettera *d*), si intende esercitata per la prima consultazione elettorale o referendaria successiva alla data in cui è redatta, salvo quanto previsto dai commi 2 e 5.
5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.
6. L'opzione può essere revocata nei modi ed entro i termini previsti per il suo esercizio dall'articolo 4 della legge e dal presente articolo.

ART. 5

Elenco aggiornato

1. Nell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge, sono registrati i seguenti dati: nome e cognome del cittadino italiano, cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, luogo e data di nascita, sesso, Stato di residenza, indirizzo, casella postale, ufficio consolare, comune di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati al fine della predisposizione dell'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, per le votazioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge. Sono vietate la comunicazione e la diffusione dei dati per finalità diverse da quelle stabilite dalla legge.
3. Sono titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *d*), della legge 31 dicembre 1996, n. 675², il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno, i comuni.

2 - Si veda ora il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Codice in materia di protezione dei dati personali*), entrato in vigore il 1° gennaio 2004, che ha contestualmente abrogato, tra l'altro, la legge n. 675 del 1996.

4. Ai fini della realizzazione dell'elenco aggiornato, i Ministeri degli affari esteri e dell'interno provvedono a confrontare in via informatica i dati contenuti nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero con quelli degli schedari consolari³.

5. In base alle risultanze del confronto di cui al comma 4, il Ministero dell'interno provvede ad inserire nell'elenco aggiornato i nominativi dei cittadini iscritti contemporaneamente sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, nonché i nominativi di coloro che sono iscritti solo nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

6. Ai fini dell'inserimento nell'elenco aggiornato dei nominativi contenuti esclusivamente negli schedari consolari, gli uffici consolari, ove non vi abbiano già provveduto prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, inviano tempestivamente ai comuni interessati la documentazione prevista dalla normativa vigente per la trascrizione degli atti di stato civile e per l'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero, provvedendo a completarla, ove necessario, entro trenta giorni dalla ricezione della relativa richiesta del comune. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di stato civile degli italiani nati all'estero, i comuni provvedono alla trascrizione degli atti nonché alla conseguente iscrizione degli interessati nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero ed all'inserimento nell'elenco aggiornato. Qualora non debba essere effettuata alcuna preventiva trascrizione di atti di stato civile, tale ultimo termine è fissato in trenta giorni dalla ricezione, da parte dei comuni, della documentazione prevista ai fini della iscrizione nelle anagrafi citate.

3 - Si riporta l'art. 7-*sexies* (*Aggiornamento degli schedari consolari*), comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il cui testo coordinato è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 dell'1 aprile 2005: "1. E' autorizzata, per l'anno 2005, la spesa di euro 2.800.000 per l'aggiornamento degli schedari consolari al fine di pervenire all'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104".

Si riporta altresì l'art. 5 (*Adempimenti finalizzati all'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero*), comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49: "1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, e in previsione della scadenza elettorale, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 4 milioni per l'aggiornamento degli schedari consolari, al fine della unificazione dei dati dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari".

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

7. Nei casi di corrispondenza, sia nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero sia negli schedari consolari, dei soli dati relativi al nome, cognome e data di nascita, il Ministero dell'interno assume i dati relativi alla residenza e all'indirizzo risultanti negli schedari consolari.

8. Dopo la realizzazione dell'elenco aggiornato con le modalità di cui al presente articolo, il Ministero dell'interno comunica in via informatica al Ministero degli affari esteri, entro il sessantesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, l'elenco provvisorio dei residenti all'estero aventi diritto al voto, ai fini della successiva distribuzione in via informatica agli uffici consolari per gli adempimenti previsti dalla legge.

ART. 6

Comitato anagrafico-elettorale per la realizzazione e l'aggiornamento dell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero

1. È istituito un Comitato permanente anagrafico-elettorale avente il compito di assicurare il coordinamento e l'applicazione degli interventi necessari alla realizzazione ed al successivo aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5.

2. Il Comitato è composto da tredici membri effettivi esperti nella materia, tre dei quali in rappresentanza del Dipartimento per gli italiani nel mondo, tre del Ministero degli affari esteri, tre del Ministero dell'interno, uno del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, uno dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'associazione più rappresentativa degli operatori di stato civile ed anagrafe ed uno del comune di Roma. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dei Ministri per gli italiani nel mondo, degli affari esteri, dell'interno e per l'innovazione e le tecnologie. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente⁴.

3. Il Comitato, che si avvale delle strutture dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno e del Dipartimento per gli italiani nel mondo, rimane in carica fino all'insediamento del nuovo, che è nominato all'inizio di ogni legislatura.

⁴ - I membri del Comitato permanente anagrafico-elettorale di cui al presente articolo sono stati nominati, da ultimo, con decreto interministeriale del 17 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4 agosto 2009.

4. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il Comitato determina, sulla base della vigente normativa anagrafica ed elettorale, piani e criteri applicativi, svolgendo funzioni di coordinamento e di verifica, in particolare relative a:

a) l'unificazione dei dati dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e degli schedari consolari, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, risolvendo eventuali problematiche o criticità;

b) la tenuta ed il puntuale aggiornamento dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5;

c) la corretta e tempestiva trattazione nonché lo scambio dei dati anagrafici ed elettorali tra gli uffici consolari, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e i comuni, ivi compresi gli adempimenti relativi ai nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia, alle risultanze della rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, nonché all'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto residenti all'estero;

d) la proposizione delle misure necessarie per l'istituzione di una eventuale rete telematica di scambio di informazioni anagrafiche ed elettorali tra uffici consolari, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'interno e comuni.

5. Ai componenti del Comitato non è dovuto alcun compenso né rimborso spese.

ART. 7

Ripartizioni

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per gli italiani nel mondo, emanato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente⁵.

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge, l'assegnazione del numero dei seggi alle singole ripartizioni è effettuata, sulla base dei dati più recenti dell'elenco aggiornato di cui all'articolo 5 pubblicati ai sensi del comma 1, con i decreti del Presidente della Repubblica

⁵ - Con decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2011, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri (Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011), è stato pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione Estero alla data del 31 dicembre 2010.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

di cui all'articolo 3 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati e all'articolo 1, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni.

ART. 8

Svolgimento della campagna elettorale

1. La mancata conclusione di forme di collaborazione per lo svolgimento della campagna elettorale, di cui all'articolo 17, comma 1, della legge, non preclude l'applicazione delle disposizioni della legge relative al voto per corrispondenza.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge, nello svolgimento della campagna elettorale i partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle disposizioni previste dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515 e, ove applicabili, dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28.
3. Le funzioni attribuite al Collegio regionale di garanzia elettorale per gli adempimenti previsti dalla legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono esercitate, con riferimento alla circoscrizione Estero, dal Collegio regionale di garanzia elettorale istituito presso la Corte di appello di Roma.
4. Le disposizioni sui limiti delle spese elettorali dei candidati e di ciascun partito, movimento, lista [o gruppo]⁶ di candidati, di cui all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, si intendono computate sul numero dei cittadini residenti nelle singole ripartizioni, in cui sono presentate le liste, risultante dal decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi

6 - Il richiamo al "gruppo" di candidati, tuttora contenuto nel presente testo normativo, deve intendersi non più operante, a seguito dell'entrata in vigore degli artt. 3-ter e 3-quater del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come inseriti dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006, che hanno sostituito, rispettivamente, l'art. 7, comma 1, e l'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

di informazione destinati all'estero, al fine di garantire la parità di trattamento per tutti i soggetti politici, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.

6. Le disposizioni previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, dalla legge 24 aprile 1975, n. 130 e dall'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si applicano, nello svolgimento della campagna elettorale, sulla base di quanto regolato da eventuali forme di collaborazione concluse dallo Stato italiano con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

7. L'ufficio consolare espone le liste dei candidati ed il quesito referendario nei propri locali accessibili al pubblico.

8. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge, l'ufficio consolare comunica ai principali mezzi di informazione rivolti alle comunità italiane all'estero le liste dei candidati, il quesito referendario e le modalità di voto per corrispondenza ed invita gli editori di quotidiani e periodici che ricevono contributi da parte dello Stato a consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso agli spazi per la diffusione di messaggi politici elettorali e referendari in condizioni di parità.

9. L'autorità consolare, nell'ambito delle funzioni di tutela dei cittadini attribuite dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18⁷, e successive modificazioni, vigila sul rispetto delle forme di collaborazione, ove concluse.

ART. 9

Intese in forma semplificata

1. Le rappresentanze diplomatiche italiane considerano concluse le intese con i Governi degli Stati che garantiscono che l'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani ivi residenti si svolga secondo le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 1, 3 e 4, della legge, le rappresentanze diplomatiche italiane possono concludere le intese con i Governi degli Stati presso i quali il capo missione è accreditato, pur non avendovi la residenza permanente, se i sistemi postali degli Stati interessati al transito della corrispondenza garantiscono l'esercizio del diritto di voto e il suo svolgimento in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza.

7 - (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

3. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello previsto per la scadenza naturale della legislatura, il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno l'elenco degli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum popolare, il Ministro degli affari esteri comunica tale elenco al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

4. Il Ministro degli affari esteri comunica al Presidente del Consiglio dei ministri, che ne informa le Camere, e al Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, delle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge, entro il decimo giorno successivo alla indizione delle votazioni.

5. Nei casi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge, l'ufficio consolare informa, salvo i casi di accertata impossibilità o di forza maggiore, l'elettore che, non essendo applicabili le disposizioni di legge sul voto per corrispondenza, può esercitare il diritto di voto in Italia.

ART. 10

Deposito del contrassegno

1. All'atto del deposito presso il Ministero dell'interno del contrassegno di lista per l'attribuzione dei seggi da assegnare nella circoscrizione Estero, i partiti o i gruppi politici organizzati presentano la designazione, per le singole ripartizioni, di un rappresentante effettivo e di uno supplente del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, alla cancelleria della Corte di appello di Roma, della lista dei candidati e dei relativi documenti.

2. Nel caso di più partiti o gruppi politici che presentino liste comuni di candidati contrassegnate da un simbolo composto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge, i partiti o i gruppi politici presentano la designazione, per ciascuna ripartizione, di un solo rappresentante di lista effettivo e di uno supplente.

ART. 11

Attività di autenticazione e certificazione dell'ufficio consolare

1. L'ufficio consolare provvede alle autenticazioni delle firme, apposte nella circoscrizione consolare dagli elettori ivi residenti, richieste dalla legge e dal testo unico per l'elezione della Camera dei deputati.

2. L'ufficio consolare provvede al rilascio, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, dei certificati, anche collettivi, che attestano l'iscrizione degli elettori nelle liste elettorali della relativa ripartizione, sulla base degli atti in suo possesso alla data della richiesta.

ART. 12

Ammissione delle liste

1. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, nel compiere le operazioni di cui all'articolo 22, comma 1, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati⁸, in quanto compatibile con la legge, procede anche a verificare se le liste sono formate da un numero di candidati almeno pari al numero dei seggi da assegnare nella relativa ripartizione, dichiarandole non valide se non corrispondono a questa condizione.

2. L'ufficio centrale per la circoscrizione Estero cancella dalle liste i nomi dei candidati che non sono residenti ed elettori nella relativa ripartizione. L'ufficio cancella, altresì, i nomi dei candidati che hanno esercitato l'opzione, sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Ministero degli affari esteri, possibilmente in via informatica.

3. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.

ART. 13

Rappresentanti di lista

1. I rappresentanti di lista designati ai sensi dell'articolo 25 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati⁹ presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e presso i seggi ivi costituiti devono essere elettori della circoscrizione Estero o delle circoscrizioni del territorio nazionale.

⁸ - Il comma 1 dell'art. 22 del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. n. 361 del 1957, è stato modificato dall'art. 6, comma 7, lettere a), b), c), d), e), f) e g), della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

⁹ - L'art. 25 del testo unico n. 361 del 1957 è stato modificato dall'art. 6, comma 10, della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

2. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato entro le ore 12 del giorno antecedente l'inizio dello scrutinio alla cancelleria della Corte d'appello di Roma, che ne rilascia ricevuta. La cancelleria della Corte d'appello di Roma cura la trasmissione dell'atto di designazione al presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ai presidenti dei seggi costituiti presso il medesimo ufficio.

3. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, alle operazioni presso l'ufficio centrale per la circoscrizione estero e presso i seggi ivi costituiti possono assistere un rappresentante effettivo ed uno supplente dei promotori del referendum e di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento, scelti tra gli elettori della circoscrizione Estero o del territorio nazionale. Alle designazioni, autenticate ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, provvede, entro il termine previsto dal comma 2, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte dei promotori del referendum o, rispettivamente, da parte del presidente o segretario nazionale del partito o gruppo politico rappresentato in Parlamento.

ART. 14

Stampa e invio del materiale elettorale

1. Il capo dell'ufficio consolare accerta la conformità delle liste di candidati e delle schede elettorali stampate ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge, alle liste dei candidati e ai modelli delle schede elettorali di cui agli articoli 11, comma 2, e 12, comma 1, della legge, nonché, in caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, ai modelli di cui alle tabelle A, B, C, D allegate al presente regolamento.

2. In caso di svolgimento di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, il colore delle schede della circoscrizione Estero corrisponde, per quanto possibile, a quello delle schede utilizzate sul territorio nazionale.

3. Il tagliando di cui all'articolo 12, comma 6, della legge, comprovante l'esercizio del diritto di voto, che l'elettore provvede a staccare dal certificato elettorale e ad introdurre nella busta affrancata unitamente alla busta contenente la scheda o le schede elettorali, deve contenere unicamente un numero o codice corrispondente ad una posizione nell'elenco degli elettori.

4. Sul tagliando di cui al comma 3 non possono essere apposti dati che consentano di risalire direttamente ed immediatamente all'identità dell'elettore.

5. Le buste affrancate recanti l'indirizzo dell'ufficio consolare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge, hanno caratteristiche tali da consentire, anche con riferimento all'affrancatura, l'utilizzo del sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7, e dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge.

6. L'ufficio consolare invia all'elettore il plico di cui all'articolo 12, comma 3, della legge mediante il sistema postale più affidabile disponibile nello Stato in cui risiedono gli elettori per realizzare le finalità previste dall'articolo 12, commi 3, 4, 6 e 7, e dall'articolo 19, comma 1, lettera *a*), della legge e comunque in maniera che risulti ricevuta, anche collettiva, dell'invio.

Art. 15

Espressione del voto

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge, l'elettore esprime il voto mediante penna di colore nero o blu, pena l'annullamento della scheda.

2. È nullo il voto di preferenza nel quale il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista.

3. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

4. In caso di identità di cognome tra candidati della medesima lista, l'elettore scrive nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi l'elettore, nell'esprimere la preferenza, può scriverne uno dei due. L'indicazione contiene entrambi i cognomi quando vi è possibilità di confusione fra più candidati.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Se l'elettore segna più di un contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, il voto è attribuito alla lista alla quale appartengono i preferiti.

8. Se l'elettore non segna alcun contrassegno di lista, ma scrive una o più preferenze per candidati che presentino omonimia con altri candidati di altra lista, il voto è attribuito ai candidati della lista cui corrisponde lo spazio sul quale gli stessi sono stati indicati e alla lista stessa.

9. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito per la ripartizione sono nulle, rimanendo valide le prime.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

ART. 16

Ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità

1. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 27 ottobre 1988, n. 470¹⁰, e successive modificazioni, che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero e di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto, previa acquisizione della dichiarazione attestante la mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, rilasciata dal comune che ha provveduto alla cancellazione, indicato dal richiedente.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio consolare trasmette entro ventiquattro ore tramite telefax o, ove possibile, in via telematica la relativa richiesta al comune, che invia, con gli stessi mezzi, la dichiarazione entro le successive ventiquattro ore.

3. Gli elettori ammessi al voto sono iscritti in un apposito elenco aggiunto e si procede alla loro reinscrizione anagrafica. Essi ricevono dall'ufficio consolare il plico previsto dall'articolo 12, commi 3 e 4, della legge, ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza.

4. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali che chiedono di essere reinscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero possono esercitare l'opzione per il voto in Italia entro il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni¹¹.

10 - *(Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).*

11 - Si riporta l'art. 1 della legge 27 maggio 2002, n. 104 (*Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470*), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 dell'1 giugno 2002:

"1. *Omissis*

2. I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, ai sensi del comma 1 del presente articolo, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all'estero, sono senz'altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall'elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui i cittadini cancellati per irreperibilità abbiano invece optato per l'esercizio del diritto di voto in Italia, sono ammessi al voto previa richiesta all'ufficio elettorale del comune di origine.

3. I cittadini cancellati possono, in ogni momento, richiedere, con comunicazione recante l'indicazione delle proprie generalità e del luogo di residenza, al comune che ha provveduto alla cancellazione, di essere reinscritti d'ufficio nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e nelle liste elettorali.

ART. 17

Ammissione al voto dei cittadini omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto

1. I cittadini che per qualsiasi motivo siano stati omessi dall'elenco dei residenti all'estero aventi diritto al voto comunicato dal Ministero dell'interno al Ministero degli affari esteri e da questo agli uffici consolari, di cui all'articolo 5, comma 8, e che si presentano entro l'undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni all'ufficio consolare chiedendo di esprimere il voto per corrispondenza di cui alla legge, sono ammessi al voto con le modalità previste dall'articolo 16, commi 1, 2 e 3, se dimostrano di essere iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o se la loro iscrizione o aggiornamento della posizione AIRE sia stata chiesta dall'ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I cittadini residenti all'estero iscritti a norma dell'articolo 32, quarto comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nelle liste elettorali dopo la compilazione dell'elenco degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 5, comma 8, o che per qualsiasi motivo sono stati omessi da detto elenco, vengono immediatamente segnalati, mediante comunicazione dei dati di cui all'articolo 5, comma 1, tramite telefax o, ove possibile, in via telematica, dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare per la conseguente ammissione al voto.

3. Gli elettori ammessi al voto ai sensi del presente articolo sono iscritti nell'elenco aggiunto di cui all'articolo 16, comma 3. Tale elenco viene spedito all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero unitamente ai plichi e alle buste contenenti le schede.

ART. 18

Invio dei plichi contenenti le buste all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero

1. La valigia diplomatica di cui all'articolo 12, comma 7, della legge è accompagnata. A tale valigia è allegata una distinta riportante la ripartizione, lo Stato e l'ufficio consolare di provenienza, nonché il

4. Tutte le cancellazioni e i reinserimenti effettuati devono essere comunicati dai comuni per l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459. *Omissis*"

La legge 27 ottobre 1988, n. 470, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 1988.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

numero dei plichi ed il numero delle buste contenute in ogni plico. Le buste contenenti schede provenienti da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente sono inserite in plichi separati.

2. Nei verbali di incenerimento delle buste contenenti schede pervenute a ciascun ufficio consolare dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 12, comma 7, della legge, nonché delle schede stampate e non utilizzate per i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono registrati il numero delle buste pervenute oltre il termine e incenerite, il giorno di arrivo di ciascuna busta presso l'ufficio consolare, il numero delle schede stampate, non utilizzate e quindi incenerite, le modalità dell'incenerimento.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri interessati, attiva ogni possibile intervento al fine di assicurare che, in casi di emergenza, i plichi contenenti le buste pervengano agli scali aeroportuali di Roma entro l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale.

4. All'arrivo agli scali aeroportuali di Roma, i plichi contenenti le buste sono presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero che, a tali fini, si avvale, previa intese, della collaborazione degli uffici territoriali del Governo e dei comuni. Della presa in carico è redatto verbale ove viene registrato, sulla base della distinta di cui al comma 1, il numero dei plichi, il numero delle buste in essi contenute, la ripartizione, lo Stato, l'ufficio consolare di provenienza, il giorno e l'ora ufficiale di arrivo allo scalo aeroportuale.

5. I plichi contenenti le buste che pervengono agli scali aeroportuali di Roma dopo l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale sono comunque presi in carico e custoditi dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero secondo quanto previsto dal comma 4. In attuazione dell'articolo 14, comma 1, della legge, per tali plichi non si procede alle operazioni di scrutinio delle schede ivi contenute. Tali schede sono depositate presso la Corte di appello di Roma e non sono computate ai fini dell'accertamento della partecipazione alla votazione.

Art. 19

Seggi elettorali ed operazioni preliminari allo scrutinio

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri coordina gli interventi atti ad individuare, anche in collaborazione con altre amministrazioni pubbliche, i locali idonei nei quali ubicare i seggi elettorali presso l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero e ad assicurarne la funzionalità.

2. Entro il ventesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia il Ministero dell'interno comunica all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero il numero degli elettori iscritti nell'elenco aggiornato per ogni ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti. Ricevuta tale comunicazione, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero costituisce, con apposito provvedimento da depositarsi, per la visione degli interessati, presso la cancelleria della Corte d'appello di Roma entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori della medesima ripartizione, individuando gli uffici consolari, o gli Stati nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, per i cui elettori ciascun seggio procederà allo scrutinio. In caso di ufficio consolare avente più di cinquemila elettori, tali elettori sono ripartiti tra più seggi, ciascuno competente per lo scrutinio di una porzione di voti, evitando, in ogni caso, di assegnare ad un singolo seggio un numero di elettori di tale ufficio consolare inferiore a cento. Copia del provvedimento di cui al secondo periodo del presente comma è trasmessa, entro il termine previsto per il suo deposito presso la cancelleria, al Ministero dell'interno, all'Ufficio territoriale del Governo di Roma e al Comune di Roma.

3. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero richiede al presidente della Corte d'appello di Roma e alla commissione elettorale comunale di Roma la nomina rispettivamente di un presidente e di quattro scrutatori per ogni seggio. Tali nomine vengono effettuate in tempo utile con le modalità e i criteri previsti dalla normativa vigente. Ai componenti dei seggi compete, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge, il compenso relativo al tipo di consultazione, politica o referendaria, in corso di svolgimento.

4. Il Ministero dell'interno, entro il decimo giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, trasmette all'ufficio centrale per la circoscrizione Estero l'elenco degli elettori diviso per ripartizione, Stato ed ufficio consolare, ove risultanti.

5. Il presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero predispone per ciascun seggio costituito l'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, attestandone la conformità all'elenco degli elettori della circoscrizione Estero trasmesso dal Ministero dell'interno. Per ciascun seggio di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente predispone l'elenco completo degli elettori dell'ufficio consolare di assegnazione.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

6. Alle ore sette antimeridiane del giorno previsto per lo scrutinio, il presidente del seggio riceve, da parte del Comune di Roma, il plico sigillato contenente il bollo della sezione, l'estratto del verbale di nomina degli scrutatori, un numero di urne pari a quello degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nonché gli stampati ed il materiale occorrenti per le operazioni. Alla medesima ora, il presidente del seggio riceve dal presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero: le designazioni dei rappresentanti di lista o, in occasione dei referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento; copia autentica dell'elenco degli elettori degli uffici consolari di assegnazione, o degli Stati di assegnazione nei quali il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente; copia dell'elenco aggiunto degli elettori ammessi al voto dagli uffici consolari di assegnazione; i plichi con le buste contenenti le schede, nonché una lista recante l'indicazione, per ogni ufficio consolare di assegnazione o Stato di assegnazione nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente e per ciascun plico, del numero delle buste contenenti le schede consegnate al seggio.

7. Ai seggi di cui al comma 2, terzo periodo, il presidente dell'ufficio centrale distribuisce proporzionalmente, e, in ogni caso, in numero almeno pari a venti, le buste contenenti schede dell'ufficio consolare i cui elettori sono stati ripartiti tra i predetti seggi.

8. Alle ore sette e trenta antimeridiane del medesimo giorno, il presidente del seggio procede al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio previste dall'articolo 14, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge, che vengono completate entro le ore 15, ora di inizio dello scrutinio che avviene contestualmente a quello dei voti espressi nel territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge.

9. Completata l'apertura dei plichi, il presidente del seggio inserisce le buste contenenti schede provenienti da ciascun ufficio consolare, o da ciascuno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, nella rispettiva urna, procedendo successivamente ad operazioni di spoglio separate ed alla redazione di distinti verbali.

10. Nel caso in cui il numero di buste contenenti schede provenienti da un ufficio consolare, o da uno Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente,

sia inferiore a venti, il presidente del seggio, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le buste stesse nell'urna relativa ad altro ufficio consolare del medesimo Stato, ove possibile, o di Stato confinante, ovvero dello Stato geograficamente più vicino tra quelli di provenienza dei plichi assegnati al seggio.

11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge, il presidente del seggio annulla, senza procedere allo scrutinio, le schede incluse nella medesima busta insieme al tagliando o al certificato elettorale. Annulla altresì le schede non accompagnate nella busta esterna né dal tagliando né dal certificato elettorale. Non procede ad annullare le schede se il tagliando non è stato staccato dal certificato elettorale ma è incluso nella busta esterna, ovvero nel caso in cui viene incluso nella busta esterna il certificato elettorale privo del tagliando.

12. Nei casi di annullamento di schede senza procedere allo scrutinio, previsti dall'articolo 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge e dal comma 11, il presidente del seggio procede all'apertura della busta contenente le schede esclusivamente per verificare, ai fini del calcolo della partecipazione al voto, il numero delle schede ivi contenute, che devono rimanere chiuse, di esse va presa nota nel verbale assicurandosi che nessuno prenda visione della parte interna. Appena completate tali operazioni, il presidente richiude la busta, la vidima insieme a due scrutatori e la sigilla. I tagliandi dei certificati elettorali relativi alle buste contenenti schede annullate senza procedere allo scrutinio vengono separati dalle buste stesse, e congiuntamente per tutti i casi di annullamento, per i relativi elettori, si procede alla operazione prevista dall'articolo 58, quarto comma, del testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, dopo la conclusione delle operazioni preliminari allo scrutinio. Compiute le suddette operazioni, i tagliandi di cui al precedente periodo vengono confusi con i tagliandi relativi alle buste inserite nell'urna.

ART. 20

Operazioni di scrutinio

1. In caso di più urne assegnate al seggio, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, primo periodo, il presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio dando la precedenza allo spoglio delle schede contenute nell'urna relativa all'ufficio consolare avente maggior numero di elettori.

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

2. Qualora il presidente del seggio, dopo l'inizio delle operazioni di scrutinio del seggio stesso, riceva plichi presi in carico dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, pervenuti agli scali aeroportuali di Roma prima dell'ora fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale, procede alla conclusione dello scrutinio delle schede già inserite nell'urna o nelle urne e, successivamente, per i suddetti plichi, dà inizio alle operazioni preliminari previste dall'articolo 14, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)* della legge.

3. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, della legge, e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19, commi 9, 10 e 12, nel verbale del seggio sono inseriti: i nominativi dei rappresentanti di lista, o, in occasione di referendum, dei rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento ammessi ad assistere alle operazioni; il numero dei plichi e delle buste esterne consegnati al seggio dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero; il numero delle schede valide, bianche, nulle, annullate senza procedere allo scrutinio, contestate e assegnate e contestate e non assegnate; i risultati elettorali o referendari; il numero dei votanti; gli atti relativi allo scrutinio; le eventuali proteste e reclami presentati nonché le modalità di formazione dei plichi e di trasmissione di tutto il materiale. Il verbale, redatto in due esemplari, viene letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto da tutti i componenti del seggio e dai rappresentanti di lista o, in occasione di referendum, dai rappresentanti dei promotori del referendum e dei partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. Il presidente del seggio, per ciascuna consultazione nonché per ciascun ufficio consolare o Stato nel quale il capo missione è accreditato pur non avendovi la residenza permanente, fatta eccezione dei casi di cui all'articolo 19, comma 10, accerta personalmente la corrispondenza numerica: delle cifre segnate nelle varie colonne del verbale col numero dei votanti; dei voti validi; delle schede nulle; delle schede bianche; dei voti dichiarati nulli; delle schede annullate senza procedere allo scrutinio; delle schede contestate e assegnate e di quelle contestate e non assegnate, verificando la congruità dei dati, e dandone pubblica lettura ed espressa attestazione nel verbale.

5. Ai fini di cui al comma 2, i plichi sigillati contenenti l'elenco degli elettori della sezione e i tagliandi dei certificati elettorali vengono inviati dal seggio al Tribunale di Roma successivamente alla conclusione delle operazioni di scrutinio.

6. Con le medesime intese di cui all'articolo 18, comma 4, sono definite le modalità di trasporto delle schede e di tutti gli atti relativi allo scrutinio.

ART. 21

Uffici provinciali per il referendum

1. Le funzioni attribuite agli uffici provinciali per il referendum dall'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono esercitate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero di cui all'articolo 7 della legge.

ART. 22

Agevolazioni di viaggio

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge, il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio è riferito alla classe turistica per il trasporto aereo e alla seconda classe per il trasporto ferroviario o marittimo.

ART. 23

Spedizione della cartolina avviso

1. In occasione delle consultazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, è spedita esclusivamente agli elettori che hanno esercitato l'opzione o che sono residenti negli Stati con i cui Governi non sono state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge o negli Stati che si trovano nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, della legge.

2. In caso di scioglimento anticipato delle Camere o di indizione di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la cartolina avviso per gli elettori che hanno esercitato l'opzione è spedita entro il venticinquesimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia.

3. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge 27 ottobre 1988, n. 470¹², e successive modificazioni, non sono computate le consultazioni nelle quali al singolo elettore, ai sensi del comma 1, non è spedita la cartolina avviso.

¹² - (Anagrafe e censimento degli italiani all'estero).

*Decreto
del Presidente
della Repubblica
2 aprile 2003,
n. 104*

**Regolamento
di attuazione
della legge
27 dicembre
2001, n. 459,
recante
disciplina per
l'esercizio del
diritto di voto
dei cittadini
italiani
residenti
all'estero**

ART. 24

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

TABELLE A, B, C e D

*Omissis*¹³

¹³ - Le tabelle A, B, C e D allegate al presente regolamento contengono i modelli delle schede di votazione (parte interna e parte esterna) per i referendum previsti, rispettivamente, dall'art. 138 e dall'art. 75 della Costituzione, relativamente alla circoscrizione Estero.

Legge 27 marzo 2004, n. 78

**Disposizioni concernenti i membri
del Parlamento europeo eletti in Italia,
in attuazione della decisione 2002/772/CE,
del Consiglio**

Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2004

ART. 1

Oggetto

1. La presente legge dà attuazione alla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002, che modifica l'atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom.

ART. 2

Membro del Parlamento europeo

Omissis

ART. 3

Incompatibilità

1. *Omissis*

2. Dopo l'articolo 5 della legge 24 gennaio 1979, n. 18¹, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - 1. La carica di membro del Parlamento europeo è incompatibile:

a) con l'ufficio di deputato o di senatore;

b) con la carica di componente del governo di uno Stato membro».

1 - (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

*Legge
27 marzo 2004,
n. 78*

**Disposizioni
concernenti
i membri del
Parlamento
europeo eletti
in Italia,
in attuazione
della
decisione
2002/772/CE,
del Consiglio**

3. All'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione.».

ART. 4

Efficacia

1. L'incompatibilità di cui all'articolo 5-*bis*, comma 1, lettera *a*), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della presente legge ha efficacia a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo del 2004.

ART. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 20 luglio 2004, n. 215

Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 18 agosto 2004

ART. 1

Ambito soggettivo di applicazione

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
2. Agli effetti della presente legge per titolare di cariche di governo si intende il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400¹.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.

ART. 2

Incompatibilità

1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non può:
 - a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare, di amministratore di enti locali, come definito dall'articolo 77,

¹ - Per le cariche di governo di cui al presente comma 2, si veda l'art. 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riportato a pag. 533, che prevede fattispecie di incompatibilità di tali cariche con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti.

*Legge
20 luglio 2004,
n. 215*

**Norme
in materia
di risoluzione
dei conflitti
di interessi**

comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267², e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60³; *omissis*.

Omissis

-
- 2 - Si riporta il comma 2 dell'art. 77 (*Definizione di amministratore locale*) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*): "2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative, dei permessi e delle indennità degli amministratori degli enti locali. Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento".
- 3 - Lettera così modificata dall'art. 3-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 44 (*Disposizioni urgenti in materia di enti locali*), come convertito dalla legge 31 maggio 2005, n. 88. La legge richiamata nella presente lettera a) - i cui estremi esatti sono: "legge 15 febbraio 1953, n. 60" - è riportata a pag. 49.

Legge 21 dicembre 2005, n. 270

Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005

ART. 1

Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati

1. *Omissis*¹

2. *Omissis*²

3. All'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni».

4. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «candidature nei collegi uninominali o» e: «le candidature nei collegi uninominali o» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,» sono soppresse e dopo le parole: «con quelli riproducenti simboli» sono inserite le seguenti: «, elementi e diciture, o solo alcuni di essi,»;

c) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le parole: «anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica».

1 - Sostituisce l'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, riportato a pag. 65.

2 - Sostituisce l'art. 4 del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 66.

*Legge
21 dicembre 2005,
n. 270*

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

5. *Omissis*³

6. *Omissis*⁴

7. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».

8. *Omissis*⁵

9. Al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle *A-bis* e *A-ter* di cui all'allegato 1 alla presente legge⁶.

10. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: «Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una scheda e la consegna all'elettore opportunamente piegata insieme alla matita copiativa»;

b) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda secondo le linee in essa tracciate e chiuderla»;

c) il sesto comma è abrogato.

11. *Omissis*⁷

12. *Omissis*⁸

13. *Omissis*⁹

14. *Omissis*¹⁰

3 - Inserisce, dopo l'art. 14 del D.P.R. n. 361 del 1957, l'art. 14-*bis*, riportato a pag. 73.

4 - Sostituisce l'art. 18-*bis* del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 75.

5 - Sostituisce l'art. 31 del D.P.R. n. 361 del 1957, e successive modifiche, riportato a pag. 84.

6 - Le tabelle *A-bis* e *A-ter* allegate al D.P.R. n. 361 del 1957, recanti, rispettivamente, il modello della parte interna ed il modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati, sono riportate alle pagg. 137 e 138.

7 - Sostituisce l'art. 77 del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 110.

8 - Sostituisce l'art. 83 del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 112.

9 - Sostituisce l'art. 84 del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 118.

10 - Sostituisce l'art. 86 del D.P.R. n. 361 del 1957, riportato a pag. 119.

ART. 2

Presentazione delle liste

1. Le disposizioni di cui all'articolo 18-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della presente legge, si applicano anche con riferimento alla presentazione delle liste di cui all'articolo 8 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.

ART. 3

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di non più di centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, come modificato dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4

Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica

1. *Omissis*¹¹
2. *Omissis*¹²
3. *Omissis*¹³
4. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) *omissis*¹⁴
 - b) *omissis*¹⁵

11 - Sostituisce l'art. 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, riportato a pag. 295.

12 - Sostituisce l'art. 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 298.

13 - Sostituisce l'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 299.

14 - Sostituisce con un solo comma gli originari commi 1 e 2 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 301.

15 - Sostituisce l'originario comma 3 dell'art. 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, riportato a pag. 301.

Legge
21 dicembre 2005,
n. 270

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

5. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A e B di cui all'allegato 2 alla presente legge¹⁶.

6. *Omissis*¹⁷

7. *Omissis*¹⁸

8. *Omissis*¹⁹

9. *Omissis*²⁰

10. *Omissis*²¹

ART. 5

Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige

1. Il Titolo VII del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

*omissis*²²

ART. 6

Ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957

1. All'articolo 15, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «di cui all'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 14».

2. All'articolo 16, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature e», ovunque ricorrono, sono soppresse.

3. All'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

¹⁶ - Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono riportate a pag. 314 e 315.

¹⁷ - Sostituisce l'art. 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, riportato a pag. 303.

¹⁸ - Sostituisce l'art. 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 304.

¹⁹ - Sostituisce l'art. 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 304.

²⁰ - Inserisce l'art. 17-*bis* al decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 307.

²¹ - Sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, riportato a pag. 307.

²² - Il Titolo VII (*Disposizioni speciali per le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige*) del decreto legislativo n. 533 del 1993, che si compone ora degli artt. 20, 20-*bis*, 21, 21-*bis* e 21-*ter*, è riportato alle pagg. 308 e segg.

4. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.

5. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18» sono soppresse;

c) al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono soppresse;

d) al quinto comma, il terzo periodo è soppresso;

e) al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale» sono soppresse;

f) al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse.

6. All'articolo 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei collegi uninominali e» sono soppresse.

7. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

c) al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

d) al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'articolo 18-bis»;

e) al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

f) al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse;

Legge
21 dicembre 2005,
n. 270

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

- g)* al primo comma, il numero 7) è abrogato;
- b)* al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;
- i)* al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
8. All'articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
9. All'articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)* il numero 1) è abrogato;
- b)* il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;
- c)* al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;
- d)* al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;
- e)* al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».
10. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)* al primo comma, le parole: «all'art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;
- b)* all'ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrono, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.
11. All'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

12. All'articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 4), le parole: «tre copie del manifesto contenente i nominativi dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al numero 6), le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

c) al numero 8), le parole: «due urne» sono sostituite dalle seguenti: «un'urna»;

d) al numero 9), le parole: «due cassette o scatole» sono sostituite dalle seguenti: «una cassetta o scatola».

13. All'articolo 40, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

14. All'articolo 41, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

15. All'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «Le urne devono essere fissate sul tavolo stesso e sempre visibili» sono sostituite dalle seguenti: «L'urna deve essere fissata sul tavolo stesso e sempre visibile»;

b) al settimo comma, le parole: «, nonché due copie del manifesto contenente i candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

16. All'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, l'ottavo comma è abrogato.

17. All'articolo 48, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati nei collegi uninominali» e: «del collegio uninominale o» sono soppresse; le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione».

18. All'articolo 53, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «e dei candidati» sono soppresse.

19. All'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo è soppresso.

20. All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le schede» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

*Legge
21 dicembre 2005,
n. 270*

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

21. All'articolo 63, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «una scheda» sono sostituite dalle seguenti: «la scheda».

22. All'articolo 64, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «le urne e le scatole» sono sostituite dalle seguenti: «l'urna e la scatola».

23. All'articolo 64-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole «delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell'urna».

24. All'articolo 67, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse;

b) al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle seguenti: «nella cassetta».

25. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

b) al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «Compiute le operazioni di cui all'articolo 67»; le parole: «per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono soppresse;

c) al comma 7, l'ultimo periodo è soppresso.

26. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».

27. All'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

28. All'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse.

29. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al secondo comma, le parole: «o ai candidati» sono soppresse.

30. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, secondo periodo, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono soppresse;

b) al terzo comma, le parole: «delle cassette, delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «della cassetta, dell'urna».

31. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione»;

b) al quinto e al sesto comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

32. All'articolo 81, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

33. All'articolo 104, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

34. All'articolo 112, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

35. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della Camera dei deputati» è abrogato.

ART. 7

Adeguamento del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14

1. Il Governo è autorizzato ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della

*Legge
21 dicembre 2005,
n. 270*

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge. A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti dall'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

2. Qualora alla data di indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto compatibili.

ART. 8

Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 533 del 1993

1. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;

b) al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

2. Alla rubrica del Titolo II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono soppresse.

3. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

4. La rubrica del Titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della presentazione delle candidature».

5. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

b) il comma 3 è abrogato;

c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

6. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

b) al comma 2, le parole da: « i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

8. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

9. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall'articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

10. All'articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente: «01. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

ART. 9

Nomina degli scrutatori

1. All'articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

2. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

3. *Omissis*²³

²³ - Sostituisce il comma 4 dell'art. 5 della legge n. 95 del 1989, riportato a pag. 226.

Legge
21 dicembre 2005,
n. 270

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

4. *Omissis*²⁴

Art. 10

Costituzione della Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

1. L'articolo 4-*bis* del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 4-*bis*. – 1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

«2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

«3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto».

2. All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta dal sindaco e da [quattro] componenti effettivi e [quattro] supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni»²⁵.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

²⁴ - Sostituisce l'art. 6 della legge n. 95 del 1989, e successive modificazioni, riportato a pag. 226.

²⁵ - La parola "quattro", all'art. 12, secondo comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, è stata successivamente sostituita dalla parola "tre", ai sensi dell'art. 3-*quinqies*, comma 1, del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, come convertito dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

ART. 11

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1

*Omissis*²⁶

ALLEGATO 2

*Omissis*²⁷

*Legge
21 dicembre 2005,
n. 270*

**Modifiche
alle norme
per l'elezione
della Camera
dei deputati
e del Senato
della
Repubblica**

²⁶ - L'allegato 1 alla presente legge, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge stessa, ha inserito, dopo la tabella A allegata al D.P.R. n. 361 del 1957, le tabelle *A-bis* e *A-ter*, riportate alle pagg. 137 e 138, recanti, rispettivamente, il modello della parte interna ed il modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione della Camera dei deputati.

²⁷ - L'allegato 2 alla presente legge, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge stessa, ha sostituito al decreto legislativo n. 533 del 1993, le tabelle A e B, riportate alle pagg. 314 e 315, recanti, rispettivamente, il modello della parte interna ed il modello della parte esterna della scheda di votazione per la elezione del Senato della Repubblica.

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1*

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche¹

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare l'esercizio del diritto di voto per gli elettori affetti da gravi patologie che comportano una dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali tale da renderne impossibile il trasferimento dalla propria dimora, nonché di consentire una parziale rilevazione informatizzata degli esiti dello scrutinio nelle elezioni politiche del 2006 e l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie, per le riforme istituzionali e la devoluzione, della salute, della giustizia, degli affari esteri e per gli italiani nel Mondo;

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2006 ed entrata in vigore il 29 gennaio 2006, giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

¹ - Le elezioni politiche richiamate nel presente testo normativo si sono svolte nei giorni 9 e 10 aprile 2006.

*Decreto-legge
3 gennaio 2006,
n. 1*

**Disposizioni
urgenti per
l'esercizio
domiciliare
del voto
per taluni
elettori, per
la rilevazione
informatizzata
dello scrutinio
e per
l'ammissione
ai seggi di
osservatori
OSCE ...**

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione²

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore³.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti

2 - La rubrica dell'art. 1 del presente decreto-legge è stata così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera *f*) della legge 7 maggio 2009, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2009.

3 - Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *a*) della legge n. 46 del 2009.

dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali⁴.

3-*bis*. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera *b*), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi⁵.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b*), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto⁶.

5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:

a) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;

b) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;

c) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.

6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, comunica i relativi nominativi ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

4 - Comma, già modificato dalla legge di conversione 27 gennaio 2006, n. 22, poi così sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera *b*) della legge n. 46 del 2009.

5 - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera *c*) della legge n. 46 del 2009.

6 - Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera *d*) della legge n. 46 del 2009.

*Decreto-legge
3 gennaio 2006,
n. 1*

**Disposizioni
urgenti per
l'esercizio
domiciliare
del voto
per taluni
elettori, per
la rilevazione
informatizzata
dello scrutinio
e per
l'ammissione
ai seggi di
osservatori
OSCE ...**

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta⁷.

8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.

9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione vengono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-bis. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori⁸.

ART. 2

Rilevazione informatizzata dello scrutinio delle elezioni politiche del 2006

Omissis

ART. 3

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

Omissis

⁷ - Comma così modificato dalla legge di conversione n. 22 del 2006.

⁸ - Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lettera e) della legge n. 46 del 2009.

ART. 3-BIS

Disposizioni transitorie

1. Con riferimento alle prime elezioni politiche successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano, anche nel caso in cui lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ne anticipi la scadenza per un periodo pari o inferiore a centoventi giorni, le seguenti disposizioni:

a) il numero delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione di liste e candidature è ridotto alla metà;

b) le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto⁹.

ART. 3-TER

Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati

1. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni¹⁰:

omissis

ART. 3-QUATER

Limiti alle spese elettorali dei partiti o movimenti

1. L'articolo 10, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è sostituito dal seguente¹¹:

omissis

ART. 3-QUINQUES

Nomina di scrutatori e composizione della Commissione elettorale comunale

1. All'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, le parole: "due nomi" sono sostituite dalle seguenti: "un nome"¹².

⁹ - L'art. 7 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, è riportato a pag. 68.

¹⁰ - L'art. 7 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 276.

¹¹ - L'art. 10 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è riportato a pag. 280.

¹² - L'art. 6, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 95, è riportato a pag. 227.

*Decreto-legge
3 gennaio 2006,
n. 1*

**Disposizioni
urgenti per
l'esercizio
domiciliare
del voto
per taluni
elettori, per
la rilevazione
informatizzata
dello scrutinio
e per
l'ammissione
ai seggi di
osservatori
OSCE ...**

2. All'articolo 12, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, la parola: "quattro" è sostituita dalla seguente: "tre"¹³.

ART. 3-SEXIES

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

Omissis

ART. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

¹³ - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 12 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*), relativo alla composizione della commissione elettorale comunale, così come modificato dalla legge di conversione del presente decreto-legge: "La commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni".

Legge 24 dicembre 2007, n. 244

**Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
Legge finanziaria 2008**

*Publicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 300
del 28 dicembre 2007*

Omissis

ART. 2

Omissis

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Omissis

*Legge
24 dicembre 2007,
n. 244*

**Disposizioni
per la
formazione
del bilancio
annuale
e pluriennale
dello Stato -
Legge
finanziaria
2008**

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24^{*}

Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008¹

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 16 febbraio 2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 19, recante scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, recante convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la normativa vigente in materia elettorale;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire lo svolgimento del turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008 contestualmente alle elezioni politiche, nonché di garantire l'esercizio del voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o di missioni internazionali;

Ritenuta, inoltre, la necessità ed urgenza di adottare misure per la funzionalità del procedimento elettorale, anche per quanto concerne il procedimento di scrutinio del voto degli elettori italiani residenti

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2008 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.

¹ - Le elezioni politiche, nell'anno 2008, si sono svolte, contemporaneamente alle elezioni amministrative, nei giorni 13 e 14 aprile 2008.

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

all'estero, nonché di consentire l'accesso agli uffici elettorali di sezione ad osservatori elettorali della Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE);

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 15 febbraio 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, degli affari esteri, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero

1. Alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello.» sono sostituite dalle seguenti: «composto da sei magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di vicepresidente vicario, scelti dal presidente della Corte di appello. L'ufficio opera con la presenza di almeno tre componenti, tra cui il presidente o il vicepresidente.»²;

b) all'articolo 12, comma 3, dopo le parole: «gli uffici consolari inviano» sono inserite le seguenti: «, con il sistema postale più affidabile e, ove possibile, con posta raccomandata, o con altro mezzo di analoga affidabilità,»; al medesimo comma 3 sono soppresse le seguenti parole: «, il testo della presente legge»;

c) all'articolo 13, comma 1, le parole: «un seggio elettorale per ogni cinquemila elettori» sono sostituite dalle seguenti: «un seggio elettorale per un minimo di duemila ed un massimo di tremila elettori»;

d) all'articolo 13, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio è composto dal presidente, dal segretario e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta del presidente, le funzioni di vicepresidente. Il presidente, prima dell'in-

² - La lettera *a)* del presente articolo è stata così corretta con Comunicato del 18 febbraio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

sediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario tra gli elettori in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

e) all'articolo 14, comma 3, lettera d), numero 2), le parole: «appone la propria firma sul retro di ciascuna di esse ed» sono soppresse. Conseguentemente, le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono sostituite dalle tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto.

1-bis. Il termine per esercitare l'opzione per il voto in Italia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, decorre, con riferimento allo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto³.

ART. 2

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente per gli elettori italiani residenti all'estero, in occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica nell'anno 2008, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalità indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:

a) personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnato nello svolgimento di missioni internazionali;

b) dipendenti di amministrazioni dello Stato, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'amministrazione di appartenenza, sia superiore a sei mesi, nonché, qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;

c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230⁴, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di

³ - Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30.

⁴ - *(Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari).*

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi.

2. Gli elettori di cui alla lettera *a)* del comma 1, appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se già effettivi sul territorio nazionale a grandi unità, reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unità navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera *a)*, compresi gli appartenenti alle Forze di polizia, nonché quelli di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione della Camera dei deputati e la circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma.

3. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, i soggetti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, presentano apposita domanda, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo della propria dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi dei soggetti di cui al comma 1, lettera *b)*, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, fanno pervenire la domanda all'Amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei richiedenti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo del presente comma, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive domande entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.

4. I soggetti di cui al comma 1, lettera *c)*, fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, comprensiva dei dati di cui al primo

periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e la presenza, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, all'estero da almeno tre mesi.

5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che, ai sensi del presente articolo, hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalità del voto per corrispondenza, a provvedere ad apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. Gli uffici consolari iscrivono i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in un apposito elenco, distinto per circoscrizioni elettorali della Camera dei deputati.

6. I soggetti di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno fatto pervenire la domanda per esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero, possono revocarla mediante espressa dichiarazione, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia. L'ufficio consolare,

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.

7. Gli elettori che hanno revocato la domanda ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, non hanno fatto pervenire la domanda nei termini e con le modalità previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per le circoscrizioni del territorio nazionale in cui è compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, aventi diritto al voto per corrispondenza che non hanno revocato la domanda nei termini e con le modalità previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 2, primo periodo, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del Comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.

8. Il Ministero dell'interno, non più tardi del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia, consegna, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per le circoscrizioni di Roma, al Ministero degli affari esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali relative alla circoscrizione della Camera dei deputati e alla circoscrizione del Senato della Repubblica in cui è compreso il comune di Roma. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, le schede elettorali delle circoscrizioni indicate al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa, nonché una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Nel caso in cui le schede elettorali siano più di una per ciascun elettore, esse sono spedite nello stesso plico e sono inviate dall'elettore in unica busta. Un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata

unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.

9. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al delegato del sindaco del comune di Roma le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedì antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.

10. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonché quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai delegati dei sindaci dei comuni interessati. Si intendono per comuni interessati quelli in cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale della Camera dei deputati di cui alla tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Per i reparti aventi sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano i comuni interessati sono quelli di Trento e di Bolzano. Le intese di cui al presente comma sono effettuate anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera *a*), che votano per corrispondenza per le circoscrizioni in cui è compreso il comune di Roma, nonché agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi, anche nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, o vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.

11. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori temporaneamente all'estero sono scrutinate negli uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla Commissione elettorale circondariale dei comuni interessati, su proposta dell'ufficiale elettorale dei rispettivi comuni. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, vengono istituiti fino ad un massimo di tre seggi speciali nei comuni interessati, ciascuno dei quali è composto da un presidente e da due scrutatori, nominati con le modalità stabilite per tali nomine. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario del seggio. I plichi contenenti le schede votate, pervenuti ai delegati dei sindaci dei comuni interessati, sono dai medesimi delegati proporzionalmente distribuiti ai seggi speciali. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale congiunto da parte dei delegati e dei presidenti dei seggi speciali. Successivamente, i seggi speciali procedono al compimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, alle quali possono assistere i rappresentanti di lista designati presso ciascuno di essi. L'atto di designazione dei rappresentanti di lista è presentato con le modalità e nei termini di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e comunque non oltre le ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale.

12. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i delegati dei sindaci dei comuni interessati consegnano ai presidenti dei seggi speciali gli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.

13. A partire dalle ore 9 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, il presidente del seggio speciale procede alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio dal delegato del sindaco. Coadiuvato dal segretario, il presidente:

a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale congiunto di consegna dei plichi;

b) procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:

1) accerta che la busta esterna contenga il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore e la busta interna nella quale deve essere contenuta la scheda o, in caso di votazione contestuale per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, le schede con l'espressione del voto;

2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso nell'elenco consolare degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza;

3) accerta che la busta interna, contenente la scheda o le schede con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;

4) annulla le schede incluse in una busta che contiene più di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato più di una volta, o di un elettore non inserito nell'elenco consolare, o infine contenute in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda o le schede annullate in modo tale che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;

5) forma plichi sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio, contenenti ciascuno centocinquanta buste interne validamente inviate dagli elettori.

14. Delle operazioni descritte al comma 13 il presidente del seggio speciale redige apposito verbale. I plichi contenenti le buste con le schede di cui al comma 13, lettera *b*), numero 5), formati dal presidente del seggio speciale unitamente a verbale di accompagnamento, sono presi in consegna dal delegato del sindaco che, anche a mezzo di propri incaricati, distribuisce un plico a ciascuno degli uffici elettorali di sezione individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, fino ad esaurimento dei plichi stessi.

15. Gli uffici elettorali di sezione, individuati ai sensi del primo periodo del comma 11, procedono alle operazioni di spoglio delle schede votate dagli elettori di cui al comma 1. A tale fine:

a) il presidente procede all'apertura del plico formato dal seggio speciale, previa verifica dell'integrità del medesimo, accertando che il numero delle buste contenute nel plico sia corrispondente a quello indicato nel verbale di accompagnamento; procede successivamente all'apertura delle singole buste, imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;

b) uno scrutatore, individuato dal presidente, appone la propria firma sul retro di ciascuna scheda e la inserisce nell'urna, una per la Camera dei deputati ed una per il Senato della Repubblica, in uso presso l'ufficio elettorale di sezione anche per contenere le schede votate presso il medesimo ufficio;

c) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate per la medesima elezione presso l'ufficio elettorale di sezione;

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

d) procede, per l'elezione del Senato della Repubblica e per l'elezione della Camera dei deputati, alla verbalizzazione unica del risultato dello scrutinio delle schede votate presso il medesimo ufficio e delle schede votate all'estero.

16. Alle operazioni di scrutinio delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza si applicano le disposizioni in vigore per lo scrutinio delle schede votate nel territorio nazionale, in quanto non diversamente disposto dal comma 15. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero e dello svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

17. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di libertà, personalità e segretezza del voto.

ART. 3

Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE

1. In occasione delle elezioni politiche nell'anno 2008, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), è ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tale fine, gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri, che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci. Gli osservatori internazionali non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.

ART. 4

Esonero dalle sottoscrizioni delle liste

1. Per le elezioni politiche nell'anno 2008, in deroga ai primi due periodi del comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e

successive modificazioni, ed ai primi due periodi del comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni⁵, nessuna sottoscrizione è richiesta per le liste rappresentative di partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento con almeno due componenti, ovvero presenti con due componenti al Parlamento europeo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale rappresentatività è attestata, al momento della presentazione delle liste, dalle dichiarazioni dei presidenti o segretari nazionali dei suddetti partiti o gruppi politici ovvero dei legali rappresentanti dei medesimi⁶.

ART. 5

Turno annuale ordinario delle elezioni amministrative nell'anno 2008

Omissis

ART. 6

Commissioni elettorali circondariali

*Omissis*⁷

ART. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 3.932.881,10 euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare»⁸.

5 - L'art. 18-bis del D.P.R. n. 361 del 1957 e l'art. 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono riportati, rispettivamente, a pag. 75 e a pag. 299.

6 - Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30.

7 - Il presente articolo ha dettato disposizioni transitorie, relative allo svolgimento delle consultazioni politiche ed amministrative dell'anno 2008, sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni elettorali circondariali.

8 - Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2008, n. 30.

*Decreto-legge
15 febbraio 2008,
n. 24*

**Disposizioni
urgenti per lo
svolgimento
delle elezioni
politiche ed
amministrative
nell'anno 2008**

ART. 8

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATI 1 e 2

*Omissis*⁹

9 - Le tabelle di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto-legge, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge medesimo, hanno sostituito le tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, concernenti il modello della parte esterna delle schede di votazione per la elezione, rispettivamente, dei candidati alla Camera dei deputati per l'attribuzione dei seggi della circoscrizione Estero e dei candidati al Senato della Repubblica per l'attribuzione dei seggi della stessa circoscrizione Estero. Le citate tabelle B e D allegate alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono riportate a pag. 421 e a pag. 423.

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49*

Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 48, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera *l*), della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2008, n. 20, con il quale sono stati convocati nei giorni 13 e 14 aprile 2008 i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2008, n. 30, che ha previsto l'abbinamento della annuale consultazione amministrativa con le predette elezioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire, in vista dell'imminente scadenza elettorale, mediante l'emanazione di disposizioni volte a rafforzare le esigenze di tutela della segretezza del voto in occasione di consultazioni elettorali e referendarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia;

* - Convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 2008.

*Decreto-legge
1° aprile 2008,
n. 49*

**Misure
urgenti volte
ad assicurare
la segretezza
della
espressione
del voto nelle
consultazioni
elettorali
e referendarie**

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.

ART. 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 18 giugno 2009, n. 69

**Disposizioni per lo sviluppo economico,
la semplificazione, la competitività
nonché in materia di processo civile**

*Pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 140
del 19 giugno 2009*

Omissis

Capo IV

Giustizia

Omissis

ART. 44

Delega al Governo per il riassetto della disciplina del processo amministrativo¹

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto del processo avanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, al fine di adeguare le norme vigenti alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, di coordinarle con le norme del codice di procedura civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la concentrazione delle tutele.

¹ - In attuazione della delega prevista dal presente articolo, si veda il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo*), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.156 del 7 luglio 2010.

*Legge
18 giugno 2009,
n. 69*

**Disposizioni
per lo
sviluppo
economico,
la semplifi-
cazione, la
competitività
nonché
in materia
di processo
civile**

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, oltre che ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59², in quanto applicabili, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela, anche al fine di garantire la ragionevole durata del processo, anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche, nonché la razionalizzazione dei termini processuali, l'estensione delle funzioni istruttorie esercitate in forma monocratica e l'individuazione di misure, anche transitorie, di eliminazione dell'arretrato;

b) disciplinare le azioni e le funzioni del giudice:

1) riordinando le norme vigenti sulla giurisdizione del giudice amministrativo, anche rispetto alle altre giurisdizioni;

2) riordinando i casi di giurisdizione estesa al merito, anche mediante soppressione delle fattispecie non più coerenti con l'ordinamento vigente;

3) disciplinando, ed eventualmente riducendo, i termini di decadenza o prescrizione delle azioni esperibili e la tipologia dei provvedimenti del giudice;

4) prevedendo le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna idonee a soddisfare la pretesa della parte vittoriosa;

c) procedere alla revisione e razionalizzazione dei riti speciali, e delle materie cui essi si applicano, fatti salvi quelli previsti dalle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

d) razionalizzare e unificare le norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, prevedendo il dimezzamento, rispetto a quelli ordinari, di tutti i termini processuali, il deposito preventivo del ricorso e la successiva notificazione in entrambi i gradi e introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, mediante la previsione di un rito abbreviato in camera di consiglio che consenta la risoluzione del contenzioso in tempi compatibili con gli adempimenti organizzativi del procedimento elettorale e con la data di svolgimento delle elezioni;

2 - *(Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).*

e) razionalizzare e unificare la disciplina della riassunzione del processo e dei relativi termini, anche a seguito di sentenze di altri ordini giurisdizionali, nonché di sentenze dei tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato che dichiarano l'incompetenza funzionale;

f) riordinare la tutela cautelare, anche generalizzando quella ante causam, nonché il procedimento cautelare innanzi al giudice amministrativo in caso di ricorso per cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, prevedendo che:

1) la domanda di tutela interinale non può essere trattata fino a quando il ricorrente non presenta istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito;

2) in caso di istanza cautelare ante causam, il ricorso introduttivo del giudizio è notificato e depositato, unitamente alla relativa istanza di fissazione di udienza per la trattazione del merito, entro i termini di decadenza previsti dalla legge o, in difetto di essi, nei sessanta giorni dalla istanza cautelare, perdendo altrimenti ogni effetto la concessa tutela interinale;

3) nel caso di accoglimento della domanda cautelare, l'istanza di fissazione di udienza non può essere revocata e l'udienza di merito è celebrata entro il termine di un anno;

g) riordinare il sistema delle impugnazioni, individuando le disposizioni applicabili, mediante rinvio a quelle del processo di primo grado, e disciplinando la concentrazione delle impugnazioni, l'effetto devolutivo dell'appello, la proposizione di nuove domande, prove ed eccezioni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano espressamente tutte le disposizioni riordinate o con essi incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, e dettano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sugli schemi di decreto legislativo è acquisito il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, i decreti possono essere emanati anche senza i predetti pareri. Ove il Governo, nell'attuazione della delega di cui al presente articolo, intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato può utilizzare, al fine della stesura dell'articolato normativo, magistrati di tribunale amministrativo regionale, esperti esterni e

*Legge
18 giugno 2009,
n. 69*

**Disposizioni
per lo
sviluppo
economico,
la semplifi-
cazione, la
competitività
nonché
in materia
di processo
civile**

rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non è acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono ad essi essere apportate le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con lo stesso procedimento e in base ai medesimi principi e criteri direttivi previsti per l'emanazione degli originari decreti.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311³, dopo le parole: «tribunali amministrativi regionali» sono aggiunte le seguenti: «, ivi comprese quelle occorrenti per incentivare progetti speciali per lo smaltimento dell'arretrato e per il miglior funzionamento del processo amministrativo».

3 - *(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2005).*

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

Codice dell'ordinamento militare

Pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *a*), della legge 18 giugno 2009, n. 69, con il quale è stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera *a*) alla lettera *b*);

comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne è oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970;

comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22;

*Decreto legislativo
15 marzo 2010,
n. 66*

**Codice
dell'ordina-
mento
militare**

Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali;

Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti, altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata;

Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010;

Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

LIBRO PRIMO

Organizzazione e funzioni

Titolo I

Disposizioni preliminari

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, con la denominazione di «codice dell'ordinamento militare», e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per «codice» si intende il codice di cui al presente comma.

2. Nulla è innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato «regolamento», emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento è modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice.

4. Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *d*), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio.

6. Se non è diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n. 241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Omissis

*Decreto legislativo
15 marzo 2010,
n. 66*

**Codice
dell'ordina-
mento
militare**

LIBRO QUARTO

Personale militare

Omissis

Titolo V

Stato giuridico e impiego

Omissis

Capo III

Rapporto di impiego

Omissis

Sezione III

Aspettativa

Omissis

ART. 903

Elezioni in cariche politiche

1. I militari eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei Consigli regionali sono collocati d'ufficio in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Essi possono optare per la conservazione, in luogo dell'indennità parlamentare e dell'analoga indennità corrisposta ai consiglieri regionali, del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima.
3. Il periodo di aspettativa in questione è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
4. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti. Della stessa le Camere e i Consigli regionali danno comunicazione alle amministrazioni di appartenenza per i conseguenti provvedimenti.

ART. 904

Elezioni in cariche amministrative

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 903, l'aspettativa per le cariche elettive amministrative è disposta, a domanda, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e dell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267¹.

Omissis

Titolo VIII

Disciplina militare

Omissis

Capo II

Doveri

ART. 1350

Condizioni per la applicazione delle disposizioni in materia di disciplina

1. I militari sono tenuti all'osservanza delle norme sulla disciplina militare e sui limiti all'esercizio dei diritti, dal momento della incorporazione a quello della cessazione dal servizio attivo, ferma restando la disciplina dettata per il personale in congedo.
2. Le disposizioni in materia di disciplina militare, si applicano nei confronti dei militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:
 - a) svolgono attività di servizio;
 - b) sono in luoghi militari o comunque destinati al servizio;
 - c) indossano l'uniforme;
 - d) si qualificano, in relazione ai compiti di servizio, come militari o si rivolgono ad altri militari in divisa o che si qualificano come tali.

¹ - Il presente articolo è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010. La legge 12 dicembre 1966, n. 1078 reca: "Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Enti autonomi territoriali". Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 reca il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

*Decreto legislativo
15 marzo 2010,
n. 66*

**Codice
dell'ordina-
mento
militare**

3. Quando non ricorrono le suddette condizioni, i militari sono comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice e del regolamento che concernono i doveri attinenti al giuramento prestato, al grado, alla tutela del segreto e al dovuto riserbo sulle questioni militari, in conformità alle vigenti disposizioni.

4. Le attribuzioni conferite al Ministro della difesa in materia di disciplina militare, per quel che concerne i Corpi armati dello Stato, sono devolute, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, ai Ministri alle cui dipendenze dirette i predetti Corpi sono posti.

Omissis

Titolo IX

Esercizio dei diritti

Omissis

Capo IV

Esercizio dei diritti politici

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 1483

Esercizio delle libertà in ambito politico

1. Le Forze armate devono in ogni circostanza mantenersi al di fuori dalle competizioni politiche.

2. Ai militari di cui all'articolo 1350, è fatto divieto di partecipare a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni, sindacati e organizzazioni politiche, nonché di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, sindacati, organizzazioni politiche o candidati a elezioni politiche e amministrative².

2 - Il comma 2 del presente articolo è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2010.

Sezione II

Elettorato passivo

ART. 1484

Esercizio del diritto di elettorato passivo

1. I militari candidati a elezioni per il Parlamento europeo, a elezioni politiche o amministrative possono svolgere liberamente attività politica e di propaganda al di fuori dell'ambiente militare e in abito civile. Essi sono posti in apposita licenza straordinaria per la durata della campagna elettorale³.

ART. 1485

Cause di ineleggibilità al Parlamento

1. Non sono eleggibili a deputati gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale. La causa di ineleggibilità è riferita anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri. La causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centotanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito, preceduta dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. In caso di scioglimento della Camera dei deputati, che ne anticipa la scadenza di oltre centoventi giorni, la causa di ineleggibilità non ha effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano gli articoli 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁴.

Omissis

³ - Il presente articolo è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010.

⁴ - L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è riportato a pag. 68.

*Decreto legislativo
15 marzo 2010,
n. 66*

**Codice
dell'ordina-
mento
militare**

ART. 1488

Collocamento in aspettativa e trattamento economico

1. Il personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale e nei consigli regionali è collocato obbligatoriamente in aspettativa non retribuita ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165⁵.
2. Al personale militare eletto alle cariche amministrative si applica il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con lo stato di militare.
3. I militari che non sono membri del Parlamento e sono chiamati all'ufficio di Ministro o di Sottosegretario di Stato, sono collocati in aspettativa per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni.
4. Il trattamento economico del personale militare eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai consigli regionali, ovvero nominato Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato è disciplinato dalla normativa vigente.
5. Il collocamento in aspettativa per elezioni in cariche politiche o amministrative è disciplinato dagli articoli 903 e 904.

Sezione III

Elettorato attivo

ART. 1489

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio di ordine pubblico

1. Ai militari comandati in servizio di ordine pubblico si applica la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁶.

ART. 1490

Esercizio del diritto di voto per i militari in servizio

1. Il personale militare è ammesso a votare nel comune in cui si trova per causa di servizio.
2. I militari possono esercitare il voto in qualsiasi sezione elettorale, in soprannumero agli elettori iscritti nella relativa lista e con precedenza, previa esibizione del certificato elettorale. Sono iscritti in una lista aggiunta.

5 - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

6 - L'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 è riportato a pag. 91.

3. La loro iscrizione nelle relative liste è fatta a cura del presidente del seggio elettorale.

4. È fatto loro divieto di recarsi inquadri o armati nelle sezioni elettorali.

ART. 1491

Esercizio del diritto di voto per i militari temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali

1. Il personale militare temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali esercita, per le elezioni al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale, ai Consigli regionali e degli enti locali, il diritto di voto ai sensi e nei limiti delle disposizioni vigenti.

Sezione IV

Limitazioni all'accesso a taluni uffici pubblici

ART. 1492

Ufficio di giudice popolare e di componente di seggio elettorale

1. *Omissis*

2. Gli appartenenti alle Forze armate in servizio sono esclusi dalle funzioni di presidente dell'ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario.

Omissis

LIBRO NONO

Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Omissis

Titolo III

Disposizioni finali

ART. 2267

Abrogazione per nuova regolamentazione della materia

1. Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, a eccezione di quelle richiamate dal codice o dal regolamento.

**Decreto legislativo
15 marzo 2010,
n. 66**

**Codice
dell'ordina-
mento
militare**

2. Ai sensi dell' articolo 13-*bis*, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni del presente codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento.

ART. 2268

Abrogazione espressa di norme primarie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni:

omissis

429) decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, articoli: 7, comma 1, lettera *b*); 38, lettera *c*)⁷;

Omissis

ART. 2272

Entrata in vigore

1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice.

7 - Gli articoli 7 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 sono riportati, rispettivamente, a pag. 68 e a pag. 87.

Legge 13 ottobre 2010, n. 175

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione¹

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2010

ART. 1

Modifiche all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 5-*bis* sono inseriti i seguenti:

5-*bis*. 1. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi della presente legge, è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

1 - Sebbene la presente legge non risulti formalmente abrogata, le relative disposizioni devono intendersi caducate a seguito della emanazione ed entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*). Le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 della legge n. 175 del 2010 sono infatti ora contenute negli artt. 67, comma 7, e 76, commi 8 e 9, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Tale decreto legislativo, all'art. 120, comma 1, lett. *b*), ha abrogato la legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere*), già novellata dalla presente legge n. 175 del 2010, e all'art. 116, comma 1, ha altresì previsto che ogni richiamo alle disposizioni della legge 31 maggio 1965, n. 575 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni dello stesso decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

*Legge
13 ottobre 2010,
n. 175*

**Disposizioni
concernenti
il divieto
di svolgimento
di propaganda
elettorale
per le persone
sottoposte
a misure
di prevenzione**

5-*bis*. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui al comma 5-*bis*.1 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dal citato comma 5-*bis*.1 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione».

ART. 2

Effetti della condanna

1. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 10, comma 5-*bis*.2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento.

2. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Decreto ministeriale 27 gennaio 2011

Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data del 31 dicembre 2010

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31 gennaio 2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, che prevede che vengano individuate, nell'ambito della circoscrizione Estero, le ripartizioni comprendenti Stati e Territori afferenti a:

- a) Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia;
- b) America meridionale;
- c) America settentrionale e centrale;
- d) Africa, Asia, Oceania e Antartide;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, che prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, venga pubblicato il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni, sulla base dei dati dell'elenco aggiornato, riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente;

Visto l'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero al 31 dicembre 2010;

*Decreto
ministeriale
27 gennaio 2011*

**Pubblicazione
del numero
dei cittadini
italiani
residenti nelle
ripartizioni
della
circoscrizione
estero,
alla data del
31 dicembre
2010**

Decreta:

I cittadini italiani residenti all'estero iscritti, al 31 dicembre 2010, nell'elenco aggiornato previsto dall'art. 5 della citata legge n. 459/2001, sono così ripartiti:

Europa: 2.264.417;

America meridionale: 1.244.423;

America settentrionale e centrale: 383.739;

Africa, Asia, Oceania e Antartide: 222.656.

La tabella degli Stati e Territori afferenti alle quattro ripartizioni è allegata al decreto, di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Tabella Stati/Territori

Europa (compresi i territori asiatici della Federazione Russa e della Turchia):

Albania;
Andorra;
Antille olandesi centroamericane;
Antille olandesi sudamericane;
Armenia;
Atollo di Clipperton;
Austria;
Azerbaijan;
Belgio;
Bielorussia;
Bosnia-Erzegovina;
Bulgaria;
Cipro;
Croazia;
Danimarca;
Dominio di Gibilterra;
Estonia;
Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia;
Federazione Russa;
Finlandia;
Francia;
Georgia;
Georgia del sud e Sandwich australi;
Germania;
Grecia;
Groenlandia;
Guyana francese;
Irlanda;
Islanda;
Isola della Martinica;
Isola della Riunione;
Isola di Anguilla;
Isola di Aruba;
Isola di Guadalupa;
Isola di Man;
Isola di Montserrat;

*Decreto
ministeriale
27 gennaio 2011*

**Pubblicazione
del numero
dei cittadini
italiani
residenti nelle
ripartizioni
della
circostrizione
estero,
alla data del
31 dicembre
2010**

Isola di Pitcairn;
Isole Bermude;
Isole Cayman;
Isole della Nuova Caledonia;
Isole Faer Oer;
Isole Falkland;
Isole Normanne;
Isole Turks e Caicos;
Isole Vergini britanniche;
Isole Wallis e Futuna;
Kosovo
Lettonia;
Liechtenstein;
Lituania;
Lussemburgo;
Malta;
Mayotte;
Moldova;
Monaco;
Montenegro
Norvegia;
Paesi Bassi;
Polinesia francese;
Polonia;
Portogallo;
Regno Unito;
Repubblica Ceca;
Repubblica di Serbia
Romania;
Saint Pierre e Miquelon;
San Marino;
Santa Sede;
Sant'Elena;
Slovacchia;
Slovenia;
Spagna;
Svezia;
Svizzera;
Territori Australi ed Antartici francesi;
Territorio britannico dell'Oceano indiano;
Turchia;
Ucraina;
Ungheria.

America meridionale:

Argentina;
Bolivia;
Brasile;
Cile;
Colombia;
Ecuador;
Guyana;
Paraguay;
Perù;
Suriname;
Trinidad e Tobago;
Uruguay;
Venezuela.

America settentrionale e centrale:

Antigua e Barbuda;
Bahamas;
Barbados;
Belize;
Canada;
Costarica;
Cuba;
Dominica;
El Salvador;
Giamaica;
Grenada;
Guatemala;
Haiti;
Honduras;
Isole Marianne settentrionali;
Isole Vergini americane;
Messico;
Nicaragua;
Panama;
Repubblica Dominicana;
Saint Kitts e Nevis;
Saint Lucia;
Saint Vincent e Grenadine;
Stati Uniti d'America;
Stato libero associato di Portorico.

*Decreto
ministeriale
27 gennaio 2011*

**Pubblicazione
del numero
dei cittadini
italiani
residenti nelle
ripartizioni
della
circostrizione
estero,
alla data del
31 dicembre
2010**

Africa, Asia, Oceania e Antartide:

Afghanistan;
Algeria;
Angola;
Arabia Saudita;
Atollo di Niue;
Australia;
Bahrein;
Bangladesh;
Benin;
Bhutan;
Botswana;
Brunei;
Burkina Faso;
Burundi;
Cambogia;
Camerun;
Capo Verde;
Ciad;
Comore;
Congo;
Costa d'Avorio;
Egitto;
Emirati Arabi Uniti;
Eritrea;
Etiopia;
Figi;
Filippine;
Gabon;
Gambia;
Gerusalemme;
Ghana;
Giappone;
Gibuti;
Giordania;
Guinea;
Guinea Bissau;
Guinea equatoriale;
Hong Kong;
India;
Indonesia;
Iran;

Iraq;
Isole Cook;
Isole Marshall;
Isole Salomone;
Israele;
Kazakhstan;
Kenya;
Kirghizistan;
Kiribati;
Kuwait;
Laos;
Lesotho;
Libano;
Liberia;
Libia;
Macao;
Madagascar;
Malawi;
Malaysia;
Maldive;
Mali;
Marocco;
Mauritania;
Mauritius;
Mongolia;
Mozambico;
Myanmar;
Namibia;
Nauru;
Nepal;
Niger;
Nigeria;
Nuova Zelanda;
Oman;
Pakistan;
Palau;
Papua Nuova Guinea;
Qatar;
Repubblica centrafricana;
Repubblica democratica del Congo;
Repubblica di Corea;
Repubblica popolare cinese;

*Decreto
ministeriale
27 gennaio 2011*

**Pubblicazione
del numero
dei cittadini
italiani
residenti nelle
ripartizioni
della
circostrizione
estero,
alla data del
31 dicembre
2010**

Repubblica popolare democratica di Corea;
Ruanda;
Samoa;
Sao Tomè e Principe;
Senegal;
Seychelles;
Sierra Leone;
Singapore;
Siria;
Somalia;
Sri Lanka;
Stati federati di Micronesia;
Sud Africa;
Sudan;
Swaziland;
Tagikistan;
Taiwan;
Tanzania;
Territori della autonomia palestinese;
Thailandia;
Timor orientale;
Togo;
Tonga;
Tunisia;
Turkmenistan;
Tuvalu;
Uganda;
Uzbekistan;
Vanuatu;
Vietnam;
Yemen;
Zambia;
Zimbabwe.

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, ed in particolare l'articolo 14, comma 18;

Vista la legge 2 maggio 1983, n. 185;

Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare l'articolo 126, comma 5-*bis*, così come modificato dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214;

Vista la decisione 96/409/PESC adottata dai Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, in data 25 giugno 1996;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 20;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 75, comma 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;

*Decreto legislativo
3 febbraio 2011,
n. 71*

**Ordinamento
e funzioni
degli uffici
consolari,
ai sensi
dell'art. 14,
comma 18,
della legge
28 novembre
2005, n. 246**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ed in particolare l'articolo 33;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 6;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, comma 1319;
Visto il Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2010;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 20 settembre 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2010;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro per la semplificazione normativa;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Titolo I

Disposizioni introduttive

Art. 1

Ordinamento degli uffici consolari

1. Gli uffici consolari, in quanto uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, sono disciplinati dall'ordinamento del predetto Ministero, nonché dalle disposizioni del presente decreto.

Omissis

Titolo II

Funzioni consolari

Omissis

Capo IX

Funzioni in materia elettorale, scolastica e di servizio militare

ART. 55

Funzioni in materia elettorale

1. L'ufficio consolare assicura gli adempimenti previsti, in base alla legislazione vigente, per l'esercizio del diritto di voto all'estero da parte dei cittadini che ne abbiano titolo.

Omissis

*Decreto legislativo
3 febbraio 2011,
n. 71*

**Ordinamento
e funzioni
degli uffici
consolari,
ai sensi
dell'art. 14,
comma 18,
della legge
28 novembre
2005, n. 246**

Decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 dell'8 aprile 2011

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 32, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70;

Visto l'articolo 27, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570;

Visto il precedente decreto del Ministro dell'interno del 16 maggio 1980, recante la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali;

Visto l'articolo 1 e relativo allegato del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2010, n. 248, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2011, che ha abrogato il suddetto decreto ministeriale;

Considerato che risulta necessario emanare un nuovo decreto per la determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per i timbri elettorali;

Decreta:

ART. 1

1. Le urne per la votazione, fornite dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del testo unico delle leggi

*Decreto
del Ministro
dell'interno
1° aprile 2011*

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali

recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, hanno le caratteristiche essenziali di cui all'allegato A al presente decreto¹.

2. Le cassetine per timbri previste dall'articolo 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 8 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono approntate in legno, in cartone ondulato o in altro materiale consistente e devono avere le dimensioni utili a contenere il timbro completo di impugnatura, un tampone inchiostro delle dimensioni minime di centimetri cinque per cinque ed una bocchetta di inchiostro².

1 - Ai sensi dell'art. 32, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "le urne per la votazione sono fornite dal Ministero dell'interno; le caratteristiche essenziali di esse sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno"

2 - Ai sensi dell'art. 32, terzo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, "il Ministro dell'interno stabilisce, altresì, con proprio decreto, le caratteristiche essenziali e la materia delle cassetine per timbri di cui alla tabella D allegata al presente testo unico".

ALLEGATO A

L'urna per la votazione è costituita da una scatola di cartone ondulato o altro materiale consistente, di colore chiaro o trasparente, avente lati di dimensioni variabili da un minimo di trentacinque ad un massimo di settanta centimetri.

Il coperchio dell'urna – recante una fessura per l'introduzione delle schede – ed il fondo dell'urna stessa sono uniti, per un lato, al corpo della scatola e sono apribili per gli altri tre lati, come illustrato nel disegno in calce al presente allegato.


Prima della votazione, il coperchio ed il fondo dell'urna devono essere sigillati dall'esterno, su ciascuno dei lati apribili, con strisce di carta autoadesive.

Su ciascuno dei quattro lati esterni verticali dell'urna sono impressi lo stemma della Repubblica e la scritta «MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI – DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI»; nella parte inferiore di almeno due lati esterni verticali dovranno essere applicate etichette autoadesive, recanti la dicitura della relativa consultazione.

Alla sospensione delle operazioni di votazione nonché alla chiusura delle operazioni stesse ed in attesa di dare inizio allo spoglio delle schede contenute nell'urna, la fessura per l'introduzione delle schede viene sigillata con una striscia di carta autoadesiva.

Per ogni sigillatura, sulle strisce incollate sono apposte le firme dei componenti l'ufficio elettorale di sezione e quelle dei rappresentanti delle liste o gruppi di candidati ovvero dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum nonché il bollo dell'ufficio.

Le strisce incollate per la sigillatura della fessura sono tagliate alla ripresa delle operazioni di votazione; le strisce per la sigillatura del coperchio sono tagliate all'inizio delle operazioni di spoglio delle schede contenute nell'urna.



*Decreto
del Ministro
dell'interno
1° aprile 2011*

Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne per la votazione e delle cassettoni per timbri elettorali

Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37*

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'11 aprile 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni per assicurare la funzionalità dei procedimenti elettorali, nonché per disciplinare il voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

ART. 1

Disposizioni in materia di commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e di agevolazioni di viaggio

1. Al fine di assicurare il quorum necessario al funzionamento delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, il Prefetto

* - Convertito, senza modificazioni, dalla legge 1° giugno 2011, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2011.

*Decreto-legge
11 aprile 2011,
n. 37*

Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente all'estero in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti. I funzionari statali partecipano ai lavori delle commissioni in caso di assenza dei componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

2. All'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241¹, dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, è riconosciuta agli elettori un'agevolazione per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno, nella misura del 40 per cento del costo del biglietto. L'importo massimo rimborsabile non può essere superiore a 40 euro per il viaggio di andata e ritorno per ogni elettore.».

ART. 2

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle consultazioni referendarie che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011

Omissis

ART. 3

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

1 - L'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 è riportato a pag. 148.

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto dagli impegni presi in sede comunitaria, nonché di emanare misure di stimolo fiscale per favorire il rilancio della competitività economica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Titolo I

Disposizioni per il controllo e la riduzione della spesa pubblica, nonché in materia di entrate

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

*Decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98*

**Disposizioni
urgenti per la
stabilizzazione
finanziaria**

Capo I

Riduzione dei costi della politica e degli apparati

ART. 1

Livellamento remunerativo Italia-Europa

1. Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, di cui all'allegato A, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro. Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo al trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto in funzione della carica ricoperta non può superare la media ponderata rispetto al PIL del costo relativo ai componenti dei Parlamenti nazionali¹.

2. – 3. *Omissis*

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, norme di principio in materia di coordinamento della finanza pubblica. *Omissis*

5. *Omissis*

6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi e, comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Omissis

ART. 6

Finanziamento dei partiti politici

1. Ferme restando le riduzioni di spesa già previste dall'articolo 2, comma 275, della legge 24 dicembre 2007, n. 244² e dall'articolo 5,

1 - Il presente comma è stato così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

2 - (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008*).

comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78³, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'importo previsto dall'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto di un ulteriore 10 per cento, così cumulando una riduzione complessiva del 30 per cento⁴.

2. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, il terzo e quarto periodo del comma 6 sono sostituiti dai seguenti: «In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto. In tale caso i movimenti o partiti politici hanno diritto esclusivamente al versamento delle quote dei rimborsi per un numero di anni pari alla durata della legislatura dei rispettivi organi.»⁵.

3. Il comma 1 si applica a decorrere del primo rinnovo del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Parlamento europeo e dei Consigli regionali successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 7

Election day

1. A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei Presidenti delle province e delle regioni, dei Consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgono, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un'unica data nell'arco dell'anno.

2. Qualora nel medesimo anno si svolgano le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia le consultazioni di cui al comma 1 si effettuano nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data⁶.

Omissis

3 - *(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).*

4 - L'art. 1, comma 5, della legge 3 giugno 1999, n. 157 è riportato a pag. 351.

5 - Il presente comma è stato così modificato dalla legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111.

6 - Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 13, comma 4, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (*Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, riportato a pag. 533.

*Decreto-legge
6 luglio 2011,
n. 98*

**Disposizioni
urgenti per la
stabilizzazione
finanziaria**

ART. 41

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A

(richiamato dall'art. 1, comma 1)

Senato della Repubblica;

Camera dei deputati;

Omissis

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento della spesa pubblica al fine di garantire la stabilità del Paese con riferimento all'eccezionale situazione di crisi internazionale e di instabilità dei mercati e per rispettare gli impegni assunti in sede di Unione Europea, nonché di adottare misure dirette a favorire lo sviluppo e la competitività del Paese e il sostegno dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 agosto 2011;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Omissis

* - Convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011.

*Decreto-legge
13 agosto 2011,
n. 138*

**Ulteriori
misure
urgenti per la
stabilizzazione
finanziaria
e per lo
sviluppo**

Titolo IV

Riduzione dei costi degli apparati istituzionali

ART. 13

Trattamento economico dei parlamentari e dei membri degli altri organi costituzionali. Incompatibilità. Riduzione delle spese per i referendum

1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai membri degli organi costituzionali, fatta eccezione per il Presidente della Repubblica e i componenti della Corte costituzionale, si applica, senza effetti a fini previdenziali, una riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 90.000 euro lordi annui previste alla data di entrata in vigore del presente decreto, in misura del 10 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, nonché del 20 per cento per la parte eccedente 150.000 euro. A seguito della predetta riduzione il trattamento economico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui¹.

2. In attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111²:

a) ai parlamentari che svolgono qualsiasi attività lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennità parlamentare la riduzione dell'indennità di cui al comma 1 si applica in misura del 20 per cento per la parte eccedente i 90.000 euro e fino a 150.000 euro, in misura del 40 per cento per la parte eccedente i 150.000 euro. La riduzione si applica con la medesima decorrenza e durata di cui al comma 1³;

1 - Il presente comma è stato così modificato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

2 - L'art. 1 del decreto-legge n. 98 del 2011 è riportato a pag. 528.

3 - La lettera *a)* del presente comma è stata così sostituita dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

b) le Camere, in conformità con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, individuano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto le modalità più adeguate per correlare l'indennità parlamentare al tasso di partecipazione di ciascun parlamentare ai lavori delle Assemblee, delle Giunte e delle Commissioni.

3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonché le cariche di governo di cui all'articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267⁴. Le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilità di cui al primo periodo si applicano, altresì, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell'esercizio dell'opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta⁵.

4. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nel caso in cui, nel medesimo anno, debba tenersi più di un referendum abrogativo, la convocazione degli elettori ai sensi dell'articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352, avviene per tutti i referendum abrogativi nella medesima data.»⁶.

Omissis

4 - La legge n. 215 del 2004 e l'art. 62 del decreto legislativo n. 267 del 2000 sono riportati, rispettivamente, a pag. 455 e a pag. 380.

5 - Il presente comma è stato così sostituito dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

6 - L'art. 7 del decreto-legge n. 98 del 2011 è riportato a pag. 529.

*Decreto-legge
13 agosto 2011,
n. 138*

**Ulteriori
misure
urgenti per la
stabilizzazione
finanziaria
e per lo
sviluppo**

ART. 20*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136¹

Publicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, recante piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe con un unico decreto legislativo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

¹ - La legge 13 agosto 2010 n. 136 è rubricata: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

*Decreto legislativo
6 settembre 2011,
n. 159*

**Codice delle
leggi
antimafia
e delle misure
di prevenzione,
nonché nuove
disposizioni in
materia
di documen-
tazione
antimafia,
a norma degli
articoli 1 e 2
della legge
13 agosto
2010, n. 136**

LIBRO I
Le misure di prevenzione

Omissis

Titolo V
Effetti, sanzioni e disposizioni finali

Capo I
Effetti delle misure di prevenzione

Omissis

ART. 67
Effetti delle misure di prevenzione

1. – 6. *Omissis*

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. *Omissis*

Omissis

Capo II
La riabilitazione

ART. 70
Riabilitazione

1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.

2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.

3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.

4. *Omissis*

Omissis

Capo III

Le sanzioni

Omissis

ART. 76

Altre sanzioni penali

1. - 7. *Omissis*

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore al divieto di cui all'articolo 67, comma 7 è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica al candidato che, avendo diretta conoscenza della condizione di sottoposto in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede al medesimo di svolgere le attività di propaganda elettorale previste all'articolo 67, comma 7 e se ne avvale concretamente. L'esistenza del fatto deve risultare anche da prove diverse dalle dichiarazioni del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione.

9. La condanna alla pena della reclusione, anche se conseguente all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dal comma 8, comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva. A tal fine la cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza trasmette copia dell'estratto esecutivo, chiusa in piego sigillato, all'organo o all'ente di appartenenza per l'adozione degli atti di competenza. Nel caso in cui il condannato sia un membro del Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del proprio regolamento. Dall'interdizione dai pubblici uffici consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici.

Omissis

*Decreto legislativo
6 settembre 2011,
n. 159*

**Codice delle
leggi
antimafia
e delle misure
di prevenzione,
nonché nuove
disposizioni in
materia
di documenta-
zione
antimafia,
a norma degli
articoli 1 e 2
della legge
13 agosto
2010, n. 136**

Indice per argomenti

I

COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

Costituzione della Repubblica italiana pag. 1

Legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1

Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero pag. 399

II

ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Decreto del Presidente della Repubblica

30 marzo 1957, n. 361

Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati pag. 61

Legge 4 agosto 1993, n. 277

Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati pag. 265

Decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1994, n. 14

Regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277, per l'elezione della Camera dei deputati pag. 317

III
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Legge 30 dicembre 1991, n. 422
**Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione
della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina** pag. 241

Legge 4 agosto 1993, n. 276
Norme per l'elezione del Senato della Repubblica pag. 261

Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
**Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del
Senato della Repubblica** pag. 295

IV
**ALTRE NORME PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

Legge 21 dicembre 2005, n. 270
**Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica** pag. 457

Legge 23 febbraio 2001, n. 38
**Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della
regione Friuli-Venezia Giulia**
(stralcio limitato agli articoli 1 e 26) pag. 401

V
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO
DEI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Legge 27 dicembre 2001, n. 459
**Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini
italiani residenti all'estero** pag. 405

Decreto del Presidente della Repubblica
2 aprile 2003, n. 104

**Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001,
n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero pag. 431**

Decreto-legge 15 febbraio 2008, n. 24

**Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni
politiche ed amministrative nell'anno 2008 pag. 479**

Decreto ministeriale 27 gennaio 2011

**Pubblicazione del numero dei cittadini italiani residenti
nelle ripartizioni della circoscrizione estero, alla data
del 31 dicembre 2010. pag. 509**

Decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71

**Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,
ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge
28 novembre 2005, n. 246
(*stralcio limitato agli articoli 1 e 55*). pag. 517**

VI

NORME IN MATERIA DI ELETTORATO ATTIVO

Legge 8 marzo 1975, n. 39

**Attribuzione della maggiore età ai cittadini
che hanno compiuto il diciottesimo anno
e modificazione di altre norme relative
alla capacità di agire e al diritto di elettorato
(*stralcio limitato agli articoli 1 e 14*) pag. 157**

Legge 7 febbraio 1979, n. 40
**Modifiche alle norme sull'elettorato attivo concernenti
la iscrizione e la reiscrizione nelle liste elettorali dei
cittadini italiani residenti all'estero**
(stralcio limitato agli articoli 3, 6 e 8) pag. 181

Legge 16 gennaio 1992, n. 15
**Modificazioni al testo unico delle leggi per la
disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e al testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione
della Camera dei deputati, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361**
(stralcio limitato agli articoli 10-13) pag. 245

Legge 24 dicembre 2007, n. 244
**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2008**
(stralcio limitato al comma 30 dell'articolo 2) pag. 477

VII NORME IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Legge 15 febbraio 1953, n. 60
Incompatibilità parlamentari pag. 49

Legge 24 gennaio 1979, n. 18
**Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti
all'Italia**
(stralcio limitato all'articolo 5-bis). pag. 179

Legge 23 aprile 1981, n. 154
**Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle
cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale
e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli
addetti al Servizio sanitario nazionale**
*(stralcio limitato al primo comma dell'articolo 4 e
all'articolo 13)* pag. 197

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
**Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421**
(stralcio limitato agli articoli 3 e 20) pag. 255

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(stralcio limitato all'articolo 62, comma 1) pag. 379

Legge 27 marzo 2004, n. 78
**Disposizioni concernenti i membri del Parlamento
europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione
2002/772/CE, del Consiglio**
(stralcio limitato agli articoli 1, 3, commi 2 e 3, 4 e 5) pag. 453

Legge 20 luglio 2004, n. 215
Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi
(stralcio limitato agli articoli 1 e 2, comma 1, lettera a) pag. 455

VIII
**ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI
IN CONDIZIONI DI HANDICAP**

Legge 15 gennaio 1991, n. 15
**Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti** pag. 237

Legge 5 febbraio 1992, n. 104
**Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate**
(stralcio limitato agli articoli 1-4, 29 e 44) pag. 247

Decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1
**Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto
per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata
dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori
OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche** pag. 471

**IX
PROPAGANDA ELETTORALE
E COMUNICAZIONE POLITICA**

Legge 4 aprile 1956, n. 212
Norme per la disciplina della propaganda elettorale pag. 53

Legge 24 aprile 1975, n. 130
**Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale
ed alle norme per la presentazione delle candidature
e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle
elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali** pag. 159

Decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807
**Disposizioni urgenti in materia di trasmissioni
radiotelevisive**
(stralcio limitato all'articolo 9-bis). pag. 217

Decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495
**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada**
(stralcio limitato agli articoli 59 e 408). pag. 253

Legge 10 dicembre 1993, n. 515
**Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione
alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica** pag. 273

Legge 22 febbraio 2000, n. 28
**Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di
informazione durante le campagne elettorali e
referendarie e per la comunicazione politica** pag. 359

Legge 13 ottobre 2010, n. 175
**Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di
propaganda elettorale per le persone sottoposte
a misure di prevenzione** pag. 507

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
**Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 13 agosto 2010, n. 136
(stralcio limitato agli articoli 67, 70 e 76)** pag. 535

X
**TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO
DEI COMPONENTI DEGLI UFFICI ELETTORALI
DI SEZIONE E RELATIVI ONORARI
E ALTRE NORME SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI**

Legge 13 marzo 1980, n. 70
**Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici
elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne
per la votazione** pag. 187

Legge 4 aprile 1985, n. 117
**Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali di sezione** pag. 219

Legge 8 marzo 1989, n. 95
**Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio
delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570** pag. 223

Decreto del Presidente della Repubblica
10 marzo 1997
**Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai
membri dei seggi elettorali** pag. 339

Legge 16 aprile 2002, n. 62
**Modifiche ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale** pag. 425

Decreto del Ministro dell'interno 1° aprile 2011
**Determinazione delle caratteristiche essenziali delle urne
per la votazione e delle cassetine per timbri elettorali** pag. 521

XI TESSERA ELETTORALE

Legge 30 aprile 1999, n. 120
**Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti
locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia
elettorale**
(stralcio limitato agli articoli 4 e 9-14) pag. 345

Decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 2000, n. 299
**Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di
rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera
elettorale personale a carattere permanente, a norma
dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120.** pag. 381

XII
ALTRE NORME SUL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Legge 23 aprile 1976, n. 136
**Riduzione dei termini e semplificazione del
procedimento elettorale** pag. 163

Decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161
**Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge
relative al procedimento elettorale per le elezioni
politiche, regionali, provinciali e comunali nonché
norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione
dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col
sistema maggioritario il cui quinquennio
di carica scade il 12 giugno 1976** pag. 173

Legge 21 marzo 1990, n. 53
**Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale** pag. 229

Decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49
**Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della
espressione del voto nelle consultazioni elettorali
e referendarie** pag. 491

Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
**Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(stralcio limitato agli articoli 1, 6, 7, 41 e Allegato A)** pag. 527

XIII
USO DELLA BANDIERA

Legge 5 febbraio 1998, n. 22
**Disposizioni generali sull'uso della bandiera della
Repubblica italiana e di quella dell'Unione europea** pag. 343

**Indice
per
argomenti**

Decreto del Presidente della Repubblica
7 aprile 2000, n. 121

**Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere
della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte
delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici**

(stralcio limitato all'articolo 4, comma 4) pag. 377

XIV

MODIFICHE AL SISTEMA PENALE E SANZIONATORIO

Legge 12 luglio 1961, n. 603

**Modificazioni agli articoli 24, 26, 66, 78, 135 e 237
del codice penale e agli articoli 19 e 20
del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 835**

(stralcio limitato all'articolo 3) pag. 141

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

(stralcio limitato agli articoli 32, 34, 101, 113 e 114) . pag. 205

XV

NORME IN MATERIA DI CONTENZIOSO GIURISDIZIONALE

Legge 18 giugno 2009, n. 69

**Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile**

(stralcio limitato all'articolo 44) pag. 493

XVI

AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO

Legge 26 maggio 1969, n. 241

**Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche,
regionali, provinciali e comunali**

. pag. 147

Decreto del Presidente della Repubblica
1° giugno 1979, n. 501
**Regolamento di esecuzione della legge 20 dicembre
1974, n. 684, interpretata e modificata dalla legge 23
giugno 1977, n. 373, sulla ristrutturazione dei servizi
marittimi di preminente interesse nazionale**
(stralcio limitato all'articolo 39) pag. 185

Decreto-legge 11 aprile 2011, n. 37
**Disposizioni urgenti per le commissioni elettorali
circondariali e per il voto dei cittadini temporaneamente
all'estero in occasione delle consultazioni referendarie
che si svolgono nei giorni 12 e 13 giugno 2011**
(stralcio limitato agli articoli 1 e 3) pag. 525

XVII
**NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO GIURIDICO
DEL PERSONALE MILITARE E DI POLIZIA**

Legge 1° aprile 1981, n. 121
**Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza**
(stralcio limitato all'articolo 81) pag. 195

Decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 335
**Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia**
(stralcio limitato agli articoli 47 e 53) pag. 209

Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Codice dell'ordinamento militare
*(stralcio limitato agli articoli 1, 903, 904, 1350, 1483-
1485, 1488-1492, 2267, 2268 e 2272)* pag. 497

XVIII
**NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE STATALE O COMUNALE**

Decreto del Ministro del tesoro 5 marzo 1992
**Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali
può essere riconosciuto il trattamento economico di
missione al personale che si reca a votare** pag. 251

Decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8
**Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica**
(stralcio limitato all'articolo 15) pag. 259

XIX
NORME DI NATURA TRIBUTARIA

Decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo
*(stralcio limitato al punto 1 della Tabella di cui
all'Allegato B).* pag. 149

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507
**Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale
sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni,
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
dei comuni e delle province nonché della tassa per
lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma
dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
concernente il riordino della finanza territoriale**
(stralcio limitato all'articolo 21, lettera e) pag. 271

Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
(stralcio limitato al comma 67 dell'articolo 3) pag. 321

XX
INDENNITÀ PARLAMENTARI E PUBBLICITÀ
DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE

Legge 31 ottobre 1965, n. 1261

Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento pag. 143

Legge 5 luglio 1982, n. 441

Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti pag. 211

Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
(stralcio limitato agli articoli 13 e 20) pag. 531

XXI
CONTRIBUZIONI AI PARTITI POLITICI
E DOCUMENTAZIONE E RIMBORSI
DELLE RELATIVE SPESE ELETTORALI

Legge 2 maggio 1974, n. 195

Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici pag. 151

Legge 18 novembre 1981, n. 659

Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici pag. 199

Legge 8 agosto 1985, n. 413

Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici pag. 221

**Indice
per
argomenti**

Legge 31 dicembre 1996, n. 672	
Disposizioni in materia di documentazione delle spese elettorali.	pag. 323
Legge 2 gennaio 1997, n. 2	
Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici	pag. 325
Legge 3 giugno 1999, n. 157	
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici	pag. 349
Decreto del Ministro dell'interno 23 febbraio 2001	
Aggiornamento dell'importo massimo consentito, a titolo di finanziamento e contributo, a soggetti politici e ai candidati che ne abbiano titolo nonché dei limiti delle spese elettorali dei candidati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	pag. 403
Legge 26 luglio 2002, n. 156	
Disposizioni in materia di rimborsi elettorali	pag. 429

Ideazione,
progettazione grafica e cura del volume:

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

Stampa:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Salario

